

PUV12

PRE 29299

INT-ANT. GATECCANI, B. 24.11.

OPERE
DEL
D' AGUESSEAU

Traduzione dal Francese

DIGIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI. !

TOMO UNDECIMO.

IN VENEZIA

MDCCXCI.

PRESSO GIACOMO STORTI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

OPERE

DEL

D. AGUISSAU

Traduzione del F. S. S. S.

DI GIUSEPPE ANDREA / VIGILANI SALADINO

Dotto in Lettere e Scienze

TOMO UNDICESIMO

IN VENEZIA

PER GIO. G. STORIL

CON LICENZA DE' SUPERIORI

O P E R E
DEL D' AGUESSEAU
RECITATE NEL PARLAMENTO
IN QUALITA D' AVVOCATO
GENERALE.

A R I N G A LV.

Nella causa di GIACOMO LE RICHE e GIOVANNI DE FORCEVILLE.

Trattavasi d' una cappella in una chiesa collegiata, il titolato della quale credevasi che fosse stato assassinato dai ladri, senza che vi fossero prove certe della di lui morte. E la quistione consisteva in sapere, se si dovesse dare il godimento provvisoriale del beneficio a colui che l' aveva impetrato in corte di Roma, come vacante per morte, o a quello che n' era stato provveduto dall' ordinario sulla presentazione del capitolo, come vacante per assenza o abbandono del titolato.

DUE opposte presunzioni pare che facciano pugna tra loro e distruggansi reciprocamente in questa causa, della quale esse ne formano il soggetto. La presunzione di diritto par che sia per la vita, e la presunzione di fatto per la morte: quale di queste due deb-

ba essere la più forte, questo è quello, o signori, che vi tocca decidere.

Luigi Mocquot, possessore della cappella dello Spirito Santo, l'amministrazione della quale è in Sens nella chiesa collegiata di san Giuliano di Sault, cessa di farsi vedere nella città di Sens dal mese di novembre del 1695, ignorando ognuno il motivo della sua assenza, o la verità di sua morte. Giacomo le Riche difeso dal sig di Vaillant, essendo o più istruito o più zelante degli altri spedisce a Roma, e dopo un mese di pazienza ne ottiene il dì primo febbrajo 1696 le provvigioni da quella corte, nelle quali importa l'osservare, che la morte di Luigi Mocquot è l'unico genere di vacanza espressovi. Ottenute in tal guisa coteste provvigioni, aspettasi che il tempo abbia dato loro maturità, e che la durata dell'assenza del Mocquot rechi loro quel favore di cui potevan mancare.

Frattanto la famiglia e gli eredi del Mocquot concepiscono falsi sospetti, i quali s'andavano aumentando col confronto delle circostanze, e perchè il Mocquot era ricco, o almeno passava per tale, e perchè abitava solo in casa; e perchè la porta non appariva essere stata chiusa che da un solo lucchetto dopo la di lui mancanza: e perchè finalmente da quell'epoca si era sentito strepito in casa: Sopra tutti questi indizj i parenti ricorsero al prevosto regio di Sens, supplicandolo che volesse portarsi sopra luogo; al che avendo egli

aderito, osservò nel suo processo verbale varie circostanze le quali potevano far presumere il delitto, casa derubata, saccheggiata ec. La data di questa procedura diventa importante: essa cominciò li 16 gennaio 1696, un mese e più dopo che il le Riche aveva già mandato a Roma. Sopra questa prima procedura fu permesso l'informare, ed a tale oggetto furono pubblicati monitorj. Gli uffiziali del bailaggio avvocarono a se il processo, furono trovati i ladri, e s'instruì il processo presidialmente (*). I ladri non confessarono l'assassinio; e furono condannati alla forca pel furto. Quel processo accrebbe i sospetti, ma non confermò assolutamente la verità della morte del Mocquot.

In queste circostanze il Forceville ch'è difeso dal sig. Novet, ottenne le provvigioni della stessa cappella, della quale il le Riche ne aveva ottenuto dell'altre in corte di Roma senza però averle pubblicate. Per ispiegare la collazione fatta a favore del Forceville fa di mestieri distinguere due presentazioni del capitolo di san Giuliano che ha il jus-patronato sulla cappella contenziosa, all'arcivescovo di Sens che n'è il collatore. La prima presentazione è dei 4 agosto 1696, *sulla relazione del cantore il quale aveva saputa la morte di Luigi Mocquot*. Ma questa presenta-

(*) Senza che vi potesse esser luogo ad appellatione.

zione non ha colpito le orecchie dell'ordinario, per far uso dell'espressioni dei canonisti. La seconda presentazione seguì li 27 novembre 1696, per non essersi veduto il Mocquot da un tempo considerabile, e per non aver avuto nuove di lui; e perchè sospettasi che sia stato assassinato. Li 28 novembre fu accordata l'instituzione dall'arcivescovo di Sens, nella quale trovansi questi termini; *Cappellaniam liberam nunc & vacantem per absentiam & desertionem Lud. Mocquot*. Li 30 novembre il Forceville ne prese il possesso. Allora solamente Giacomo le Riche ruppe il silenzio, e li 13 dicembre prese un *visa* dell'Arcivescovo di Sens. Li 21 dicembre 1696 fu posto al possesso, cui s'oppose il Forceville: li 23 febbrajo 1697, il le Riche formò querela, sulla quale non essendo comparso il Forceville fu levata la contumacia alle presentazioni. Il le Riche preparò prove della morte. Un attestato del curato in cui asserisce che non ha veruna prova del Mocquot, il quale credesi che sia morto, che i suoi eredi han diviso la di lui eredità; che egli ha celebrato messe sulle loro istanze, e che celebrò altresì un officio pubblico. Produsse ancora un atto di notorietà degli uffiziali del bailaggio, il quale contiene gli stessi fatti. Con queste carte il le Riche si presentò all'udienza per dimandare l'esecuzione della contumacia. Seguì la sentenza che ora è appellata, la quale per decidere sull'assoluto possesso, ordina che le car-

te siano esaminate nella camera del consiglio, e frattanto se ne accorda il godimento al le Riche. Questa sentenza fu appellata dal Forceville, il quale insta che ne sia avvocato il principale.

Appoggi dell' appellante.

Primo appoggio. Il citato è colpevole e degno di soggiacere alla pena stabilita dal diritto contro coloro che impetrano i benefizj dei viventi. Qual prova aveva egli della morte allorchè cercò il beneficio? Egli non è nemmeno nel caso considerato dal Dumoulin dove scusa una giusta ignoranza. Non eravi sparsa veruna pubblica voce, non alcuna opinione generale nel tempo ch'egli spedì a Roma.

Secondo appoggio. Egli almeno peccò contro la regola *de verisimili notitia*. Il tempo non corre che *a die obitus*, secondo il Dumoulin; e su questo non si dee fare nissuna distinzione *inter justam & supinam ignorantiam*.

Terzo appoggio. Egli non potrebbe provare il genere di vacanza su cui è stato provveduto. La presunzione sta sempre per la vita. Quali sono le prove contrarie? Prima prova, la pubblica voce: questa non forma che una presunzione, ma non già una prova. Seconda prova, il processo fatto ai ladri: ma essi non sono convinti dell' assassinio. Terza prova, la divisione tra gli eredi: ma essa non può essere

e non dee essere che provvisionale . Quarta prova , le messe , e l' uffizio celebrati dal curato : questi fatti suppongono la morte , ma non la provano . Quinta prova , la prima presentazione del Forceville fondata sulla mancanza del Mocquot , ma questo è un atto caduco ed abbandonato .

Appoggi del citato.

L'appellante non è ammissibile . Egli è provveduto sopra un falso genere di vacanza . La deserzione esige avvisi . Ove sono le ammonizioni che si avrebbe dovuto fare al titolato che supponesi avere abbandonato il beneficio ? Premesso ciò , egli è inutile l'applicare in questo luogo le regole che proibiscono l'ottenere benefizj prima che siano vacanti . Si confessa la massima , ma si sostiene che il beneficio vacò . Egli è egualmente inutile il parlare *de verisimili notitia* . Eravi una voce costante e pubblica . E' vero che la presunzione sta per la vita ; ma questa presunzione generale può essere distrutta da presunzioni particolari ; e nel caso nostro le presunzioni s'offrono in folla . Un uomo dell'età oltre sessant'anni , che ordinariamente restava solo in casa sparisce agli occhi di tutti : sono quattr'anni che non si hanno più nuove di lui : un uomo derubato , i ladri condannati , i suoi eredi dividono i di lui beni ; pregasi Iddio pubblicamente per lui come per un morto ; si è conferito un altro de'

suoi benefizj, ch'è una cappella di Provin, ed il provveduto ne ha goduto pacificamente. Questa verità è tanto notoria ch'è sfuggita all'appellante, suo malgrado, nel primo atto di presentazione. Qual è la regola in tali materie? Tosto che si riconosce che le prove della morte sono sufficienti, si fa risalire il loro effetto fino al primo momento dell'assenza, come fu deciso da molti altri giudizj. Dunque da quel momento il citato fu in diritto d'andare a Roma.

QUANTO A NOI, prima di entrare nell'esame dei titoli delle due parti, vi rammenteremo due leggi che han relazione contestazione; le quali è necessario supporre anzi che spiegare. La prima legge è questa, che i benefizj non siano conferiti prima che vacchino. Essa produce la nullità delle collazioni fatte contro questa regola, ed una pena contro l'impetrante; ed è un'incapacità tale che esclude dal beneficio anche per l'avvenire. La seconda legge non è meno chiara della prima, ed è questa, che i benefizj non siano conferiti prima del tempo che il collatore abbia potuto verisimilmente sapere la vacanza. L'una e l'altra regola è egualmente fondata sulla ragione, la religione e l'equità. Un essenziale carattere le distingue: la prima è penale, *damnum inhabilitatis infligit*, dice il Dumoulin la seconda non inflige veruna pena; in essa trattasi unicamente di un guadagno che farebbe il collatore conferendo avanti la vacanza:

essa non gli fa perdere il diritto di collazione ma gl'impedisce di fare questo guadagno precoce.

Deducansi le conseguenze di queste diversità di caratteri. Nell'una si distingue, per servirci ancora delle espressioni del Dumoulin, *Inter probabilem & justam ignorantiam quæ excusat ab illo damno & pœna, & supinam vel justam ignorantiam, quæ nec a pœna quidem excusat*. La ragione è manifesta, e si è perchè trattasi di scusare un delitto. Nell'altra, questa distinzione non può aver luogo, come quel gran jurisconsulto lo spiega nello stesso sito: *Tempus hujus regulæ numquam incipit nisi ab ipso obitu, nec unquam præcurrere potest etiam ex fama quantumvis publica, & ex justissimis causis orta. . . Unde non refert quantum ad hanc regulam XXVIII, an obitus fuerit publicus vel occultus in loco mortis vel alibi, modo vere decesserit, quia satis est quod ab aliquo vel secreto sciri potuit*. Egli è importantissimo il fare questa distinzione. La pubblica fama impedisce di perdere, vale a dire, di divenir incapace: ma essa non è un titolo per acquistare: essa scusa dalla pena, ma non dà ricompensa.

Premessi questi principj è facile il farne l'applicazione al caso presente. Esso vi presenta due titoli attaccati dallo stesso motivo. Ognuno dei due pretendenti sostiene che il titolo del suo avversario fu ottenuto sopra un falso genere di vacanza. Non eravi morte,

dice l'appellante. Non eravi abbandono, dice il citato. Dunque il genere di vacanza esposto non è vero.

Fa di mestieri cominciare dal primo di questi due titoli ottenuto dal citato. Su questo vi sono due quistioni. La prima, s'egli sia caduto nella pena pronunziata contro coloro che ottengono *beneficium viventis*. Egli è certo che ha mostrato avidità ed impazienza: egli ha prevenuto la pubblica fama, la giustizia, gli eredi, la chiesa. Appena eravi un mese d'assenza: non eravi per ancora nè querela, nè persecuzione in giustizia, nè divisione tra i parenti, nè uffizio celebrato nella chiesa; v'è di più, *nimia præcautio*. Ei prendesi premura di spedire a Roma, e trattiene presso di se le provvigioni per un anno, finchè il tempo ha reso migliore la di lui causa.

Bastava questo nella purezza dell'antica disciplina per escluderlo. Ma per le regole presenti, trattandosi d'una legge penale che non può essere estesa, fa d'uopo che concorano due cose; che il beneficio sia stato dimandato ed ottenuto durante la vita; che lo sia stato durante la vita costante e certa; e benchè fosse difficile che l'impetrante sapesse la morte nel tempo che spedì a Roma per impetrare il beneficio, con tutto ciò, quando la morte avesse realmente preceduto l'impetrazione, si potrebbe dire ch'egli non sia incorso nella pena pronunziata contro quello che dimanda un beneficio avanti la mancanza del titolato. Ora

ciò è ancora incerto; dunque la pena dee restare sospesa.

La seconda quistione consiste in cercare s'ei sia nel caso della regola *de verisimili notitia*. Questo punto non è difficile a decidersi. Noi vi adducemmo i termini del Dumoulin, *Modo vere decesserit, non refert quantum ad hanc regulam, an obitus fuerit publicus ec. Tempus hujus regulæ nunquam incipit nisi ab ipso obitu*. Nel caso nostro qual prova della morte? Egli è certo che la presunzione sta sempre per la vita fino ai vent'anni. *Lege 56 ff. de usufructu. Lege 8. ff. de Usu & usufructu*. Le presunzioni contrarie sono facili a rigettarsi. Traggonosi dall'età di sessant'anni; dalla pubblica fama, dal latrocinio, dalla divisione dei beni, dall'esequie celebrate dal curato. I parenti non han fatto che una semplice divisione provvisionale. Le leggi municipali non permettono di farne d'altra sorte se non che dopo sett'anni. L'appellante ha dato solide risposte a tutte queste presunzioni, di cui noi ve ne rendemmo conto allorchè vi spiegammo le sue difese. Ma per rinchiudere il tutto in una parola, il citato non prova il genere di vacanza, che pure è non solo il principale, ma l'unico che sia espresso nelle sue provvigioni. Dunque per ora ei non potrebbe essere mantenuto in possesso.

Passiamo al secondo titolo ch'è quello dell'appellante. Esso è valido in se stesso. L'abbandono del beneficio è manifesto, poichè allora appunto risulta quando il titolato ha cessato

di farsi vedere per un tempo considerabile. Dicesi che faceva d'uopo fargli fare delle monizioni. Ma primieramente, i canoni non esigono le monizioni se non che quando è certa l'esistenza dei titolati, e non risiedono. Secondo, il fatto era notorio: a chi dovevansi dirigere le monizioni? Terzo i monitorj han fatto le veci delle monizioni. Finalmente quest' obbiezione non potrebbe meritare riflesso se non che nella persona dell'assente s'ei ritornasse, o in bocca d'un devolutario che fosse provveduto sull'istruzione dell'appellante.

A che dunque riducesi questa causa? L'appellante presentemente è senza titolo. Il citato ne ha uno, ma anche il suo titolo potrebbe cadere. Dunque per provvisione e nel dubbio, la collazione dell'ordinario è più favorevole di un titolo fondato sopra una via ambiziosa e precoce, e sopra la prevenzione, la quale viene considerata come odiosa per le massime della Francia.

Il giudizio fu uniforme alle conclusioni.

A R I N G A LVI.

Nella causa del sig. di Sant-Gobert e suo figliuolo,
 lo, e di ENRICO DEI MARETS cantore.

Trattavasi di due quistioni insorte sopra rispettive querele.

1. *Se il ratto di seduzione sia un delitto meno grave del ratto di violenza, o s'esso meriti d'essere perseguito con egual rigore?*
2. *Se si debba aver riguardo ad un'accusa re-
 criminatoria d'un preteso assassinio premeditato, formata in vista di preparare difesa a colui che ha commesso un altro delitto.*

TANTO sublime è l'eloquenza degli oratori che han parlato prima di noi in questa causa, che altro non ci han lasciato se non che ciò che sembra inseparabilmente annesso al nostro ministero, vale a dire una semplice e fedele esposizione della verità: verità terribile all'una od all'altra delle parti, come quella che dee o condannar l'uno come rapitore, o confonder l'altro come colpevole d'un assassinio premeditato. A queste due accuse capitali appunto riduconsi tutti i fatti spiegativi nella vostra udienza, co' quali si è tessuta la storia funesta della più infelice tra le famiglie la cui vergogna si sia svelata agli occhi del pubblico. Per delinearvi, o signori, l'immagine di tutti questi fatti, non seguiremo al-

tro ordine che quello delle accuse. Riconoscete primieramente tutti que' tratti coi quali si cercò di esprimere a' vostr' occhi il carattere di un pericoloso rapitore: vi daremo in seguito una leggiera pittura dell' assassinio. Ma prima d'entrare sulle particolarità di queste due diverse accuse, è necessario il richiamarvi alla memoria quelle gran circostanze, le quali sovente rinchiudono assai più forti presunzioni sopra il ratto ed il matrimonio, di tutte le deposizioni de' testimonj, vogliam dire, l'età, la nascita, e la fortuna delle parti.

Comunque grande ella sia la contradizione che regna tra le parti sopra i fatti principali di quest' affare, esse non pertanto van d' accordo che l'età aveva posto grande ineguaglianza tra Enrico di Marets, e la figlia del sig. di sant-Gobert. Enrico di Marets, la cui fede di battesimo non ci fu comunicata, aveva almeno ventott'anni l'anno 1689, tempo nel quale seguì il suo primo matrimonio; e siccome la sua ricerca o la sua seduzione cominciò l'anno 1696, egli è certo che aveva quasi trentasei anni allorchè ispirò alla figliuola del sig. di sant-Gobert, quella passione le conseguenze della quale sono state fin ora tanto sciaurate per lei e per tutta la sua famiglia. Maria Margarita di sant-Gobert nacque li 9 giugno 1678, e per conseguenza ella aveva solamente diciott'anni, quando il dei Marets ne aveva trentasei. Si continui questo parallelo rapporto sì alla

nascita che alla condizione. Il padre d' Enrico assunse in molti atti la qualità di ricevitore delle taglie del Beausolmois: per varj anni egli esercitò una commissione di controllore generale dei viveri con duecento lire di stipendio al mese: questi sono stati li suoi impieghi. Nel resto la sua genealogia finisce nella sua persona: ignorasi quali fossero li suoi genitori, ad esso ha creduto verisimilmente che quest' ignoranza gli fosse per riuscire più onorifica della più perfetta ed esatta conoscenza. Il padre e l'avo di Maria-Margarita di Sant-Gobert hanno esercitato successivamente la carica di presidente nell'elezione di Senlis: vi fu detto altresì che suo bisavolo era stato avvocato del re al presidiale della stessa città; ma si è preteso a rincontro ch'ei non fosse che procuratore. Questo è uno di que'fatti che fa di mestieri stralciare da questa causa, come faremo di molti altri avanzati senza veruna prova nè da una parte nè dall'altra. Se ci facciamo a paragonare in seguito i beni e la fortuna delle parti, troveremo dall' un lato risultare che il sig. di sant-Gobert, e la dama sua moglie, avessero trenta mila lire di rendita per ciascuno nel tempo del loro matrimonio; ed essere incerto se la loro fortuna siasi aumentata o diminuita dopo quel tempo; ma che se si suppone ch' essa siasi preservata nello stesso stato, la signora di s. Gobert non può sperare un giorno per sua porzione ereditaria se non che il terzo di 60000 lire, quand' anche

che il signore e la signora di sant-Gobert non volessero lasciar nissun vantaggio particolare ai due di lui fratelli.

Dall' altro lato Enrico dei Marets vi ha detto , ch'egli sperava il rimborso di una somma di 55000 lire esborsate da suo padre al tesoro regio in pagamento d'una carica di ricevitore delle taglie di Beaujollois , che aspettava altresì l' eredità di sua madre , e che il genio felice che la natura gli aveva dato per la musica , gli aveva procurato una gratificazione del re di 900 lire , della quale gode dopo il 1689 , e la direzione della musica dei gesuiti , la quale gli rende 2400 lire all'anno . E' vero che siccome al tempo del primo matrimonio da lui contratto non aveva tutti questi vantaggi , la sua prima moglie gli portò in dote unicamente la somma di due mille lire ; ma vedendo egli che la sua fortuna s' aumentava ogni giorno più , credette di poter dirigere più alto le sue viste e le sue speranze , e nello stato in cui si trova , sostiene che se avvi qualche ineguaglianza di beni in quest' affare , ella sia tutta per parte della giovine di s. Gobert .

Tal , o signori , è il parallelo dell' età , della nascita , dei beni e della fortuna delle parti . Tali sono i due principali attori di tutte le scene che vi sono state così vantaggiosamente ripetute . Un maggiore di trentasei anni , una minore dell' età di diciotto ; una vedova , una figliuola di famiglia ; l' uno figlio ad un

ricevitore di taglie o controllore di viveri, l'altra figlia e nipote ad un presidente nell'elozione di Senlis; l'uno ricco solamente in pensioni ed in isperanze, l'altra in istato d'aver almeno 20000 lire di beni. Questa è, lo ripetiamo, la qualità delle parti. Veggiamo adesso quale sia stata la loro condotta, sia rapporto al ratto di seduzione di cui viene accusato il dei Marets, sia rapporto all'assassinio imputato al sig. di s. Gobert.

Noi qui non ci faremo a ripetervi quanto vi fu spiegato della nascita e del progresso di quella passione funesta alla famiglia del sig. di s. Gobert, passione che anche al presente arma la figlia contro il padre, e la moglie contro il marito. Qual fu mai la prima occasione della conoscenza d' Enrico e della sig. di s. Gobert? Forse il canto e la musica furon quelli che in quest' intrigo, come in varj altri producessero la prima conciliazione d' un impegno criminoso? Forse il sig. di s. Gobert dee egli eternamente rimproverar a se stesso d' aver acceso un fuoco che forse non potrà estinguere giammai, col libero accesso, e colle frequentazioni familiari ch' egli ha permesse in sua casa al dei Marets? Questo, o signori, è quello che sarebbe difficile a decidersi assolutamente. Contentiamoci d' osservare, che l' unica professione del dei Marets è quella di cantore; che tra gli altri doni che la giovine di s. Gobert avea ricevuti dalla natura, essa le aveva fatto il pericoloso dono d' una voce atta

non pure a sedurre altrui, ma fors'anche se medesima. Quanto agli altri fatti allegati d'amendue le parti, noi gl' ignoriamo, o almeno non gli possiamo sapere che per congetture. Attenghiamoci dunque a fatti certi, e diciamo che la frequentazione d' Enrico nella casa del sig. di s. Gobert, cominciò in un tempo in cui il padre non poteva temere per ancora che la speranza d'un matrimonio avvantaggioso gl' ispirasse il disegno di rapirgli la figliuola; essendo che un primo matrimonio che ancora sussisteva ne formava un'insuperabile ostacolo; matrimonio che si disciolse solamente l'anno 1696 per la morte della moglie. Con tutto ciò convien riflettere che avanti quest' epoca, è avvenuto uno di que' fatti principali di cui vi si fece parola le tante fiate in questa causa, vogliam dire quell' avventura d' un viaggio frettoloso che Enrico fece a Senlis pregatone dal sig. di s. Gobert, quel cavallo che fu sacrificato alla sua impazienza il prezzo del quale risulta che sia stato pagato dalla parte del sig. Dumont; tutto ciò è avvenuto durante il primo matrimonio d' Enrico.

Quali erano le ragioni che determinavano il sig. di s. Gobert a nascondere al pubblico quanto gli era possibile, i viaggi frequenti che il dei Marets faceva a Senlis, usando tante precauzioni, e tenendolo chiuso perfino in casa, non volendo che fosse veduto per città? Anche questo, o signori, è quasi impossibile a penetrarsi. Egli forse temeva per sua mo-

glie o per sua figlia la maldicenza e la calunnia, vizio comune delle picciole città; fors' anche ne aveva altri motivi: checchè ne sia il fatto risulta certo, ma equivoco, essendo del numero di quelli che sono accaduti anche avanti la morte della prima moglie del dei Marets, morte che l'ha messo in libertà di contrarre nuovi vincoli.

Ossiachè una musica appassionata abbia sul bel principio corrotto il cuore della giovine di s. Gobert, ossiachè una madre sciaurata non sia stata niente più avara della riputazione di sua figlia, di quello lo fosse della sua stessa, ossia finalmente che la trascuranza del padre, e le visite troppo libere ch'egli accordava al dei Marets, gli abbiano ispirato l'ardire di tutto intraprendere; egli è sempre certo che i diritti dell'amicizia e dell'ospitalità furono violati da una promessa di matrimonio, che la giovinetta diede ad Enrico li 20 marzo 1697. Nella carta essa vi prende la precauzione d'accertare che suo padre ha mostrato d'approvare il pensiero ch'ella aveva di sposare Enrico, e questa pretesa approvazione è il fondamento od il pretesto della sua promessa.

Fin quì sembra che il dei Marets rispettasse almeno la presenza del padre, e che la di lui passione abbia temuto di profanare l'asilo della casa paterna. Un viaggio o necessario o ricercato con arte dalla madre e dalla figlia fu fatale al di lei onore. Essa uscì innocente da Senlis, ed è certo che vi ritornò colpevole;

e vi ricondusse seco la figliuola d' Enrico unico frutto del suo primo matrimonio; ed il padre che ignorava ancora le disgrazie di sua famiglia ricevette sì il dei Marets che la sua fanciullina colle stesse dimostrazioni d' amicizia che aveva usate fin allora. Ma ben tosto il delitto cominciò a mostrarsi agli occhi del padre: esso cresceva ogni giorno a' suoi occhi. Enrico sparisce dalla città di Senlis. Il sig. di s. Gobert rimprovera a sua moglie la memoria di que' disordini che le aveva perdonati più volte, e crede veder rivivere tutti i di lei delitti in quello della figlia; e costretto a ricorrere ai rimedj più tristi, e più forti contro amendue, li 12 settembre 1697 produce li suoi richiami ad un commissario del castello, ov'egli fa una lunga esposizione de' traviamenti di sua moglie e della propria vergogna; ed aggiugne ch'ei non sa dubitare, ch'essa non sia complice, colpevole, ed anche autrice della disgrazia di sua famiglia. Pochi giorni appresso segue una radunanza delle famiglie del signore e della signora di s. Gobert. I più prossimi parenti della moglie uniti a quei del marito riconoscono unanimi, essere lungo tempo che il sig. di s. Gobert avrebbe dovuto far rinchiudere sua moglie in un monastero pel restante di sua vita, che questo è l'unico rimedio che gli resta: ch'ei può anche quando il voglia farle interdire la disposizione de' beni; e che in tal vista ei dee ricorrere alla giustizia o al re; che quanto a

sua figlia, dopo il di lei parto sarà necessario porla in una casa religiosa; ed essi aggiungono d'essere persuasi ch'essa sia caduta in questa disgrazia per le insinuazioni di sua madre. Autorizzato dall'opinione dei parenti il sig. di s. Gobert ottenne un ordine regio per far rinchiudere sua moglie nel monistero della Madalena; ove appena fu ella condotta che intentò contro il marito, primieramente una dimanda per separazione di beni, di poi un'azione per separazione di corpo e d'abitazione. La dissipazione, il libertinaggio, i furiosi eccessi e la calunnia di suo marito, sono i mezzi ch'essa impiega onde pervenire alla separazione. La causa viene portata all'udienza del castelletto, ove il marito fa riconoscere alcune lettere di sua moglie, nelle quali ella accusa se stessa, e riconoscendosi colpevole d'una criminosa infedeltà, confessa che non le resta altra speranza se non che nella clemenza e nella compassione di suo marito. Si ordina ch'ella dovrà provare i fatti articolari dinanzi il luogo-tenente di Senlis; ma reclama sulla scelta fatta di quel giudice, e s'appella dalla sentenza del prevosto di Parigi che nominollo, appellazione la quale pende tuttora indecisa. Questo è lo stato della dimanda per separazione: sarebbe inutile il trattenerci più oltre, mentre oggidì non vi tocca a pronunziare su questa dimanda.

Eccovi, o signori, quale sia stata la condotta del marito riguardo a sua moglie. Spie-

ghiamo adesso quella ch'egli tenne intorno alla figliuola. Egli scelse la casa del chirurgo Gilles, per ivi seppellirvi, se pur era possibile la di lei gravidanza ed il di lei parto: essa vi entrò nel mese d'ottobre 1697 essendo già incinta da più di quattro mesi, e vi rimase tranquillamente pressochè cinque mesi. Li 18 febbrajo 1698 ella iugannò la vigilanza di coloro ch'erano destinati alla custodia di lei; ed il primo uso che fece di sua libertà fu il ricorrere avanti lo stesso commissario, al quale aveva fatto ricorso suo padre cinque mesi prima. Ella vi fece una pittura spaventevole dello stato in cui l'aveva ridotta il rigore di suo padre, della lunga prigionia che aveva sofferta nella casa del chirurgo Gilles, abbandonata da ognuno, mancante delle cose le più necessarie, privata d'ogni consolazione, interdotta di poter partecipare a' ss. Sacramenti, e non avente il coraggio di uscire per andar a messa nei giorni delle più sante solennità. Afflitta dello stato presente, tremante per lo stato avvenire, per le voci sparse sulla crudele risoluzione che assicuravasi essere stata presa da suo padre di ritenerla rinchiusa tutto il resto di sua vita, il caso le ha offerto una felice occasione di ricuperare sua libertà, ma ella non ne vuole approfittare se non che per dichiarare alla giustizia, ch'ella si ritira nella casa di una caritatevole parente per mettersi al coperto dalla persecuzione di suo padre e da quella di suo fratello, unica sorgente di

tutte le sue disgrazie , per la cieca predilezione che il sig. di s. Gobert ha sempre avuta per lui . La parente presso cui la giovine di s. Gobert protesta di voler ritirarsi è un personaggio incognito in questa causa, non essendosene detto neppure il nome . Se la giovine s'è rifugiata in sua casa, ella certo non vi ha fatto un gran soggiorno, poichè ella non è uscita dalla casa del chirurgo che li 18 febbrajo, e sette giorni dopo ha partorito nel recinto del Tempio in casa d'un orefice denominato Thuzau . Noi non esaminiamo per ancora qual parte possa aver avuto il dei Marets nella di lei evasione ; mentre quì unicamente vi spieghiamo i fatti pubblici, certi ed indubitabili : tale appunto è quello che segue nell'ordine delle date, cioè il battesimo della creatura partorita dalla giovine di s. Gobert . Essa fu battezzata nella chiesa di santa Maria del Tempio : il patrino fu Rousseau , e la marrina la giovine signora di Veau . L'uno e l'altra vi sottoscrivono una falsa dichiarazione che scritta nei registri battezzimali, mediante la quale si attesta che la creatura battezzata è nata dal legittimo matrimonio d' Enrico dei Marets, e di Maria-Margarita di s. Gobert .

Dopo quest'atto passarono molti mesi, quando finalmente il sig. di s. Gobert seppe che sua figlia s'era ritirata nella contrada del Tempio per partorirvi, e sopra questa notizia spedì un sergente a farne la perquisizione in quel luogo, ove essendosi portato formò un proces-

so-verbale di perquisizione, dopo di che dichiarò che aveva inteso che il dei Marets avesse condotto la giovine nel palazzo reale, che ivi egli pure andò a cercarla in vano, e che non ha potuto averne niuna notizia certa nè nel recinto del Tempio, nè nel palazzo reale. Il mistero di tal ritiro non è ancora svelato; e ossiachè la giovine abiti tuttora sotto l'impero del dei Marets; ossiachè, come pretendesi, essa sia divenuta invisibile non meno per lui che per la di lei famiglia, egli almeno è certo che dal mese di febbrajo 1698 una giovine di 20 anni è stata errante in Parigi in balia del proprio capriccio, o schiava d'una passione altrui in preda a colui che viene accusato come di lei rapitore; o ciò che non può essere meno spiacevole per la di lei famiglia, abbandonata a se stessa.

Le perquisizioni del sig. di s. Gobert non sono state sì forti, come pareva che le esigesse il suo dolore. Ragioni di prudenza, od altri motivi l'hanno costretto a differire per lungo tempo di far palese l'obbrobrio di sua casa; conciossiachè egli chiese permissione d'informare solamente li 19 febbrajo 1698. L'informazione altresì fu lentissima, la quale si è fatta o a Parigi, o a Senlis nei mesi di marzo, aprile, e dicembre dello stesso anno, e solamente in quest'ultimo mese il luogo-tenente-criminale fece un decreto di citazione personale al dei Marets. Si sono fatti sforzi inutili per eseguire questo decreto ed un'ordinan-

za seguita nel principio della procedura , con la quale il luogo-tenente-criminale aveva permesso al sig. di s. Gobert di far carcerare sua figlia in qualunque luogo volesse. Il decreto fu sospeso da un atto di difese , e l'ordinanza nel suo principio fu delusa dalle precauzioni prese dalla giovine di ritirarsi nelle case reali, che contro l'intenzione de' gran principi che le abitano servono sovente d'asilo a' colpevoli .

Per superare quest'ostacolo , il sig. di s. Gobert ricorse alla potestà del re , ed alla giustizia del duca d'Orleans , ma la grazia accordatagli non ebbe verun effetto ; perciocchè pretendesi che la giovine essendo stata avvertita delle direzioni del padre, lo prevenisse con un ritiro frettoloso , e cercasse nell'oscurità d'un'abitazione incognita quella sicurezza che non aveva potuto trovare in una casa reale. Il sig. di s. Gobert essendo ridotto in tale stato a ricorrere alle vie ordinarie della giustizia , appellò il decreto di citazione personale fatto al castelletto contro il dei Marets ; e sostenne che questo decreto dovesse venir considerato per la sua dolcezza come una spezie di negazione di giustizia in un' accusa tanto grave com'è quella di cui si tratta . E questo è ciò che forma la prima appellazione sulla quale voi dovete decidere , e con questo pure termina la narrazione del primo delitto che forma la materia di questa causa .

Il secondo , vale a dire , l' assassinio premeditato che s'imputa al sig. di s. Gobert , si

spiega in una parola colla semplice esposizione di due procedure, amendue fatte in tempi diversi a requisizione della parte difesa dal sig. Gentile di Fleury. La prima cominciò li 4 febbrajo 1698 sopra una querela del dei Marets prodotta contro quattro uomini che lo avevano inseguito colla spada alla mano nella contrada ove egli dimorava. Querela ed informazioni di così poco peso che il luogo-tenente-criminale s'è contentato di rimettere le parti all'udienza con un'ordinanza del dì 23 febbrajo 1698. La seconda procedura è del mese di febbrajo 1699; querela grave pel titolo d'accusa d'assassinio premeditato. Anche su questa li 4 febbrajo seguì informazione, cui venne dietro un decreto di citazione personale il qual decreto non parve forte abbastanza all'accusatore: ed affinchè la causa fosse sostenuta egualmente in tutte le sue parti, in quella guisa che il sig. di s. Gobert si è appellato dal decreto emanato contro il dei Marets, come da una negazione di giustizia; così il dei Marets reclama contro l'indulgenza che si ha avuta al castelletto per il sig. di s. Gobert, decretando contro di lui una sola citazione personale. Quindi vi tocca a decidere sopra quattro appellazioni le quali non hanno per fondamento che due sole procedure. Appellazione del decreto pel delitto di ratto contro il dei Marets, decreto appellato e dal dei Marets il quale lo riguarda troppo forte per un innocente, e dal s. Gobert che il trova troppo debole per

un colpevole . Appellazione del decreto sul preteso assassinio , e per parte del s. Gobert , che lo riguarda qual sorpresa fatta alla religione de' giudici , e per parte del dei Marets accusatore il quale vuol farlo considerare come un rifiuto formale fatto dagli stessi giudici di rendergli giustizia .

Appoggi del dei Marets .

Farebbe di mestieri essere forniti di parte di quella viva eloquenza la quale sembra che ogni giorno piu s' aumenti nell' illustre difensore del dei Marets . (il sig. Gentile de Fleury), onde delinearvi degnamente que' nobili ed ingegnosi colori di cui egli s' è servito per dipignere l'innocenza del suo cliente , ed il delitto de' di lui nemici . Contentiamoci di ripigliare semplicemente le principali proposizioni nelle quali egli rinchiuse tutta la sua causa . Una replica sì veemente come fu quella che voi avete udita , e nella quale parve ch' egli avesse intrapreso del pari e di superare se stesso , e di vincere il suo rispettabile avversario , ci dispensa dall' entrare in una ripetizione più esatta delle ragioni propostevi .

Tre proposizioni sul ratto . Prima proposizione . Il sig. di s. Gobert . è indegno d' essere ascoltato . Marito non meno crudele che padre inumano , sua moglie e sua figlia furono egualmente le vittime della di lui passione : egli sacrificò l'una alla sua gelosia , e

l'altra all'ingiusta predilezione che ha per suo figliuolo . Qual altro marito mai s'è indotto a tali eccessi? Far rinchiudere sua moglie in un luogo che non è destinato se non se a quelle che hanno disonorato la loro famiglia con una prostituzione non meno pubblica che volontaria e ciò senza processo, senza prova, quando non si voglia considerare per prova alcune lettere equivoche che la sig. di s. Gobert nega assolutamente, o ch'ella non ha scritte se non che per togliersi al furore ed agli eccessi di suo marito. Qual padre più violento, più nemico dell'onore di sua figlia? Qual padre meno padre? Invece di celare cautamente la di lei disgrazia in qualche abitazione lontana, egli sceglie in mezzo a Parigi una casa sospetta, o per meglio dire screditata, nella quale si veggono da ogni lato triste immagini di quelle funeste conseguenze che seco strascina l'eccesso de' piaceri. In siffatto luogo d'orrore un padre deposita l'onore e la riputazione di una figliuola sciaurata, di cui tutto il delitto consisteva nell'essersi lasciata sedurre dal nome e dall'apparenza di un matrimonio da suo padre approvato. Vi furono dipinti tutti i rigori di quell'orribile prigione ove la giovinetta di s. Gobert fu rinchiusa pressochè cinque mesi. Ella dee la sua libertà ad un felice accidente non preveduto, e non già alla tenerezza di suo padre. Come mai può egli meritar questo nome, come esercitare i diritti della patria potestà dopo averne tanto indegnamente abusato? Quanti padri

non avete voi privati di quel potere che la natura e la legge dan loro sopra i propri figli, perchè invece d'esserne i padri n'erano divenuti gl'ingiusti persecutori? *Patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere.* (Lege 5 ff. de Lege Pompeja). La patria potestà è un dono della legge, la quale affida la sua autorità ai padri, ma con questa condizione che ne usino sì santamente, sì saggiamente, sì giustamente che la stessa legge, e tosto che essi n'abusano la legge strappa dalle lor mani questo potere *non ita creditum*: in tal caso il maestrato diviene il padre comune di quelli che sono tanto infelici per esclamare *parentes sensimus parricidas*. A questa protezione appunto ricorre oggidì la giovinetta di s. Gobert, o per meglio dire in sua vece il sig. dei Marets di lei unico difensore spera di far condannare le ingiuste persecuzioni di un padre inumano, il quale non si ricorda d'esser padre che per opprimere, per disonorare, per perdere sua figlia.

Seconda proposizione. Non solo il sig. di s. Gobert non è amissibile ad ususparsi in quest'oggi l'autorità di padre per l'eccessivo rigore con cui ultimamente esercitolla, ma non è nemmeno ammissibile per la sua prima dolcezza e per la facilità con la quale formò egli stesso que' nodi che sforzasi invano di sciogliere oggidì. Fu egli quel desso che condusse sempre in sua casa il dei Marets; fu egli quel desso che più d'ogn'altro gli diede testimo-

rianze d'amicizia e di familiarità; fu egli quel desso che obbligollo a portarvisi intempo di notte, a tenersi celato ed incognito a tutta la città di Senlis, fu egli quel desso che presentollo il primo alla figliuola cui quasi impose la necessità di risguardarlo come marito: fu egli quel desso che volle avere pel dei Marets e per la fanciulla del medesimo cure veramente paterne, finalmente fu egli quel desso che ispirò, mantenne, accrebbe, confermò quella stessa passione che presentemente vuole turbare: egli solo è il colpevole dell'errore di sua figlia; e voi tollererete, o signori, ch'egli solo reclami per punirnela?

Terza proposizione. Qualche fortissimo interesse serve sempre di motivo ad un gran delitto. Nel caso nostro lungi, che il dei Marets possa riguardare qual fortuna la parentela del sig. di s. Gobert, ardisce asserire che il matrimonio era più vantaggioso, rapporto ai beni, alla giovine, che a lui. Niuna differenza, niuna ineguaglianza nella nascita e nella condizione. E nei beni cosa può pretendere la sig. di s. Gobert? Al più al più 20000 lire; ma per ottenere questa somma fa di mestieri che padre e madre facciano una divisione eguale a tutti i loro figliuoli, e che conservino tutti que' beni che ora hanno. Il dei Marets a rincontro spera il rimborso d'una somma di 55000 lire. Sua madre è ancora viva. Adesso egli ha la rendita di 4000 lire, e chi sa dove potrà sollevarlo quel talento ch'egli ha ricevuto dalla

natura, e che ha coltivato con tanta felicità, talento che meritogli le grazie, e ciò ch'è anche più prezioso, gli elogi del più gran re del mondo? Egli dunque in questo luogo può far valere quel motto di Cassio, *cui bono?*

V'è egli d'uopo d'altra prova oltre tutti i passi fatti dal sig. di s. Gobert per trarre in sua casa il dei Marets? Qual altra ragione ha mai potuto indurlo a far passi tanto straordinarj fuori della speranza di fare un matrimonio vantaggioso per la di lui figliuola? Oltre di che nulla si può imputare al dei Marets. Ingannato dalle parole del padre ei si credette il marito di sua figlia. Tutto il suo delitto consiste nell'essere stato più costante del sig. di s. Gobert. La lettera furtivamente sorpresa s'applica ad un altro disegno. Egli ignora anche adesso il luogo del ritiro della giovine. In una parola quegli che lo accusa è indegno d'essere ascoltato; accusandolo senza prova, ed essendovi questo di più che lo accusa di un delitto di cui egli stesso n'è l'autore.

Ma non è lo stesso dell'altre accuse sull'assassinio. Lungi che possano essere opposti motivi al dei Marets per non prestargli ascolto, egli anzi ha l'avvantaggio che l'ordine non gli è meno favorevole del merito. Diffatti ei fu il primo a reclamare, ed il primo accusatore. Il reclamo porta la data dei 4 febbrajo 1698: a rincontro il sig. di s. Gobert reclamò solamente li 19 del mese stesso. L'accusa del ratto non fu intentata se non che per mettere

il sig. di s. Gobert al coperto dell' assassinio. Se dopo di ciò si vuole entrare ad esaminar il merito, troverassi che furon fatti due tentativi per assassinare il dei Marets: un primo che non ebbe effetto, perciocchè una fuga fortunata tolse il dei Marets di mano agli assassini: un secondo che fu quasi eseguito. Giammai l'orrore degli assassinj non fu marcato da esempj più famosi; ed altro quì non resta che applicarli al fatto.

Appoggi del s. Gobert.

Mai fuvvi marito, mai padre più sfortunato. Qualunque sia la riparazione cui si condannò un giorno il dei Marets, che potrà egli fare che eguagli la vergogna ed il dolore di un padre sciaurato, costretto a palesare al pubblico la storia di quelle disgrazie che vorrebbe tener celate a se stesso? Non gli si rimproverino i mezzi tristi ma bensì necessari che gli fu forza adoperare contro sua moglie. Egli poteva usare del suo diritto, e *jure mariti* intentare un'accusa contro di lei, ma amò meglio non far sentire i suoi lamenti che in un tribunale domestico, ove i parenti lungi dal raffrenarlo han eccitate le sue persecuzioni, condannando la sua lunga pazienza. Il re ha ben voluto entrare nei panni di un marito che non aveva altro a rimproverarsi se non se un eccesso di bontà, e forse di debolezza. Perché fa egli d'uopo che colui ch'esso non può

risguardare che come il rapitore di sua figlia, divenga il censore della di lui condotta? Non gli basta no d'aver disonorata la sua famiglia senza costringerlo ancora a rilevare il segreto d'un'altra ignominia? Stralciati dunque tutti questi fatti estranei, di che mai trattasi in quest'oggi? D'un ratto troppo vero, d'un assassinio immaginario. Per quanto riguarda il ratto non ve ne fu mai nissun altro più qualificato di questo, nè più degno dell'attenzione dei padri e dei maestri, i quali, come si ebbe ragione di dirvelo, sebbene in un senso molto diverso, sono i primi padri. Una figliuola di diciott'anni, una figliuola di nascita onorevole, una figliuola di onesta fortuna, tolta, strappata, rapita a' suoi genitori, alla sua famiglia, a se stessa, e da chi? Da un' uomo, di cui tutta la fortuna fragile del pari che il talento che le serve di fondamento, riducesi nell'aver meritato una gratificazione di 900 lire, e la direzione della musica de' gesuiti, dalla quale pretendesi ch'ei cavi appena 500 lire all'anno; da un uomo il padre del quale si è intitolato ricevitor delle taglie senza esserlo mai stato, da un uomo che non ardirebbe nominare nè l'avo, nè l'avola; da un uomo finalmente i cui beni non consistono che in pretensioni chimeriche, ed in isperanze immaginarie, troppo felice nel 1689 di sposare la figliuola di uno spadajo con 2000 lire di dote. Eccovi qual sia colui che ardisce intraprendere di violar tutte le leggi divi-

ne ed umane, e di calpestare le nostre più sante ordinanze. Non contento d'aver sedotto il cuore ed accecata la mente di una figliuola di famiglia, ei la rapisce dalla casa oscura di un chirurgo ove suo padre l'aveva celata, per allontanare, se fosse possibile, la notizia del di lei disonore. Ei la conduce come in trionfo nel Tempio e nel palazzo reale con disprezzo della giustizia. Costretto a cedere alla vigilanza del padre, e più felice la terza volta delle due prime, la ripone in un ritiro incognito; e malgrado l'autorità de' giudici, malgrado gli ordini stessi del re che degnossi di prestare il soccorso della sua potenza ad un padre così ingiustamente oltraggiato, un cantore ribelle a tante leggi riunite contro di lui, insidia ancora oggidì cogli stessi artifizi, e ritiene tuttora a lei soggetta colei ch'egli rapì. O fa di mestieri cancellare tutte le ordinanze, o la giustizia non ha mai dovuto armarsi di tanto rigore contro un attentato che interessa tutti i padri e tutte le famiglie. Che se dimandasi ove siano le prove di tutti questi fatti, basta leggere le informazioni, o per dir meglio, basta gettare gli occhi sopra una lettera che la provvidenza ha permesso che cadesse fra le mani del sig. di s. Gobert. Dopo tutto ciò, chi non sarà sorpreso al vedere che sopra un'accusa tanto grave, sopra prove sì certe, non si pronunzi che un decreto di citazione personale contro un uomo della qualità

del dei Marets? Ingiustizia manifesta che voi riformerete.

Ma cosa dicesi mai in favore del dei Marets? 1. Che il padre non è ammissibile dopo i rigori da lui usati contro la propria figliuola. Ma dove sono questi rigori? Egli la fece rinchiudere nella casa di un chirurgo: e cosa mai poteva far egli nello stato in cui s'attrovava? In qual luogo poteva ella essere meglio celata o come trattata in una maniera più convenevole? I fatti inventati per iscreditare la casa del chirurgo sono interamente supposti. 2. Dicesi che il padre non s'accordi con se stesso. Questo padre che viene accusato dall'una parte di rigore e d'umanità; dall'altra viene accusato d'aver avuta troppa compiacenza, troppa facilità, troppa indulgenza per sua moglie e per la figliuola: perciocchè questo è quello a che si possono ridurre tutti i fatti, cioè l'accesso troppo libero che pretendesi ch'egli desse in sua casa al dei Marets. Una sola data risponde a tutti questi fatti. In qual tempo sono essi accaduti? Durante il primo matrimonio del dei Marets, vale a dire, in un tempo in cui le sue visite non potevano essere sospette, tempo nel quale era impossibile il presumere ch'ei potesse avere il menomo pensiero di matrimonio. Se dopo quel tempo il dei Marets divenuto vedovo non ha lasciato di venire qualche volta a Senlis, questa fu una conseguenza della prima familiarità ch'egli

aveva acquistata in un tempo non sospetto. Il padre è bensì infelice ma non già colpevole di non aver fatto bastevole attenzione sulla mutazione dello stato del dei Marets. 3. Dicesi che non vi fosse niun avvantaggio pel dei Marets, a rincontro l'avvantaggio era maggiore per la giovine di s. Gobert. In questo luogo basta ripigliare quanto fu detto per provare il ratto di seduzione. Riguardo all' assassinio, in ordine, è cosa assurda il dire che il dei Marets ha prevenuto; conciossiachè in primo luogo la prevenzione non è sullo stesso genere di delitto: in secondo luogo, il padre reclamò li 12 settembre 1697; in terzo luogo la querela del dei Marets non è altro che una procedura ricriminatoria per far esaminare indirettamente testimonj che potessero parlare di fatti giustificativi; quarto quai testimonj, e quai fatti? Il primo fatto è un terror panico. Il secondo una rissa accaduta in una strada. Dunque l'unico vero delitto è il ratto di seduzione; ed appunto contro questo delitto trattasi d'usare di tutta la severità della giustizia.

QUANTO A NOI, dopo avervi spiegato gli opposti appoggi delle parti, non vi diremo, o signori, quanto questa causa sia importante e degna di quell'esatta attenzione e rigorosa, che prestate sempre al giudizio di tutte le cause assoggettate a questo tribunale, attenzione che voi anche raddoppiate, s'è possibile, ogni qual volta circostanze nuove par che si meritino nuova applicazione. Il solo nome

di ratto basta per tener attenta la giustizia di fatti qual altro delitto mai può eccitar maggiormente e lo zelo del nostro ministero e la giusta severità de' giudici, di quello che attacca nel tempo stesso la natura, la legge e la religione? La natura togliendo quella libertà sì preziosa in tutti i momenti della vita, ma sì necessaria in quel momento fatale in cui un matrimonio decide della felicità o dell'infelicità di nostra vita. La legge, sia perchè il ratto attacca l'autorità de' padri che la legge ha rivestiti della sua potenza; sia perchè dissonora le famiglie con vergognose parentele; sia finalmente perchè turba la tranquillità dello stato con divisioni funeste che sovente si perpetuano pel corso di molte generazioni. La religione finalmente, conciosiachè la violenza o seduzione non ha per oggetto che la profanazione d'uno de' più augusti sacramenti. Tal è la qualità del delitto principale su cui voi dovete decidere.

Ve se ne aggiugne un secondo non men grave in se stesso e non meno importante del primo; un assassinio premeditato. Lo ripetiamo, v'è egli d'uopo d'altro per eccitare tutta l'attenzione de' magistrati? Noi non seguiremo altr'ordine che quello che sembra esserci additato dai due delitti che deono essere l'oggetto della nostra applicazione. Considereremo primieramente il ratto in tutte le sue circostanze; passeremo in seguito all'esame dell'assassinio, e vedremo qual dei querelanti debba restare accusatore od accusato.

PARTE PRIMA .

Ratto .

Prima d'entrare nell'esame delle diverse prove che possono determinare la natura, le circostanze, l'atrocità, o la leggerezza del delitto, tollerate, o signori, che ristabiliamo in poche parole que' generali principj che siamo costretti a riguardare come la regola invariabile delle nostre determinazioni su questa materia. Due massime egualmente certe; l'una, che non v'è delitto che le leggi abbiano riguardato con maggior indegnazione del ratto, l'altra, che tutte le leggi non pure s'accordano in questo punto, ma conven- gono altresì in un altro non meno importante del primo e si è, non esservi niuna distinzione, niuna differenza tra il ratto di violenza ed il ratto di seduzione. L'una e l'altra di queste massime potrebbero formar la materia d'una lunga e dotta dissertazione. Ma per non perderci in digressioni più curiose che utili, scelgansi unicamente due o tre riflessioni nell'immensa folla di quelle che si possono fare sopra le due proposizioni da noi stabilite. Diciam dunque riguardo alla prima massima, non esservi materia in cui siasi veduta un'unione sì perfetta tra l'imperio ed il sacerdozio, una sì felice armonia tra le leggi ed i canoni, tra la chiesa e lo stato, quanto in quella che

noi esaminiamo. Se si volesse fare una tradizione seguente dalla legge di Costantino fino alla dichiarazione del 1639, e dal concilio di Calcedonia fino a quello di Trento, troverebbersi in tutti i secoli, in tutte le età degl'imperj e della chiesa disposizioni egualmente severe, e negli editti degl'imperatori, e ne' canoni de' concilj per condannare i rapitori alle pene le più rigorose. Se i principi puniscono il ratto colla perdita della vita corporea, la chiesa il punisce con quella della vita spirituale. Il principe usa della spada temporale per istralciare dalla civile società coloro che l'hanno turbata con un delitto enorme: e la chiesa s'arma della spada spirituale per recidere que' membri corrotti che disonorano la società de' fedeli. In una parola la morte e la scomunica camminano di passo eguale nelle leggi dello stato ed in quelle della chiesa. Questa è la prima osservazione che non ha bisogno di prova; o piuttosto, fu fatta le tante fiate nella vostra udienza che sarebbe inutile il ripeterla.

Aggiugniamo di più rapporto alla stessa massima che non evvi delitto che sia stato punito sì severamente quanto il ratto e dalle leggi romane e da quelle dei nostri re. Noi quì non ci estendiamo in lunghe particolarità; ma non possiamo dispensarci dall'addurre tre prove luminose di questa verità, la prima delle quali riguarda le leggi romane, la seconda concerne le nostre ordinanze, e la terza spetta ad

amendue. Quel popolo sì dolce, e sì moderato negli stessi supplizj che esercitava contro i più gran delitti, quel popolo che si vanta d'essere stato quello che tra tutte le nazioni ha radolcito maggiormente il rigor delle pene e dei tormenti inventati contro i colpevoli (*in aliis gloriari licet nulli gentium mitiores placuisse penas*) questo stesso popolo obbliando quella moderazione di cui si gloriava, inventa i supplizj più crudeli, e se osiam dirlo, i più ricercati, per la punizione dei rapitori. Non contento Costantino d'aver punito coll'ultimo supplizio i principali autori di questo delitto, aggiugne con un rigore ignoto fin allora, che i ministri infedeli della subornazione, i famigli che sovente sono gli istrumenti di questo delitto, debbano finire la lor vita con un nuovo genere di tormento, versando loro piombo fuso nella bocca e nella gola, affinchè in tal guisa possano espiare il delitto d'una lunga seduzione che versò il pericoloso veleno d'un'ardente passione nel cuore d'una giovine fanciulla. Giustiniano vuole che si brucino quegli schiavi che saranno stati complici o ministri del ratto. (*Leg. unica Cod. de raptu §. 2. & 3.*) Riguardo alle nostre ordinanze, nulla mostra meglio fino a qual grado questo delitto sia detestato dai saggi legislatori delle medesime, quanto quella spezie d'interdetto cui si sono ridotti volontariamente i nostri re d'accordar lettere di reabilitazione a coloro i quali pel diritto di ratto sono dichiarati incapaci

di ogni successione: la maestà reale si priva del più bello, del più augusto, del più prezioso di tutti i suoi diritti qual è quello di far grazia e di perdonare: essa non può usar che dei rigori, delle folgori, e delle condanne contro i colpevoli: essa rinunzia a tutta l'indulgenza verso di loro, e si recide, per così dire una delle sue mani, per impedire che la sua clemenza non disarmi mai la sua giustizia. Un' ultima prova comune alle leggi romane ed alle nostre ordinanze dell' orrore ch' esse hanno contro il ratto si è, che in questo genere può avvenire che più non sussista la materia del delitto, ma il delitto e la sua punizione debbono sempre sussistere. Perciocchè finalmente, in che consiste questo delitto? Nella violenza fatta o alla volontà della persona rapita, o a' suoi parenti. Eppure, benchè la persona rapita ed i parenti acconsentano a rimettere la loro ingiuria, il pubblico proibisce loro di perdonare (*), la legge se n' addossa essa

(*) In alcune occasioni ove eravi eguaglianza di nascita, d'età e di beni si ebbe riguardo alla remissione che si facevano le parti dell' offesa ch' era stata fatta alla loro autorità; ma questi esempi singolari non devono formar massima; e si dovrà sempre aver in considerazione il provvido oggetto delle leggi, le quali hanno voluto prevenire questo delitto, togliendo ogni speranza di poter giugnere col mezzo del medesimo al matrimonio; e la loro severità lo ha reso meno frequente.

sola, loro malgrado, vendicazione. Nè qui sta il tutto: le leggi romane pronunziavano anche la pena di relegazione contro i parenti, *si patientiam præbuerint ac dolorem remiserint*. Dunque la persecuzione di questo delitto non solo è permessa, ma anche è ordinata.

Facciam passaggio alla seconda proposizione. Non evvi nissuna distinzione tra il ratto di seduzione e quello di violenza. La ragione naturale e la legge concorrono del pari a prescrivere questa distinzione. V'è anche un padre della chiesa (Isidoro di Pelusia) ch'è andato più avanti, e che facendo il parallelo di queste due spezie di ratto, si solleva altamente contro l'opinione del volgo che crede il ratto di violenza più criminoso di quello di subornazione. Senza seguire in questo luogo il confronto ch'egli fa dell'ingiuria del corpo e di quella dell'anima, diciamo con le leggi di Costantino e di Giustiniano, primo, che il ratto di seduzione dee essere punito assai più severamente di quello di violenza, conciosiachè si può bensì resistere alla forza; ma chi mai può essere sicuro di difendersi contro l'incantesimo della seduzione? Nel ratto di violenza la persona che n'è l'oggetto non ha da temer altri che il rapitore; ma nel ratto di seduzione ella trova in se stessa il suo più pericoloso e terribile nemico. Secondo non è vero il dire che nel ratto di seduzione si trovi almeno la volontà ed il consenso della persona rapita; conciosiachè questa volontà non è

la sua; ma è quella del rapitore che la passione la obbliga a seguire; è la passione che vuole; ma non già la ragione; e ben lungi che il rapitore sia scusabile perchè la persona rapita vuol acconsentire al suo disonore, al contrario egli è quello che la rende colpevole. Il suo vero delitto è appunto d'averglielo fatto volere e d'averla legata ed impegnata nella sciaurata società del suo delitto. Facciam parlare in nostra vece l'imperatore Giustiniano: *Quia hoc ipsum velle mulierem, ab insidiis nequissimi hominis qui meditatur rapinam inducitur; nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non faciet eam velle in tantum dedecus se se prodere. Lege unica Cod. de rap. §. 2.* La misura della volontà, del consenso, della passione della persona rapita, è la misura del delitto del rapitore. Terzo, egli non è impossibile il difendersi del ratto di violenza. La vigilanza, l'attenzione, la continua precauzione de' parenti può essere un ostacolo invincibile alle intraprese violente di un rapitore; ma come mai mettersi al coperto dai fini artifizj, dalle insinuazioni secrete, dalle vie sorde ed oblique d'un seduttore, il quale trova sovente nella stessa casa paterna e nei più sacri asili, ministri sacrificati alla sua passione e pronti a sacrificargli queste vittime infelici che un padre ingannato affida alla loro cura? Quarto, finalmente il ratto di violenza può rinchiudere sovente un solo delitto: quello di seduzione ne rinchiude

sempre due. Quello della persona rapita non può servire di scusa al rapitore che n'è l'autore: il che viene espresso da quelle parole eleganti di Costantino, *Nihil ei prosit puellæ responsio, ipsa puella potius criminis societate obligetur*. E' sempre *raptus inter parentes*; e cosa importa che una famiglia sia disonorata o dalla violenza o dalla seduzione; ed a prendere la cosa nel suo vero aspetto essa è disonorata molto più dalla seduzione che dalla violenza.

Se vogliam determinarsi colla sola autorità della legge, e si vogliano prima consultare le leggi romane, noi già ve ne abbiamo riferite le parole: aggiugniamovi anche quelle parole di Costantino: *Sive invitam rapuerit sive volentem induxerit*, e le seguenti di Giustiniano; *Sive volentibus, sive nolentibus virginibus, sive aliis mulieribus tale facinus fuerit perpetratum*. Le nostre antiche leggi sono uniformi a quelle degli imperatori romani. I capitolari (lib. 7 cap. 395) si esprimono in tal guisa: *Placuit ut hi qui rapiunt fœminas, vel furantur, vel seducunt, eas nullatenus uxores habeant*. L'ordinanza di Blois e quella del 1630, sono tanto precise che non lasciano verun dubbio: esse ordinano che coloro che *auran subornato*, siano puniti di morte. Quella del 1679 parla pure delle persone *rapite per subornazione*. Egli è utile il rinnovare di tratto in tratto la memoria di quelle leggi tanto salutari; ma noi non dobbiamo fermarvisi troppo a lungo, e fa

d' uopo discendere alle particolarità delle prove.

Noi prima di tutto vi leggeremo le deposizioni dei principali testimonj. (*Qui fu letto il processo*). La seduzione cominciata, la seduzione continuata dall' assedio e dalla detenzione della persona rapita. Sul primo punto due sorti di prove: prove esterne tratte dalle qualità delle parti: prove interne dedotte dal processo e dalla deposizione dei testimonj. Le prove esterne possono rinchiudersi in tre osservazioni. Prima osservazione. Ineguaglianza in tutto; cosa che non s' incontra sempre in affari di questa natura. Ineguaglianza d' età, mentre il dei Marets aveva il doppio d' anni. Chi crederà che una figliuola minore di diciott' anni seducesse un maggiore di trentasei? Ineguaglianza di condizione. Qual confronto tra le due famiglie? Il padre del dei Marets al più al più fu ricevitore delle taglie o piuttosto realmente nol fu mai. Non si produce che una semplice aggiudicazione, nella quale il nome è in bianco, e non v' è provvigione; o se si vuole fu controllore de' viveri nell' anno 1664: oltre di che non bisogna risalire più alto, ed intorno a ciò si osserva un profondo silenzio. Dall' altro lato il padre, l' avo, il bisavo ufficiali di giustizia. Il padre e l' avo alla testa d' una giurisdizione; il bisavo avvocato del re. Ineguaglianza di beni. Il dei Marets non ha nulla di solido. Se si entra nell'esame di ciò ch' egli ha, sono solamente sem-

plici pensioni, e tutto il resto consiste in speranze incertissime. A rincontro la giovine di s. Gobert avrà almeno 20000 lire. Aggiungasi ancora il primo matrimonio del dei Marets, e le sole 2000 lire di dote che ne ha avute. Da questo matrimonio gli resta una figliuola ch'egli è gravato di far sostituire sopra una fortuna tanto poco sicura, la qual figliuola dovrebbe partecipare della di lui affezione e de' suoi beni se ne lasciasse. Seconda osservazione: la massima comune, *Cui prodest fraus, is fecit*, riceve la sua applicazione in questo luogo attesa la perfetta ineguaglianza. Niun vantaggio, o piuttosto disonore per la giovine di s. Gobert; all'opposto onore e vantaggio pel dei Marets. Terza osservazione. La qualità del dei Marets è sospetta come quegli ch'è maestro di musica. E bensì vero ch'egli non insegna a cantare; ma nulladimeno fa di mestieri confessare che la musica gli dà un più libero accesso ed è un pretesto. Oltre di che non si concepiscono sospetti d'un uomo che non par occupato che a solleticar le orecchie, e che tende lacci segreti al cuore? Le prove interne risultano dalle circostanze che noi troviamo nelle deposizioni. Assiduità, frequentazioni sospette; uscir solo di casa con lei, andar anche seco lei nella di lui propria casa a Parigi; pagar il mantenimento della madre e della figliuola. La presenza della madre lungi dal

giustificare quanto è avvenuto , a rincontro ne aumenta i sospetti .

Sopra il secondo punto più importante del primo , vale a dire l'evasione e la detensione della giovine di s. Gobert , noi osserveremo , primieramente in generale , che la semplice esposizione sembra una prova , essendo che il fatto si prova da se stesso . Chi potrà indursi a credere che la giovine di s. Gobert , rinchiusa per ordine di suo padre in una casa , possa uscirne senza il soccorso , il consiglio e l'opera di niuno ? E tosto che questo primo fatto è certo , chi dubiterà ch'ella non si sia rivolta al dei Marets piuttosto che ad un altro ? Esaminando poi la cosa in particolare sonovi tre fatti provati . 1. Il dei Marets prese ad affitto la camera nel Tempio . 2. Il dei Marets frequentò continuamente la giovine di s. Gobert durante il tempo del suo parto . 3. Il dei Marets la condusse al palazzo reale ove si salvò unitamente a lei . Dopo quel tempo a lui ne deggiono dimandar conto il padre , la famiglia , il pubblico , la giustizia . Ch'ei la presenti , o che dia la sua vita in pegno della pretesa ignoranza in cui sostiene di essere .

A tutte le circostanze dell'evasione , aggiugniamovi due fatti importanti , primo la falsità della querela della giovine di s. Gobert . Ella dice d'essersi ritirata presso una parente che non nomina , e presso la quale non si potrebbe provare che vi sia mai stata . Secondo

una

una specie di procura sottoscritta privatamente li 15 febbrajo 1698, con la quale la sig. di s. Gobert dà facoltà a Luigi Peronsel di ricevere sua figliuola allorchè ella uscirà dalla casa di Gilles, e di condurla a sua madre: carta ridicola in ogni aspetto, la quale mostra quanto la madre e la figliuola siano riunite contro l'onore della loro famiglia; primieramente carta sottoscritta privatamente, e che fu posta in atti di notajo solamente li 19 giugno 1699; in secondo luogo carta, da quel che appare, adattata al teatro. L'evasione è del dì 18 febbrajo 1698. Terzo, Luigi Peronsel nuovo personaggio non è più un parente, ma è un cittadino di Parigi scelto dalla madre, il quale dee ricevere la figliuola, ed il quale ha mal eseguita la sua commissione. Perchè dunque la figlia non s'è posta nelle di lui mani? Questa serie d'intrighi produce un nuovo convincimento.

Cosa mai si oppone per celare tutti questi fatti? 1. La durezza del sig. di s. Gobert contro la madre. Ma non se ne tratta; ma l'opinione de' parenti non è ritrattata da una pretesa dichiarazione di un solo di loro; ma il sig. di s. Gobert aveva un giusto e più che giusto motivo d'essere mal contento di sua moglie, in prova di che basta leggere le lettere che le scrisse. Adducesi il cattivo trattamento contro la figlia. L'unico rimprovero che gli si fa è d'averla fatta rinchiudere nella casa del chirurgo Gilles; ma non avvi nulla di più

comune che vengano scelti siffatti ritiri. Cosa poteva fare un padre infelice? Dicesi, che il sig. di s. Gobert sia colpevole egli stesso della disgrazia della figlia per aver facilitato l'ingresso in sua casa al dei Marets. E' certo generalmente che non si può approvare la condotta di un padre che soffre che sua figlia sia sovente frequentata da persone dello stato del dei Marets, conciosiachè la loro arte è una scuola di piacere, di mollezza e di sensibilità. Ma nel caso nostro cinque cose scusano il sig. di s. Gobert. Primieramente la sproporzione d'età, di nascita di beni, non gli permetteva di pensare che il dei Marets fosse tanto temerario, o sua figliuola tanto debole per formare il disegno d'un matrimonio. La seconda si è, che la maggior parte dei fatti han preceduto la morte della prima moglie del dei Marets. La terza è la favorevole opinione da lui concepita del carattere del dei Marets. Appunto questa gran familiarità è quella che lo aggrava maggiormente: i gradi della confidenza del padre sono i gradi del suo delitto, e ne aumentano la misura. La quarta che la madre era colpevole ed il marito tanto debole da non castigarla. La quinta finalmente, che quando pure si ammettesse che tutto ciò potesse raddolcire le pene che merita la prima seduzione, cosa mai se ne potrebbe concludere per l'attuale detenzione della persona rapita? Quindi n'avviene che il delitto di ratto resta tal qual è, e riesce inutile l'e-

sagerarlo. Qual famiglia sarebbe sicura? Riepriamo ciò che si è detto tante volte in simili occasioni, che questa è la causa di tutti i padri. Sovvengavi che voi siete i padri comuni dei cittadini. Ma quel che in questo caso caratterizza il delitto in un modo singolare si è, che almeno gli altri colpevoli quando compariscono in faccia alla giustizia non perseverano nella colpa, mentre in tutti gli altri affari criminosi trattasi di un delitto passato e non già presente; ma in questo caso il delitto dura anche attualmente; ogni giorno cresce vieppiù a' vostr'occhi: di fatti cos'altro mai si può concepire di più criminoso dell'ostinatezza, della ribellione, e della contumacia d'un indegno rapitore che ardisce comparire al vostro tribunale a trattar la sua causa con arditezza, nel tempo stesso ch'ei persevera nel delitto di ratto, ritenendo la persona rapita, di modo che non v'è momento in cui ei non si renda colpevole di nuovo. Questo forse non ha mai avuto esempio. Appliciamo in una parola queste riflessioni alla procedura. Un semplice decreto di citazione personale sopra una simile accusa, è contrario in primo luogo all'ordinanza poichè trattasi di un caso che merita pena afflittiva; secondo al ben pubblico che ci obbliga d'aderire all'appellante.

PARTE SECONDA.

Assassinio.

Noi non abbiamo bisogno d'entrare in una lunga discussione sull'accusa d'assassinio, mentre questa si può spiegare in due parole. Basta distinguere le due diverse procedure fatte sulle due querele del dei Marets, e darvene un'idea di ciascuna. La prima è nulla in ordine. Si permette d'informare di un fatto, e s'informa sopra un altro. In tal guisa la querela è una vera recriminazione, e la lettera dell'accusatore n'è una prova che non patisce eccezione. Nel merito questa procedura è inutile. Le colpe sono così leggiere che il querelante fu semplicemente rimandato all'udienza. Quai testimonj vi si son fatti esaminare? I complici del ratto di seduzione.

La seconda procedura non presenta altro che una rissa fortuita mascherata sotto il nome d'assassinio premeditato: ma tutto s'opponesse a questa denominazione e distrugge l'idea di un simile delitto: primo le persone; il sig. di s. Gobert il padre era senza spada; secondo l'ora; erano tre ore dopo mezzo giorno: terzo il luogo, in una via così frequentata qual è la contrada degli orsi: quarto le circostanze; di fatti non si dice altro se non che egli voleva strascinare il dei Marets presso un commissario.

N fine di quest' aringa non è stato scritto. Il sig. d' Aguesseau fece leggere le deposizioni d'alcuni testimonj esaminati sopra il preteso assassinio. Il giudizio uniformemente alle sue conclusioni annullò il decreto di citazione personale fatto al castelletto contro il dei Marets sul delitto di ratto, decretò la sua carcerazione, e rimise il processo al bailaggio del palazzo. Sopra l'accusa intentata dal dei Marets contro il sig. di s. Gobert, il giudizio avoca il principale e lo libera dall'accusa.

A R I N G A LVII.

Nella causa dell'erede della contessa di Bossu, e degli eredi del duca di Guisa.

Le due principali quistioni di questa causa consistevano in sapere, se il matrimonio del duca di Guisa con la contessa di Bossu fosse valido come sacramento, e se in Francia potesse produrre gli effetti civili.

A queste due quistioni generali univansi incidentemente altre quistioni, sull'autorità del tribunale della ruota; sulla forza delle usanze de' paesi bassi; sulla potestà del re ne' matrimonj de' gran signori del suo regno; sulla capacità o incapacità degli stranieri e dei nemici dello stato; sull'interpretazione delle grazie del principe; sull'effetto delle lettere d'abolizione ec.

PRIMA UDIENZA.

NON fuvvi mai causa più adatta di questa a far risplendere la grandezza e l'estensione del poter della giustizia. I più augusti nomi rispettati dall'Europa e venerati dalla Francia compariscono nella vostra udienza, non meno per dar risalto alla celebre controversia che dovete decidere, che per rendere omaggio all'impero della legge. Se in ogn'altra cosa sono essi al di sopra del resto degli altri

uomini, vengono quì a riconoscere che la legge è pure al di sopra di loro medesimi, e ch'essa non regna mai in una maniera più luminosa, che allorquando esercita la sua autorità su quegli stessi che dall'elevazione della propria nascita furono collocati tanto da presso al trono della maestà reale.

Un signore straniero distinto nella sua patria per la nobilissima antichità di sua origine e per la grandezza delle sue alleanze, onorato de' più preziosi distintivi della stima e della confidenza del suo re, richiama l'equità del primo senato della Francia, ch'ei riguarda come un asilo sicuro, o come una spezie di tempio sempre aperto agli stranieri, dove hanno sovente provato che la vostra saggezza fu egualmente incapace di fare veruna accettazione e di persone e di paesi, e che non distingue lo straniero ed il cittadino che dal merito della loro causa, e non già dal caso della nascita; e che in un tribunale ove sempre presiede la giustizia, la sola ingiustizia è quella che può esservi riguardata come straniera. Anche le leggi di cui in questa causa, voi dovete esserne gli oracoli, aggiungono un nuovo grado al potere che siete per esercitare. Nelle altre controversie, comunque estesa ella sia la vostra autorità, è non pertanto ristretta sì riguardo alle persone che alle leggi, all'autorità del regno. Ma oggi la vostra giustizia estendesi al di là de' suoi limiti ordinarij. Arbitri sovrani non solo degli usi della Francia, ma di que'

della Spagna, e de' Paesi Bassi, col vostro giudizio farete conoscere a tutta l'Europa che la divisione degl' imperj può bensì metter limiti al vostro potere, ma non può mai darne a' vostri lumi; e se gli stranieri trovano in voi de' giudici equi, le leggi del loro paese vi trovano del pari saggi interpreti e degni protettori.

Che se dopo aver considerato questa causa riguardo alle circostanze esterne, gettinsi gli occhi sul suo interno, e sul merito di una così illustre contestazione, che non potremmo noi dire da prima della sua importanza, della sua estensione, e della sua difficoltà? Decidere della validità di un matrimonio sessant'anni dopo ch'è contratto; pronunziare su d'uno stato su cui par che la morte abbia già formato il proprio giudizio; rivocare in dubbio la verità di un sacramento, alla santità del quale sembra che Roma stessa abbia reso una luminosa testimonianza; attaccare la capacità di quello che contrasse tal matrimonio, benchè la grazia del principe abbia cancellato il delitto che il rendeva incapace; ecco le grandi e celebri quistioni contenute in questa causa. Non tratteniamci più a lungo a darvene un primo abbozzo, ma entriamo nelle particolarità de' fatti che le servono di soggetto; ed in una causa della natura di quella che esaminiamo, procuriamo di evitare lo scoglio egualmente da temersi e d'una lunghezza noiosa, e d'una pericolosa brevità. Distin-

guiamo primieramente due tempi, e come due epoche diverse a cui si possono riferire i fatti principali che compongono la lunga narrazione di quest'affare. Un primo tempo, in cui tutto concorre a formare o a stringere que' nodi che unirono il duca di Guisa alla contessa di Bossu. Un secondo tempo, in cui il duca di Guisa divenuto totalmente contrario a se stesso non pensò che a rompere l'impegno che avea contratto. In una parola, lo stato pacifico e tranquillo della contessa di Bossu, e questo medesimo stato turbato e conteso. Queste, o signori, sono le due idee che ci serviranno di guida nella vasta regione che siam per traversare.

Enrico di Lorena, che in seguito è divenuto capo del nome e delle armi della casa di Lorena in Francia non aveva ricevuto allorchè nacque il titolo e la qualità di primogenito, come quegli che avea un fratello, che dalla natura pareva destinato a sostenere l'onore di sua schiatta, e ad occupare le grandi dignità di sua casa. Da ciò n' avvenne che ne' suoi primi anni e nella sua più tenera giovinezza, quegli che in questa causa conosciamo sotto il nome di duca di Guisa fu scelto dalla sua famiglia per conseguire quella spezie di eredità ecclesiastica, che conservavano da lungo tempo nella casa di Guisa l'arcivescovato di Reims e le più ricche abbazie del regno. Chiamato alla professione ecclesiastica piuttosto da un'ambizione estranea che per sua propria scelta,

ei ne vestì le marche esterne, ma non ne assunse mai nè il carattere, nè i sentimenti; e la morte di suo fratello primogenito accaduta l'anno 1637, il trovò ancora in istato di assumere nel mondo quel grado e quegli onori, che convenivano al primogenito della casa di Guisa. Seppe unire per qualche tempo nella sua persona le grandezze della chiesa con le dignità del secolo, e divenne duca di Guisa senza cessare d'essere arcivescovo di Reims. Tal era la situazione di sua fortuna verso il principio dell'anno 1641, allorchè i primi sbalzi d'un' inquieta giovinezza ed ambiziosa, la vivacità d'un genio tanto pronto ad intraprendere, quanto ardente ad eseguire, cattivi consigli, ed esempi vieppiù pericolosi de' consigli, lo precipitarono nel partito del conte di Soissons, sotto il pretesto sì comune allora a tutti i malcontenti di servire il re attaccando il suo primo ministro. Egli ebbe la disgrazia d'essere uno di coloro che sottoscrissero il trattato di Sedan, e videsi nella sua persona un arcivescovo di Reims ed un duca di Guisa; il primo tra i pari della chiesa, ed il più antico tra i pari laici, spezzare tutti que' vincoli d'onore e di dignità che l'attaccavano sì strettamente al servizio del re, per darsi in balia de' nemici della Francia, ed entrare in quella lega famosa che si diede il nome spazioso di *lega confederata per la pace universale della cristianità*. Lusingato dalle orrevoli condizioni che gli furono offerte, e soprattutto

to dal titolo di generale che l'imperatore ed il re di Spagna gli deferivano egualmente, nulla valse a distoglierlo da sì temeraria intrapresa; nè la condanna capitale da voi pronunziata contro di lui, nè la morte tragica del conte di Soissons, che questo principe ricevette in seno alla vittoria, nè la stessa clemenza del re pel duca di Bouillon, e per tutti coloro che avevano preso le armi con lui. Dopo averlo seguito ne' suoi errori, ei non volle imitarlo nel suo pentimento, e meritò per la sua condotta d'essere quasi solo eccettuato nella generale amnistia che il re accordò a tutti quelli ch'erano involti nella rivoluzione del conte di Soissons, e del duca di Bouillon. Stralciato dal numero de' cittadini, divenuto non pure straniero ma nemico della sua patria, privato de' suoi benefizj, spogliato di tutti i suoi beni, mise tutte le sue speranze nella protezione del re di Spagna e dell'imperatore, i quali già avevano cercato di consolarlo delle gran perdite che faceva in Francia colle gran somme che gli somministrarono e con la promessa d'una pensione di 5000 scudi al mese la quale gli fecero pagare durante la guerra.

Eccovi, o signori, qual era allora lo stato del duca di Guisa. Un gran nome, speranze più grandi del nome, e sotto questo esterior luminoso un suddito ribelle al suo re, che viveva ancora fra gli stranieri, ma che le leggi della sua patria avevano già posto nel numero

de' morti. Durante questa spezie di morte fu apppnto l'epoca in cui la fortuna il trasse a Brurselles come perchè vi preparasse la materia di questa famosa quistione. In quella città viveva la dama Onorata di Berghes, vedova del conte di Bossu, illustre per la grandezza di sua nascita, distinta per lo splendore di sua bellezza, e più celebre ancora per la fama delle sue disgrazie. Il cielo l'aveva fatta nascere da una delle case più antiche del Brabante, e poteva contare tra sue alleate le case di Baviera, d'Egmont, d'Ornes, di Nassau. Tutti i gran cognomi de' paesi bassi pareva che avessero unito tutto il loro splendore a quello del cognome ch'essa portava, e si ha avuto ragione di dirvi, che comunque grande sia l'antichità e lo splendore della casa di Lorena, poteva un duca di Guisa sposare senz'arrossire l'erede della casa di Berghes. I doni ch'ella aveva ricevuti dalla natura superavano ancora gli avvantaggi di sua nascita, ed ella non poteva querelarsi che della fortuna, la quale ben lungi dall'esser seco sì liberale che la natura, non le aveva lasciato che 60000 sole lire di patrimonio. Questi erano tutti i suoi beni allorchè l'anno 1638 ella sposò il conte di Bossu, la morte del quale accrebbe la rendita della sua vedova di 7500 lire d'assegno vedovile, e d'un' antiparte, o per far uso dell'espressioni del luogo, d'una camera fornita, la quale pel contratto di nozze risultava fissata a 12500. Quindi 10000 li-

re di rendita al più al più, la maggior parte della quale consisteva in un semplice usufrutto, componevano tutta la fortuna della contessa di Bossu nel tempo del suo matrimonio col duca di Guisa.

Dopo la campagna dell' anno 1641 il duca di Guisa va a Bruxelles; ivi trova la contessa di Bossu, la presenza della quale accese in lui un fuoco sì ardente, che gli sciaurati effetti del medesimo durano ancora tra gli eredi. Una lunga ricerca se si vuol prestar fede alla parte difesa dal sig. Nouet instrusse il pubblico delle viste del conte di Guisa per quel matrimonio anche lungo tempo prima che si effettuasse: se a rincontro si vuol dar retta al difensore de' principi che come parti intervengono in questa causa, una subitanea inclinazione fu bentosto seguita da un matrimonio ancora più subitaneo. Quanto a noi, o signori, tollerate che sospendiamo in questo luogo il nostro giudizio, e che ci attenghiamo unicamente a' que' fatti la verità de' quali pare stabilita sulla fede degli atti più autentici. Nissuna pubblicazione, nissun articolo di matrimonio precedettero i vincoli del duca di Guisa con la contessa di Bossu. Un solo giorno, (se vogliamo attenerci ai fatti contenuti negli atti), ha rischiarato il principio, il progresso ed il fine di quest'avvenimento. Il contratto di matrimonio, la permissione del curato, la dispensa dalle pubblicazioni, la celebrazione, tutti questi atti, lo ripetiamo di

nuovo, sono contenuti nel cerchio di una stessa giornata. Il contratto fu stipulato privatamente, sia per togliere al pubblico la notizia di questi vincoli, sia (come pretende la parte del sig. Nouet) per seguir l'uso delle più gran case di Fiandra, che non ricorrono quasi mai al ministero del notaio ne' matrimonj, per poter produrne gli originali nelle prove rigorose di nobiltà, che alcuni capitoli ed alcune comunità della Fiandra han usato di esigere.

Il duca di Guisa comparisce solo nel suo contratto: niun ufficiale dell'armata di cui egli era generale, niuna persona di sua famiglia nè vi assiste, nè vi sottoscrive. Vi si è fatto altresì osservare che non vi è stata presente nemmeno madama di Chevreuse, sua zia, benchè sappiasi e da memorie secrete e dalle notizie pubbliche ch'essa in quel tempo era nella città di Bruxelles. Questo non è per ancora il luogo da esaminare se questa solitudine sia stata affettata per non affidare che al silenzio ed alle tenebre il mistero di que' vincoli; o se a rincontro siasi seguito semplicemente l'uso de' paesi bassi, ove pretendesi che i contratti di matrimonio siano sottoscritti solamente dagli stessi contraenti allorchè questi sono maggiori. Noi non vogliamo prevenire il tempo d'agitare queste quistioni, e non vogliamo con riflessioni precoci interrompere l'esposizione de' fatti. Terminiamo di spiegare la forma del contratto di nozze, e

diciamo in una parola, che la contessa di Grimberghes, madre della contessa di Bossu, che il conte di Meghen, suo zio, amendue l'autorizzarono colla loro presenza e colla loro sottoscrizione, e finalmente che due testimoni estranei vi aggiunsero colla loro sottoscrizione l'ultimo grado di solennità che si è creduto doverglisi dare.

La sostanza e l'essenza di quest'atto sono più facili da spiegare, dell'esterno e della correccia. Non vi si trova fatta veruna menzione nè della dote, nè dei beni della contessa di Bossu; ma nulla ostante vi si possono distinguere tre parti diverse. Nella prima parte il duca di Guisa promette alla contessa di Bossu un assegnamento vedovile di 40000 fiorini vale a dire 50000 lire di nostra moneta. A questo primo vantaggio aggiugne *una camera fornita* dell'importare di 60000 fiorini, o se vi piace d'adattare questa clausola al nostro stile ed alle nostre costumanze, un'antiparte di 75000 lire. Nella seconda parte di quest'atto la contessa di Bossu volgendo gli occhi sulla situazione del duca di Guisa, tutti i beni del quale erano stati confiscati, e temendo la disgrazia cui essa sarebbe esposta s'egli morisse prima di essere ristabilito ne' suoi beni, gli fa promettere ch'esso impiegherà il suo credito ed il suo favore presso il re di Spagna, per fare in guisa che la contessa di Bossu sia compresa nel trattato di pace pei diritti che potranno appartenerele sopra i beni di

quello ch'essa riguardava già come suo marito. Finalmente si aggiugne nell' ultima parte del contratto, che se la contessa di Bossu morrà senza figliuoli prima del duca di Guisa, *tutto quello ch'essa avrà portato in dote, del che ne sarà tenuta notizia* (questi sono i termini del contratto) *ritornerà a' suoi più prossimi parenti senza verun aggravio di debiti.* In tal guisa si formavano i primi nodi di quest' unione che ben tosto doveva essere onorata o del carattere o del nome di sacramento.

Già il curato di s. Gudula nella parrocchia del quale la contessa di Bossu faceva la sua ordinaria dimora, aveva dato al sig. di Mansfeld quella permissione cotanto famosa e cotanto importante in questa causa, permissione vaga ed indeterminata, se si vuol prestar ascolto agli appellanti come d'abuso, certa e sufficientemente limitata, se si dà retta al citato, permissione finalmente che dall' un lato viene considerata come l' opera della frode e della sorpresa, e dall' altro, come l' effetto della giusta fiducia che il curato di s. Gudula aveva nella persona del sig. di Mansfeld. Fermiamoci in questo luogo, e prima di riferirvi i termini con cui è concepita quella permissione, si delinei in una parola il carattere di quello cui fu concessa. Carlo di Mansfeld riuniva nella sua persona varj titoli, che il distinguevano del pari e nell' ordine della nobiltà, ed in quello del clero. Cavaliere d'onore nel Senato di Lussemburgo, non aveva potuto

potuto acquistare questa qualità se non che con la prova di una nobiltà scevra da ogni eccezione: maestro della cappella dell'infante, degano del capitolo di s. Gudula, finalmente scelto dall'arcivescovo di Malines per esercitare nell'armata del re di Spagna quella funzione singolare di vicario e suddelegato apostolico, e quella spezie d'episcopato militare di cui vi si è fatta parola le tante fiate in questa causa. Tali erano i titoli ed i gradi d'onore di quello che riceveva dal curato di s. Gudula la permissione d'assistere ad un matrimonio. Ma chi sono coloro che denno contrarre questo matrimonio in sua presenza? Ciò, o signori, noi non sapremmo spiegarvelo più naturalmente, che col far uso degli stessi termini della permissione. *Do licentiam & facultatem assistendi matrimonio cujusdam nobilis feminae parochianae meae, quod contractum est cum quodam nobili viro militari, quorum nomina, contracto matrimonio in hoc albo, a domino praefato assistenti adscribantur.* Non cerchiamo in fatto se questa indicazione convenisse unicamente alle illustri persone che dovevano contrarre quel matrimonio, nè in diritto, se facesse d'uopo che fossero più chiaramente e più espressamente indicate; diciamo solamente che il duca di Guisa e la contessa di Bossu si presentarono avanti Carlo di Mansfeld con questa permissione di maritare una certa dama della parrocchia di s. Gudula con un certo uomo di qualità che serviva nell'armata. Siccome pre-

tendesi ch'egli riunisse in se medesimo la qualità di pastor ordinario rapporto al duca di Guisa, e quella di pastor delegato riguardo alla contessa di Bossu, pare altresì ch'egli abbia voluto moltiplicare gli atti della celebrazione e farne uno per ciascuna qualità. Di fatti noi troviamo due atti che pretendonsi egualmente autentici, e che concorrono del pari a provare la validità del matrimonio che voi dovete esaminare. L'uno è un atto inserito nei registri della parrocchia di s. Gudula dal quale apparisce che Enrico di Lorena, duca di Guisa, ed Onorata di Berghes, contessa di Bossu, han contratto un matrimonio solenne alla presenza di Carlo di Mansfeld, vicario generale dell'armata, in virtù della permissione del curato, *Solemniter contraxerunt coram Domino Carolo a Mansfeld vicario generali exercitus, ad hoc authorisato per D. Cassier plebanum;* e che vi assistettero come testimoni la contessa di Grimberghes, il conte di Meghen, Gregorio Happart ufficiale d'Anversa, Guglielmo Wandwelde canonico di Chambray. Pretendesi che quest'atto sia registrato di pugno del curato di s. Gudula. Egli è certo almeno che la fede dell'atto è attestata dalla sottoscrizione di Carlo di Mansfeld che inserì queste parole nel registro, *Ita est, Carolus a Mansfeld.* La forma dell'altro atto può parere meno autentica, ma essa però non è meno importante per la decisione di questa causa. Sotto la permissione del curato, Carlo di Mansfeld

attesta ch' egli assestò al matrimonio di Enrico di Lorena, e di Onorata di Berghes, tanto in virtù della permissione del curato di s. Gudula, che in conseguenza dell' autorità ch' egli esercita come vicario apostolico sopra tutti coloro che servono nell' armata delle Fiandre pel servizio del re cattolico. Egli dichiara nel tempo stesso che dopo un serio esame, non avendo trovato nella persona dei contraenti nissun impedimento legittimo, gli ha dispensati dalle pubblicazioni per motivi che gli sono sembrati sufficienti, *ob causas animum nostrum moventes*. Alla fine dell' attestato vi leggiamo quegli stessi nomi dei testimonj che si trovano nel primo atto di celebrazione, ma non troviamo la loro sottoscrizione nè nell' uno, nè nell' altro di questi atti. Questa è essa una circostanza indifferente e conforme all' uso dei paesi bassi soggetti al dominio spagnuolo; o all' opposto un indizio ed un argomento della clandestinità di cui viene imputato questo matrimonio? Questo, o signori, è quello che saremo costretti d' esaminare nel progresso di questa causa.

Ma quello che non possiamo fare a meno d' esaminare presentemente, è la considerabile differenza che osservasi tra i due atti di celebrazione dello stesso matrimonio. Il primo è un atto vestito di tutte le forme autentiche, registrato ne' pubblici monumenti della nascita e dello stato degli uomini, divenuto pubblico da se stesso mediante la prescrizione, incapace

ce d'essere cangiato, alterato, cancellato da una o dall'altra delle parti, capace a incontro di servir loro di titolo comune onde provare la validità o la nullità del loro vincolo. Il secondo, all'opposto, è un foglio volante, l'autorità del quale dipende unicamente dalla forza e dalla validità della testimonianza di Carlo di Mansfeld; è un atto che non essendo stato fatto doppio, nè messo in verun pubblico deposito, è sempre stato, s'è permesso esprimersi così, tra la vita e la morte: ed essendosi depositato nelle mani della contessa di Bossu, la sua esistenza o la sua soppressione sono state egualmente in di lei potere. Nel primo, Carlo di Mansfeld non agisce che come autorizzato dalla permissione del curato di s. Gudula; e se vi si scorge la qualità di vicario generale dell'armata, questo è un titolo d'onore che gli vien dato, ma non si aggiugne già che in virtù di tal titolo, egli sia stato o il ministro o il testimonio necessario del matrimonio del duca di Guisa. Nel secondo ei non si contenta di prendere alla testa dell'atto il titolo di vicario-generale dell'armate, ma marca espressamente che ha assistito alla celebrazione del matrimonio con questo titolo, e non già unicamente come rappresentante il curato. Una terza differenza distingue essenzialmente questi due atti. L'atto trascritto nel pubblico registro non fa veruna menzione nè delle pubblicazioni, nè della dispensa delle medesime. All'opposto, rilevasi dall'altro,

che Carlo di Mansfeld dispensò li contraenti da tal formalità nel momento della celebrazione. Terminiamo questo parallelo con un'ultima osservazione sulla data degli atti. L'uno e l'altro ci assicurano che il matrimonio fu contratto li 16 novembre; ma l'uno e l'altro non furono fatti nello stesso tempo, e neppure nel giorno della celebrazione. Qualunque idea vogliamo formarci dell'ordine che si osserva a Bruxelles nei registri dei matrimonj, egli è certo almeno, e la parte difesa dal sig. Nouet dichiarollo molte volte, che il primo atto che contiene la prova dell'esistenza del matrimonio in quistione, fu inserito nel registro al più al più li 20 novembre; e che il secondo fatto da Carlo di Mansfeld in suo nome, non ha la data che dei 30 novembre, vale a dire, quasi quindici giorni dopo il matrimonio. Noi forse ci fermiamo troppo a lungo a fare il confronto di questi due atti; ma sovvenngavi, o signori, delle considerabili induzioni che se ne son tratte; ed in una causa di quest'importanza noi quasi ardiremmo dire ch'ella è negligenza il non portare l'esattezza fino alla scrupolosità.

Ripigliam l'ordine che ci siamo prescritti, e facciam passaggio ai fatti principali che han seguito questo matrimonio, mediante i quali si pretende che un pubblico possesso abbia confermato quell'opera che una pubblica ricerca aveva già cominciata. Quì noi abbiamo quest'avvantaggio, che le parti divise e spesso con-

trarie sull'altre circostanze di questa causa, s'accordano almeno in questa, e riconoscono egualmente, che questo matrimonio, clandestino nel suo principio, secondo gli uni, e solenne, secondo gli altri, fu ben tosto pubblico e noto a tutta l'Europa.

Tosto che fu celebrato, la fama ne portò la nuova in Italia, ove erasi sparsa una voce confusa che il duca di Guisa avesse contratto de' primi vincoli con la principessa Anna di Mantova; ed allorchè vi si seppe il suo matrimonio con la contessa di Bossu si condannò del pari e la di lui incostanza, e la colpevole precipitazione di Carlo di Mansfeld, che veniva accusato d'essere stato per sua imprudenza il ministro d'un sacrilegio. Il cardinal Barberini strascinato egli stesso dalla pubblica opinione scrisse al internunzio del papa residente a Brusselles, che l'arcivescovo di Malines doveva procedere con tutto il rigore de' canoni contro il religioso che aveva celebrato il matrimonio del duca di Guisa; e che in caso che la verità del matrimonio del duca di Guisa con la principessa Anna si trovasse sufficientemente stabilita, l'arcivescovo di Malines dovesse costringerlo a separarsi dalla contessa di Bossu per riunirsi colla sua sposa legittima. Non iscordiamoci d'osservare in questo luogo la data importante della lettera del cardinal Barberini, la quale è scritta in Roma li 4 gennajo 1642. Dunque faceva di mestieri che il matrimonio del duca di Guisa fos-

se pubblico nelle Fiandre nel mese di dicembre dell' anno 1641. Dunque da questa causa deesi stralciare l' ombra perfino ed il semplice sospetto di clandestinità; e questa è la conseguenza che la parte difesa dal sig. Nouet trasse da questo fatto.

Senza farci ad esaminare l'aggiustatezza di questo raziocinio, contentiamoci d'osservare che la lettera del cardinal Barberini obbligò il duca di Guisa, a render un conto pubblico e solenne delle qualità de'suoi primi impegni: egli dichiarò con un attestato autentico, il cui originale pare che sia stato consegnato a Carlo di Mansfeld, che alla principessa Anna di Mantova non aveva dato che una promessa negativa, vale a dire, una promessa di non isposare altra donna che lei, ch'egli altresì non avrebbe potuto sposarla, senza ottenere una dispensa dal papa, conciossiachè ella gli era parente in terzo grado, e che non aveva mai fatto verun passo per ottenerla; finalmente che nel tempo del suo matrimonio aveva dichiarato tutti quei fatti a Carlo di Mansfeld. e che gliene aveva fatto sapere la verità e col mostrargli le lettere della principessa, e la promessa reciproca che le aveva data.

Il duca di Guisa essendo giustificato dalla propria testimonianza e dal silenzio d'Anna di Mantova non aveva a temer d'altri che della di lui madre, avendone disprezzato la sua autorità coll'ammogliarsi senza l'assenso di lei, o per dir meglio non ebbe più a te-

mere che se stesso, e gl'imprevisti cangiamenti d'una volontà incostante. Occupato dell'impegno assunto, ed affascinato dalle attrattive d'una nuova passione egli fu del pari cattivo figliuolo come era cattivo cittadino; ed avendo spezzato tutti que' vincoli che l'attaccavano a sua madre, come aveva fatto di quelli che il legavano alla patria, non ebbe altro in pensiero che di confermare il proprio matrimonio non pure con una certa, pubblica e continua coabitazione, ma altresì con atti importanti, e con lettere molto più considerabili degli atti stessi. S'egli abita a Bruxelles, il suo domicilio è stabilito con la contessa di Bossu: se cerca in Namur una spezie d'asilo contro le persecuzioni violenti de'suoi creditori, la contessa di Bossu è quella che ve lo accompagna col nome e cogli onori di moglie legittima: se stipula atti, la provvidenza permette che gli stipuli coll'intervento della contessa di Bossu, affinchè la di lui propria sottoscrizione reiterata più volte alla presenza de' pubblici uffiziali, possa sollevarsi un giorno contro di lui. Con lei sottoscrive una procura, mediante la quale dà facoltà ad un procuratore al gran consiglio di Malines di ricercare in giudizio il pagamento delle somme dovute dalla casa di Bussu *alla signora duchessa di Guisa sua moglie*, perciocchè questo è il titolo ch'ei le dà in quell'atto: con lei fa delle cessioni: con lei si obbliga verso i di lui creditori: con lei finalmente sottoscrive libe-

razioni e quitanze, di cui, a dir vero non si sono prodotte che copie riscontrate, ma già gli originali sono stati per lungo tempo nella cancelleria di Malin, prima che fossero renduti all'erede della casa di Bossu. Finalmente agli atti si uniscono le lettere confermantì il pubblico possesso in cui è stata la contessa di Bossu, del nome di duchessa di Guisa. Di fatti il duca di Lorena la riconosceva pubblicamente, come quegli che le scrisse per mostrarle la gioia che aveva d'aver inteso il di lei matrimonio, e finì la lettera con le seguenti parole, le quali contengono una solenne approvazione della qualità della contessa di Bossu: *vostro affezionatissimo cugino e servitore*, il duca di Lorena.

Le grandi spese del duca di Guisa costringono la contessa di Grimberghes a prendere le necessarie precauzioni onde impedirgli di dissipare i beni della di lei figliuola, i quali erano soggetti a restituzione, secondo la legge del contratto di nozze: a tal fine essa presenta una dimanda al cancelliere di Bruxelles, cui mostra che il duca di Guisa aveva già cominciato ad alienare una parte di que'beni, e dimanda ed ottiene permissione di sequestrare i frutti decorsi e non pagati dell'assegnamento vedovile dovuto a sua figlia della casa di Bossu. Sorpreso il duca di Guisa da questo sequestro le scrive lettere pressanti non meno che rispettose per farla desistere, facendole una viva pittura dell'infelice stato de' suoi af-

fari, perseguitato da suoi creditori, pressante inutilmente gli uffiziali del re di Spagna ad eseguire la parola che gli avevano data, e giustamente punito della sua infedeltà verso il suo re legittimo per l'ingratitude de' ministri di un principe straniero nei quali egli aveva riposta tutta la sua fiducia. Tutte quelle lettere sono piene d'espressioni che mostrano la perseveranza di sua volontà: per tutto egli dà alla contessa di Bossu il nome di sua moglie; per tutto tratta la contessa di Grimberghes come sua suocera, e tutte le sue lettere sono terminate dalle seguenti parole, *suo umilissimo ed obbedientissimo figliuolo e servitore*.

Tali furono i più bei giorni della contessa di Bossu; tranquilla nel possesso del suo stato godeva in pace da diciotto mesi del titolo di duchessa di Guisa, allorchè la partenza del duca di Guisa per la Francia, e le speranze prossime che le si fecero concepire del di lui ristabilimento recarono alla contessa di Bossu timori ed inquietudini che non furono che troppo giustificate dall'esito. La costanza del duca di Guisa resse però pressochè per dieci mesi di lontananza e d'assenza. Egli arriva a Parigi nel mese di giugno, o nel principio di luglio dell'anno 1643. Tutte le lettere ch'egli scrive, sia alla contessa di Grimberghes, sia alla contessa di Bossu ch'ei chiama sempre sua moglie pajono nuove conferme del di lei stato. Ora ei la consola della sua lontananza; ora s'affligge seco lei dell'ordine ch'egli ha

inteso essere stato ottenuto dalla duchessa di Guisa di lui madre, per impedirle di poter entrare in Francia. Ei però l'assicura che ben tosto supererà tutti questi ostacoli e la lusinga continuamente della speranza di una pronta riunione. Ora ei si giustifica dei rimproveri ch'ella gli fa: le palesa tutte le traversie che gli è forza soffrire; ma nel tempo stesso le protesta ch'egli è stato egualmente inaccessibile ed alle carezze ed alle minacce con le quali si è tentato di sorprendere o di scuotere la sua fermezza, e le soggiugne ch'egli ha tolto alla sua famiglia tutte le speranze di trovare nel suo matrimonio quelle nullità che alcuni sciocchi le avevano persuaso che vi fossero: queste sono sue stesse parole. In alcune lettere le dimostra la continua attenzione ch'egli ha sopra ciò che la riguarda e sopra lo stato de' suoi affari; e l'avvisa che le spedisce i soccorsi di denaro di cui ella poteva aver bisogno, e generalmente in tutte le lettere la tratta come sua moglie legittima, assicurandola, ch'egli è del pari incapace di leggerezza che di debolezza, che il suo onore e la sua coscienza sono egualmente irremovibili, e che tutto il suo rancore è il vedere che le sue disgrazie sono dannose ad una persona ch'egli ama più della sua vita stessa, ma ch'ella dee essere persuasa che la sola morte potrà separarli. Lusingata dalle reiterate testimonianze d'un' inviolabile fedeltà, la contessa di Bossu dispreggiò i pericoli ai quali conveniva che si

esponesse per venire in Francia. Concepì il disegno di entrarvi, celata, ignota, condotta ed assicurata o dall'eccesso di sua passione, o dalla forza di sua virtù. L'effetto da principio corrispose alle di lei speranze, conciosia- ché ella sorprese ed ingannò la vigilanza di coloro che erano incaricati d'opporvi al suo passaggio. Pretendesi ancora ch'ella trovasse il mezzo di vedere il duca di Guisa, prima che si avesse notizia del di lei viaggio, ma questo secreto non potè essere lungo tempo celato. Ne venne informata la regina, la quale ordinò che fosse fatta prontamente uscire dal regno. Lo stesso duca di Guisa fu costretto ad affrettare la partenza di lei, ed a pressarla con molte lettere ad obbedire, senz'esitare, ai comandi della regina, per evitare un affronto da cui ei non potrebbe garantirla, dove ardisse di restare più a lungo in Francia. Ella esce dal regno e si ritira in Olanda, ove il duca di Guisa la informa esattamente de' più secreti passi di sua famiglia relativamente alla quistione del di lui matrimonio. Le fa sapere che la duchessa di Guisa sua madre ha fatto venire da Bruxelles tutti gli atti che potevano servire all'esame della quistione; che s'è tenuta un'assemblea di jurisperiti contro il suo matrimonio (queste sono le sue stesse parole), che due vescovi denno recarne a lui il risultato d'ordine della regina, che tosto che lo avrà gliene manderà l'esame circostanziato, ed il rimedio che vi si potrà apporre. Finalmente

le dà parte della grazia e delle lettere d'abolizione che il re gli aveva accordate, ed aggiugne che dee unirsi il parlamento per registrarle.

Queste lettere e quelle che il duca di Guisa scrisse poco tempo dopo alla contessa di Grimberghes, furono gli ultimi sforzi della sua perseveranza già pronta a spirare. Siasi che una nuova passione avesse cancellato nel suo cuore la memoria perfino delle grazie della contessa di Bossu, siasi che le opinioni de' vescovi, e le opinioni de' jurisperiti che si erano radunati per ordine della regina gli avessero aperto gli occhi sulle pretese nullità del suo matrimonio; sia che per disimpegnarsi assolutamente dai trattati che l'attaccarono alla Spagna, volesse spezzare i vincoli che l'avevano unito alla contessa di Bossu, risguardando quell'unione qual impegno passeggero prodotto dalla sua rivoluzione, ed il quale poteva essere distrutto dalla sua obbedienza, o non credendo che il duca di Guisa divenuto innocente mediante la grazia del re fosse obbligato ad eseguire la promessa del duca di Guisa colpevole; egli almeno è certo che il giorno dei 2 del mese d'aprile dell'anno 1644, fu l'ultimo momento della sua perseveranza, e voi vedrete ben tosto, o signori, che non fu il primo del suo vero pentimento.

Quì finisce la prima parte del fatto di questa gran causa, voi osservaste, primieramente la nascita, la fortuna, lo stato del duca di

Guisa e della contessa di Bossu; in seguito vedeste le solennità che han preceduto ed accompagnato la celebrazione del loro matrimonio: intendeste i fatti che l'han seguito, il possesso che il rese pubblico, e la perseveranza del duca di Guisa la quale assodollo. Ora è tempo di presentarvi questo stesso matrimonio sotto un altro aspetto, e dopo avervi spiegato con quali vie formossi quest'impegno, fa ora d'uopo porvi d'innanzi gli occhi assai più brevemente i mezzi di cui si fece uso per distruggerlo.

Noi vi dicemmo che parve che la costanza del duca di Guisa si sostenesse fino ai due del mese d'aprile dell'anno 1644. Quello in fatti fu il giorno dell'ultima lettera da lui scritta alla contessa di Grimberghes, nella quale par ch'ei non pensi ad altro se non che a fortificare i suoi vincoli, ed a restringere que' nodi che l'attaccavano alla contessa di Bossu. Ma noi ebbimo ragione allorchè vi dicemmo nel tempo stesso, che questa costanza era solo apparente; imperciocchè fin dai 22 marzo precedente il duca di Guisa aveva sottoscritto una procura in atti di un notaio apostolico, con la quale impartiva facoltà al suo procuratore di portare a Roma la causa della validità o dell'invalidità del suo matrimonio, e di assoggettarla al giudizio del papa in quella forma e maniera che gli paresse opportuna: questi sono i termini stessi della procura. La duchessa di Guisa sua madre si unis-

ce a lui per chiedere al papa, che gli piacesse di pronunziare la nullità dello stesso matrimonio: ed a tal fine ella sottoscrive una procura simile a quella d' Enrico di Lorena, in cui espone il suffragio unanime de' più celebri teologi del regno, i quali tutti erano stati d' avviso, che l' impegno del duca di Guisa non potesse meritare il nome onorifico di matrimonio. Sul fondamento di queste procure fu presentata una supplica al papa. Il procuratore del duca di Guisa gli mostra, che la sua qualità di straniero e la congiuntura della guerra tra la Francia e la Spagna non gli permettono di sperare giustizia nei Paesi-Bassi contro la contessa di Bossu; che altresì gli è noto che l' arcivescovo di Malines si è dichiarato contro di lui, e finalmente che l' importanza della causa richiede tutta l' autorità, e tutta la sapienza del tribunale apostolico. Il papa favorevole alle preghiere del duca di Guisa commette ed uno degli auditori di Ruota di decidere inappellabilmente sulla validità del suo matrimonio. L' auditore ordina che la contessa di Bossu sia citata al di lui tribunale, e che frattanto sia permesso al duca di Guisa di farsi dar copia di tutti que' titoli di cui credesse abbisognare nel corso della contestazione. Fannosi sforzi inutili per eseguire le commissioni della Ruota: due volte il duca di Guisa spedisce li suoi agenti a Brusselles; e due volte sono scoperti prima d' aver potuto citare la contessa di Bossu, ed aver

copia de' registri concernenti il matrimonio. Il governatore de' Paesi-Bassi vuol farli arrestare come prigionieri di guerra, e solamente con gran difficoltà, e sulle istanti preghiere dell' internunzio di Brsselles, accordò loro la permissione di ritornare in Francia, dove essi ritornano dopo aver fatto quell' inutile tentativo; ma per non perdere interamente il frutto se li fa comparire d' inanzi l' ufficiale di Parigi, al quale dichiarano, che fu loro impossibile l' eseguire la commissione di cui erano stati incaricati; e l' ufficiale dà atto di tal dichiarazione al duca di Guisa. Questa dichiarazione fu portata al tribunale della Ruota, e sopra tal prova estragiudiziale si ordina, che atteso che l' accesso dei Paesi-Bassi non è libero, la contessa di Bossu sarà citata per editto, vale a dire con semplici citazioni attaccate alla porta del tribunale della Ruota.

Mentre che il duca di Guisa cominciava questa procedura, la contessa di Bossu reclamava la protezione del re di Spagna, affinchè impedisse che non si violassero i privilegi e le libertà degli abitanti de' Paesi-Bassi, obbligandola a cercare a Roma quella giustizia che doveva trovare nella sua patria, secondo le leggi della Spagna e delle Fiandre. Il governatore de' Paesi-Bassi le accorda il suo soccorso, e ne scrive al cardinale protettore della nazione spagnuola ed all' ambasciatore della corona. Egli gl' incarica di rappresentare al papa la giustizia delle pretensioni della con-

tessa

tessa di Bossu; e finisce la sua lettera protestando che se la santa sede non deferisce a quelle rimostranze, sarebbe costretto a ricorrere a que' remedi che le leggi mettevano in mano agli uffiziali di Spagna, onde reprimere tali attentati: Queste rimostranze e queste proteste non valsero punto a scemare l'ardore del duca di Guisa; anzi egli stesso portossi a Roma per sollecitarvi il giudizio di una causa che gli era sì importante.

Il famoso avvenimento della rivoluzione di Napoli fu solo capace d'interrompere il corso de' suoi passi, i quali furono quasi arrestati dalla voce di un intero popolo che il chiamava in suo soccorso. Abbagliato dal titolo di restauratore della libertà di Napoli, e forse assai più dalla speranza d'esserne ben tosto l'usurpatore, intraprese di gettarsi in quella città: concepì questo disegno che tutta l'Europa condannò come temerario quando ei l'intraprese, ma di esso fu sorpresa allorchè lo vide compiuto. La fortuna il tradisce dopo essergli stata favorevole nel principio della sua intrapresa; ed ella non volle formare di lui che un eroe sciaurato, avendo dovuto pagare ben cari i di lei primi favori col lungo orrore d'una schiavitù di sett'anni. Nei primi anni appunto di quella dura prigionia i creditori del duca di Guisa fecero pagare egualmente caro alla contessa di Bossu il titolo di duchessa di Guisa colle rigorose persecuzioni che esercitarono contro di lei. Essi fecero seques-

trare i frutti non pagati del suo assegnamento vedovile, dei quali ne fu ordinata la distribuzione con una sentenza del Consiglio di Malines; e questa pretesa distribuzione serve oggidì di fondamento ad una delle dimande della parte difesa dal sig. Nouet. Appena fu ella costretta di pagare que' debiti, che intese che il duca di Guisa era stato trasferito in Ispagna. Vi fu detto, ch'ella obbliando tosto la di lui condotta passata, e contenta d'essere la moglie d'uno schiavo, e d'uno schiavo che per lei non aveva che infedeltà si lascia condurre dai sentimenti di moglie legittima, e provandone la sua qualità colle sue azioni, limita tutti i suoi voti a portarsi in Ispagna, per liberarvi, s'era possibile, il duca di Guisa da quella schiavitù in cui gemeva da sì lungo tempo, o per morirvi seco-lui.

Questo è il momento in cui pare che tutte le potenze dell'Europa si uniscano assieme per assicurare la verità del di lei stato. L'arciduca Leopoldo le dà un passaporto in cui la tratta da duchessa di Guisa. Il duca di Lorena scrive al re di Spagna in di lei favore, e gli raccomanda gl'interessi del duca e della duchessa di Guisa. Lo stesso re le permette, malgrado la guerra, di passare per gli suoi stati, e nel passaporto che le accorda la chiama, *Nostra carissima ed amatissima cugina Onorata di Berghes duchessa di Guisa*. Finalmente, il re di Spagna, l'assicura con una lettera piena d'espressioni d'onore e di con-

siderazione, che con gioja le concede la permissione di venir a vedere il duca di Guisa suo marito, e che mostreralle in ogni occasione la stima che fa della sua persona e della sua casa. In mezzo a tanti riconoscimenti sì favorevoli al suo stato ella parte da Bruxelles e va in Francia. Alcune ragioni che noi non possiamo rilevare dagli atti di questa causa, le quali forse però non è impossibile di penetrare, l'arrestano in mezzo al cammino, e le impediscono di compiere il suo viaggio. Il successo non fu meno felice per lei come se avesse potuto eseguire i suoi primi disegni. Trovò alla corte di Francia, se si vuol prestar fede alle lettere di cui vi si è parlato, quegli stessi vantaggi che avrebbe potuto sperare alla corte del re di Spagna. Queste lettere portano in se stesse un carattere rispettabile, come quelle che escono da una mano per cui non si saprebbe aver troppa venerazione. Di fatti esse sono scritte da Margarita di Lorena moglie del fu duca d'Orleans; e si può dire in questo luogo, che quando le avesse dettate la stessa contessa di Bossu, non avrebbero potuto essere nè più onorifiche per lei, nè più vantaggiose pel suo stato. In quelle lettere appunto dell'anno 1652, Madama Margarita scrivendo alla contessa di Grimberghes, le dimostra la gran soddisfazione ch'ha avuta all'arrivo della duchessa di Guisa, ch'essa chiama sua sorella; in quelle lettere assicura la contessa di Grimberghes che tutta la casa di

Guisa riconosce sua figliuola per quella che è: che anche la duchessa vedova di Guisa è sul punto di dichiararsi altamente per lei: che la regina l'ha ricevuta come una persona del suo rango, e che non le ha dato altro nome che quello di duchessa di Guisa: che le ha promesso ogni sorte di protezione: che la corte ha seguito con piacere il suffragio della regina, e che presentemente fa d'uopo sollecitare con ardore il giudizio di Roma per ottenere una sentenza favorevole, dopo la quale la duchessa di Guisa possa ritornare in Francia, e mettersi al possesso dei beni del duca di Guisa suo marito. Finalmente dalle stesse lettere noi sappiamo che la regina fece prendere in corte lo sgabello alla contessa di Bossu; fatto importante che non è divenuto dubbioso in questa causa, che dopo che un gran principe, la testimonianza del quale non perde nulla della sua forza per la qualità di parte ch'egli ha in questo affare, ha ordinato al suo difensore, di dichiarare alla vostra presenza, ch'ei sapeva di certo che questa circostanza non era vera, e che la fu madama di Lorena era stata mal informata di quello ch'era accaduto tra la regina madre e la contessa di Bossu. Due viaggi d'un profondo silenzio seguono questo viaggio del 1652. La contessa di Bossu non potè approfittare del consiglio che la contessa d'Orleans dato le aveva, di sollecitare il giudizio della Ruota, e la prigionia del duca di Guisa fu per lei un ostacolo insuperabi-

le. L'anno 1654 vide finire la schiavitù del duca di Guisa; ma vide crescere le disgrazie della contessa di Bossu. Ella da principio concepì migliori speranze alla vista di una lettera scritta dalla marescialla de la Mothe alla contessa di Grimberghes per ordine del duca, della duchessa d'Orleans e della loro figliuola. Voi vi ricordate ancora, o signori, de' termini con cui è concepita; ed avete veduto con quanta forza la marescialla de la Mothe stimola la contessa di Grimberghes, di far partire incessantemente la duchessa di Guisa (con tal nome ella la chiama); le protesta che troverà per tutto disposizioni favorevoli; che la vedova duchessa di Guisa ha buone intenzioni verso di lei, *ma che ella non vuol farla comparire pubblicamente temendo che ciò non renda vieppiù ostinato il duca di Guisa*. Ella l'avvertisce di affrettarsi onde prevenire colla sua presenza quell'impressione che la vista d'un altro oggetto potrebbe fare sul suo marito; e finisce la lettera assicurandola che questo avviso glielo dà non tanto di suo capo quanto di commissione del duca e della duchessa d'Orleans e della loro figliuola, per ordine dei quali ella le scrive. Stimolata da questa lettera, eccitata dalle promesse che le aveva fatte la stessa giovine duchessa d'Orleans nelle di lei lettere, d'accordarle la sua protezione, determinata finalmente da una lettera senza data, senza sottoscrizione ma scritta di pugno di madama la coadjutrice di Montmartre so-

rella del duca di Guisa, la qual lettera la assicurava d'una pronta riconciliazione s'ella ritornasse a Parigi, intraprende una terza volta quel viaggio, e portasi a Montmartre dove doveva avere una conferenza col duca di Guisa.

Dispensateci, o signori, dal rendervi un conto esatto dei discorsi del duca di Guisa e della contessa di Bossu in quella conferenza. Se ci fosse permesso di prestar fede alla testimonianza della contessa di Bossu in propria causa, vi diremmo, come vi fu detto in difesa del suo erede, che la sua costanza e la sua fermezza sortì vittoriosa dal più aspro combattimento con cui potesse mai essere posta alla prova. Rinchiusa nell'abbazia di Montmartre tra le braccia di coloro ch'ella risguar- dava come suoi nemici, tentossi la sua povertà colle più vantaggiose offerte; e colle più terribili minacce s'intimorì la sua debolezza. Le fu detto che non sarebbe mai liberata dalla dura schiavitù in cui si trovava, quando non rinunziasse alla qualità ed al nome di duchessa di Guisa: fu assicurata che la maggior disgrazia che potesse accaderle era il restar vittoriosa nella causa della Ruota; poichè quand'anche avesse strappato al duca di Guisa un riconoscimento forzato, egli se ne vendicherebbe ben tosto ponendola in un luogo da cui non uscirebbe mai più. In sì trista congiuntura l'erede della contessa di Bossu pretende che la provvidenza, accordasse alla contessa la

consolazione di trovare un amico fedele nella persona del sig. d' Apremont di Vandel: di fatti mediante il di lui soccorso ed in sua presenza ella trovò il mezzo di fare una protesta avanti notaj contro tutti gli atti che si potrebbero esigere da lei nello stato infelice in cui era ridotta. Si valse pure del mezzo del sig. d' Apremont per darne avviso alla contessa di Grimberghes di lei madre, alla quale dopo avere spiegato il fatto o vero o supposto di questa spezie di prigionia che le si fece soffrire nell' abbazia di Montmartre, le dà notizia che la regina finalmente ne l'aveva liberata, e che si trovava in luogo sicuro nell'abbazia di Charonne. In un'altra lettera aggiunse, che aveva avuto l'onore di vedere la regina, la quale le aveva dato lo sgabello e l'aveva assicurata d'accordarle ogni sorte di protezione, quando avesse ottenuto sentenza favorevole nella Ruota: finalmente sul fine della lettera, le marca l'onore che le veniva reso, di spedirla accompagnata dalle guardie reali, e spesa fino a Chambray.

Tal è la relazione di quel viaggio vergognoso pel duca di Guisa, e glorioso per la contessa di Bossu, volendone prestar fede alle sue proteste ed alle sue lettere, Non interiamoci per anche ad esaminare a fondo la verità di tutti questi fatti. Diciam solamente che le lettere di Madamigella d'Orleans e quelle del duca Francesco di Lorena, fan nascere in quest' occasione sospetti violenti

contro la condotta del duca di Guisa. Madamigella d' Orleans nelle sue lettere mostra il dispiacere ch'ella ha nel veder partire la duchessa di Guisa così poco soddisfatta di suo marito, del quale ella dice che tutto il mondo ne biasima lo *strano procedere*. Ella esorta il cavaliere di Guisa ad andar a trovare la contessa di Bossu a Bruxelles, ed a riconoscerla per sua cognata. Il duca Francesco di Lorena consola con sua lettera la contessa di Bossu ch'ei denomina duchessa di Guisa, e sua cugina del cattivo successo del suo viaggio; e l'assicura che poichè ella ha trovato disposizioni onninamente contrarie alle promesse fattele, dee almeno credersi molto fortunata d'aver fatto conoscere a tutto il mondo ch'ella ha quei sentimenti che dee avere una moglie per suo marito. In tal guisa terminarono gli ultimi sforzi fatti in Francia dalla contessa di Bossu per riunirsi al duca di Guisa.

Disingannata da un'infelice esperienza di tutte le speranze ch'ella aveva concepite di poter piegarlo colle preghiere e colle lagrime, non pensò più ad altro se non che a vincerlo colla forza e coll'autorità della giustizia; ed assoggettandosi al tribunale della Ruota, di cui prima ne aveva declinato la giurisdizione, ella mostrò altrettanto ardore nel proseguire la sua causa, quanta fu la lentezza e la negligenza del duca di Guisa. Una prima sentenza dell'anno 1636 aggiudicòle una prov-

vigione di 500 scudi al mese durante il tempo della causa. Altri giudizj le permisero in seguito di far prova per testimonj e delle costumanze dei Paesi-Bassi, e delle circostanze che avevano accompagnato il suo matrimonio. Il ritardo del nunzio di Colonia cui fu commesso il farne l'inquisizione costrinse la contessa di Bossu a lagnarsi molte volte della di lui affettata lentezza, ed a far prolungare la prima dilazione accordatagli. Si lagnò anche in progresso d'essere tradita da ognuno, e perfino dal proprio agente cui ella aveva affidata la causa, il quale le era infedele come gli altri. Passarono otto giorni interi in mezzo a tutte queste procedure, quando la morte del duca di Guisa seguita nel 1664, finì la lunga distrazione ch'egli aveva avuta, se si ha l'ardire di dirlo, sopra un affare così importante per la sua quiete e per la sua gloria, qual era la quistione sopra la validità del suo matrimonio.

In questo luogo comincia a cambiare la faccia della contestazione; mentre nuove parti prendono il luogo del duca di Guisa. Madamigella d'Orleans, Madamigella di Guisa, ed il duca di Guisa di lei nipote si dichiarano suoi eredi, e fu posto il sigillo sopra tutti i suoi effetti. La contessa di Bossu vi si oppose mediante il ministero del Baudoin, procuratore al castelletto, presso il qual procuratore ella sceglie il di lei domicilio: la sua opposizione fu disprezzata, e fu levato il se-

questro senza appellarlo. Da questo ella conobbe di non poter esercitare veruna azione in qualità di vedova d' Enrico di Lorena, prima che venisse confermato il di lei stato. Da quel momento non affidò più ad agenti la direzione de' suoi affari; ma intraprese ella medesima il viaggio di Roma, e prima d' intraprenderlo fece citare colà tutti coloro che per la morte del duca di Guisa erano diventati sue vere parti. La citazione fu fatta a madamigella di Guisa tanto in suo nome che come tutrice del duca di Guisa suo nipote. Madamigella di Guisa si rivolse al vostro tribunale, o signori, e vi rappresentò che la contessa di Bossu voleva strascinarla alla Ruota, abbandonando un' opposizione ch' ella aveva fatta sul sequestro degli effetti del fu duca di Guisa fratello di lei; e sulla sua istanza ottene un primo giudizio che la riceve appellante come d' abuso di tutte le procedure fatte o da farsi nel tribunale della Ruota, e che pronunzia contro la contessa di Bossu proibizioni se ivi volesse procedere. Di questo giudizio primieramente ne fu data notizia al notaio apostolico incaricato degli affari della contessa di Bossu, ed in seguito al Baudouin procuratore al castelletto, il quale dichiarò che tutta la sua facoltà limitavasi a fare un' opposizione al sequestro, e che però non potendo egli eccederne i limiti, non agirebbe più in quest' affare per la sig. Onorata di Berghes duchessa di Guisa.

Un secondo giudizio dei 16 settembre 1665,

seguito in occasione d'una sentenza della Ruota, del qual giudizio ne fu data notizia a madamigella di Guisa, reitèra le stesse proibizioni, e pronunzia un decreto di citazione personale contro il sergente che aveva fatta la notificazione. O questi giudizj siano stati ignoti alla contessa di Bossu, o ella ne sia stata avvertita, egli è certo ch'essi non hanno nè fermato nè interrotto i di lei atti in giudizio, atti che pare che siano stati coronati dal successo; e a dir vero, la sentenza definitiva seguita in contumacia, ma dopo una lunga dissertazione inserita nel giudizio sopra le principali difficoltà della causa, è un titolo che l'erede della contessa di Bossu riguarda, non pure come un anticipato giudizio favorevole, ma come una decisione giusta, solenne ed irrevocabile della quistione di stato la quale oggi vien rinnovata. Questo giudizio conferma l'impegno del duca di Guisa non solamente rapporto al sacramento ed al vincolo del matrimonio, ma altresì in generale in tutti gli suoi effetti. *Declaramus præfatum matrimonium, uti rite ac solemniter celebratum, servata in omnibus forma sacri concilii Tridentini, ac sacrorum canonum, fuisse & esse ad quoscumque effectus validum & legitimum.* Queste sono le principali espressioni della sentenza della Ruota.

Di questa sentenza fu assai diverso l'effetto in Francia da quello che produsse negli altri paesi. In Francia fu seguita da un giudizio che revoca ed annulla tutto ciò ch'era stato

fatto in pregiudizio delle proibizioni pronunziate dai primi giudizj, e che aggiugnendo ancora nuove precauzioni alle loro disposizioni, proibisce alla contessa di Bossu di prendere le qualità di vedova del duca di Guisa, ed a tutti i notai, fanti o sergenti di dare notizia di alcuna sorte in forza degli ordini della Ruota; ed ordina che il giudizio sarà letto e pubblicato nelle comunità. In Italia, all' incontro, in Ispagna, in Fiandra, in Allemagna, la sentenza della Ruota passò per un giudizio autentico. Quindi ne derivarono quegli onori che la contessa di Bossu scrive nelle sue lettere d' aver ricevuti a Milano, allorchè ritornava nella sua patria come in trionfo, dopo il giudizio della Ruota. Quindi quell' ordine del re di Spagna di trattarla in tutta l'estensione del suo dominio come si sogliono trattare le mogli de' grandi di Spagna. Quindi finalmente quella lettera scritta dall' imperatrice l' anno 1662 alla contessa di Bossu, nella qual lettera ella le dà il titolo di duchessa di Guisa; ed il nome di sua cugina.

La guerra che s' accese tra la Francia e la Spagna, pochi anni dopo il giudizio della Ruota, arrestò tutte le persecuzioni che la contessa di Bossu avrebbe potuto fare in Francia sopra i beni del duca di Guisa, e fu costretta a contentarsi dei soli onori sterili che godeva pacificamente nei Paesi-Bassi. Ella cercò invano di approfittare della negoziazione di Nimega per comprendere il suo affare nella con-

clusione del trattato che seguì tra le due corone l'anno 1678; ma i suoi sforzi furono senza effetto ed inutili i suoi passi, conciossiachè non si credette opportuno il frammischiare gl'interessi particolari nella conciliazione de' diritti de' sovrani. La sua morte seguì dopo il trattato di Nimega, alla pubblicazione del quale ella sopravvisse alcuni mesi. La sua tomba fu onorata del nome di duchessa di Guisa; ma non per questo niente più rassodossi il di lei stato.

Il cliente del sig. Nouet, il quale riunisce il favore di erede di sangue della contessa di Bossu al titolo d'erede istituito, dopo la morte di lei, ha osservato un profondo silenzio per più di ott'anni, silenzio che finalmente fu rotto l'anno 1687. Ei cominciò la sua procedura dal far citare al castelletto madamigella di Guisa, instando, che il contratto di matrimonio di Onorata di Berghes con Enrico di Lorena fosse dichiarato esecutorio contro madamigella di Guisa, come lo era contro il duca di Guisa suo fratello. In seguito s'attenne a due orti di conclusioni; le une dipendenti dalla quistione del matrimonio, come sono la dimanda de' frutti scaduti per quindici anni, dell'assegnamento vedovile di 50000 lire, la dimanda degli alimenti e della provvigione aggiudicata alla contessa di Bossu con una sentenza della Ruota, dimande per tal modo attaccate alla sorte ed al destino del matrimonio, che quand'esso sussista, non possono es-

sere contendibili, laddove non si potrebbero più sostenere dov'esso fosse distrutto. Le altre dimande, se si vuol credere all'attore, sono assolutamente indipendenti dallo stato e dalla condizione della contessa di Bossu; mentre consistono nei capi delle conclusioni tendenti alla restituzione di quelle somme, che pretendesi che il duca di Guisa abbia ricevute sopra i beni di quella che in allora egli risguardava qual sua moglie.

Alla prima notizia di questa pretensione, madamigella di Guisa reclama di nuovo la protezione della corte; e risguardando tali dimande come assolutamente connesse con le prime appellazioni come d'abuso da lei già interposte delle sentenze della Ruota, ottiene un giudizio che proibisce il procedere altrove che in corte, e proibisce altresì il dare ad Onorata di Berghes, la qualità di vedova d' Enrico di Lorena. Lo stesso giudizio pronunzia ancora una citazione personale contro il sergente che aveva intimato a madamigella di Guisa le dimande della parte del sig. Nouet.

La guerra ha fatto tacere di nuovo dopo questa citazione la voce della giustizia; e solamente dopo l'ultimo trattato di pace, l'erede della contessa di Bossu istrutto dalla notizia dell'ultimo giudizio della qualità del tribunale che solo poteva terminare quella celebre quistione, rinnovò in corte quelle stesse dimande che aveva portate al castelletto. La morte di madamigella di Guisa il costrinse a

far citare i due gran principi che la rappresentano, il duca d'Orleans come legatario universale della fu madamigella d'Orleans, il principe di Condè come esercente i diritti di madama la principessa di Condè, eredi l'una e l'altra della fu madamigella di Guisa, e madama d'Hanovre anch'essa nella medesima qualità. Essendo costretti a difendersi contro dimande di tale importanza, non si sono già contentati di ripigliare le appellazioni come d'abuso interposte dalla loro avtrice sopra tutta la procedura della Ruota, ma hanno voluto attaccare il matrimonio del duca di Guisa nel suo principio, con l'appellazione come d'abuso interposta della sua celebrazione. Anche la parte difesa dal sig. Nouet ha formato da canto suo tre nuove dimande; l'una pel pagamento d'alcune somme che non erano comprese nella sua prima dimanda; l'altra per far rimettere la liquidazione di tutte le somme che pretende farsi aggiudicare, e l'esame e la discussione de'suoi titoli di credito avanti quelle persone che la corte crederà opportuno di scegliere, la terza finalmente per far dichiarare nulle e rigettare dalla causa quelle informazioni di cui si sono tratti grandi vantaggi per ispargere sospetti ingiuriosi contro la reputazione della contessa di Bossu.

Questi sono i gradi per cui questa causa immensa ne' suoi fatti, estesa nelle sue quistioni, importante nella sua decisione, si è sollevata a quel punto di grandezza e di dif-

ficoltà, nel quale oggi presentasi al vostro tribunale. Intendeste tutti i fatti che la compongono spogliati di tutti gli ornamenti dell'arte degli oratori che han sì degnamente sostenuto l'uffizio di cui furono incaricati in questa causa. Ora è tempo di far parlare loro stessi proponendovi il cempendio de' loro discorsi. Oh noi felici, se essendo costretti dall'uso e dalla lunghezza di questa causa a ripigliare esattamente i loro discorsi, potrem farlo senza nulla scemare alla solidità ed eloquenza con cui vi furono spiegati!

Per parte de' principi, che un comune interesse riunisce in quest'affare, vi fu detto, o signori, che da qualunque lato si consideri il matrimonio ch'è il principale, o per dir meglio, l'unico soggetto di questa contestazione, si ha luogo d'essere sorpresi della temerità con la quale s'intraprende d'espore questo mistero d'iniquità agli occhi della giustizia. Se si voglia considerarlo nella sentenza che il confermò, è un attentato del pari ed alla libertà della chiesa gallicana, ed ai sacri diritti della regia autorità. Se poi vi si voglia cercare la dignità e la santità di un sacramento; non vi si ritrova invece che una scandalosa profanazione ed un vero sacrilegio. Finalmente se non si riguarda questo matrimonio che come un contratto civile, non vi si scopre che seduzione ed artificio dall'un lato, e dall'altro, acceccamento ed incapacità. Esclama la buona fede contro questo impegno, e
la

la legge non saprebbe riconoscerlo come quella che non vi ravvisa se non che soggetti egualmente degni della sua severità; un francese ribelle al suo re, condannato nella sua patria e morto civilmente: una straniera ed una straniera nemica dello stato; matrimonio cominciato dalla ribellione, e consumato dalla frode.

Se si esamina primieramente la procedura della Ruota, l'eloquente difensore de' principi che parlano per di lui bocca in questa causa, vi disse, ch'egli era molto sorpreso, vedendo nascere sotto i suoi passi una folla di motivi d'abuso che parevano crescere e moltiplicarsi all'infinito, tante essendo le nullità e generali e particolari che riesce più malagevole impresa lo sceglierle che il trovarle.

Presentansi a prima vista tre nullità generali che influiscono sopra tutti li giudizj: incompetenza nel tribunale; nullità nella citazione fatta agli eredi del duca di Guisa; sprezzo delle proibizioni pronunziate dai vostri giudizj. E per quanto riguarda l'incompetenza nel tribunale vi fu detto, è egli necessario l'estendersi sopra questo motivo. La prammatica sanzione ed il concordato; l'uso che gli ha preceduti e seguiti; i vostri giudizj che sì in questo punto che in molti altri hanno avuto la gloria del pari e di prevenire la disposizione della legge e di rassodarne l'esecuzione, sono altrettanti titoli inviolabili che esclamano oggi contro quella procedura inaudita per le

nostre costumanze, con la quale si ha intrapreso di portare a Roma in prima istanza il giudizio sulla validità di un matrimonio contratto da un francese. In vano per dare un qualche pretesto ad un sì nuovo attentato, si è voluto rigettare tutta la colpa sul duca di Guisa unico autore dei primi passi fatti d'innanzi i giudici della Ruota. Da quando in quà si ardisce sostenere in questo tribunale, che l'ordine delle giurisdizioni, la conservazione di quelle preziose libertà che hanno costato tante cure e tante pene ai nostri maggiori, sia riposta nelle mani dei particolari, e che i capriccj, l'interesse delle parti, possano derogare a leggi che formano una porzione tanto considerabile del nostro pubblico diritto? Trattasi egli forse in questo luogo di rilevare scrupolosamente tutti i passi temerarij che il duca di Guisa ha potuto fare a Roma contro le leggi del regno, e contro il suo proprio interesse? Forse che la causa oggidì si discute contro di lui? Fu forse essa giudicata contro di lui nella Ruota l'anno 1666? E chi può ignorare i cangiamenti prodotti dalla sua morte, non solamente nelle qualità esterne, ma anche nella sostanza e nell'istesso interno della contestazione? Con lui videsi spirare ed estinguersi la quistione del vincolo e dell'impegno del suo matrimonio, avendo la sua morte spezzato i nodi veri o supposti che univano alla contessa di Bossu. Dopo la di lui mor-

te non trattavasi più, nè di esaminare le mancanze di sollemnità riguardo al sacramento, nè di pronunziare sugli effetti del contratto rapporto alle interne obbligazioni della coscienza. La materia di spirituale, o per parlar più esattamente, di mista ch'ella era prima, divenne tutta secolare e tutta profana. Imperciocchè, qual era mai la quistione che doveva essere decisa tra la contessa di Bossu e gli eredi del duca di Guisa? Una quistione di stato, ma d'uno stato puramente civile e politico, in cui non si trattava più d'esaminare il matrimonio come sacramento, ma come contratto; nella qual quistione i giudici dovevano decidere non già sugli effetti che un'unione santa o sacrilega doveva avere nella chiesa, ma sugli effetti che un vincolo legittimo o vizioso potevano produrre nello stato. Con tutto ciò questa quistione che sì naturalmente è soggetta alla giurisdizione reale e secolare, tentasi di portarla in un tribunale, non solamente ecclesiastico, ma ancora forestiero. E chi sono coloro contro cui pretendesi farla giudicare? Sono gli eredi del duca di Guisa citati a Roma per riassumere un'istanza già perita con lui: citazione altrettanto abusiva, quanto incompetente è il tribunale d'innanzi cui vien fatta. Imperciocchè finalmente, la morte del duca di Guisa non pure aveva cambiato la natura della quistione principale, ma aveva cancellato perfino le qualità delle parti. Prima di quel momento fatale la contessa di

Bossu era la rea in giudizio, ed il duca di Guisa l'attore; ma tosto che la morte terminò questa controversia che non poteva mai sussistere se non che tra loro, gli eredi del duca di Guisa entrati per legge al possesso de' di lui beni, dovevano attendere pacificamente che colei che assume il nome di vedova di lui, venisse ad attaccarli nel regno. Essi diventavano i rei in Francia, laddove il duca di Guisa era sempre stato l'atore a Roma. Tutte le massime del jus comune, tutti i privilegi de' francesi obbliati o disprezzati dal duca di Guisa, cominciavano a rivivere a favore de' di lui eredi.

Ma questi privilegi violansi una seconda volta nella loro persona, e ciò appunto forma il terzo motivo d'abuso generale; violansi contro la precisa autorità, e contro l'espressa proibizione de' vostri giudizj. Nè le proibizioni ch'essi contengono, nè l'appellazione come d'abuso che ammettono non valgono a fermare il corso degli attestati della contessa di Bossu; e mentre che gli eredi del duca di Guisa si credono sicuri all'ombra delle leggi generali del regno, e sotto la protezione della legge particolare dei vostri giudizj, vengono a sapere che nella Ruota si è carpita una sentenza in contumacia, non meno ingiusta in merito, che nulla ed irregolare in ordine. Ma quasi che non bastassero tanti appoggi generali per combatterla, vi si scuoprono anche degli appoggi particolari, i quali finiscono di to-

glierle tutta la forza, e non permettono più di risguardarla che qual inutile procedura che dovevasi interamente stralciare da questa causa. In fatti in questa sentenza vedesi perfettamente che la sorpresa e gli artifizj della contessa di Bossu non hanno regnato meno nella procedura della Ruota che nella celebrazione del matrimonio. Vi si vede un giudice ecclesiastico esercitar direttamente la sua autorità su materie le più secolari e le più profane, aggiudicar alimenti alla contessa di Bossu, e finalmente coronar la sua opera, o piuttosto quella della parte che ha ottenuto il giudizio, dichiarando legittimo il di lei matrimonio rapporto ad ogni sorte d'effetti; *validum ad quoscunque effectus*, confondendo in tal guisa i diritti delle due potestà, ed esercitando sul contratto un'autorità che non le è data se non che sul sacramento. Tali sono gli abusi generali e particolari della sentenza della Ruota. Nulla avvi di più abusivo di questa sentenza quando non sia il matrimonio da lei confermato; assunto che si ha procurato di provarvi con maggior estensione nella seconda parte della causa.

Vi fu detto in primo luogo che tutte le nullità sparse separatamente in que' matrimonj, i quali la severa giurisprudenza de' vostri giudizj dichiara contratti e celebrati invalidamente, in questo sono tutte riunite, per farne un ammasso mostruoso odioso del pari alla chiesa ed allo stato. Ineguaglianza nelle persone?

mancanza del consenso della madre ; matrimonio del capo della casa di Guisa senza verun contratto pubblico ed autentico ; clandestinità in tutte le circostanze della celebrazione ; nessuna pubblicazione ; dispensa o falsa o più abusiva della mancanza della stessa pubblicazione ; un ministro infedele senza carattere e senz' autorità , senz' altra facoltà che una permissione nulla ed inutile ; testimoni sospetti ed in picciol numero ; finalmente , un matrimonio senza data ; ignoto il giorno che fu celebrato , non meno che il giorno della celebrazione ; violate del pari la legge e la religione in un atto la cui perfezione dipende dal concorso dell' una e dell' altra : ecco il compendio di tutti i motivi d'abuso che oppongonsi oggidì contro questo matrimonio .

Chi potrà ravvisare , primieramente , l'ineguaglianza delle parti , e la differenza di loro fortuna , senza esser convinto che la seduzione e l'artificio furono i primi conciliatori di questo matrimonio ? Dall'un lato , un duca di Guisa , primogenito di sua casa , erede de' gran beni di cui l'avevan arricchita i suoi antenati , vestito del titolo augusto di pari di Francia , grande nella sua stessa disgrazia , per tal modo che l'imperatore e la Spagna gli avevano dato il titolo di generale delle loro truppe . Poche persone il precedevano in Francia , e niuna nei Paesi-Bassi . Dall' altro lato , Onorata di Berghes , vedova sì d'un signore di nascita distinta , ma quasi ridotta a non poter più

sostenere lo splendore del nome, come quella che possedeva appena cinquanta o sessanta mille lire di patrimonio, allorchè rapì il duca di Guisa alla Francia, alla di lui famiglia, a se stesso. Ma fortunatamente l'autorità materna viene in di lui soccorso per rompere le attrattive della seduzione. Il duca di Guisa benchè avesse 27 anni era ancora soggetto all'autorità della madre. I vostri registri sono pieni di giudizi, che secondo lo spirito dell'ordinanza dell'anno 1556, han prolungato questa spezie di minorità favorevole alle famiglie, durante la quale i figliuoli non possono per anche nuocere a se stessi, e trovano nella patria potestà e nella protezione della legge un sicuro asilo contro un'impressione estranea, e contro la loro propria debolezza.

Che se dopo aver esaminato la qualità di coloro che han contratto questo matrimonio, si vogliano unire tutte le circostanze della sua celebrazione, non se ne ravviserà pur una la quale non sia un indizio ed una prova infallibile di clandestinità. Prima circostanza, niun contratto di matrimonio, non *tabulae nuptiales* per servirci di questo termine consecrato dalle leggi. Imperciocchè si potrà mai dare il nome di contratto a quell'atto informe che si onora del titolo di contratto di matrimonio, senza che vi si parli nè di dote, nè di convenzioni matrimoniali? Una promessa di assegnamento vedovile, un'altra di far comprendere la contessa di Bossu nel trattato di pace, com-

pongono tutta la sostanza di quell'atto: La sua forma è ancora più straordinaria; mentre non avvi nè notajo nè pubblico ufficiale che ne attesti la verità colla sua sottoscrizione. Due testimonj assai più incogniti, e molto meno credibili degli stessi contraenti, sono le sole persone nelle quali risiede la fede del contratto.

Seconda circostanza vieppiù importante della prima. Mancanza di pubblicazioni, mancanza ch'è la più grande e la più luminosa prova di clandestinità, mancanza, finalmente, che si ha cercato di riparare ma troppo tardi, supponendo una dispensa, che non fu mai nè veramente, nè legittimamente accordata. In fatti dove trovasi questa dispensa? Non già nell'atto di celebrazione registrato ne' libri della parrocchia di s. Gudula, ma solamente in un attestato rilasciato dal ministro sacrilego che pretende aver celebrato il matrimonio. In qual tempo si fa comparire quest'attestato? Quindici anni dopo la celebrazione. Finalmente chi fu quegli lche diede tal dispensa, se pur si può prestar qualche fede ad un atto tanto sospetto? E' quello stesso Mansfeld che assestò alla cirimonia del matrimonio, vale a dire, il complice e l'istrumento, e forse l'autore, ma senza forse, il ministro di quel misero d'iniquità: è un sacerdote che usurpa una funzione riservata ai vescovi; finalmente, è un ecclesiastico indegno che abusa della funzione ch'egli si usurpa, non solo perchè in-

traprende ad esercitarla riguardo alla contessa di Bossu la quale non era soggetta al suo potere; ma ancora più per la temeraria precipitazione con cui accorda verbalmente e nello stesso momento della celebrazione una dispensa ch'egli avrebbe dovuto sempre ricusare ad uno straniero della qualità del duca di Guisa.

Terza circostanza che fa crescere come per gradi la prova della clandestinità. Matrimonio senza testimonj, oppure se si vuol sostenere le espressioni che trovansi nell'atto di celebrazione, testimonj soggetti; e colpevoli essi pure, o complici almeno del ratto di seduzione, e forse della violenza commessa nella persona d' Enrico di Lorena. Un duca di Guisa, un generale dell'armata dell'imperatore e del re di Spagna prende moglie a Bruxelles. Come duca di Guisa egli allora aveva colà parenti di considerazione, madama di Chevreuse sua zia, ed il duca d'Elberf, capo d'uno de' rami di sua casa. Come generale dell'armata, par ch'ei dovesse avere per testimonj del suo matrimonio tutti i principali ufiziali delle truppe da lui comandate. Eppure in mezzo a questa folla di testimonj stranieri e domestici che par che la fortuna avesse riuniti affinchè aumentassero colla loro presenza la solennità del matrimonio del duca di Guisa, non vi si scorge che un orribile solitudine, e nissun testimonio sottoscrive l'atto di celebrazione; di modo che fa di mestieri attenersi alla fede di un uomo

così sospetto qual in quest' affare era Carlo di Mansfeld, che due ecclesiastici l' uno d' Anversa, l' altro di Chambrai amendue uniti d' interesse con la contessa di Bossu, abbiano assistito a quella profana celebrazione.

In qual luogo s' è compiuta tal' opera di tenebre? Questo è un secreto che non fu mai rilevato se non che agli eredi della contessa di Bossu. Essi soli han potuto dirvi, o signori, che erasi scelta una cappella domestica del palazzo di Grimberghes per togliere agli occhi del pubblico la notizia di questo matrimonio clandestino. Da questo fatto gli appellanti come d' abuso ne traggono un grande vantaggio, che forma il quarto grado o la quarta circostanza della clandestinità.

Il tempo della celebrazione, e questa è la quinta circostanza spiegatavi, non è meno dubbioso e meno ignoto del luogo stesso, mentre nissun atto pubblico ne assicura la data. Difatti si confessa che non ne fu compilato nissuno nel giorno stesso della celebrazione; e chi può sapere precisamente quanti giorni siano scorsi prima che si abbia avuto il pensiero di lasciarne una prova in iscritto? Se ci attenghiamo al primo esame dei registri pare che non siavisi inserito l'atto della celebrazione controversa se non che in febbrajo dell' anno 1642, vale a dire, tre mesi dopo il matrimonio. Quand' anche su questo punto si volesse ammettere tutti i fatti avanzati dall'erede della contessa di Bossu, vi sarebbero almeno

quattro giorni d'intervallo tra la celebrazione e l'atto che ne stabilisce la verità. Ove era allora l'esistenza, la certezza, l'indissolubilità d'un matrimonio la cui sussistenza ed annichilazione dipendeva assolutamente dalle parti?

Ma comunque forti rassembrino tutte queste prove di clandestinità, gli eredi del duca di Guisa quasi permettono di obbliarle interamente, sostenendo che basterebbe l'addurre quella nullità irreparabile che le leggi della chiesa e dello stato hanno egualmente annessa alla mancanza della presenza del proprio curato. Imperciocchè finalmente, Carlo di Mansfeld che celebrò il matrimonio non ha potuto celebrarlo che sotto due diverse qualità, o come vicario generale delle armate, o come esercente la facoltà del curato della parrocchia di s. Gudula, secondo la permissione accordatagli. Non v'è strada di mezzo tra queste due qualità; ma quale di queste verrà scelta, poichè ambidue gli riescono inutili e non servono se non che a mostrare nel tempo stesso e la mancanza della sua facoltà, e l'abuso da lui fattone. Dirassi primieramente, che come vicario apostolico, come delegato del papa e dall'arcivescovo di Malines per esercitare ogni sorte di giurisdizione spirituale sopra quelli che servono il re di Spagna nelle sue armate, egli abbia potuto essere tsguardato non solamente come curato legittimo, ma come vescovo ordinario del duca di Guisa, e che in tal

egualità fosse capace non pur d'assistere al di più matrimonio, ma altresì d'accordargli tutte le dispense il concedere le quali spetta ai vescovi? Questo in fatti, o signori, è quello che si ardisce sostenere; ma per poterlo fare con buon esito, bisognava primieramente cancellare la bolla del papa, la quale nullaoostante è l'unico titolo cui viene appoggiato quel potere imaginario col quale si vuol vestire la persona di Carlo di Mansfeld. E' vero che la bolla gli accorda una giurisdizione molto estesa sopra quelli che combattono in Fiandra sotto gli auspizj del re di Spagna; ma senza farvi osservare in questo luogo, che quella commissione comunque generale ella siasi non comprende la facoltà di celebrare i matrimonj, e che i più dotti canonisti han sostenuto che questa facoltà è tanto importante e tanto delicata, che non può esercitarsi se non che da coloro cui è espressamente e nominatamente accordata; senza aggiugnere che par cosa assurda l'estendere ad uno straniero e ad uno straniero della nascita e del grado del duca di Gaisa ciò che non fu introdotto se non che per la disciplina di soldati semplici, basta esaminare le espressioni della bolla che contiene la delegazione apostolica per iscoprirvi i veri confini del potere de' vicarj delegati, e per riconoscervi nel tempo stesso quanto Carlo di Mansfeld gli abbia ecceduti. Qual è lo scopo e l'oggetto della bolla? Di provvedere ai bisogni spirituali di coloro che sono attual-

mente nell'armata, di supplire in mancanza della giurisdizione ordinaria, di dare pastori legittimi a coloro cui dal proprio stato e dal luogo dove servono, e dagl'impegni della professione viene impedito di ricorrere ai naturali superiori, Il preambulo della bolla ci dà a conoscere primieramente che l'istituzione del vicario apostolico fu fatta, *pro salute eorum qui in castris degunt ac versantur... propterea quod non facile ad locorum ordinarios aut ad sedem apostolicam recursus haberi potest*. Il dispositivo della bolla dinota in una maniera ancora più espressa che la facoltà straordinaria del vicario delegato cessa tosto che può essere esercitata la giurisdizione ordinaria del vescovo. Imperciocchè, secondo il dispositivo chi sono coloro che son soggetti al vicario della santa sede? Quelli che non sono nella loro diocesi, nella quale i superiori ordinarij possano esercitare sopra essi la loro autorità ordinaria: *Qui tamen in propria diocesi sub qua illorum ordinarii jurisdictionem suam ordinariam in eos exercere possint, non sint*. Chi dopo ciò potrebbe applicare la disposizione del breve, al caso del matrimonio in quistione? Il duca di Guisa era egli in attualità d'armata, occupato in qualche spedizione militare, rinchiuso nel campo, fuori di stato di poter ricorrere alla giurisdizione ordinaria? Non era egli all'opposto nella capitale del Brabante, o per meglio dire dei Paesi-Bassi, in un luogo che la sua ribellione contro il suo re, e la sua unio-

ne col re di Spagna faceva allora riguardare come il suo vero domicilio? Chi poteva impedirgli di rivolgersi all'ordinario? Era presente il curato di s. Godula; oltre di che non potevasi consultar di leggieri lo stesso arcivescovo di Malines? Ma il general delle armate disponeva assolutamente della persona del vicario generale, nè poteva trovare altrove un ministro tanto sacrificato alla sua passione, ed agl'intesessi della contessa di Bossu. Ecco qual è stato il vero fondamento della giurisdizione di Carlo di Mansfeld, fondamento vizioso che fu fabbricato dalla passione, ma che la ragione ha rovesciato, e che del pari è poco solido nelle massime della giurisdizione del vicario apostolico, come in quelle del pubblico diritto. Questo fondamento cercasi invano di sostenerlo con attestati recenti arcordati piuttosto alla qualità del governator di Bruxelles, ch'è la parte difesa dal sig. Nouet, di quello sia alla giustizia della di lui pretesione; attestati altresì che provano solamente che i vicarij dell'armate possono maritare i soldati soggetti alla loro giurisdizione senz'aspettar la permissione del loro naturale pastore, ma che non potrebbero mai provare che questi pastori straordinarij abbiano esteso la loro autorità contro gli stessi termini del loro titolo sopra quelle persone che dal domicilio e dalla dimora attuale sono soggette alla giurisdizione ordinaria.

Che se questo primo titolo è annichila-

to, cosa dovressi dire del secondo? E come mai in un tribunale istrutto com'è questo delle massime dell'ordine pubblico, potrassi sostenere la permissione che il curato di s. Gudula ha data a Carlo di Mansfeld? Atto incerto in quella tra tutte le materie, in cui la certezza dee essere la più grande e la più perfetta: atto vago ed indeterminato che non dinota niente più il duca di Guisa e la contessa di Bossu, di quello faccia le altre persone. Chi potrà riconoscere un duca di Guisa, generale dell'armate d'una lega potente, al titolo di *nobilis vir militaris*? Chi crederà che la persona della contessa di Bossu sia sufficientemente determinata del nome di parrocchiana di s. Gudula? Chi sa nemmeno se questa permissione sia stata accordata pel duca di Guisa e per la contessa di Bossu? Non conviene essa del pari a tutti gli ufiziali che servivano nell'armata del re di Spagna, ed a tutte le donne che abitavano nella parrocchia di s. Gudula? Il curato non ha potuto sapere a chi accordasse questa licenza: neppur coloro che l'hanno ottenuta potevano provare che fosse stata accordata in loro favore. Finalmente il sacerdote ed il ministro cui era diretta non poteva essere istrutto da quell'atto della qualità delle persone che venivano assoggettate alla di lui giurisdizione. Ignoranza, acceccamento, incertezza da ogni lato. Violato l'oggetto e le stesse parole del concilio; la più santa legge che la chiesa abbia fat-

ta sul matrimonio delusa da un criminoso artificio, aperta la porta alla licenza, private le famiglie di quella sola precauzione che l'ordine pubblico abbia loro lasciata per opporsi a que' matrimonj che le turbano o le disonorano; la profanazione del sacramento divenuta inevitabile: queste sono le funeste conseguenze della tolleranza che si ardisce implorare; tolleranza contro cui si sono sollevati i dottori ed i canonisti i più rilasciati, tra i quali non ve n'ha pur uno che non sostenga che la permissione del curato dee essere espressa, senza della quale ogni sacerdote diverrebbe il vero curato ed il pastore ordinario delle parti. Invano il concilio avrebbe affidata la sua vigilanza e la sua autorità alle mani di coloro che portano il peso della pastorale sollecitudine; conciosiachè si sorprenderebbe la loro facilità, o s'abuserebbe della loro fiducia, e sotto il vano pretesto d'una permissione limitata in apparenza, ma indefinita in sostanza, non vi sarebbe matrimonio che non potesse essere celebrato da un sacerdote straniero. Che se per deludere la forza di quest'argomento si vuol confondere la permissione di cui si tratta colle permissioni generali che i curati accordano ai loro vicarj senza conoscere la qualità dei contraenti, è cosa facile il rispondere vantaggiosamente a quest'obbiezione. Il curato divide col vicario le funzioni del suo ministero: ei lo rende il depositario della sua confidenza come pure della sua autorità

torità; lo incarica ad informarsi per lui della condizione di coloro che si presentano per essere uniti co' vincoli del matrimonio. Non v'è dunque nissun inconveniente da temere da questa sorte di concessioni o di commissioni generali, imperciocchè il vicario rappresenta perfettamente il vero pastore, o per dir meglio, in quel punto, è egli stesso il pastore legittimo; tratta con esame, conosce, delibera, e presumesi che il curato abbia fatto cognizione, deliberato, agito in lui, per lui, e con lui. Ma non è già lo stesso d'una facoltà singolare accordata senza veruna indicazione di persone. Quegli ch'è delegato non esamina più, e presumesi che l'esame sia stato fatto dal curato; ma il curato poi come mai ha potuto fare l'esame se non risulta nemmeno ch'egli abbia conosciuto le persone? Egli accorda da cieco una grazia che avrebbe potuto essere ricusata in cognizione di causa; e quell'esame che dee necessariamente precedere la permissione, non si fa nè dal curato che non conosce i contraenti, nè dal sacerdote delegato, come quegli che non è delegato se non che per celebrare il matrimonio, e non già per esaminare la qualità de' contraenti. Cosa dunque dirassi per sostenere una permissione tanto abusiva? Vorrassi dar peso ad un attestato rilasciato l'anno 1643, accresciuto nel 1646, e perfezionato nel 1652, dall'arcivescovo di Malines? Attestato rilasciato in un tempo in cui il ritorno del duca di Guisa in

Francia aveva irritato tutti gli spagnuoli contro di lui, tempo in cui il suo matrimonio pareva essere divenuto non più il soggetto d'una causa particolare; ma un affare di stato tra due nazioni nemiche; attestato rilasciato senz'aver veduto le carte e senza veruna cognizione di causa; attestato, finalmente, che al più al più non contiene altro se non che l'opinione singolare dell'arcivescovo di Malines, contro la quale reclamano del pari tutte le leggi civili ed ecclesiastiche.

Convorrà attenersi alle vane congetture, con cui si vuol darvi a credere, che al curato di s. Gudula era noto il nome e la qualità de' contraenti? Quasi che si potesse mai immaginarsi che se il curato fosse stato tra i confidenti di quest'intrigo criminoso, non avrebbe espresso il nome del duca di Guisa in un atto che non doveva essere noto se non che al solo Carlo di Mansfeld. Ma finalmente dee si forse assicurare un fatto di questa natura sopra presunzioni e sopra semplici congetture? Dunque la sua verità e la sua certezza dipenderanno dalla sottigliezza dell'oratore, e dalla sua destrezza a spargere colori apparenti sui fatti più dubbiosi; ed in tempo che si può trovare il vero scritto in atti autentici, lo si trascurerà per cercare il verisimile.

Fa egli di mestieri dopo tutto ciò, d'entrare nella discussione de' pretesi motivi di non ammettere di cui si fa uso come d'un velo favorevole per coprire l'abuso e la profanazio-

ne d' un matrimonio sì colpevole? Invano si rimprovera alle parti difese dal sig. Robert la qualità d' eredi collaterali; conciossiachè voi già sempre ascoltate i loro reclami allorchè si oppone alle dimande d' una vedova o d' un figliuolo illegittimo l' abuso del matrimonio che serve di titolo alla loro pretensione.

Il possesso, ch' è il secondo pretesto di cui si fa uso per riparare il difetto del matrimonio in quistione, è un possesso clandestino nella sua origine, rapido nella sua durata, contrastato ne' suoi effetti. I pretesi riconoscimenti dello stato della contessa di Bossu, sono o falsi, o sospetti, o inutili: falsi, come il fatto dello sgabello dato dalla regina madre alla pretesa duchessa di Guisa; fatto che da madama fu creduto su troppo leggieri fondamenti, e ch' ella ha scritto senz' esame alla contessa di Grimberghes: sospetti per la divisione d' opinioni, e per la contrarietà d' interessi che dividevano allora la casa di Guisa, unica sorgente dell' approvazione che i principi e la principessa di cui vi fu tante volte citato il nome in questa causa han prestata al matrimonio della contessa di Bossu: finalmente, riconoscimenti inutili, o perchè non ve n' è alcuno che sia scritto in atti pubblici, o perchè la maggior parte di questi riconoscimenti consiste in semplici testimonianze d' amicizia e di convenienza contenute in lettere scritte alla stessa contessa di Bossu; o perchè in mezzo a questi riconoscimenti non

si lascia di esprimere sempre che il di lei stato è conteso, e che fa di mestieri ch'ella il faccia confermare da ungiudizio autentico; o finalmente, perchè lettere e dichiarazioni della natura di quelle che vi furono allegate in questa causa non sono titoli capaci a riparare i vizi essenziali di un matrimonio, nè vie legittime mediante le quali si possa acquistare uno stato che può dare la sola legge.

Che resta egli dunque, dopo aver mostrato che il matrimonio che serve di fondamento alle pretensioni della parte del sig. Nouet è un confuso ammasso d'abusi e di nullità egualmente irreparabili, se non che aggiugnere nell'ultima parte della causa, che quand'anche in questo matrimonio si trovasse un'unione approvata dalla chiesa, non vi si riconoscerebbe mai un contratto autorizzato dalla legge. Per quest'aspetto, vi si disse, o signori, che la causa non ha bisogno di prove, mentre ella si spiega e si mostra da se stessa colla semplice proposizione. Due sorti d'incapacità, o se pur così vuolsi, due ostacoli egualmente insuperabili, distruggono il matrimonio in quistione riguardo agli effetti civili. Qual era lo stato del duca di Guisa, e quale quello della contessa di Bossu? Il primo, condannato in Francia e morto civilmente nel regno, come mai avrebbe potuto dare al suo impegno la partecipazione di quegli effetti che aveva perduti egli stesso col suo ritiro e colla sua ribellione? La seconda nemica per nascita, e nemica del-

lo stato nel tempo in cui fu celebrato il matrimonio. Chi potrà fingere un contratto legittimo nei vincoli che hanno unito due persone tanto incapaci? Dirassi forse che que' vincoli nulli e viziosi nel loro principio abbian cominciato ad acquistar quelle forze che non avevano in origine mediante le lettere d'abolizione accordate dal re al duca di Guisa? Ma nella grazia non vi fu mai compresa la contessa di Bossu; ed ella non partecipò col duca di Guisa del beneficio della clemenza e dell'indulgenza del re. Ma l'atto rimase sempre nel vizio e nella sua vergognosa origine, e per decidere della validità bisogna riportarsi al suo principio. Ma finalmente, l'indulgenza del principe indica quello ch'essa assolve, e lo esime dalla pena; ma non conferma tutti quegli atti che stipulò nel tempo della morte civile i quali la legge stralcia dalla vita d'un cittadino. Essa non ammette finzione a favore di un colpevole; e sarebbe attaccare la stessa natura ed essenza delle lettere d'abolizione, volendo dar loro un effetto retroattivo. Oltre di che, a cosa mai servirebbe tal finzione, se non che a confondere viemaggiormente la pretensione dell'erede della contessa di Bossu? Imperciocchè, se fia vero che le lettere d'abolizione cancellano tutto il passato, esse faran perdere al duca di Guisa quel domicilio passeggero che gli dava il suo delitto nei Paesi-Bassi. Egli ritorna francese, suddito del re, figliuolo di famiglia, domiciliato a Parigi; cos

me dunque in tal supposizione potrassi fingere ch'egli abbia trovato ne' Paesi-Bassi un pastore legittimo, un vero curato, capace colla sua presenza di consecrare i di lui vincoli? In tal guisa appunto l'errore sempre in pugna con se stesso si distrugge colle proprie mani, ed il timore di un precipizio lo fa cadere in un altro.

Sarebbe egli neppur necessario d'entrare nell'esame di tutte queste massime del pubblico diritto? Forse che non basterebbe l'opporre al contratto del matrimonio controverso la stessa forma del contratto nulla per se medesima, irregolare e viziosa? Questo contratto stipulato con iscrizione privata, restato sempre nelle mani della contessa di Bossu, come mai ha esso potuto produrre un vincolo, ed una reciproca obbligazione; e se non v'è obbligazione, ove sarà il fondamento della dimanda principale? Che diverrebbero, finalmente tutte le dimande incidenti della parte del s. Nouet? Essendo esse conseguenze naturali del matrimonio, se il matrimonio è distrutto, come potran sostenersi da se sole? Essendo elleno effetti della stessa seduzione che fu l'anima di quel mistero d'iniquità, non dovranno forse cadere con quel colpo che punirà le seduzioni negli eredi della seduttrice? Finalmente, vantaggi indiretti, donazioni fraudolenti estorte da una persona assai più pericolosa e sospetta alla legge, d'una moglie legittima, saranno trattate più favorevolmente in un impegno criminoso, che in un vero matrimonio?

Che se pure facesse d'uopo entrare sulle particolarità di tutte le dimande formate dalla parte del sig. Nouet, per conseguire il pagamento delle somme che pretendesi che il duca di Guisa abbia avuto sopra i beni della contessa di Bossu, quai difetti, quali nullità essenziali non vi si farebbero rilevare negli atti che servon loro di fondamento? Non vi si trova niun titolo originale, non vi si vedono che copie confrontate sopra altre copie, ecco vi tutti i titoli che dopo cinquant'anni si possono somministrare alla parte del sig. Nouet. Egli è ormai tempo d'impor silenzio ad una ricerca tanto vecchia e tanto odiosa, e di vendicare con uno stesso giudizio l'autorità delle nostre libertà violata dalla procedura della Ruota, la santità del sacramento profanato da una sacrilega profanazione; e la potenza della legge disprezzata, e se si osa pur dirlo, oltraggiata dal matrimonio di un suddito ribelle al suo re con una straniera, ed una straniera nemica dello stato.

Già pareva che il pubblico trasportato da ragioni sì solide e sì convincenti in apparenza volesse prevenire i vostri oracoli ed affrettarsi di pronunziare un primo giudizio in questa causa, quando una voce eloquente arrestò questi precoci suffragi, e superando il pericoloso ostacolo d'una contraria prevenzione, ha saputo strascinare gli uni, far dubitare gli altri, e gittare tutti gli uditori in un'inquieta aspet-

tativa del giudizio che voi pronunzierete sopra una causa tanto difficile.

Sonosi primieramente piantati i fondamenti della difesa del principe di Berghes sopra appoggi per negare ascolto a' suoi avversarj, appoggi che pajono insuperabili. La qualità delle parti, il possesso pubblico e certo dello stato in cui visse la contessa di Bossu, la confirmazione di questo stato solennemente pronunziata da un tribunale sovrano; finalmente la lunghezza del tempo, e la morte stessa, sono altrettante barriere insuperabili che bisogna atterrare, prima di poter attaccare un matrimonio che non si sostiene da se stesso se non che con questi appoggi esterni. Chi sono coloro che compariscono in questa causa per combattere lo stato della contessa di Bossu? Sono principi che pel loro grado e per la loro virtù sono degni della venerazione degli stranieri non meno di quella de' francesi. Ma qualunque rispetto si debba alla loro nascita, essi non soffrono che in questo tribunale siano considerati se non che sotto l'aspetto di parti. Ora in tal qualità, si ardisce dire apertamente, ch'essi non sono ammissibili ad attaccare il matrimonio del duca di Guisa ch'essi rappresentano. Il pubblico interesse non soffre che si affidi ad ogni sorte di persone la permissione d'interporre appello come d'abuso della celebrazione di un matrimonio. La legge non ammette a questa funzione ch'essa

risguarda come interamente pubblica, se non che coloro che sono depositarj d'una parte della di lei autorità. Essa ascolta le querele dei padri e delle madri, dei tutori e dei curatori ma rigetta quelle degli eredi collaterali. Siccome questi non han mai avuto nissuna legittima potestà sopra quello i cui vincoli vogliono distruggere, perciò essi non sono capaci d'intentare un'azione che non può essere solidamente stabilita che sopra il fondamento d'una potestà e d'un carattere pubblico. Con quanti giudizi non avete voi stabilito questa saggia giurisprudenza tanto favorevole al riposo ed alla tranquillità delle famiglie? Che se talvolta giudicaste opportuno d'allontanarvene, ciò avvenne allorchè vedeste figliuoi procedere sopra un'azione già incominciata dal padre loro o dalla madre, ed interrotta dalla loro morte. Ma nel caso nostro, si può forse dire che la duchessa di Guisa avesse intentata quell'azione che oggi si porta al vostro tribunale? Tutte le di lei persecuzioni terminarono in una procura la quale fu anche inutile: ella non fece mai sentire la sua voce nel tribunale della giustizia; ella non reclamò mai la vostra autorità. Come mai dunque potranno essere ammessi collaterali ad impugnare un matrimonio rispettato dalla madre, ed il quale par anche approvato dal di lei silenzio?

Cosa poi si dovrà dire, se si fa passaggio dalla qualità delle parti, all'esame del pos-

sesso che ha seguito il matrimonio, il che forma un secondo motivo per negare ascolto a que' che lo attaccano, assai più forte del primo? Qual possesso fu mai rivestito di più rispettabili caratteri? Da qualunque lato lo si voglia considerare, o sia rapporto al duca di Guisa, o rapporto alla casa reale ed a quella di Lorena, o finalmente rapporto alle più gran potenze dell'Europa ed allo stesso re, pare che da ogni lato esca una voce luminosa che decide a favore di uno stato confermato da tante illustri testimonianze. Appena seguì il matrimonio del duca di Guisa che tutta l'Europa fu istruita della verità e della solennità del di lui matrimonio. Egli abitò pubblicamente a Bruxelles con la contessa di Bossu; ed ella assunse in faccia a tutti il nome, il grado e gli onori di duchessa di Guisa. Con tal qualità stipulò contratti, con tal qualità intervenne in giudizio, con tal qualità, finalmente, fu a parte non meno delle disgrazie che degli vantaggi annessi alla dignità del duca di Guisa, di cui si può dire ch'ella sposasse assai più le sventure che la fortuna. Nè qui si dica che il duca di Guisa era ancora accecato dalla passione, sedotto dalle attrattive e schiavo ne' ferri della contessa di Bossu; conciossiachè anche dopo aver recuperato una perfetta libertà, conservò per lungo tempo gli stessi sentimenti; e la Francia l'ha veduto per un anno intiero così fedele e perseverante come erasi mostrato nei Paesi Bassi in tutto

quel tempo che vi soggiornò. Un numero infinito di lettere scritte da Parigi alla contessa di Bossu sono testimonianze inalterabili dell'attaccamento ch'egli conservava per lei, e dell'intima persuasione in cui egli era della validità del suo matrimonio. In tale stato, chi mai ardirebbe dire che il duca di Guisa fosse ammissibile ad impugnare quel matrimonio ch'essendo maggiore aveva contratto nell'età di 25 anni, e che maggiore aveva confermato in quella di 30? Gli avreste voi prestato ascolto, o signori, se fosse ricorso al vostro tribunale reclamando d'essere stato vittima di un ratto di violenza o di seduzione? Che se non avreste potuto prestare ascolto a lui stesso, come potrete ascoltar più favorevolmente coloro che il rappresentano; e come mai essendo eglino eredi del duca di Guisa potranno essere capaci di formare una dimanda che non potrebbe intentare lo stesso duca di Guisa se fosse ancora in vita? In fatti qual folla d'illustri testimoni maggiori d'ogni eccezione non esclamerebbero contro di lui per opporsi all'odiosa azione intentata? Quegli stessi testimoni parlano tuttora oggidì, e le loro lettere vivranno sempre e formeranno un eterno ostacolo alle pretensioni degli eredi del duca di Guisa. Da queste lettere rilevasi che il duca d'Orleans, che madama, che madamigella, che il principe di Condè, han dato pubblicamente alla contessa di Bossu il nome e la qualità di duchessa di Guisa. Quali tes-

timoni più rispettabili si possono opporre ai gran principi che intervengono come parti in questa causa? Il primo è legatario universale della fu madamigella d'Orleans, la qual principessa appunto dichiarossi altamente la protettrice dello stato e della persona della contessa di Bossu. Il secondo è il degno erede del principe di Condè, ma questo gran principe fu anch'egli uno degl' illustri approvatori del matrimonio controverso. Con tali difensori la parte difesa dal sig. Nouet confessava che non saprebbe temere gli sforzi che si fanno oggidì per abbattere uno stato sostenuto e rassodato da tante mani potenti. In quali termini questi principi e queste principesse, la sola autorità de' quali potrebbe decidere questa causa, si sono eglino espressi sul matrimonio che ne forma il soggetto? Ora essi dichiarano che tutta la corte lo approva, biasimando *lo stravagante procedere* del duca di Guisa; ora danno consigli salutari alla contessa di Bossu; ora le promettono una valida protezione. A questi gran nomi si uniscono le teste coronate, ed affrettansi a gara di pubblicar l'innocenza della contessa di Bossu e di condannar l'ingiustizia del duca di Guisa. Il re di Spagna le dà il titolo di sua cugina, e le fa rendere quegli onori che non si rendono se non che alle mogli dei grandi di Spagna. L'imperatrice le scrive colla stessa qualità. Il duca di Lorena si congratula seco lei del suo matrimonio. Il duca Francesco la consola del-

l'incostanza del duca di Guisa. Finalmente la riconosce pubblicamente lo stesso re e permette che in un passaporto le sia dato il titolo di di lui cugina la duchessa di Guisa. E per porre il sigillo e dar l'ultimo grado a tal riconoscimento, la regina madre pronunzia una spezie di giudizio a di lei favore, allorchè accorda alla contessa di Bossu l'onore dello sgabello.

Ad un possesso sì pubblico e solenne, vorrassi forse opporre una quistione che il duca di Guisa non ha mai avuto il coraggio di far decidere? Egli abandonolla pressochè subito che la intraprese, e par che la provvidenza non abbia mai permesso ch'egli intentasse quest'azione per dimostrare l'impossibilità in cui ei si trovava di sostenerla. A che dunque si ridusse questa causa cominciata dal di lui canto con tal ardore? Ad assicurare l'onore e lo stato della contessa di Bossu facendole ottenere una sentenza favorevole che decide quella quistione che viene rinnovata oggidì, la quale forma il terzo motivo addotto per non prestare ascolto alle pretensioni del duca di Guisa. Per distruggere un titolo sì forte ricorresi invano alla parola *d'appellazione come d'abuso*; appellazione non meno nuova che ardita, come quella che distrugge un giudizio pronunziato in un tribunale sovrano. Ma tale appellazione è vie più insostenibile in merito di quello sia stravagante in ordine. Per darle qualche pretesto si fa abuso dell'auto-

rità delle leggi più sacrosante, della prammatica sanzione, del concordato e delle libertà della chiesa gallicana. Ma tutte queste leggi ricusano del pari di soccorrere coloro che vogliono servirsene in un caso nel quale esse non possono avere verun'applicazione. E' bensì vero che i francesi non possono esser tratti dinanzi il tribunale della Ruota; e questa massima non abbisogna di prove; ma in qual caso debb' essa aver luogo se non che allorquando il reo è suddito francese, conciossiachè in tal qualità il suo domicilio decide della giurisdizione in cui si dee procedere. Ma allorchè i francesi attaccano gli stranieri, come mai possono esentarsi dal seguire la legge comune a tutte le nazioni, vale a dire quella regola del *jus delle genti* anzi che del diritto civile, la quale obbliga l'attore a seguire il foro del reo? E per questo appunto nel caso nostro, l'officialità di Malines era il tribunal naturale dove le parti dovevano procedere; imperciocchè dall' un lato egli è certo che la contessa di Bossu in quel giudizio, sosteneva la figura di rea, e dall' altro non era meno indubitabile che il di lei domicilio non fosse sotto la giurisdizione dell' arcivescovo di Malines. Ma siccome quel tribunale arcivescovile parve sospetto al duca di Guisa, così egli ricercò al papa un giudice straordinario; al che la contessa di Bossu da prima vi si oppose; ma di poi amò meglio seguire il duca di Guisa in qualsivoglia tribunale che di prolungare l'incertezza del di lei

stato con quella della giurisdizione; e malgrado tutte queste circostanze gli eredi del duca di Guisa allegano dopo la di lui morte l'incompetenza di quel tribunale che erasi scelto egli stesso, malgrado la contessa di Bossu. Che se per coprire questa nuova specie d'incompetenza, dicesi che la morte del duca di Guisa avesse reso la causa profana e temporale, di sacra e spirituale ch'essa era prima; la parte difesa dal sig. Nouet sostiene che questo spazioso pretesto cade da se stesso mediante una solida discussione confermata dall'autorità dei vostri giudizj. E' bensì vero che non trattavasi più di sapere se vi fosse un matrimonio sussistente tra il duca di Guisa ed Onorata di Berghes; ma trattavasi sempre di decidere se ve n'era mai stato. Che questa quistione abbia per oggetto il presente od il passato, poco importa l'esaminarlo. Basta solo il sapere che si tratta di pronunziare sulla validità del vincolo; nè fa d'uopo d'altro per assicurare la giurisdizione del tribunale ecclesiastico.

Premesse tali cose, si potrà vantare l'autorità de' vostri giudizi, e sostenere che non s'abbia potuto procedere alla Ruota dopo le proibizioni ch'essi han pronunziate? Ma que' giudizj o sono posteriori alla sentenza, o ignoti alla contessa di Bossu. In fatti non gliene fu mai data legale notizia. Il solo giudizio di cui ella abbia potuto aver cognizione fu ottenuto sopra false allegazioni, mentre si presentò alla corte che la contessa di Bossu vo-

leva obbligare gli eredi del duca di Guisa a procedere alla Ruota sull'opposizione ch'ella aveva formata al sigillo; il che fece che la corte risguardasse siffatta procedura come nuova ed abusiva, o pure se così vuolsi, come un paradosso per le nostre usanze; e decidendo in diritto sull'appoggio del fatto esposto accordò le sospensioni ricercate. Ma qual rapporto ha mai quest'allegazione, qual rapporto han queste sospensioni con la vera e sola quistione sulla validità del matrimonio che la contessa di Bossu pretendeva di far decidere alla Ruota? Fa dunque d'uopo stralciarle assolutamente da questa causa: ma avrete voi, o signori, maggior riguardo all'ultimo appoggio d'abuso che si vuol trovare nella sentenza che confermò lo stato della contessa di Bossu?

Dicesi che quella sentenza contenga un abuso insopportabile, perciocchè dichiara valido il matrimonio *in tutti i suoi effetti*; e si esclama contro di essa come se si trattasse d'una sentenza pronunciata da un giudice ecclesiastico nella giurisdizione del nostro regno. Ma i difensori della sentenza vi supplicano, o signori, di rammentarvi che il tribunale della Ruota rappresentava in questa causa il tribunale naturale dell'ufiziale di Bruxelles. Ora, quest'ufiziale è costantemente in possesso di giudicare sugli effetti civili incidentemente nelle cause matrimoniali; ed un gran numero di sentenze prodotte dalla parte dife-

difesa dal sig. Nouet provano la certezza di quest' uso: di fatti chi mai può dubitare che la Ruota esercitando l' autorità del tribunale di Bruxelles con un carattere ancora più eminente, non abbia potuto fare senza commettere verun abuso, ciò ch' erano in possesso di fare ogni giorno i giudici naturali delle parti? Finalmente, se questa parte della sentenza della Ruota vi sembra troppo contraria alle nostre usanze per poterla dissimulare, toglietela dal mondo mediante la vostra sovrana autorità, ma non confondete ciò ch' è regolare con ciò che può essere abusivo. Distruggasi la sentenza, se così vi piace, rapporto agli effetti civili, ma sussista sempre rapporto al vincolo ed al sacramento. Questo è il solo frutto che pretende trarne la parte difesa dal sig. Nouet

Qual è dunque, lo ripetiamo di nuovo, la causa che viene portata d' innanzi il vostro tribunale? Una causa giudicata e giudicata definitivamente da un tribunale sovrano. Ma è egli necessario ricorrere all' autorità del tribunale? Forse che non l' ha decisa il solo tempo? Ed ammetterassi un' appellazione come d' abuso della celebrazione di un matrimonio cinquantott' anni dopo che fu contratto? Egli è bensì vero che l' abuso non si ripara mai, ma non è egli certo del pari che non v' è causa in cui i motivi per non ptestare ascolto tratti dalla lunghezza del tempo siano più efficaci e più invincibili di quelli ne' quali si decide d'

una questione di stato? Finalmente, perfino la stessa morte unisce il suo suffragio a quello del tempo onde assicurare lo stato della contessa di Bossu. Il diritto romano le presta la sua autorità, e non soffre che si turbi lo stato de' morti dopo un silenzio di cinqu' anni.

Che se malgrado tanti motivi egualmente solidi ed insuperabili per non prestare ascolto a tali reclami, si vuole ancora sforzare la parte difesa dal sig. Nouet a difendersi nel merito, vi fu detto primieramente che sarebbe ingiusto il voler assoggettare alle leggi ed agli usi particolari di questo regno una persona ed una causa che si può chiamare forestiera; ch'egli era della vostra equità lo scordarvi in questo momento quella prevenzione sì giusta e naturale che voi avete nell'altre cause per quelle leggi sante e salutari cui s'attiene la Francia nelle cause matrimoniali, e che faceva d'uopo che vi trasportaste colla mente ne' Paesi-Bassi ove fu contratto il matrimonio controverso, per ivi decidere sulla sua validità, bensì con maggior cognizione del consiglio di Malines, ma non già con minor deferenza per quelle leggi patrie.

Dopo di ciò vi fu detto che tutta la causa riducevasi all'esame di due punti principali, alla santità, cioè, del sacramento, ed alla capacità degli effetti civili. Che sebbene vi fossero uniti molti motivi d'abuso per attaccare il matrimonio e considerato in se stesso, e rap-

porto alla solennità della sua celebrazione, fu però d'uopo abbandonarli quasi tutti per attenersi ad un solo. E di fatti come mai s'avrebbe potuto persistere a sostenere che vi era una sì grande ineguaglianza di nascita tra il duca di Guisa e la contessa di Bossu, e che bastava essa sola per far presumere il ratto di seduzione? Che la mancanza del consenso materno potevano dare attacco al matrimonio di un maggiore oltre i ventisett'anni, nel quale pretendesi che per la condanna siasi cancellata non pure la qualità di figlio di famiglia, ma altresì gli stessi diritti ed il nome di cittadino: che le pubblicazioni sono una solennità sì essenziale che la loro mancanza basti a spezzare il vincolo del matrimonio di un maggiore; e ciò contro l'autorità del concilio di Trento (*); contro l'indubitabile giurisprudenza de' vostri giudizj: che deesi presumere non esservi stata benedizione nuziale, posciachè nell'atto di celebrazione non se ne parla espressamente: che un matrimonio è nullo, perchè non si notò il luogo dove fu celebrato, o perchè non fu scritto sul registro del libro de' matrimonj se non che quattro giorni dopo la celebrazione; ripetiamolo nuovamente, come mai si sarebbero potute pro-

(*) Questo concilio non vi fu ricevuto che sotto alcune modificazioni, ma esse non riguardano le disposizioni sul matrimonio. Veggasi lo *Stokmans*.

vare siffatte proposizioni? Ed appunto per questo furono tutte stralciate nel progresso di questa causa. Ma nemmeno l'appoggio che venne scelto come il migliore, non è punto più solido degli altri dove lo si proponga nelle sue vere circostanze. A tal proposito, o signori, vi fu detto, che nissuno poteva mettere in dubbio la certezza di quel principio le tante fiate ripetuto in questa causa, che la mancanza dell'intervento del proprio curato sia un impedimento bastevole a distruggere da se solo il vincolo del matrimonio. Se anticamente in Francia s'avesse pure potuto dubitare di questa massima, è giuocoforza però riconoscere ch'essa fu sempre incontrastabile ne' Paesi-Bassi dacchè il concilio di Trento vi fu ammesso in una maniera solenne senza veruna modificazione sopra quanto esso dispone intorno a questo. Ma senza estenderci su quistioni inutili di diritto, si sostiene in fatto, che Carlo di Mansfeld che celebrò il matrimonio controverso, univa in se stesso due diverse qualità una sola delle quali bastava per assicurare la validità del matrimonio: vicario generale dell'armate del re di Spagna, e sotto tal qualità pastore ordinario, curato naturale del duca di Guisa: sacerdote delegato dal curato di s. Gudula per la celebrazione di questo matrimonio, e sotto tal qualità considerato come il curato naturale della contessa di Bossu. La prima qualità viene stabilita sopra il breve della delegazione apostolica tante volte

spiegata in questa causa, titolo autentico, rispettato nei Paesi-Bassi, approvato dai vescovi, e confermato da un lungo possesso, titolo che basta solo esaminare per conoscervi il solido fondamento della facoltà di Carlo di Mansfeld. Chi mai può dubitare ch'egli non avesse l'autorità d'assistere a' matrimonj di coloro che servivano nell'armata del re di Spagna, allorchè si vede che gli è affidata generalmente l'amministrazione dei sacramenti? Questa sorte di commissione, a parere de' più celebri canonisti, rinchiude senza veruna difficoltà il potere di celebrar matrimonj. Ma il migliore ed il più sicuro di tutti gl'interpreti, vale a dire l'uso ed il possesso hanno spiegato il titolo in suo favore. Quest'uso è provato dai concordati seguiti tra l'arcivescovo di Malines come vicario generale della santa sede, e gli altri vescovi ne' Paesi-Bassi: dalla testimonianza del Zypoeus, ufficiale d'Anversa, autore del pari prevenuto in favore della giurisdizione ordinaria, e contro la giurisdizione delegata dal commissario apostolico: da un numero infinito d'atti di possesso, e soprattutto dal registro di tutte le dispense dalle pubblicazioni, stabilito dal vicario generale nel 1671 sul modello dello stabilimento fatto nel 1626, ed accordate ad ogni sorte di persone che servivano nell'armate del re di Spagna: dall'attestato dei curati di Bruxelles, testimonj tanto più degni di fede, quanto che depongono contro se stessi, e sono costretti a

parlare contro il loro interesse dalla sola forza della verità: finalmente da un testimonio molto più illustre e maggior d'ogni eccezione, cioè dell'arcivescovo di Malines, il quale alla qualità d'arcivescovo unisce quella di delegato della santa sede: sì egli stesso nell'anno 1646 diede un attestato decisivo in questa causa; poichè dichiarò che dopo aver inteso il vicario generale che aveva assistito alla celebrazione del matrimonio del duca di Guisa, egli crede che questo matrimonio sia valido d'innanzi Dio e d'innanzi gli uomini. Qual prova qual testimonianza più autentica, qual approvazione più onorifica della qualità di Carlo di Mansfeld?

Ma se il di lui potere non può essere posto in dubbio rapporto alla celebrazione de'matrimonj in generale, molto meno lo dee essere rapporto alla celebrazione particolare del matrimonio controverso. La giurisdizione di vicario generale dell'armate, è una giurisdizione, o se si può esprimersi così, una specie di parrocchia personale, che non è limitata nè dalla qualità dei luoghi, nè dalla congiuntura dei tempi. Essa s'esercita nelle città come nei campi e nelle armate: essa non resta sospesa in tempo d'inverno; od ovunque si trovi un individuo capace di riceverla vi si applica indifferentemente: essa non riceve che una sola eccezione riguardo agli uffiziali; mentre cessa a loro riguardo quando si ritirano nel luogo del loro domicilio. Ma si può forse

dire che il duca di Guisa avesse un vero domicilio a Brusselles? Dunque egli rimase sempre soggetto all'autorità del vicario generale dell'armate. Così in fatti la intese anche l'arcivescovo di Malines, il quale essendo instrutto dell'estensione e dei confini della delegazione apostolica, non ebbe difficoltà a rilasciare l'attestato di cui vi parlammo. Di fatti avrebbe forse egli mai potuto fare a meno di riconoscere la validità del matrimonio del duca di Guisa, se tre anni prima della sua celebrazione aveva fatto egli stesso un'ordinanza generale con cui proibisce a tutti li suoi curati, senza distinzione di celebrare i matrimonj di coloro che l'uso del paese chiama militari, senza permissione del vicario generale? In tal guisa adunque egli ci fa sapere che la giurisdizione del vicario generale s'estende da per tutto, e che i curati sono obbligati a riconoscerla in tutti i tempi ed in tutti i luoghi.

Ma si procede ancora più oltre. Si acconsente che si obblii quanto vi fu detto per stabilire l'autorità del vicario generale dell'armate del re di Spagna. Pretendesi che il matrimonio celebrato da Carlo di Mansfeld non cesserebbe d'esser legittimo, quand'anche egli non avesse avuto per titolo se non che la potestà ricevuta dal curato di s. Gudula; potestà che tentasi invano di render sospetta coll'addurre ch'essa non contenga nissuna espressa indicazione delle persone sopra le quali do-

veva essere esercitata. Ov' è la legge civile, ove la legge ecclesiastica che prescrivano la forma di tali permissioni, e soprattutto che ordinino che vi si debba esprimere esattamente il nome e la qualità delle parti? Forse che la pratica non autorizza le permissioni generali accordate dai curari ai loro vicari? Tollerereste voi, o signori, che si attaccasse nel vostro tribunale un matrimonio celebrato da un vicario sotto il pretesto che il curato non abbia spiegato lo stato e la condizione delle parti? Ma finalmente, si può forse dire che fossero ignote al curato di s. Gudula le persone del duca di Guisa e della contessa di Bossu, allorchè egli diede a Carlo di Mansfeld la permissione d' assistere al loro matrimonio? Chi potrà mai indursi a credere ch' egli abbia ignorato i loro nomi allorchè si vede che scrisse a Carlo di Mansfeld di scriverli sotto la permissione. Ma forsechè questa congettura non diventa ella una specie di dimostrazione invincibile se si voglia riflettere che la permissione e la celebrazione seguirono nello stesso giorno, e pressochè nello stesso momento? Perchè mai sarebbesi celata al curato di s. Gudula la qualità delle parti allorchè gli si ricercò la permissione, se già egli avrebbe saputo il tutto mediante la celebrazione? Ma finalmente, il curato stesso registrò il matrimonio ne' suoi libri parrocchiali, e questo è un fatto certo, conciossiachè fu d'uopo abbandonare gli argomenti co' quali si aveva voluto

spargere qualche sospetto d'antidata e di falsità, i quali sono sciolti dalla sola spiegazione della forma dei registri: e come mai dopo tutto questo si può sostenere che il curato abbia sottoscritto ciecamente una permissione abusiva? Se si fosse abusato della sua semplicità e della sua fiducia avrebbe mai egli voluto confermare, ratificare, approvare quest'opera di tenebre dandole un carattere pubblico col registro da lui fatto? Egli è cosa sorprendente altresì che si ardisca accusare la sua condotta cinquant'anni dopo che l'arcivescovo di Malines l'ha pubblicamente giustificata. Egli udì e seppe non meno per sua bocca che per quella del duca di Guisa la verità di tutte le circostanze che hanno accompagnato questo matrimonio; e solamente dopo un religioso esame egli dichiarò innocente la condotta del curato e valido il matrimonio avanti Dio ed avanti gli uomini.

Cosa resta dunque in quest'affare allorchè s'è levato ogni velo che v'impediva di conoscere i veri fatti che lo compongono? Non avvi vincolo contratto con tanta precauzione. Una doppia qualità fu il solido fondamento della facoltà di Carlo di Mansfeld; conciosiachè sebbene potesse bastare quella sola di vicario generale, vi fu unita quella di sacerdote deputato dal curato della contessa di Bosu: oltre di che la previdenza e la circospezione delle parti sonosi portate sì avanti, che ben lungi dall'aver ommesso formalità essen-

ziali hanno preso altresì soprabbondanti precauzioni. Che altro resta dunque, lo ripetiamo di nuovo, per assicurare finalmente lo stato della connessa di Bossu se non che respingere gli ultimi sforzi fatti per attaccarlo, ricusando di riconoscere come contratto civile ciò che la chiesa ha certamente riconosciuto per sacramento? Ma a che mai si riduce la causa quando si ricorre a sì debole difesa? Dicasi pure se si vuole che l'impegno del duca di Guisa condannato a morte, ribelle al suo principe, non poteva nel suo principio produrre nessun effetto civile; ma l'impegno del duca di Guisa ritornato nel regno, fedele al suo re, ristabilito dalla sua clemenza nel possesso di tutti i di lui beni, è nel tempo stesso divenuto un contratto capace di tutti gli effetti civili. Due titoli egualmente autentici parlano in suo favore; il *jus comune*, ed il privilegio singolare accordatogli dal re. Il *jus comune* non permette che si possa opporre una condanna per contumacia a chi da se stesso si presenta alla giustizia nel termine di cinque anni: nè quì si dica che il duca di Guisa non si è presentato in persona, mentre il re stesso ne lo dispensò. Se la condanna fu distrutta nel suo principio, in qual modo mai si potrà farne sussistere gli effetti? Ma concorre altresì la legge particolare colla generale, ed il privilegio non serve che a confermare il *jus comune*. Chi potrà sostenere che il duca di Guisa sia incapace, se dichiarollo capace lo stesso

re? Il re lo riputava morto civilmente, e lo aveva stralciato dal numero de' suoi sudditi; ma questa non era se non che una finzione; la quale essendosi tolta dall' autor della legge, e cancellandosi dalla vita del duca di Guisa tutto quel tempo ch'egli non aveva sacrificato al regio servizio, ordinò che non resti più veruna traccia, verun vestigio nè del delitto, nè della pena del delitto; e si può dire che il re abbia deciso, cinquantasei anni sono, la quistione che si rinnova oggidì, allorchè ristabili il duca di Guisa ne' suoi beni e nelle sue dignità, affinchè ne godesse come ne godeva avanti che fosse condannato, e come se non fosse avvenuto nulla: dal che ne deriva che tutto sia annichilato dalla pienezza della potestà e della volontà del sovrano; mentre esso perdona al duca di Guisa tutti gli errori e tutti i traviamenti di sua giovinezza, ed in tal modo conferma tutto ciò ch'egli fece mentre era incapace, rendendogli quella capacità che aveva perduta, e rende validi tutti i suoi atti, o per dir meglio, non fa che togliere l'ostacolo che sospendeva la loro esecuzione. Come dunque si può oggidì far rivivere una legge di rigore cancellata da una legge di grazia? Dirassi forse che l'ordine pubblico del regno non potrebbe approvare i matrimonj de' gran signori contratti senza la permissione del re? Ma dov'è la legge che ne pronunci la pena di nullità? Fu bensì allegata più volte, ma non si è mai potuta mostrare; e finalmente

tutti i nobili radunati a s. Germano nell'anno 1583, han fatto rimostranza al re, che questa pratica o questa legge era o ignota nel regno, o abolita da una lunga consuetudine in contrario.

Vorrassi forse rimproverare alla contessa di Bossu la sua qualità di forestiera o quella di nemica? Ma la prima non forma fra noi un ostacolo al matrimonio; e la seconda fu interamente cancellata dalla pace. Si procede anche più avanti, e si sostiene che il re abbia prevenuto questo tempo in favore della contessa di Bossu, mentre in un passaporto da lui sottoscritto trattolla come duchessa di Guisa, ed approvò il di lei stato, condannando in tal guisa anticipatamente que' vani sforzi che si fanno per turbarlo.

Quindi a che dunque si riduce la principale difficoltà di questa causa? Un matrimonio celebrato cinquant'otto anni sono ne forma la materia. Questo matrimonio è circondato e come difeso da una folla di ragioni che non permetterebbero che lo si attaccasse, quand'anche le cose fossero nel loro primo stato. Esso è santo non meno come sacramento, che legittimo come contratto; nè confermandolo si tratta d'altro che di decidere sopra dimande che ne sono naturali conseguenze. L'assegnamento in caso di vedovanza, l'antiparte possono essere poste in dubbio, quando che la qualità di moglie legittima sia assicurata alla contessa di Bossu? Le altre dimande non pos-

sono andar soggette a veruna difficoltà. Il duca di Guisa ed i suoi creditori hanno avuto molte somme che appartenevano alla contessa di Bossu, la prova n'è certa, essendo tratta da carte o pubbliche o private, ma già confrontate cinque anni sono da pubblici uffiziali. Quì, o signori, egli è indifferente per la decisione di questa parte della causa, che il duca di Guisa abbia avuto la qualità di marito della contessa di Bossu: che importa ch'egli abbia ricevuto la di lei dote come marito legittimo, o solamente perchè ne portava il nome senz'esserlo realmente? E' sempre necessario che i suoi eredi la restituiscano: e siccome la discussione dei titoli di credito non può farsi all'udienza, vi si dimanda che piacervi di rimetterla d'innanzi un giudice che nel tempo stesso farà la liquidazione delle somme dovute alla parte del sig. Nouet.

Finalmente si è terminata questa causa con una supplica nella quale si dimanda, che un'informazione fatta nel 1655 contro la contessa di Bossu, informazione contraria alla verità, contraria all'ordinanza, vero libello infamatorio, opera del risentimento e della vendetta del duca di Guisa, sia dichiarata nulla e rigettata da questa causa. In tal guisa sono sostenuti i tre capi della dimanda sui quali voi dovete decidere. Pretendesi che tutti e tre siano egualmente ben fondati; e che la parte del sig. Nouet abbia motivo di sperare, che voi, o signori, fissando finalmente

il destino di un matrimonio dubbioso ed incerto da più di 60 anni, renderete alla contessa di Bossu, il suo stato, i suoi beni, e ciò che dee essere ancora più prezioso al di lei erede, il suo onore e la sua riputazione. Tali sono tutti gli appoggi propositivi d'amendue le parti, appoggi sì speciosi e sì apparenti, che dopo averveli spiegati brameremmo che ci fosse permesso d'attendere dimani in silenzio col pubblico, il giudizio con cui voi deciderete della loro solidità.

SECONDA UDIENZA.

Fin qui noi non abbiain considerato che l'estensione, e se pure osiam dirlo, l'immensità di questa causa. Storici semplici e fedeli delle circostanze del fatto, e delle ragioni delle parti, adempiemmo al primo ed al più facile dei nostri doveri che ci obbliga ad essere gli organi della verità. La giustizia attende da noi oggidì che adempiamo alla seconda parte ch'è la più difficile delle nostre obbligazioni, e che dopo avervi spiegato la causa delle parti, cominciamo finalmente a sostener quella del pubblico. In questo momento appunto noi sentiamo tutto il peso e tutte le difficoltà del nostro ministero; imperciocchè presentasi in folla alla nostra mente una moltitudine infinita di spinose quistioni, capaci di confonderla pel loro numero, di atterrirla per le loro conseguenze, di sorprenderla per la loro novità.

Quello che ha di più sacro la religione, di più importante l'ordine pubblico, e di più malagevole il jus delle genti, è soggetto oggidì al vostro giudizio. La dignità di un sacramento augusto, l'eminente autorità del tribunale della Ruota, la forza delle pratiche de' Paesi-Bassi perpetuamente confrontate in questa causa e sovente opposte alle nostre usanze; il potere del re sui matrimonj de' gran signori del suo regno; la capacità o l'incapacità dei forestieri e de' nemici dello stato; l'interpretazione delle grazie del principe, l'effetto delle lettere d'abolizione; e la legge stessa pressochè così oscura quanto i fatti cui si vuole applicarla; eccovi, o signori, i grandi oggetti che una prima occhiata ci mostra da lungi in quest'affare. Accostiamovici per gradi, e se non possiamo abbracciarli in tutta la loro estensione, procuriamo almeno di esaminarli successivamente, e distinguiamo primieramente i diversi aspetti sotto i quali possiam considerarli.

Un matrimonio tanto fecondo in quistioni non meno illustri che nuove è il soggetto comune di tutte le parti di questa gran causa. Ma ogni matrimonio racchiude in se stesso due diversi rapporti; l'uno alla religione che lo santifica elevandolo alla dignità di sacramento; l'altro alla legge che l'autorizza imprimendogli il carattere di contratto. Senza la religione esso è criminoso, senza la legge è inutile; ed essendo opera comune di queste

due potestà dee all'una ed all'altra la sua validità e la sua perfezione. Queste sono le due viste che fin ora han fatto la divisione di questa causa. Si è considerato primieramente il matrimonio del duca di Guisa in ordine alla religione; e vi fu presentato da una parte come sacrilegio, dall'altra come sacramento. Considerossi in seguito in ordine alla civile società; e vi si disse, dall'un lato che la legge dee essere attenta a punire in questo contratto gli artifizi d'una straniera e la ribellione di un francese; e dall'altro a rincontro, si sostenne che la clemenza del principe abbia cancellato nel tempo stesso ed il delitto e la pena; e che il re per un effetto della pienezza di sua potestà, ha renduto al duca di Guisa i suoi beni, il suo stato, la sua libertà, e la sua vita. Non temiamo di camminare per una via comune, e non arrossiamo di seguir l'ordine additatoci dagli oratori che han parlato prima di noi. Ristringiamoci dunque a queste due quistioni generali: il matrimonio di cui si tratta può egli essere onorato del titolo di sacramento? Supposto che meriti di portar questo nome, può egli produrre in Francia effetti civili? A questi due punti noi dobbiamo unicamente attenerci. Ma prima d'impegnarci in queste quistioni vaste del pari che importanti, par che due grandi ostacoli arrestino i nostri passi sull'atrio, per così dire di questa causa, ed esigano primieramente tutta la nostr'atten-

ten-

tenzione. Il primo è quella gran moltitudine di ragioni per non prestare ascolto ai reclamanti mediante le quali pare che sia messa al coperto e la santità del sacramento e la validità del contratto da tutti gli sforzi che fanosi per impugnarle. Il secondo è l'autorità d'un giudizio solenne, il quale pare che abbia già decisa la quistione che oggidì si rinnova, e rassodato quello stato che tentasi di sconvolgere. Attenghiamci primieramente alla discussione degli appoggi per non prestare ascolto ai reclamanti, e cominciamo dal diminuirne il numero, stralciando da questo luogo della causa tutti quelli che si traggono dal pubblico possesso in cui pretendesi che la contessa di Bossu vivesse nel proprio stato, e dagli augusti riconoscimenti che pajono avervela confermata. Comunque importanti siano questi fatti, questo per anche non è il luogo di esaminarli, come quelli che sono troppo strettamente uniti all'esame del matrimonio per poterneli separare: e ciò sarebbe lo stesso che voler dividere il principio e le conseguenze; separare la causa e gli effetti; disunire il titolo dal possesso; e spiegarvi le conseguenze di un impegno prima d'avervene mostrato l'origine ed i progressi. Riserviamo adunque la discussione di questi fatti al loro luogo naturale, vale a dire allorchè esamineremo la validità del matrimonio nel suo principio, nelle sue conseguenze, nel suo motivo; e contengiamci per ora di proporvi le nostre riflessioni

sui motivi di non prestare ascolto ai reclamanti, motivi che possiamo chiamare esterni non essendo tratti dal merito e dalla stessa sostanza della contestazione. Di questo carattere ne distinguiamo tre, i quali tutti possono spiegarsi in pochissime parole. Il primo è dedotto dalla qualità delle parti: il secondo dalla lunghezza del tempo decorso dopo la celebrazione del matrimonio: e l'ultimo dalla morte del duca di Guisa e della contessa di Bossu, e dalla prescrizione di cinque anni, prescrizione favorevole in forza della quale le leggi romane han voluto che fossero terminate tutte le quistioni di stato. Cominciamo dall' esaminare il primo motivo, e dimandiamo primieramente in generale, se sia vero, come si è sostenuto, che per le leggi non si possa quasi mai prestare ascolto ai reclami degli eredi collaterali allorchè impugnano un matrimonio contratto da quello ch'essi rappresentano: cerchiamo in seguito se questa giurisprudenza possa essere seguita nel caso particolare di questa causa. Se ci facciamo a consultare le leggi generali vi scopriremo tre o quattro principj, tante volte confermati dall'autorità de' vostri giudizj, che al solo proporli sono anche provati. Un matrimonio può essere impugnato o durante la vita di quello che il contrasse o dopo la sua morte: durante la vita, due sole sorti di persone hanno il diritto di farne pronunziare la nullità; le une sono le stesse parti tra le quali fu contratto il vincolo, le

altre sono i padri e le madri, i tutori ed i curatori: queste persone essendo ministri della legge, e depositarie del di lei potere in quel che riguarda la condotta dei figliuoli di famiglia, e dei minori, possono vendicare nel tempo stesso e la pubblica offesa, e la loro ingiuria particolare. Ma siccome i parenti collaterali non sono vestiti di questa spezie di carattere pubblico, ch'è un'immagine della potestà del magistrato, non possono mai far sentire la loro voce nel tribunale della giustizia, finchè la morte di quello di cui vogliono impugnare il matrimonio non abbia aperto la bocca a' loro reclami. Nè già si creda ch'essi acquistino solamente dopo la di lui morte quell'autorità che non avevano durante la sua vita; ma siccome la sola regola che determina la capacità delle parti ad intentare un'azione è l'interesse che vi hanno, giudicasi che solo allora siano capaci d'impugnare il matrimonio perchè hanno un manifesto interesse a distruggerlo. Ma in qual modo deggiono usare di questo diritto che i vostri giudizj non hanno mai loro assolutamente ricusato? Questo è ciò che forma la materia del secondo principio ch'è come una conseguenza ed un'applicazione del primo.

Due sorti di nullità possono rendere dubbioso il destino di un matrimonio, o per meglio dire, due sorti d'abusi possono farlo dichiarare contratto e celebrato invalidamente.

Gli uni sono nullità, che nel barbaro stile de' nostri dottori, vengono chiamate nullità relative, vale a dire, nullità stabilite unicamente in favore di certe persone; e queste armi sono talmente proprie e talmente annesse al loro carattere, che perdono tutta la forza e divengono assolutamente impotenti allorchè passano in altre mani che la legge non onora della stessa protezione. Ma vi sono altre nullità che son armi comuni ad ognuno. Siccome le leggi che le pronunziano non han avuto per oggetto che la pubblica utilità, tutti coloro che han interesse d'impugnare un matrimonio hanno del pari il diritto di proporle. E' bensì vero che la giustizia le ascolta assai più favorevolmente in bocca de' padri, ma per questo non le rigetta allorchè sono spiegate dai collaterali. Diffatti la vostra udienza risuonò più fiate delle loro querele; ed ogn'anno ne somministra un luminoso esempio. L'antica e la nuova giurisprudenza van perfettamente d'accordo su questo punto: ed allorchè i collaterali han allegato nullità generali, essenziali, assolute, come per esempio, la mancanza della presenza del proprio curato, voi non credeste mai, che la qualità di collaterali potesse far passare per legittimo nelle sue conseguenze ciò ch'era nullo e vizioso nel suo principio. In tal guisa appunto l'anno 1642 dichiaraste nullo il matrimonio dal conte di Laval sui reclami del duca de la Trimouille suo

Fratello e suo erede: e giudizio consimile pronunziaste altresì l'ultimo anno a favore di parenti collaterali.

Confessiamo però, e questo è il terzo principio che ci resta a spiegarvi, che allorchè vedeste, dall'un lato un matrimonio seguito dalla nascita di molti figliuoli, ratificato da una lunga coabitazione, confermato da un possesso tranquillo, pubblico, continuo, il cui corso fu solamente interrotto dalla morte senza che mai il marito o la moglie, e i loro genitori abbiano fatto un passo per rompere que' nodi che gli univano; e dall'altro lato, vedeste collaterali avidi ed interessati venire dopo la morte dell'uno dei coniugi a turbare il riposo delle sue ceneri ed a disonorare la sua memoria, impugnando un matrimonio ch'era stato palese per lungo tempo alla famiglia ed al pubblico, e che forse avevano approvato essi medesimi colla loro condotta; allora con una giusta indignazione rigettaste i loro avidi reclami; e con uno di que' giudizi che una sovrana equità detta sovente in questo tribunale, imponeste loro un perpetuo silenzio, dichiarandoli non ammissibili a presentarsi in giudizio. Con tali principj conciliasi l'apparente contraddizione de' vostri giudizi su questa materia; conciosiachè la diversità delle circostanze è quella sola che produce la diversità dei giudizi. Ammettete talvolta i collaterali, ed in tal guisa condannaste l'eccesso di quelli che voglion sempre condannare la voce del

loro reclami, negando loro perpetuamente ascolto; e gli escludeste in altre cause per reprimere la temerità di coloro che vorrebbero rendere troppo frequenti tai sorte d'azioni, e per tal modo ci provaste che la sola regola che possa seguirsi in simili quistioni, è l'attenersi nei fatti d'ogni causa alla gran vista del pubblico interesse, e non istabilire veruna regola generale e senz'eccezione.

Attenendoci adunque alle circostanze di quest' affare, cosa ci si presenterà primieramente agli occhi, e quai sono le parti cui pretendesi negare ascolto? Son forse parenti collaterali che voglian turbare l'unione di un matrimonio sussistente? Ma già son più di 35 anni che la morte l'ha distrutto. Sono forse parenti che non propongano che nullità relative stabilite dalle leggi in favore de' padri e la forza delle quali sia tutta rinchiusa nella loro persona? E' vero ch'essi propongono alcuni motivi di questo carattere, ma ve ne aggiungono altri che sono comuni ad ogni sorte di persone, la mancanza della presenza del proprio curato, l'incapacità dei contraenti, la clandestinità del loro impegno. Finalmente son essi forse eredi che attacchino un'unione di cui le parti contraenti ne abbiano sempre riconosciuto, rispettato e conservato la dignità? Ma anzi a rincontro sono eredi che non fanno che riassumere un'azione già intentata e sostenuta dal duca di Guisa ch'essi rappresentano, il quale ben lungi dall'esser morto nel pacifico pos-

sesso del suo stato, non cercò che di turbarlo. Appena diciotto mesi di coabitazione e due anni di silenzio han ratificato i suoi primi impegni: ed il resto di sua vita è stato un lungo reclamo; a tal che sono decorsi vent'anni interi ch'egli non ha detto, scritto e fatto nulla riguardo al suo matrimonio senza mostrare una ferma volontà di annullarlo. In questo caso adunque non si può opporre agli eredi collaterali che impugnino il giudizio di quello ch'essi rappresentano.

Fa egli d'uopo aggiugnere a tutto questo che la parte del s. Nouet dee imputare a se stessa l'appellazione come d'abuso interposta dalle parti del sig. Robert sulla celebrazione del matrimonio del duca di Guisa? Tranquilli possessori dei beni del duca di Guisa, essi non han formato veruna contestazione intorno allo stato della contessa di Bossu: ma il di lei erede è quegli che viene ad attaccarli, intentando contro loro un'azione sulla quale non hanno altra difesa ad opporre se non che l'appellazione come d'abuso della celebrazione del matrimonio. Sarebb'ella cosa giusta ch'egli avesse la libertà d'attacarli, e ch'essi non avessero quella di difendersi?

Facciam passaggio al secondo motivo di *non ammettere* che merita un esame vie maggiore. Questo motivo vien tratto dalla lunghezza del tempo decorso dopo la celebrazione del matrimonio impugnato mediante l'appellazione come d'abuso. Qual matrimonio potrà essere

sicuro, vi fu detto, se lo spazio di cinquant' ott' anni non basta per fissarne lo stato ed il destino? Ma senz' estenderci in lunghe dissertazioni, senza ricorrere in questo luogo all' autorità di quelle gran massime le tante fiate ripetute nella vostra udienza, che l'abuso non si può prescrivere e che non corre prescrizione contro la purità della disciplina de matrimoni, che la nullità del titolo reclama perpetuamente contro coloro che vogliono servirsene, e ch'essa alza sempre una voce luminosa che eccita in tutti i tempi la giusta severità della giustizia, diciam solamente che in questo motivo di *non ammettere* si obblia altresì che l'appellazione come d'abuso della celebrazione è non tanto una dimanda formata dagli eredi del duca di Guisa, quanto una difesa ch'essi oppongono all'erede della contessa di Bossu; e che in tal guisa quest'appellazione non dee mai sembrar troppo lenta tosto che si accorda che fu sì pronta come la stessa dimanda cui viene opposta. Che se pure fosse di mestieri impor silenzio all'una od all'altra delle parti, qual delle due sarebbe in questo luogo la colpevole di ritardo o di negligenza, la contessa di Bossu eccitata da tanti interessi a parlare, ad agire, ed a comparir in giudizio; oppure la casa di Guisa che poteva contentarsi di godere tranquillo del silenzio della sua nemica? Stralcinsi dunque queste vane accuse del silenzio e dell'inazione, mentre la causa è portata tutta vergine al vostro

tribunale, ed il tempo non ha deciso nulla in una quistione che doveva essere riservata unicamente ai lumi della vostra giustizia. Stralcisi nel tempo stesso l'ultimo motivo di *non ammettere* tratto da quell'equissima legge del romano diritto, la quale consecrava lo stato dei morti, s'è lecito esprimersi così, ed il rendeva fisso ed immutabile dopo lo spazio di cinqu'anni; nè quì facciamci ad esaminare, se questa spezie di prescrizione sia ammessa nel nostro regno; conciossiachè forse si durebbe fatica a trovar giudizj ne' vostri registri che l'abbiano autorizzata. Ma quando pure la risguardaste come un esempio degno d'essere imitato, noi crederemmo potervi dire che quest'esempio non converrebbe alla causa presente. Di fatti due essenziali condizioni eran volute dal jus romano onde poter profittare di quella favorevole prescrizione. La prima che quegli il cui stato si voleva difendere contro un'odiosa ricerca dopo il corso di cinqu'anni, fosse morto in un possesso certo e pubblico dalla sua condizione: quale egli era parso al tempo di sua morte, tale la legge sempre il riputava allorchè il tempo fatale di cinqu'anni aveva posto il sigillo al suo destino. Si... *ut civis romanus usque in diem mortis vixit. Si quasi ingenua communi opinione vixit... pro ingenua in die mortis egerit*: questi sono i termini delle leggi, l. 4. 6. del cod. *Ne de statu defunct. post quinquen. quaeratur*. Nè quì sta il tutto. Invano avrebbe

egli goduto d' uno stato pubblico , se vi fosse stata qualche contestazione ; imperciocchè la legge riguarda favorevolmente i soli pacifici possessori ; ed il minimo turbamento , e la più piccola interruzione sono seguite dalla perdita di una grazia che non è accordata se non che alla buona fede di quello ch' è morto in possesso del suo stato . *Si quandiu vixit sine interpellatione ut civis romana egit . Si . . . velut ingenuus vixit , nec status controversiam passus est . L. 2. L. 7. cod. eod. :* queste sono le condizioni sotto le quali la legge protegge lo stato de' morti , condizioni che mancano tutte e due egualmente in questa quistione . Lo stato della contessa di Bossu non fu mai pubblico , riconosciuto ed approvato in questo regno . Puossi forse allegare a di lei favore un possesso che la differenza dei regni può far risguardare come clandestino od almeno come assolutamente inutile ? Non potrebbesi ar incontro applicarle questi termini d' una legge , i quali convengono sì perfettamente al suo stato . *Nec enim senatus consultum intervenit , si defunctus in fugam conversus atque latitans decessit , L. 8. cod. eod.* La contessa di Bossu ha sempre fuggito il lume di questo tribunale e lo splendore del rango che la sua qualità di vedova di un duca di Guisa avrebbe dovuto darle in Francia . Ella visse ne' Paesi-Bassi per più di quattr' anni di pace tra le due corone , oscura , incognita , e quasi ignorata dagli eredi del duca di Guisa , *In fugam conversa &*

latitans decessit. Ma finalmente questo stato o pubblico o celato che fosse non fu pacifico; e tentasi in vano di far uso in questo luogo dell' autorità di Papiniano, che decide che la prescrizione di cinque anni può rivivere in favore di quello il cui stato fu combattuto, allorchè la contestazione è come sopita da un lungo silenzio. Farebbe d' uopo che questo lungo silenzio avesse preceduto la morte della contessa di Bossu; ma come fingere un momento di silenzio in un tempo in cui il di lei erede non si difende dalla prescrizione se non che colle guerre continue che gli hanno impedito d' agire.

Questo terzo motivo di *non ammettere* non è dunque niente meglio stabilito degli altri. Dunque il primo ostacolo che c' impediva d' entrare ad esaminar il merito della contestazione è totalmente levato; veggiamo adesso se il secondo sia più insuperabile; consideriamo, cioè, la sentenza della Ruota dalla quale pretendesi che la presente quistione sia stata preventivamente giudicata ed irrevocabilmente decisa.

Due quistioni d' egual rilievo contiene l'appellazione come d' abuso interposta in questo tribunale. La prima consiste in sapere, se l'appellazione sia ammissibile in ordine; l'altra consiste in esaminare se gli appoggi proposti siano solidi e legittimi in merito. Sulla prima quistione pare, che senza dichiararlo troppo apertamente, s' abbia voluto insinuarvi che

quest' appellazione era nel tempo stesso e sospet-
tata perchè nuova, ed arditamente perchè attacca
l' opera d'un tribunale sovrano. Confessiamo
primieramente, essere cosa rarissima, diciam-
lo pure, quasi inaudita, che siasi portata d'
innanzi di voi un' appellazione come d'abuso
d'un giudizio della Ruota; ma diciamo altresì
che siffatte appellazioni non sono assolutamente
nuove nel vostro tribunale; conciossiachè ne
troviamo un esempio fin dall' anno 1542 nella
dotta e preziosa raccolta delle libertà della
chiesa gallicana. Ivi leggiamo che Nicola Pars
provveduto d'una cura nella diocesi di Ver-
dun ricorse a questo tribunale sugli sforzi che
gli si facevano per costringerlo a litigare le
corte di Roma sul titolo del suo beneficio: vi
rappresentò ch'era stato citato d'innanzi un
auditor di Ruota, e che ivi si era ottenuta
una sentenza contenente molte clausole abusi-
ve. La corte non fece veruna difficoltà di am-
metterlo come appellante dell'esecuzione di
tal sentenza, e di tutte le procedure fattesi
contro di lui: alcuni incidenti ancora più im-
portanti della stessa causa di merito, resero
celebre quest'affare: carpissi a Roma un in-
terdetto per costringere Nicola Pars a deferi-
re al giudizio della Ruota, interdetto che fu
dichiarato abusivo con un giudizio solenne;
e quì sarebbe superfluo lo spiegarvi più a lun-
go le particolarità di quel giudizio, bastando-
ci il dedurne una sola conseguenza, che voi
o signori già avrete dedotta prima di noi.

Questo giudizio prova manifestamente che voi non avete creduto che la via d'appellazione come d'abuso fosse interdetta sulle sentenze della Ruota. E' bensì vero che questo esempio è singolare; ma fa egli d'uopo cercarne altre ragioni fuori della singolarità del male cui questo rimedio è applicato? Perchè non troviamo pressochè nissun esempio d'appellazioni come d'abuso ricevute ed autorizzate in Francia contro i giudizi emanati nel tribunale della Ruota? Ciò avviene perchè è quasi cosa inaudita che un francese abbia proceduto in quella giurisdizione. La prammatica, il concordato, un uso più antico dell'una e dell'altro, la perpetua autorità de' vostri giudizi, tutto s'opponne a siffatta procedura: appena trovansi in questo secolo una sola infrazione di una legge sì favorevole; il che fa che non conviene sorprendersi se non ritrovasi che un solo giudizio che abbia represso un attentato sì raro, a tal che il rimedio è quasi ignorato perchè il male è quasi incognito. Ma siccome il male non è meno pericoloso perchè nuovo, così parimenti il rimedio non è meno legittimo perchè da lungo tempo non si è provata l'infelice necessità di farne uso. Ripetiam dunque quanto diceva l'imperadore Marc'Aurelio-Antonino in consimile congiuntura: *Novae res novum juris remedium desiderat*. Siapermesso d'opporre ad un nuovo attentato una nuova appellazione come d'abuso. Ma se quest'appellazione non è indegna d'essere ascoltata

per esser nuova, sarà ella meno ammissibile per esser interposta di una sentenza pronunziata da un tribunale cui si dà il nome di tribunale sovrano? Questo altresì è ciò che bisogna esaminare sommarissimamente.

Ed in primo luogo sarebbe una gran quistione il considerare se l'auditorio della Ruota possa meritare in generale e senza veruna distinzione il nome di tribunale sovrano. Se il tempo ci permettesse d'entrare in dissertazioni più curiose che utili, vi mostreremmo, o signori, che ogni giudizio di auditore di Ruota è per sua natura soggetto a riforma. Che gli auditori nella loro prima origine non erano neppure veri giudici; che ascoltavano i reclami ed ascoltavano le preghiere e le suppliche de' ricorrenti alla s. sede, facendo quella stessa funzione ch'esercitavano anticamente i referendarj del palazzo presso il re; che ben lungi dal pronunziare da se stessi si contentavano di ricevere la decisione del papa, e d'annunziarla alle parti; che dapoichè Giovanni XXII ne formò una spezie di tribunale ordinario tuttochè sempre delegato, essi han cominciato a far veramente la funzione di giudici, ma che nel tempo stesso si cominciò a chiedere la riforma de' loro giudizi. Questo è quanto ci dice Guglielmo Durand nel suo libro intitolato *Speculum juris*; e ci viene confermato dal Gamez sulle regole della cancellaria, dal Westrius nel suo trattato singolare dei giudizi romani: finalmente ciò pure ci

viene asserito da un autore molto più illustre, e cui parole per noi deggiono essere altrettanti oracoli, vogliam dire il sig. Bignon nel suo trattato *dello Stato di Roma*. In quest'opera quel grand'uomo ci spiega una parte della procedura della Ruota, e ci dice che per rendere irrevocabile una decisione in quel tribunale, fa di mestieri che sia passata per tre gradi diversi, l'ultimo dei quali viene risguardato come il giudizio definitivo. Sotto tal condizione la Ruota può portare in Italia il titolo di tribunale sovrano. Finalmente potremmo osservare che senza uscire dai confini di questa causa, basta volger lo sguardo sulla presente sentenza della Ruota per esser convinti che i giudici della medesima non sono sempre risguardata come giudici sovrani. Di fatti veggiamo che fu di mestieri inserirvi una clausola precisa della commissione dell'auditor stabilito giudice dal papa sul matrimonio del duca di Guisa, per interdire alle parti la libertà d'appellare sul giudizio che sarebbe pronunziato. Dunque potrebbesi concludere con molta ragione che il diritto d'appellare le sentenze d'un auditor di Ruota viene risguardato a Roma come il *jus comune*; e dopo ciò resterebbe da esaminare se la clausola derogante a questo *jus comune* non sia una clausola abusiva e contraria alle nostre libertà.

Ma perchè mai estenderci sopra una questione che ci sembra assolutamente superflua?

Accordisi pure ciò che potrebb' essere giustamente conteso che l' auditore di Ruota abbia potuto esercitare in questa causa quella specie di giurisdizione suprema che gli si attribuisce, ne seguirebbe forse per questo che non si avesse più la libertà d'interporre l'appellazione come d'abuso della sua decisione? Forse che il suo potere in questo non sarebbe egli simile a quello dei commissari delegati dalla santa sede nel regno per decidere sull'appellazione delle due sentenze conformi? Se questi commissari rendono un terzo giudizio conforme a quelli che l'hanno preceduto, chi dubiterà in questo caso ch'essi non abbiano esercitato un potere che si può chiamare sovrano, posciachè il loro giudizio non può essere riformato per la via della semplice appellazione?

Chi però non pertanto potrà essere così poco istrutto delle nostre massime per sostenere che l'appellazione come d'abuso delle prime e dell'ultima sentenza non siano ammissibili? Esclamerebbero i nostri più dotti autori contro siffatta proposizione, e ci direbbero che se non si può più far riformare l'ultima sentenza mediante la semplice appellazione, si può almeno impugnarla per la via dell'abuso, quand'essa contenga un manifesto attentato alla giurisdizione. Finalmente in qual modo potrebbesi sostenere che l'appellazione come d'abuso dei giudizi della Ruota non sia ammissibile in un tribunale che incaricato più degli

degli altri del prezioso deposito delle libertà della chiesa gallicana ha tante volte segnalato il suo zelo e la sua vigilanza sempre attenta a conservar la purezza della disciplina ricevendo le appellazioni come d'abuso interposte o dalle parti o da noi stessi, o sull'esecuzione o anche sui rescritti e le bolle della corte di Roma, senza creder di mancare per questo al profondo rispetto ed alla perfetta venerazione ch'esso ha sempre avuta per la dignità, per la primazia, e per la legittima autorità della s. sede? In fatti l'appellazione come d'abuso ben diversa in questo dalla semplice appellazione non suppone nel giudice che l'ammette nessuna superiorità sul giudice la cui giurisdizione viene impugnata. Quest'uso è succeduto all'antica via de' ricorsi che viene ancora praticata in alcuni regni, e che lo fu per lungo tempo in Francia finchè l'appellazioni come d'abuso divenute più frequenti sul finir del secolo XV, ci han fatto scordare delle nostre prime costumanze, o per dir meglio le hanno perfezionate, conservando sotto un nome diverso la facoltà di ricorrere ai depositarj della sovrana autorità. In che dunque consisteva in passato la via dei ricorsi ed in che consiste oggi quella dell'appellazione come d'abuso se non che in una rispettosa supplica con cui s'implora il soccorso della giurisdizione secolare per mettersi al coperto degli attentati della giurisdizione ecclesiastica? Essa precisamente non è un atto di superiorità, ma bensì un at-

to di difesa e di protezione, che tende non già ad elevare l'impero sopra il sacerdozio, ma ad impedire che il sacerdozio non usurpi le funzioni dell'impero, o per dir meglio, è un atto che non ha per oggetto che di conservare i confini che separano le due supreme potestà, e mantenere tra esse quella concordia e quell'unione che loro è egualmente salutare. Dunque egli è inutile l'esaminare in questo luogo l'autorità del tribunale di cui si accusa l'abuso e l'incompetenza. Questa quistione che potrebb'essere importante se si trattasse d'una semplice appellazione, è assolutamente estranea in un'appellazione come d'abuso. Tali sono, o signori, tutte le osservazioni che la novità della dimanda ci ha costretti a fare su questa parte della causa più per ufizio del nostro ministero che per la necessità della decisione. Imperciocchè così debole fu la difesa su questo punto, che avremmo anche potuto dispensarci dal trattarlo, se in una quistione ch'è tutta di jus pubblico non avessimo creduto che non bastasse l'aver tolti tutti i dubbj formati, ma che bisogna va altresì rischiarar quelli che s'avrebbero potuto formare, e che in una materia sì delicata il nostro dovere ci obbligava ad estenderci non pure sulle parole, ma anche sul silenzio rispettoso delle parti.

L'appellazione come d'abuso della sentenza della Ruota ci par dunque ammissibile in ordine. Ma è essa legittima in merito? Ciò, o

signori, osiam dirvi, non ci sembra difficile a decidere. Di fatti se consideriamo tutta la procedura fatta alla Ruota, e se la consideriamo in una sola vista generale, vi scopriremo primieramente due nullità essenziali che i colori i più ingegnosi non saprebbero cancellare. Incompetenza certa nel tribunale: procedura continuata avanti un giudice ecclesiastico contro le proibizioni pronunziate da' vostri giudizj. L'incompetenza può essere considerata in due tempi diversi, durante la vita del duca di Guisa e dopo la sua morte. Durante sua vita non si può dubitare che la causa non fosse naturalmente soggetta alla giurisdizione ecclesiastica. Trattavasi del vincolo e dell'impegno del matrimonio; ed allorchè questo nodo o vero o apparente viene attaccato per via di dimanda di nullità, la materia mista in se stessa pei rapporti che ha colla religione e collo stato, viene risguardata come interessante lo spirituale, e portata per le nostre usanze al tribunale ecclesiastico. Ma questo tribunale poteva egli esser quello della Ruota? Questo è ciò che resisteva non pure alle nostre libertà (è inutile il fermarsi in questo luogo a provare una verità che possiamo chiamare un primo principio); ma resisteva non meno agli usi de' Paesi-Bassi, cosa che dobbiamo precisamente considerare (*), usi rico-

(*) Veggasi lo Stokman celebre jurisconsulto nella sua opera intitolata *Defensio Belgarum contra avocationes & peregrina judicia*.

noſciuti da tutte le parti, uſi approvati dagli ſteſſi pontefici, uſi finalmente sì coſtanti, che la contessa di Boſſu reclamò lungo tempo contro la citazione fattale dal duca di Guisa di procedere alla Ruota, e per ſoſtenere i di lei reclami, ed appoggiar la giuſtizia delle ſue pretenſioni vi ſi ſono uniti gli uſziali del re di Spagna,

In queſto luogo noi non ci eſtendiamo ſulle prove che l'antica e la nuova diſciplina della chiesa potrebbe ſomminiſtrarci di queſta ſpezie di diritto delle genti oſſervato nei regni i più cattolici, diritto che non permette che i ſudditi di un principe ſiano coſtretti a cercare a Roma e ſoprattutto in prima iſtanza i giudici che la ſua protezione dee loro far trovare ne' ſuoi ſtati. Queſto principio è ri-coſciuto del pari dall'una e dall'altra parte. Ma confeſſiamo in queſto luogo che il diſenſore dell'erede della contessa di Boſſu, ebbe ragione di dirvi, che l'applicazione di queſto principio potrebbe eſſere giuſtamente impugnata in queſta cauſa, almeno durante il tempo della vita del duca di Guisa. Qual era a Roma la ſua qualità? Egli vi agiva come attore per far dichiarar nullo il ſuo matrimonio; ed in tal qualità non era egli obbligato a ſeguire la legge del domicilio della contessa di Boſſu ch'era la rea? Queſto dunque non è il caſo di far valere il privilegio de' franceſi o piuttosto il *jus comune* per conſervar il quale la Francia è ſtata più attenta di tutte le altre

nazioni. Dunque la Francia non ha interesse ad impedire che in un matrimonio puramente personale i suoi sudditi non traggano a Roma i sudditi d'un altro principe. Toccava ai Paesi-Bassi a reclamare la forza dei loro privilegi e l'autorità del jus comune. Ma tosto che eglino han mancato di farlo, o avendolo fatto, han desistito con un lungo silenzio, o piuttosto con un'espressa approvazione della procedura della Ruota, noi non osiam dire che se la causa fosse ridotta a quest'unico appoggio d'abuso, non sembrerebbe sostenibile. Non vi sarebbero interessate le nostre libertà, poichè sarebbe indifferente alla Francia che il duca di Guisa procedesse o d'innanzi l'ufiziale di Bruxelles, giudice naturale della quistione, o d'innanzi l'auditore di Ruota, giudice straordinario approvato dalle parti.

Non perdiamoci dunque a rilevare ciò che avvenne in quella prima epoca, e non agiti-amo una quistione ch'era piuttosto interessante per la contessa di Bossu e pei Paesi-Bassi che pel duca di Guisa e per la Francia. Ma se la procedura ha potuto divenire giusta e legittima durante la vita del duca di Guisa, come ha essa potuto cessare d'esser tale dopo la di lui morte? Forse che i suoi eredi non succedono ne' di lui diritti, e non sono eglino come uniti e vincolati dalle direzioni di quello ch'essi rappresentano? Questo è ciò che dobbiamo esaminare nel secondo tempo da noi distinto fin dal principio rapporto alla proce-

dura della Ruota. Fermiamoci dunque in questo luogo ad una sola distinzione. Se la causa è restata la stessa dopo la morte del duca di Guisa come lo era durante sua vita, egli è evidente che il tribunale ha dovuto essere ancora lo stesso tra gli eredi della contessa di Bossu. Ma se a rincontro la faccia della quistione è interamente cangiata, se di spirituale e mista che era, è divenuta tutta profana, come mai la stessa giurisdizione avrebbe potuto essere ancora competente? Noi dunque non abbiamo che un solo punto da esaminare che consiste in sapere, se sia vero che la quistione del matrimonio del duca di Guisa abbia potuto ancora essere risguardata come un affare puramente spirituale: e questo, o signori, è ciò ch'è facile a rischiarare e per le prime nozioni delle cause de' matrimonj, e per gl'innumerabili esempi di ciò che avviene ogni giorno in tali quistioni. Il matrimonio come già vi dicemmo può essere considerato o come un vincolo indissolubile onorato dalla chiesa della dignità di sacramento o come un atto della civile società cui la legge annette certi effetti. Allorchè si tratta del vincolo consecrato dalla chiesa tocca a lei a giudicare tra le persone ch'essa ha unite mediante la benedizione data da' suoi ministri: tocca a lei a considerare se la loro unione è santa o sacrilega, ed a far loro sapere se sono liberi o vincolati, ed in questo si riduce il suo potere; ed in ciò appunto consisteva il giudizio

che doveva pronunziare la Ruota tra il duca di Guisa e la contessa di Bossu. Ma allorchè non si tratta più del sacramento; allorchè non vi è altro oggetto che il contratto civile, e deesi decidere delle conseguenze e degli effetti di questo contratto nell'ordine sociale, ed esaminare se sono legittime le convenzioni, se quelli che le han fatte erano capaci ad obbligarsi rapporto alle regole della disciplina esterna; in una parola, allorchè la quistione consiste non già nel loro stato interno e spirituale, s'è lecito esprimersi così, ma nel loro stato esterno e politico, allora la potestà della chiesa cessa assolutamente, rende a Cesare ciò che spetta a Cesare, nè intraprende di giudicare quanto è essenzialmente soggetto alla potestà temporale. Ora tal era la natura della quistione che doveva essere giudicata tra gli eredi del duca di Guisa e la contessa di Bossu. Forse non fuvvi mai quistione che portasse più di questa le marche ed i caratteri di causa puramente temporale: temporale nel suo principio poichè ha per fondamento non già il sacramento, il quale da se solo non basterebbe per formare uno stato politico, ma unicamente il contratto e l'obbligazione esterna. Temporale nelle persone tra le quali dee essere agitata, il vincolo del sacramento non ha mai unito gli eredi del duca di Guisa e della contessa di Bossu: questo vincolo fu spezzato dalla morte, l'obbligazione spirituale è assolutamente distrutta; dunque in

questa causa non restano altro che persone laiche che non sono naturalmente soggette alla giurisdizione ecclesiastica, e persone che non hanno altro soggetto di quistione che un' obbligazione civile e secolare come tutte quelle che formano giornalmente la materia de' vostri giudizj: temporale ne' suoi effetti, conciossiachè non ve n' ha pur uno che risguardi la chiesa e la religione, e tutti a rincontro spettano allo stato ed alla legge: qualità di vedova, assegnamento vedovile, antiparte, restituzione di dote, compensazione di beni propri alienati, indennizzazione di debiti: cos' avvi in tutto ciò che possa avere il minimo rapporto colla giurisdizione ecclesiastica?

Ma dicesi, è vero che non si tratta più di sapere, se siavi un vincolo, un impegno, un' obbligazione spirituale sussistente tra il duca di Guisa e la contessa di Bossu; ma trattavasi almeno di decidere se ve ne fosse stato; e sopra il fondamento di questa distinzione ricercasi se quegli ch' è giudice d' un atto presente non possa esser giudice d' un atto passato. Che importa, dicesi, che si tratti d' un vincolo sussistente, o d' un vincolo spezzato dalla morte? Non deesi sempre decidere colle stesse regole sulla sua validità? Noi crediamo, o signori, che sia facile lo sgombrare la forza apparente di quest' obbiezione. Ciò che determina la natura delle azioni, e per una conseguenza necessaria, ciò che distingue

l'ordine delle giurisdizioni, non sono nè la ragione nè il motivo di decidere; ma la qualità e l'interesse della parte che agisce forma l'oggetto diretto e principale della sua azione. Infatti sovente la stessa regola, la stessa massima di diritto e d'equità serve a decidere due quistioni l'una spirituale e l'altra temporale. Ne seguirà egli per questo ch'esse possano amendue essere decise indifferentemente dall'una e dall'altra giurisdizione? Quanti principi sono comuni ai giudici laici ed agli ecclesiastici? Deesi concludere per questo che le materie cui si applicano tali principi siano comuni? No, o signori, lo ripetiamo, ciò che determina la diversità delle azioni e la competenza de' tribunali, è l'oggetto cui l'azione ha rapporto, è l'effetto che si vuol trarre, è il frutto che pretendesi raccogliere. Allorchè l'oggetto al quale si aspira è puramente spirituale, anche l'azione è puramente spirituale: e per la stessa ragione l'azione è onninamente profana, quando il suo oggetto è tutto secolare. Supposto questo principio in che consiste adunque la distinzione di queste due quistioni, l'una in cui si tratta di sapere se siavi un vero vincolo tra due persone ancor viventi, l'altra nella quale fa di mestieri decidere se vi sia stato un vincolo tra due persone l'una delle quali è morta? Ciò avviene perchè nella prima l'oggetto della quistione è l'obbligazione spirituale ed interna a cui si possono assoggettare le persone

il matrimonio delle quali viene discusso in un tribunale ecclesiastico; laddove nella seconda l'unico fine, l'unico scopo dell'azione è un vantaggio, una qualità, uno stato puramente temporale e profano. Dunque giacchè la competenza del giudice si determina dall'oggetto dell'azione, la prima di queste quistioni sarà giustamente portata al tribunale della chiesa; ma la seconda non potrà mai essere portata se non che alla giurisdizione regia e secolare. E senza ciò, quali sarebbero, o signori, le conseguenze della nuova distinzione propositavi? Sopra che mai non deciderebbero i giudici della chiesa se bastasse dire per sostenere la loro giurisdizione, che trattasi di sapere, non già se vi sia attualmente, ma se vi sia mai stato un matrimonio tra due persone? Non sarebbero eglino in diritto di pronunziare sullo stato dei figliuoli, sulla qualità di figliuolo legittimo e bastardo, sulla parentela, sullo stesso diritto di successione, giacchè tutte queste quistioni dipendono sovente dal sapere se vi sia stato o no un matrimonio? La bigamia sarebbe sempre di loro competenza, posciachè per decidere se il secondo matrimonio sia un delitto, fa di mestieri cominciare dall'esaminare se sussistesse il primo. Tutte queste conseguenze ed altre simili non bastano elleno da se stesse per rigettare la pericolosa distinzione imaginata in questa causa? Fa forse d'uopo ricorrere agli esempi di ciò che si pratica giornalmente per finire di ri-

fiutarla? Chi mai pretese che, allorquando una delle parti muore durante il corso di un processo pendente all'ufizialità sopra una promessa di matrimonio, si facciano citare gli eredi per ripigliare il processo? Chi ha mai preteso che allorquando un ecclesiastico è chiamato avanti un giudice della chiesa per una dimanda puramente personale, si possa dopo la di lui morte farla giudicare a fronte degli eredi laici nel tribunale dell'ufizialità? Eppure potrebbesi sempre dire in tali casi, come in quello di questa causa, che, a dir vero, non trattasi più di sapere se siavi una promessa o un' obbligazione capace a dar un' azione contro un ecclesiastico, ma che trattasi d' esaminare se ve ne sia stata. Se non si sono mai sostenute simili pretensioni ciò avvenne perchè si sa che nulla può distruggere quel gran principio, che la competenza dei giudici si determina dall' oggetto della contestazione, e che subito che cangia l' oggetto dee cangiarsi con esso lui anche l' ordine delle giurisdizioni. Per appoggiare la distinzione che noi abbiam procurato di distruggere, tentasi invano un giudizio senza data, senza nissun autore che ne attesti la verità, inserito arditamente in una raccolta di giudizj, della quale se ne ignora perfino il compilatore. Dicesi che con quel giudizio sia stato deciso che gli eredi che attaccavano lo stato d' una vedova, confermato dal giudice ecclesiastico durante la vita di suo marito, fossero obbligati ad assoggettarsi al

metropolitano sull'appellazione che avevamo interposta del primo giudizio. Ma quand'anche questo giudizio fosse vero, il suo caso è sì diverso da quello che esaminiamo, a tal che si può dire che la sua applicazione vi è assolutamente estranea. Allora trattavasi di un affare consumato da un giudizio definitivo; e subito che gli eredi non volevano interporre l'appellazione come d'abuso, è certo che l'appellazione semplice non poteva appartenere se non che al giudice superiore nell'ordine ecclesiastico. Ma nel caso nostro tutto era nel suo primo stato. Alcune istruzioni, a dir vero, avevan preceduto la morte del duca di Guisa, ma l'auditore di Ruota non aveva per anche pronunziato nulla. Dunque prima del giudizio la quistione spirituale era già degenerata in quistione puramente temporale: dunque il giudice ha cessato d'esser competente avanti il giudizio.

Se questa verità non può essere posta in dubbio, molto ragionevolmente ne fu tratta una conseguenza necessaria, certa, infallibile che forma il secondo appoggio, o per dir meglio, che ci scuopre una nuova specie d'incompetenza nel tribunale della Ruota. E qual è mai questa conseguenza? Il cangiamento della causa produceva necessariamente un cangiamento di qualità e d'azioni nelle parti. Gli eredi del duca di Guisa non avevano altro interesse a ripigliare un'istanza ch'era già perita con lui. Essi potevano e dovevano an-

che abbandonare la dimanda ch'egli aveva formata per far pronunziare la nullità de' suoi vincoli. Questa dimanda, lo ripetiamo, non li risguardava più. La legge gli aveva posti al possesso de' beni del duca di Guisa, e tal possesso dava loro quest'avvantaggio che obbligava la contessa di Bossu non solo ad attaccarli, ma ad attaccarli nel regno; posciachè ella era divenuta l'attrice ed essi erano gli attori. Dunque in loro favore si possono allegare quelle massime favorevoli la cui difesa fu a voi affidata, e le quali non permettono mai che un francese possa essere condotto nè in prima, nè in seconda istanza per appellazione d'innanzi un giudice forestiero, al che invano vi acconsentirebbe egli stesso, conciosiachè la legge reclamerebbe per lui contro lui stesso, e voi non gli permettereste di violare la permissione dell'ordine pubblico che risguarda la comune utilità dello stato, e non solamente l'avvantaggio de' particolari. Concludiam dunque da tutte queste riflessioni che una doppia incompetenza distrugge il fondamento della giurisdizione della Ruota in quest'affare: incompetenza rapporto alla materia ch'era divenuta tutta secolare; incompetenza rapporto alle persone che non hanno potuto essere obbligate a riconoscere un tribunale forestiero.

E come se questo primo appoggio non fosse sufficiente; come se non bastasse la legge generale per attaccare la procedura della Ruota.

ta, noi troviamo ancora una legge particolare nell' autorità de' vostri giudizj la quale finisce di condannarla interamente. Non è necessario in questo luogo il provare una massima scritta nell' ordinanza, confermata dalla tradizione costante ed invariabile de' vostri giudizi su questa materia. E chi può ignorare che l' appellazione come d' abuso ha la forza di sospendere, d' interrompere il corso d' ogni procedura solamente allorquando si tratta di correzione e di disciplina? Chi non sa altresì che allorquando la cognizione di un affare spetta alla regia giurisdizione, e soprattutto allorchè essa ha decretato proibizioni di procedere in altro tribunale, il giudice della chiesa commette un attentato ed un abuso manifesto quando ardisce turbare l' impero ed il sacerdozio, non rispettando l' autorità de' vostri giudizi? In diritto queste massime non possono mai ricevere nissun attacco, in fatto vi furono soggette. L' appellazione come d' abuso è certa, nè sono men certe le vostre proibizioni. Eran note alla contessa di Bossu, e quest' è un fatto che si è dovuto confessare. Cos' altro resta egli dunque se non che distruggere un' opera che la sorpresa d' una parte ha innalzata sopra le rovine della giurisdizione secolare?

Dopo ciò, ella è cosa molto inutile l' internarsi nella procedura della Ruota, e l' esaminare se si possa eseguire in Francia un giudizio ecclesiastico che pronunzia condanne pe-

niarie che dichiara valido un matrimonio *rapporto ad ogni sorte d'effetti*. Convien ripeterlo, o signori, basterebbe proporre il titolo di siffatte quistioni per deciderle. E' vero che si allegano alcune sentenze dalle quali apparisce che gli ufiziali di Malines e di Brüsselles han talvolta deciso sopra dimande puramente civili all'occasione della dissoluzione o della confermazione di matrimonj. Pretendesi che la Ruota esercitando in qualche maniera quella giurisdizione che naturalmente avrebbe dovuto appartenere agli ufiziali de' Paesi-Bassi, abbia potuto conformarsi a quegli usi, e prendendo il luogo di que' giudici attribuirsi nel tempo stesso un'autorità indiretta sugli effetti civili. Ma senz' esaminare la forza di quest'argomento, senza rappresentarvi la differenza infinita che resta sempre tra le sentenze degli ufiziali di Malines e quella della Ruota, poichè nell' une la quistione degli effetti civili non era che accessoria, mentre che nell' altra era la principale, o per dir meglio, l' unica quistione, ristri- gniamoci ai principj da cui non ci è lecito dipartirsi, e diciamo che in qualunque tribunale sia pronunziata una sentenza fa di mestieri che sia uniforme ai nostri usi per poter essere eseguita sui beni situati nel regno. E questo infatti è ciò che ha riconosciuto lo stesso difensore del sig. di Berghes, allorchè vi propose di dividere la sentenza della Ruota, di stralciarne ciò ch'è abusivo,

e di lasciar sussistere ciò che si pretende che non sia tale, distinzione fatta talvolta dai vostri giudizi, la quale però non può mai convenire ad una procedura in cui tutto ci sembra egualmente abusivo, ed alla quale più che a verun' altra si può più giustamente applicare quell' antica formola con cui si spedivano altre volte tutte le istanze d' appellazione come d' abuso, *tanquam ab abusu notorio*, o quel dispositivo de' primi giudizi da voi pronunziati su queste materie, *notoriè abusivum fuisse*.

Noi dunque non troviamo più verun ostacolo che c' impedisca d' entrare nell' esame del matrimonio, I motivi di non prestare ascolto ai reclamanti son troppo deboli: la sentenza della Ruota è troppo abusiva, perchè possiamo dispensarci dall' internarci in una quistione che par crescere a' nostr' occhi a misura che andiamo accostadoci al momento in cui saremo costretti a trattarla. Quanto dicemmo finora, a parlar propriamente, non forma una vera parte di questa causa: ma queste furono questioni estranee, e se pur osiam dirlo, dissertazioni indifferenti, le quali essendoci presentate dalle parti, siamo stati costretti ad esaminarle nei primi momenti di questo discorso. Ora è tempo di sacrificar tutto il resto alla giustizia. E per non ripetervi il piano già delineato, affrettiamci di trattare la prima quistione che ci si presenta sul matrimonio del duca di Guisa, e consideriam primieramente ques-

questo matrimonio rapporto al vincolo considerato in se stesso ed al sacramento. Ma questo vincolo che forma il soggetto d' un importante quistione può essere considerato in due tempi diversi, vale a dire nel suo principio e nelle sue conseguenze, nel tempo che fu formato dal consenso, e nel tempo che fu rassodato dal possesso. Questa doppia idea contiene quanto si può proporre intorno la validità del matrimonio. Esaminiamo se sia legittimo nel suo principio, e supposto che racchiuda alcuni difetti, esaminiamo in seguito se il silenzio del duca di Guisa, se l'approvazione della sua famiglia, se il possesso gli abbia riparati. Allorchè consideriamo questo matrimonio nel suo principio, siam costretti a distinguere primieramente due sorti d' abusi o di nullità, con le quali si tentò d' impugnarlo. Gli uni son tali, che sebbene siano gravi ed importanti non formano però una solida impressione che mediante la loro riunione, ma staccati gli uni dagli altri e proposti separatamente possono bensì rendere sospetto il matrimonio o di sorpresa o di clandestinità, ma non hanno forza bastevole da se stessi per farlo dichiarare contratto invalidamente. Gli altri all'opposto sono nullità o vizj talmente essenziali che senza il soccorso di verun'altra circostanza bastano da se soli per distruggere ogni vincolo che n'è infetto. Attenghiamci adunque primieramente alla prima specie d'appoggi d'abuso, e contentiamo-

ci di scorrerli rapidamente. L'ineguaglianza delle parti, la mancanza del consenso di madama la duchessa di Guisa, l'ommissione della dispensa delle proclamazioni, la cirimonia della benedizione nuziale trascurata, la mancanza di sottoscrizione de' testimonj e la loro qualità, finalmente l'incertezza in cui siamo del giorno e del luogo della celebrazione, ecco, o signori, il numero esatto di tutti gli appoggi che noi dobbiamo esaminare. Vi dicemmo che si possono considerare o separatamente, o unitamente. Se ci facciamo a considerarli separatamente, il primo che ci si presenta è l'ineguaglianza delle parti. Senza esporre in questo luogo la storia tanto nota di tutto ciò che la saggezza e la purità de' romani costumi aveva anticamente stabilito su questo punto, contentiamoci di osservare in diritto che queste leggi sante e salutari non sono state ammesse nel nostro regno, ed aggiugniamo in fatto che si possono distinguere due sorte d'ineguaglianze. La prima non si trova in questa causa, o se pur vi si trova non è in un grado ed in una sproporzione capace a formare una presunzione d'artifizio e di seduzione. Nissuno può mettere in dubbio l'antichità, la grandezza, e l'elevazione della casa di Lorena; e se il duca di Guisa avesse voluto trovare una perfetta uguaglianza in un matrimonio, appena un picciol numero di case in Europa avrebbero potuto offerirgli partiti convenevoli. Ma qualunque giustizia si ren-

da allo splendore di sua nascita, si dee confessare nel tempo stesso che il suo splendore non fu offuscato dall' alleanza contratta con la casa di Berghes, la quale da lunghissimo tempo, come jeri vi dicemmo, è in possesso di vedere il suo sangue unito a quello delle case più illustri dell' Allemagna e dei Paesi-Bassi. Quindi benchè in sul principio paresse che si volesse insistere su questa spezie d' ineguaglianza, in progresso però sembra che se l'abbia abbandonata, e che i reclami siansi ridotti sulla seconda ineguaglianza ch'è quella de' beni e della fortuna; ineguaglianza che trovasi certamente nel matrimonio di cui si tratta. Voi già vi rammentate, o signori, di ciò che osservammo su questo punto: què noi non consideriamo lo stato infelice cui l'errore del duca di Guisa l'aveva ridotto rapporto alla sua patria, non esaminiamo quell'ecclissi passeggera cui egli soggiacque, nè pensiamo se non che allo splendore che la precedette ed a quello che la seguì. Comunque grande fosse la colpa del duca di Guisa, l'esempio del duca di Bouillon pareva che gli promettesse una rissorsa appoggiata alla clemenza del re, e ben tosto giustificata dall'esito. Ma quando pure non considerassimo il duca di Guisa se non che nello stato della sua disgrazia, un sì illustre proscritto poteva attrarsi gli occhi di tutta l'Europa, ed un generale dell'armata dell'imperadore e del re di Spagna doveva naturalmente sperare una miglior fortuna di

quella di sposare la contessa di Bossu, la quale allora non aveva al più al più che 60000 lire di patrimonio ed un assegnamento vedovile di 7500 lire.

Ma per grande che fosse l'ineguaglianza de' beni, essa è una circostanza che da se sola non può formare che una semplice presunzione e sovente equivoca, della seduzione. Non fermiamoci dunque più oltre, e passiamo alla seconda circostanza, e diciamo in una parola che neppure la mancanza di consenso di madama la duchessa di Guisa non ci sembra un appoggio sicuro in questa causa. La ribellione del duca di Guisa e la condanna che pronunziaste contro di lui avevano spezzato non solo i vincoli che l'attaccavano alla sua famiglia, ma quelli altresì che univano alla sua patria; e nella sua persona non era men cancellato il nome di figliuolo di famiglia che quello di cittadino; e come mai sua madre avrebbe conservato sopra di lui quell'impero domestico che le dava la legge, dopo che la stessa legge l'aveva stralciato dal numero di quelli sopra cui essa esercita la sua potestà mettendolo nel numero de' morti? Quand'anche egli avesse conservato egualmente il carattere di figlio di famiglia e di cittadino, l'età di ventisett'anni l'aveva quasi liberato dalla patria potestà; o se vi era ancor soggetto, questa soggezione non aveva altro effetto se non ch'egli dovesse portar la pena della diseredazione, ma non ne derivava che si po-

tesse spezzare un vincolo criminoso implorando il soccorso e la protezione di sua madre. Tentasi invano di applicare in questo luogo l'autorità de' vostri giudizj, i quali nelle cause matrimoniali pare che talvolta abbiano esteso i limiti della minorità fino ai trent'anni: voi nol faceste mai se non che in qualche caso singolare, dove consideraste la seduzione piuttosto nel suo principio che ne' suoi effetti, ed avendo trovato il principio del ratto di subornazione nella minorità, decideste che avesse la forza di perpetuarla, e di far sempre riputar minore quello ch'era divenuto maggiore senza cessare d'essere sedotto. Dunque questo difetto sarebbe ancora troppo debole per se stesso per distruggere un matrimonio contratto.

Quello che lo segue sembra molto più considerabile: la tanto salutare solennità delle proclamazioni introdotta dalla Francia, consecrata dal concilio Lateranese, rinnovata dal concilio di Trento, fu interamente negletta nel matrimonio del duca di Guisa. Nell'uno degli atti di celebrazione non trovasi niuna menzione nè di pubblicazioni, nè di dispensa, eppure questo è l'atto il più importante essendo quello che fu inserito ne' registri della parrocchia di s. Gudula: è vero che nell'altro atto di celebrazione consegnato da Carlo di Mansfeld alla contessa di Bossu, vi è detto che fuvvi una dispensa dalle tre pubblicazioni accordata dallo stesso Carlo di Mansfeld.

ma la facoltà di questo ministro è contesa rapporto al duca di Guisa, e si confessa ch'egli non aveva niuna giurisdizione sulla contessa di Bossu. Questo è il fatto; veggiamo adesso quale possa esserne la conseguenza. Qui per anche non esaminiamo quale esser potesse l'autorità e la missione di Carlo di Mansfeld mentre nella discussione di quest'importante quistione vi entreremo fra poco; e nell'impazienza in cui siamo di giugnervi suppongasì frattanto che la dispensa dalle pubblicazioni sia o falsa o abusiva e per la mancanza di causa legittima, e per la mancanza di facoltà in quello che accordolla, quand'anche questa supposizione fosse vera cosa potremmo concludere rapporto alla validità del matrimonio? Noi a dir vero saremmo in necessità di esclamare contro la sorpresa dei contraenti, contro la prevaricazione d'un ministro dell'altare, e diremmo che la celebrazione fu illecita, temeraria, colpevole, ma non potremmo sostenere ch'essa fosse nulla, abusiva, illegittima. I vostri giudizj arresterebbero il nostro zelo, e ci farebbero sapere che da lungo tempo voi non risguardate la mancanza delle pubblicazioni nei matrimonj de' maggiori, come un difetto che da stesso e separato da ogn' altra circostanza possa meritare il nome d'impedimento derimente. E quand'anche fossimo ancora a quel tempo che seguì immediatamente l'ordinanza di Blois, tempo al quale una giurisprudenza più severa risguardava come nulla

li tutti i matrimonj che non erano stati preceduti dalle pubblicazioni, non farebbe egli di mestieri rammentarci che quì non trattasi di decidere questa quistione secondo le nostre massime e i nostri usi, ma secondo le massime e gli usi de' Paesi-Bassi; e non saremmo costretti a rappresentarvi che il concilio di Trento fu ammesso in quelle provincie, e che questo concilio permette di differire le pubblicazioni fin dopo la celebrazione de' matrimonj, lungi dal considerare il difetto di questa solennità come una nullità irritante ed irreparabile? Diciam quasi la stessa cosa del preteso difetto di benedizione nuziale. Quì, o signori, noi potremmo impegnarci in una lunga dissertazione sull' antichità d'una sì santa cirimonia, e farvi vedere ch'essa fu in uso fin dai primi secoli della chiesa, e riferirvi quelle celebri parole di Tertuliano, *Felix connubium quod ecclesia conciliat, consecrat oblatio, obsignatum angeli renuntiant*, ove sotto il nome d'angeli addita i sacerdoti che consacrano i vincoli de' fedeli col suggello della loro benedizione; citarvi i concilj d' Africa, i decreti de' pontefici, le decisioni della chiesa gallicana, l'autorità de' capitolari, e di tutte queste testimonianze comporne una tradizione seguita per molti secoli, e che non fu interrotta che dalle recenti opinioni de' scolastici, i quali in questa materia come in molte altre hanno sovente avuto la preferenza sopra le più gran regole tratte dalle sorgenti sem-

pre pure dell'antica disciplina. Finalmente aggiugneremmo un'autorità vieppiù singolare e vieppiù adatta in questa causa, e questa la trarremmo dallo stesso rituale di Malines stampato l'anno 1598: ivi vi farem vedere che ben lungi dall'esser vero, coma vi fu detto, che non si conoscano nelle Fiandre e ne'Paesi-Bassi, i termini di *celebrazione*, di *benedizione*, di *amministraxione* de' matrimonj, e che non vi si parli dei curati che come di semplici testimonj del consenso delle parti, vi faremmo vedere, che non vi è rituale le cui espressioni s'accordino più perfettamente coi termini de' quali fan uso gli antichi padri per esprimere le funzioni de' curati nei matrimonj de' fedeli. In questo rituale vi si trova primieramente il seguente titolo tanto conforme ai nostri usi, *Canones administrationis sacramenti matrimonii*: vi si osserva in progresso un altro canone concepito in questi termini: *Benedictio nuptiarum a proprio parochio fieri debet*: e vi si leggono queste parole così forti che le precedenti, *Sacerdos celebraturus matrimonium ec.* E per non fermarci che sopra ciò ch'è ancora più preciso, vi osserverete sopra tutto dall'un lato quella formola importante che il rituale mette in bocca del curato; *Et tanquam Dei minister vos in matrimonium conjungo*; e dall'altro le seguenti parole che si trovano nello stesso sito, *Sacerdos huius sacramenti minister*. Dopo di ciò, o signori, noi vi lasceremmo a decidere con quale apparenza

s'abbia potuto dirvi ohe tutto il dovere del curato riducevasi ad una semplice assistenza corporale nella celebrazione de' matrimonj che si contraggono nella diocesi di Malines? Ma dopo tutte queste osservazioni che ci contendiamo d'indicarvi di passaggio, noi siam costretti di riconoscere che il preteso difetto di benedizione nuziale non ci pare che formi per anche un ostacolo insuperabile; e ciò per due ragioni: l'una che la chiesa non ha pronunziato niuna decisione tra l'antica disciplina la quale par che annetta alla benedizione del sacerdote tutta la santità del matrimonio, ed una gran parte de' teologi scolastici che han creduto che potesse bastare la sola presenza del curato: sembra altresì che la congregazione de' cardinali stabilita per l'interpretazione dell'ultimo concilio abbia più inclinato per quest'ultima opinione; e benchè la sua autorità non possa essere citata in un'altra causa, essa non pertanto è di qualche peso in un affare che dee esser deciso colle leggi di un paese dove sappiamo dagli autori che hanno scritto su queste materie, che traesi sovente un gran vantaggio da tali decisioni; l'altra ragione ancora più forte della prima, e la quale non ci permette di fermarci su questo difetto, si è che noi non possiamo sapere precisamente, se la benedizione voluta dal rituale sia stata data o no; conciosiachè non è costante l'uso nei Paesi-Bassi di scrivere ne' registri che si è soddisfatto a questa cirimo-

monia: di fatti produconsi molte fedì de' registri ove non trovasi veruna menzione della benedizione nuziale: questa vien data ma non fa d'uopo registrarla.

Terminiamo di spiegare il resto degli appoggi che sono della stessa natura. Dicesi che i testimonj non abbiano sottoscritto l'atto di celebrazione; ma come non v'è legge nei Paesi-Bassi nè civile nè ecclesiastica che gli obblighi a sottoscrivere, così fa di mestieri attenersi alla pratica. Ora la pratica dimostra che tutta la prova de' matrimonj consiste nella fede del curato che si contenta d' inserirli ne' registri senza neppur sottoscriverli, e nell'autorità del registro che n'è risguardato come un monumento autentico. Il concilio di Trento par che si contenti di questa formalità: *Habeat librum ec.* Lo Zypeo osserva altresì, che quand' anche il matrimonio non fosse registrato interamente, non per questo sarebbe nullo, se fosse certo che fu realmente celebrato. Finalmente il giorno ed il luogo del matrimonio sono incerti. Primieramente il giorno pareva sospetto d'un' antidata, ma questo sospetto fu sgombrato dalla maniera espostavi con quale si tengono i registri. Quando pure questa spiegazione fosse sì solida quanto ella è verisimile, sarebbe sempre necessario l'accordare che il matrimonio fu registrato solamente il giorno 20 novembre, posciachè susseguita ad un atto di sponsalizie ch' è dello stesso giorno. Dunque lo stato

de' contraenti fu incerto per quattro giorni: *Pendebat ex dubia fide ministri, imo ab ipsis contraentibus*. Che se facesse d'uopo prestar fede alle pubbliche gazzette, diremmo che il matrimonio fu celebrato gli 11 novembre, conciosiachè dice la gazzetta che il duca di Guisa dichiarò li 3 dicembre a Bruxelles il matrimonio che aveva contratto gli 11 novembre precedente. Se il giorno della celebrazione è incerto, lo è vieppiù il luogo, non essendo registrato nè nell'atto, nè nell'attestato di Carlo di Mansfeld; e solamente da quanto fu detto nelle dispute noi possiamo sapere che fu celebrato nella cappella del palazzo di Grimberghes. L'incertezza del luogo viene risguardata da tutti gli autori come un argomento di clandestinità; e se si pretende che questo luogo fosse una cappella domestica si ricade non solo in un altro sospetto di mistero e di tenebre, ma in una manifesta contravvenzione al rituale di Malines, che ordina ai curati di non celebrare i matrimoni che nella chiesa: *Sacerdos celebret matrimonium in ecclesia tantum*. Non si allega niuna permissione dell'arcivescovo; e perciò il diritto ed il fatto sono egualmente certi su questo punto, ma incapaci del pari di spezzare i vincoli di un matrimonio.

Che restaci egli adunque dopo avervi provato con un'esatta induzione di tutte queste pretese nullità, non esservene veruna che considerata separatamente possa produrre l'an-

nullazione del matrimonio in cui essa si trovava? Che restaci, lo ripetiamo di nuovo se non che riunire ciò che abbiám diviso, e dirvi, che sebbene questi appoggi staccati gli uni dagli altri, non siano forse assolutamente decisivi, egli non pertanto è difficile resistere alla loro impressione, allorchè la lor forza è riunita e come ristretta in un sol punto. Descriviamo adunque d'un solo tratto di pennello la compendiosa descrizione e la pittura generale del matrimonio controverso. Un francese ed un figliuolo di famiglia esce dal regno per un delitto che il getta tra le braccia di stranieri; acquista nel loro paese una specie di domicilio che non è fondato se non se sulla morte civile mediante la quale egli era stracciato in Francia dal numero de' cittadini: trova in Bruxelles una vedova di nascita distinta, ma non avente per dote se non che una bellezza più fatale ancora a se stessa che altrui: la sposa, ponendo in obbligo quei vincoli che univanlo non solo a se stesso ma anche alla sua patria: niuna pubblicazione precede il suo matrimonio: una dispensa senza causa accordata da un ministro la cui facoltà è dubbiosa, è il velo sotto cui vien celata e la violazione delle leggi, ed il rovesciamento della disciplina: testimonj sacrificati alla casa di Berghes sono i soli confidenti del matrimonio d'un duca di Guisa, d'un generale dell'armata dell'imperadore, e del re di Spagna, matrimonio che naturalmente doveva

avere per testimonj tutto il campo e tutta la città di Bruxelles : ignorasi perfino il giorno della celebrazione : sono decorsi almeno quattro giorni senza che si abbia ardito di affidarne la prova ai pubblici registri : lo stesso luogo in cui si compie questo mistero è assolutamente ignoto ; e nell'atto stesso che si vuole manifestarlo dopo cinquant' ott' anni , vi si scuopre ancora una nuova violazione delle leggi ecclesiastiche della diocesi di Malines , le quali ingiungono ai curati di non celebrare i matrimonj , se non che nel luogo che rappresenta l' unione de' fedeli : questo matrimonio è un secreto per tre settimane nella stessa Bruxelles ove fu contratto ; posciachè in un fatto di tal natura noi possiamo prestar qualche fede alle pubbliche gazzette ; tali sono , o signori , tutte le circostanze sotto le quali questo matrimonio vien oggi assoggettato agli occhi della giustizia ; circostanze nuove , singolari , incredibili , il cui concorso par che formi una prova perfetta di clandestinità . Ma sospendiamo per anche il nostro giudizio ; non risguardiamo tutte queste circostanze come realmente decisive , nè diam loro altro nome se non che quello di generali sospizioni , e facciam passaggio alla grande ed importante nullità che forma il nodo di tutta la difficoltà di questa prima parte della causa , vogliam dire , la mancanza della presenza del proprio curato ; mancanza bensì essenziale in diritto ; ma è ella poi vera in fatto ? Ecco

l'unica quistione che ci resta da esaminare rapporto al matrimonio considerato nel suo principio.

Non perdiamoci a provare ciò che non fu posto in dubbio in questa causa. Non v'è legge più santa, più salutare, più inviolabile in tutto ciò che riguarda la celebrazione de' matrimonj quanto la necessità della presenza del proprio curato, legge che forma nel tempo stesso la sicurezza delle famiglie ed il riposo de' legislatori; riconosciuta qual unica conservatrice della saggezza del contratto civile e della santità del sacramento, meritò d'essere accolta con sommissione da que' regni che han accettato la disciplina del concilio di Trento, ed essere finalmente imitata con gioja anche da quegli stati che non han ricevuto la disciplina del concilio; a tal che noi possiam chiamarla giustamente una regola del jus delle genti nel matrimonio de' cristiani. I concilj di Malines e di Cambray tenuti dopo il concilio di Trento non si sono contentati d' eseguire questa legge, ma han cercato altresì di assicurarne l'osservanza con nuove precauzioni e sia che si vogliano esaminare que' concilj, sia che si considerino i rituali di quegli arcivescovi, vi si ravvisa ovunque non esservi nissun punto nella disciplina ecclesiastica, pel quale i Paesi-Bassi abbiano maggior venerazione. Oggidì dunque trattasi dell' esame d' una legge sì rispettabile; e per mettere la quistione in tutta la sua vera luce, supponghiamo

come vi fu detto d'ambidue le parti, che Carlo di Mansfeld che celebrò il matrimonio del duca di Guisa non abbia potuto essere considerato come il vero ministro della chiesa nello spirito del concilio generale e dei concilj particolari se non che sotto due diverse qualità o come vicario generale dell'armate delegato dall'arcivescovo di Malines, o come rappresentante il pastore ordinario e delegato dal curato di s. Gudula. Tal è in questo punto la diversa condizione delle parti, che alla parte difesa dal sig. Nouet par sufficiente lo stabilire solidamente l'una o l'altra di queste qualità; mentre pretendesi che sarebbe inutile alle parti del sig. Nouet l'averne cancellato l'una quando non potessero giugnere a distrugger l'altra. Ma senza spigner più oltre queste riflessioni generali, cominciamo primieramente dall'esaminare qual era la facoltà e quali le funzioni di Carlo di Mansfeld in qualità di vicario generale dell'armate, cetchiamo in seguito qual titolo e qual carattere abbia potuto imprimergli la permissione del curato di s. Gudula: e procuriam di restringere btevemente queste due quistioni, comunque importanti elle siano. Osservisi primieramente che tutte le difficoltà formate intorno al potere del vicario generale dell'armate riduconsi a due punti principali: il primo consiste in sapere, se la sua autorità si estendesse anche sulla celebrazione de' matrimonj; il secondo se il duca di Guisa vi potesse esser soggetto sia rapporto al-

la dignità di sua persona, sia rapporto alla qualità del luogo ove fu celebrato il matrimonio. Intorno al primo punto dopo aver supposto con tutti i dottori che ogni privilegio, ogni delegazione, ogni eccezione del jus comune è odiosa, e che per conseguenza non dee essere facilmente estesa, crediamo, o signori, che il breve di delegazione si possa considerare o in se stesso, o nell'uso che servì ad interpretarlo. Se primieramente lo consideriamo in se stesso, il suo spirito e le sue disposizioni, le opinioni de' più gravi autori, e perfino i sentimenti de' jurisperiti i più rilassati, sembrano unirsi egualmente per reclamare contro l'esercizio di quella facoltà che i vicarij generali si sono attribuita in progresso di celebrare i matrimoni. Senza estenderci sulle prove di questa verità che non è assolutamente essenziale nella decisione di questa causa, contentiamoci di fare alcune osservazioni generali, primo sullo spirito del breve che dà all'arcivescovo di Malines una giurisdizione straordinaria sulle armate del re di Spagna ne' Paesi-Bassi. Qual è il motivo della delegazione? Noi già saremo costretti di ripetervelo più d'una: avvengono più volte nelle armate, dice il pontefice, cose che esigono il soccorso e la vigilanza d'una persona costituita in dignità ecclesiastica, non essendo facile il ricorrere o agli ordinarij, o alla sede. *Cum militantibus multa sæpe pertingant, in quibus pro salubri directione, & animarum salute*

salute eorum qui in castris degunt & versantur, proque cognoscendis & decidendis inter eos causis & controversiis ad forum ecclesiasticum pertinentibus; opera & industria unius personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ opus est, propterea quod non facile ad locorum ordinarios aut ad nos, & sedem apostolicam recursus haberi potest. In tal guisa spiega il pontefice i motivi della delegazione: pesiamone tutti i termini, e veggiamo se vi sia compresa l'amministrazione del matrimonio. *Cum militantibus multa sæpe pertingant ec.* Non v'è nissuno che non concepisca a prima vista un'idea d'accidenti, d'occasioni subitanee, di casi fortuiti. Dovrassi porre il matrimonio nel numero di queste sorti d'incontri inopinati? Il papa aggiugne che in questi casi imprevisi che nascono nell'armate, non sia facile il ricorrere agli ordinarij e molto meno alla santa sede. Dirassi ancora che ciò conviene al matrimonio? E' egli dunque tanto difficile o ottenere una permissione dal vescovo per celebrare un matrimonio in campo, o differirne la celebrazione fin dopo la campagna? E' forse questo uno dei casi in cui la difficoltà di ricorrere alla giurisdizione ordinaria possa essere un solido fondamenso della giurisdizione delegata? Secondo, se lo spirito del breve potesse essere dubbioso, le sue disposizioni basterebbero a rischiararlo od a determinarne assolutamente il suo significato. Entrisi nelle particolarità delle clausole contenutevi, scorransi le diffe-

renti spezie di facoltà impartite al vicario delegato, e vedrassi che non ve n'ha pur una che non convenga unicamente al motivo generale espresso nel principio del titolo, e che non si restringa ai casi di necessità. Esercitar sommariamente e senza veruna forma di giustizia ordinaria una giurisdizione ecclesiastica sui sacerdoti secolari o regolari, e sui laici nel caso di diritto: udire le confessioni di tutta l'armata, assolvere sotto certe condizioni da tutti i casi riservati ai vescovi ed alla santa sede: permettere a' principali uffiziali dell'armata d'aver un altare portatile: riconciliare le chiese, le cappelle, i cimiterj profanati ne' luoghi ove si troverà l'armata; ecco, o signori, la numerazione di tutti i casi rinchiusi nella bolla. Da questa sola enumerazione voi vedete, come già dicemmo, che non ve n'è alcuna che non supponga dall'un lato, una necessità pressante, e dall'altro, la morale impossibilità d'ottenere il soccorso della giurisdizione ordinaria. Terzo, è vero, che nel breve si osservano alcune clausole generali, di cui noi osiam dire che si è abusato contro l'intenzione del papa, per estendere il potere del vicario generale; e quì, o signori, noi avrem bisogno dell'autorità di alcuni dottori per finire di determinare il vero senso della bolla. Due sole clausole possono formare il soggetto della difficoltà; l'una è quella che dà al vicario apostolico, *omnem & quancunque jurisdictionem ecclesiasticam in eos qui ibi*

pro sacramentis ecclesiasticis militibus ministrandis pro tempore erunt . . . perinde ac si quoad clericos sæculares eorum verus præsul & pastor, quoad regulares vero illorum superior generalis esset. L'altra clausola è quella che dopo avere spiegato tutte le funzioni del vicario generale dell'armate, aggiugne in generale il diritto di fare e di eseguire tutto ciò che sembrerà necessario e convenevole nei casi sopra espressi . . . *Cæteraque faciendi & exequendi in præmissis necessaria, & quomodolibet opportuna.* Stralciamo primieramente questa clausola ch'è manifestamente ristretta dagli stessi termini in cui è concepita, alle disposizioni nominatamente espresse nel breve, *Cætera faciendi in præmissis necessaria ec.* Dunque non v'è altro che possi meritar qualche attenzione se non che la prima clausola; ma quanto più l'esaminiamo, tanto più siam sorpresi di vedere che sopra un sì debole fondamento si sia innalzato un potere tanto grande quanto è quello di celebrare i matrimoni.

Prima osservazione sui termini di questa clausola. Essa non accorda direttamente la facoltà d'amministrare i sacramenti, ma dà solamente ogni sorte d'autorità, ogni sorte di giurisdizione al vescovo militare sui sacerdoti stabiliti nell'armata per amministrare i sacramenti ai soldati: dunque il breve non parla generalmente di sacramenti se non che in via di semplice annunziazione; come dunque po-

trebbesi concludere che al vicario dell'armato è accordata la facoltà d'amministrare ogni sorte di sacramenti, e perfino il matrimonio, mentre non vi è fatta menzione di sacramenti che per esprimere questo fatto, e non già per attribuirgli alcun diritto? *In eos qui ibi pro sacramentis ecclesiasticis militibus ministrandis erunt.*

Seconda osservazione. Quand'anche la facoltà d'amministrare i sacramenti fosse espressamente, nominatamente, direttamente accordata da questa clausola, potrebbesi forse sostenere che vi fosse rinchiusa la celebrazione de' matrimonj? A questo s'oppongono egualmente, o signori, e le massime generali, e la qualità particolare del breve. In tesi generale, è un principio stabilito dal Ponzio, dal Zipeo, e dalla più sana parte de' canonisti, che la facoltà d'amministrare i matrimonj è sì delicata, sì importante, sì pericolosa che dee essere necessariamente compresa nella permissione d'amministrare i sacramenti, od almeno fa di mestieri che questa permissione contenga quelle parole essenziali, *omnia & quaecumque sacramenta*. I dottori i più rilassati del pari che i più severi sostengono quest'opinione, e quello stesso autore che voi non tolleraste mai che fosse citato in quest'udienza, e che meriterebbe di non esserlo in niun luogo, Sanchez, il cui nome pronunziamo a malincuore nel posto che abbiám l'onore di occupare, non ha potuto in quest'occasione

far a meno d'essere del partito della regola, ed ha dovuto attenersi alla sola opinione che può sembrare legittima. Come dunque può egli essere avvenuto che se lo abbia citato come favorevole all'estensione data alla bolla? In qual caso i dottori, e tra gli altri quello la cui autorità siamo costretti ad esaminare, han deciso che una facoltà generale comprendesse anche l'amministrazione de' matrimonj? Allorchè la facoltà è concessa per esercitare quanto spetta alla cura d'anime, *cum datur licentia alicui ut exerceat pertinentia ad animarum curam*. Allora la generalità dei termini comprende senza difficoltà la celebrazione del matrimonio, che forma una parte essenziale della cura d'anime e della sollecitudine pastorale. Ma a rincontro allorquando si è permessa l'amministrazione de' sacramenti, è d'uopo distinguere, come vi fu detto, tra i sacramenti che i teologi chiamano di necessità e quelli cui danno il nome di sacramenti di volontà. I primi si considerano compresi nelle concessioni generali, gli altri meritano un'espressione speciale ed una particolare menzione. Se queste massime eran vere prima della celebrazione del concilio di Trento, quanto più non dovranno osservarsi dopo la celebrazione di quel concilio il quale ha reso assolutamente necessaria nella celebrazione de' matrimonj l'espressa permissione dell'ordinario o del curato? Lo stesso Sanchez che deve aver più peso d'ogn'altro dottore allorchè parla di re-

golarità di disciplina, ci allega un esempio che ha maggior rapporto colla delegazione apostolica che noi esaminiamo. Egli parla due volte delle bolle generali accordate per le crociate, e due volte sostiene, che sebbene quelle bolle contengano una facoltà generale d'amministrare sacramenti esse non deggiono mai applicarsi alla celebrazione de' matrimoni: *quia videtur ea licentia de sacramentis confessionis & eucharistiae quae sunt maxime necessitatis*. Dunque lo spirito generale della chiesa s'accorda perfettamente collo spirito e colla particolar intenzione del sovrano pontefice che accordò il breve che esaminiamo; e l'una e l'altra concorrono del pari a restringere e limitare tali concessioni o delegazioni generali ai soli sacramenti di necessità: e se facesse d'uopo aggiugnere ancora nuove ragioni potrebbesi esaminare la differenza essenziale che trovasi tra il breve del 1606, e quello che si è fatto rinnovare nel 1670. In quest'ultimo vi si sono inseriti que' termini essenziali che non si trovano nel primo. Ma comunque solide sembrano tutte queste ragioni allorchè consideriamo il breve in se stesso, è forza confessare che cangiano faccia quando le paragoniamo coll'uso che l'ha seguito. Ora qual mai fu quest'uso? Esso, o signori, ci viene additato da un testimonio maggior d'ogni eccezione, e con tali parole intendiam di parlare del Zipeo uffiziale d'Anversa, le cui opere s'ebbe ragione di citarvele con elogio, testi-

monio non sospetto, lo ripetiamo, poichè essendo intento ad esaminare le regole del ius comune, e pieno di que' gran principj co' quali si debbono fissare i confini della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione delegata, sostenne egli stesso nel primo libro de' suoi consulti canonici, che lo spirito, che le espressioni del breve, che le massime generali e particolari resistevano egualmente alla facoltà attribuitasi dai vicarj militari per celebrare i matrimonj. Eppure questo stesso autore attesta la certezza dell'uso non pure nello stesso luogo dove ne impugna il fondamento, ma anche nel quarto libro dei suoi consulti, al consulto 14, che comincia con questi termini: *Matrimonium ut contrahi debet coram proprio cujusque parochia ex concilio Tridentino; ita miles coram proprio etiam parochia contrahere hic intelligitur, dum contrahit coram cohortis suae sacellano a vicario generali exercitus Belgici ex delegatione apostolica deputato.* Assicura altresì questa verità al consulto 23. Pretende pure che quest'uso come vi detto, sia provato dai concordati seguiti tra gli ordinarij e l'arcivescovo di Malines intorno all'esecuzione del breve; ma senza esaminare se i concordati che non parlano della celebrazione dei matrimonj, abbiano nulladimeno dato l'origine allo stabilimento di tal uso, è certo almeno ch'esso era passato in forza di legge al tempo del Zipseo, e ciò che molto più importa esaminare, si è che il suo libro dei consulti canonici fu

stampato la prima volta nell' anno 1538, vale a dire intorno all' epoca del matrimonio del duca di Guisa.

Dopo di ciò egli è inutile l' esaminare se quest' uso sia legittimo; e si possono stabilire tre proposizioni egualmente certe; l' una la quale sebbene sia interamente opposta allo spirito della bolla, non è però interamente contraria a' suoi termini; l' altra che l' uso ha dunque potuto estenderla, senza che si possa dire che *titulus perpetuo clamat ec.*; la terza che quest' uso fu osservato sotto gli occhi stessi degli ordinarij unicamente interessati ad opporvisi, i quali l' han sofferto, ed approvato col loro silenzio. Dunque ha ragione di concludere il Zipeo, che questa spezie di ratificazione o di ratificazione generale che comprende il presente ed il passato può estendersi altresì sull' avvenire, ed assicurare i matrimonj contratti sulla fede di quest' uso contro ogni sorte d' accidente: *Ratihabitio de præsenti & præterito sanat in omnem eventum castrensium matrimonia.* Dal che ne deriva che se in quest' occasione non possiam dire, *optima legum interpret consuetudo*, diciamo almeno, *error communis facit jus*, giacchè trattasi di giurisdizione e non d' ordine; il che si può provare dall' esempio del curato intruso, il quale è *in possessione beneficii*.

Ma questa facoltà estesa dalla pratica rapporto alla materia, dee estendersi altresì rapporto alle persone? Questa è la seconda diffi-

coltà che dobbiamo esaminare sulla giurisdizione del vicario generale dell' armata . E siccome questa difficoltà può divenire un principio di decisione in questa causa , tollerate , o signori , che in questo luogo supponghiamo alcuni fatti storici che possono dare un gran lume a tutte quelle osservazioni che faremo in seguito sopra una sì importante quistione . Lo stabilimento o la delegazione d' un vicario apostolico nell' armate del re di Spagna è più antica di questo secolo ; conciosiachè fin dall' anno 1594 il papa diresse un breve all' arcivescovo di Cambray col quale lo eleggeva all' esercizio di tal funzione . Questa prima facoltà fu accordata all' arcivescovo di Malines l' anno 1597 , e dopo quest' epoca quell' arcivescovo fu sempre in possesso d' essere chiamato dalla s. sede all' esercizio di questo ministero . La tregua fatta dalle Provincie-Unite l' anno 1609 col re di Spagna fece cessare in apparenza la giurisdizione del vicario delegato , o almeno fu sospesa come la guerra ; ma ricominciata la guerra nell' anno 1621 , si dee credere che colla guerra siasi pure rinnovata la facoltà del commissario apostolico . Ma senza esaminare le congetture che sembrano stabilire la verità di questo fatto , attenghiamoci a quanto è assolutamente certo ; e diciam solamente che il pontefice Urbano VIII rinnovò la facoltà e l' autorità della delegazione nell' anno 1626 mediante il breve divenuto sì celebre in questa causa , e che questo breve

non finì che colla guerra, vale a dire, che durò fino alla pace de' Pirenei; e che finalmente nelle ultime due guerre che hanno agitato sì lungo tempo la Francia e la Spagna, par che la stessa delegazione sia stata accordata dalla s. sede all' arcivescovo di Malines. Tali furono, o signori, l' origine, il progresso e le conseguenze di questa straordinaria facoltà che sembra sì opposta a' nostri usi, la quale però fu desiderata molte volte e sempre ricevuta con approvazione nei Paesi-Bassi. I soli vescovi furon quelli che soffrirono impazientemente questa facoltà che gli spogliava di parte della loro giurisdizione. Di fatti allo stabilimento del vicario generale succedero le loro querele, ma esse furon ben tosto accomodate dai concordati accennatevi; concordati seguiti l' anno 1593, rinnovati nel 1624 e nel 1628, i quali par che abbiano ristabilita la pace e l' unione tra l' arcivescovo di Malines e gli altri vescovi de' Paesi-Bassi. Oltre questa prima specie di legge che ha interpretato il breve pontificio, noi troviamo anche un' ordinanza dell' arcivescovo di Malines, la quale può avervi qualche rapporto; ed è quella da cui la parte del sig. Nouet pretende trarre sì gran vantaggi; ordinanza del 1638, che proibisce ai curati di unire in matrimonio i soldati senza la permissione o il consenso in iscritto del vicario generale dell' armata o del cappellano del loro reggimento. Ecco, o signori, tutti gli atti autentici da' quali si può

giudicare della facoltà e dell'autorità che la qualità di vicario apostolico dava a Carlo di Mansfeld sulla persona del duca di Guisa.

Dopo avervi dato una prima idea di quest'atti cerchiamo di penetrarne il loro vero spirito; e per giugnervi, consideriamo primieramente il breve in se stesso, e veggiamo se si possa presumere ch'esso s'applichi alla persona del duca di Guisa come abitante nella città di Brusselles; consideriamo in seguito lo stesso breve rapporto alle leggi che l'han seguito, vale a dire, ai concordati dei vescovi, ed alle ordinanze dell'arcivescovo di Malines; finalmente esaminiamo le prove dell'uso allegato, per cui pretendesi che il breve sia stato interpretato a favor della parte del sig. Nouet; ed in tal guisa noi speriamo di pervenire alla certa conoscenza della verità. Darebbesi una grand'estensione ad un privilegio qual è quello di cui si tratta dove lo si volesse applicare alla celebrazione dei matrimonj, la quale certamente non è compresa nè nei termini nè nello spirito del breve. Ma estendesi maggiormente la stessa estensione, volendo che un privilegio accordato unicamente per esercitare una giurisdizione sul campo e sull'armata possa aver luogo nelle città, e sopra una persona della nascita e della dignità del duca di Guisa. Dunque non avvi nulla di men favorevole dell'estesa interpretazione data al breve pontificio. Ma quest'interpretazione benchè poco favorevole, è ella giusta in se stessa? Questo è quan-

to fa d'uopo esaminare più particolarmente. Il preambolo, il dispositivo, tutto cospira ad escludere la spiegazione. E cominciando dal preambolo, quai termini più forti e più decisivi di quelli che vi si son letti le tante volte? *Pro salubri directione & animarum salute eorum qui in castris degunt & versantur*. Dunque dice ben ragionevolmente Carlo di Mansfeld [nei suoi trattati di cui tosto vi parleremo, che il luogo che serve di teatro alla guerra, è, per parlar propriamente il territorio, o se così vuolsi, la diocesi del vescovo militare al quale si dà il nome di vicario generale dell'armata. Per quali persone fu stabilita la sua giurisdizione? Per quelle che vivono ed abitano continuamente in campo, *qui in castris degunt & versantur*: nè saprebbesi considerare di troppo la forza di questi termini che dinotano una specie di domicilio del soldato nell'armata, mentre la parola *degere* porta con sèco l'idea d'un'abitazione costante e quasi perpetua. Ora chi potrà mai applicare queste parole al duca di Guisa? Era egli nell'armata allorchè contrasse il matrimonio in quistione? Era egli forse talmente annesso all'armata che si potesse dire che non avesse altra dimora? Chi mai non vede quanto sia sforzata quest'interpretazione? ec. Il preambolo aggiugne il motivo della disposizione. *Propterea quod non facile ad locorum orinariorum recursus haberi potest*. Chi dirà che il duca di Guisa in Bruxelles, vale a dire, nella capita-

le dei Paesi-Bassi , in mezzo alla corte dell'arciduca , non potesse trovare pastore ordinario a cui gli fosse facile dirigersi ? E che diverrà mai la giurisdizione del vicario generale quando manca il suo principal fondamento ? E se la sola causa , il solo motivo di un privilegio sì straordinario è distrutto , come mai potrà sussistere il privilegio ? Che se si vuole esaminare il dispositivo del breve , par che la chiarezza s' aumenti maggiormente , che si sgombrino le tenebre , e che la verità risplenda in tutta la sua purezza a misura che si considera lo scopo della delegazione . Su chi mai dà egli il papa ogni giurisdizione al vicario apostolico ? Direttamente sui cherici , indirettamente sui laici , ma con questa importante restrizione ; *Qui tamen in propria diocesi non sunt sub qua illorum ordinarii jurisdictionem suam ordinariam in eos exercere possunt* . Tutte le riflessioni che potrebbonsi fare su queste parole non servirebbero che ad oscurarle ; e noi osiam dire , che quando il breve fosse stato scritto per servir di decisione in questa causa , non vi si sarebbe potuta apporre una disposizione più chiara e più precisa per escludere il caso di cui si tratta dal numero di quelli che sono soggetti all' straordinaria giurisdizione del delegato . In fatti , suppongasi che nel breve s' avesse voluto accennare che un generale d' armata e tutti gli altri uffiziali non potrebbero maritarsi innanzi al vicario militare nelle città e negli altri luoghi ove la giurisdizione ordinaria può

esercitar liberamente tutte le sue funzioni; cosa dovevasi, o piuttosto, cosa potevasi fare, se non che decidere in generale che l'autorità del delegato non s'estenderebbe sulla persona di quelli che nella loro diocesi sarebbero in istato di rivolgersi al loro pastore naturale? Ecco ciò che dovevasi fare per prevenire il caso di cui si tratta, ed ecco nel tempo stesso ciò che si è fatto: questo caso è avvenuto; chi dunque oserà dire che non sia nell'esecuzione della legge? Se il breve fosse il solo titolo con cui si potesse decidere la presente quistione, potrebbe ella forse sembrar dubbiosa e problematica? Cosa di più semplice e di più facile a decidere? E non dovrebbe forse ragionare in tal guisa? Trattasi di sapere se un vicario generale dell'armate del re di Spagna abbia potuto essere considerato come il curato naturale ed il pastore legittimo del duca di Guisa: veggiamo primieramente qual sia il suo titolo; ma leggendolo troviamo ch'esso non è stabilito se non che in soccorso di quelli che abitano in campo, vale a dire, ch'esso è istituito per l'armata e non per le città: questa riflessione primieramente inspira qualche diffidenza sul diritto del vicario generale: andiam più avanti, e veggiamo che questa giurisdizione straordinaria gli è accordata unicamente perchè è spesso difficilissimo nell'armate il ricorrere agli ordinarij; ed allora i dubbj si aumentano, e si dura fatica a concepire come mai si potrà dar ad intendere

che un duca di Guisa non potesse ricorrere ai superiori ordinarij nella città di Brusselles : finalmente leggiamo più basso , che quelli che sono nel luogo del loro ordinario domicilio ove possono goder facilmente del soccorso della giurisdizione ordinaria non potrebbero più dirigersi al vicario generale ; ed in questo momento la difficoltà par che divenghi insuperabile , e che si possa concludere che per confondere il ministro del matrimonio controverso basta opporgli il suo proprio titolo , e che nulla distrugge maggiormente la sua pretesa giurisdizione , quanto lo stesso breve sul fondamento del quale egli ardisce appoggiarsi . A tutto questo aggiugniamo che lo spirito , che i termini , che l' effetto della delegazione apostolica s' applicano assai più naturalmente ai semplici soldati che agli ufiziali , e soprattutto ad un generale d' armata ; che se i vescovi han tollerato che contro la prima intenzione del pontefice , i vicarij militari si siano attribuiti indirettamente la facoltà di celebrar matrimonj , essi non han avuto questa tolleranza se non perchè han creduto che i vicarij ed i cappellani d' armata sovente conoscevano meglio lo stato e la condizione dei soldati semplici dei curati ai quali potevano dirigersi ; ma che questa ragione non può mai convenire ad una persona del grado e della dignità del duca di Guisa , capo dell' armate dell' imperadore e del re di Spagna . Questo nome solo , questa sola qualità reclamano perpetuamente

contro l' attentato del vicario generale . Non vi vorrebbe quasi altro per mostrare quanto egli abbia abusato della facoltà accordatagli dal papa e dall' arcivescovo di Malines affinchè non l' esercitasse sì indegnamente .

Ma è troppo il fermarsi allo stesso breve : veggiamo se i concordati e l' altre leggi che l' han seguito abbian derogato alla sua disposizione . In questo luogo confessiamo , o signori , che ci recò sorpresa allorchè udimmo citare que' concordati come favorevoli alla causa della contessa di Bossu ; mentre fin allora gli avevamo risguardati come uno de' più forti argomenti che le si potessero opporre ; e comunque ingegnoso sia il tornio che si è voluto dar loro , noi non possiamo fare a meno di considerarli ancora come titoli forti al par del breve per condannare il mal uso che Carlo di Mansfeld fece della sua autorità . Nei concordati vi sono tre articoli importanti . Noi non parliamo del primo con cui è detto che i governatore dei Paesi-Bassi non è soggetto alla giurisdizione del vicario generale ; se non che quando è attualmente nell' armata . Attenghiamoci a tre altri che possono avere una relazione più immediata alla materia che trattiamo . Primo articolo . *Similiter omnes nobiles & alii inferiores qui , cessante exercitu , habent suos ordinarios in his partibus , quando subsistunt iis in locis ubi est fixum eorum domicilium censentur subditi eorundem locorum ordinariis , etiamsi alioqui habeant officia & stipendia ratione*

zione dicti exercitus Secondo articolo. Qui vero non habent in his partibus suos ordinarios & castra sequuntur; habentque officia & stipendia regia ratione ejusdem exercitus, ii censentur, quamdiu exercitus consistit, subditi delegato apostolico. Terzo articolo. Personæ autem castra sectantes & ad exercitum spectantes, si de exercitu se se ad tempus negotiorum causa ad urbes, & alia loca extra exercitum recipiant, manent in omnibus subjecti delegato apostolico.

Pel primo di quest'articoli, i nobili che hanno un domicilio nei Paesi-Bassi, e che si ritirano ne' luoghi ove hanno il loro domicilio ordinario rientrano tosto sotto il giogo e l'autorità del loro superior naturale. Pel secondo, quelli che non hanno domicilio ordinario nei Paesi-Bassi finchè l'armata è unita sono soggetti al vicario generale; e per questo Carlo di Mansfeld ha ragione di dire nella sua parafrasi su tale articolo, che la di lui giurisdizione si estende ai corpi di truppe che sono in quartiere d'inverno; e siccome anche gli uffiziali sono obbligati d'essere uniti ai loro soldati, perciò anch'essi sono soggetti al suddelegato della s. sede. Finalmente pel terzo articolo, tutti quelli in generale che seguono l'armata e l'abbandonano per qualche tempo, mentre che il loro dovere ve li fa riputare presenti restano soggetti all'autorità del vicario apostolico. Tal è il compendio di questi tre articoli; il che ci dà luogo a credere di poter asserire che non ve ne sia per uno il

quale non contenga una decisione contro l'usurpo fatto da Carlo di Mansfeld formato il matrimonio del duca di Guisa, in qualità di vicario militare. Argomento tratto dal primo articolo. Tutti i nobili che ritornano nel luogo della loro ordinaria dimora sono sciolti dalla giurisdizione del delegato, e soggetti a quella de' loro vescovi. V'è egli d'uopo d'altro per decidere la quistione sulla facoltà di Carlo di Mansfeld. Dirassi forse che il duca di Guisa non avesse domicilio, o che non l'avesse nei Paesi-Bassi? Dire che il duca di Guisa non avesse domicilio sarebbe un assurdo, mentre lo si farebbe divenir un vagabondo di generale che era dell'imperadore e del re di Spagna. Dire che il suo domicilio non fosse a Bruxelles sarebbe un assurdo maggiore; mentre tutti quelli che servono il re di Spagna nelle Fiandre non si può presumere che abbiano altro domicilio se non che nella capitale dei Paesi-Bassi; e l'esempio deducesi da Parigi che viene considerato il domicilio di tutti i gran signori, i quali in fatto non ne han altro. Ora, se il domicilio del duca di Guisa era in Bruxelles, il primo articolo del concordato esclude ogni giurisdizione del delegato apostolico ec. Questo argomento è tanto più forte quanto che attenendosi alla stessa confessione di Carlo di Mansfeld in un trattato di cui tosto parleremo con maggior estensione non trattasi in questa quistione d'esaminare scrupolosamente la qualità del domicilio, ma

riguardasi piuttosto la dimora, l'abitazione attuale, e per servirci degli stessi termini, *quasi domicilium*; ed egli dopo avervi mostrato che il governatore de' Paesi-Bassi è soggetto non già al vicario militare ma al vescovo del suo domicilio o della sua abitazione, aggiugne queste parole osservabili: *Eadem ratione alii qui domicilium vel quasi domicilium habent, quando in illis subsistunt*. Ora si può forse dire che il duca di Guisa non avesse almeno un quasi domicilio nella città di Bruxelles? Argomento tratto dal secondo articolo. Quand' anche si volesse sostenere che il duca di Guisa non avesse veruna specie di domicilio nei Paesi-Bassi, la legge che converrebbe seguire, è quella certamente del articolo secondo il quale decide espressamente che gli ufiziali che non hanno veruna specie di domicilio ne' Paesi-Bassi siano soggetti al delegato apostolico *quandiu exercitus consistit*. Dunque quando non è più unita l'armata, quando il dovere degli ufiziali permette loro d' allontanarsi, cessano di riconoscere l'autorità del vicario dell'armate. In tal guisa il Zipeo spiega quell'articolo nelle sue risposte del jus canonico al tit. *de off. jud. delegati*. Ed in questo luogo, o signori, per meglio intendere il suo razfocinio fa di mestieri unire l'articolo terzo al secondo che noi esaminiamo. L'articolo terzo decide in generale che tutte le persone attaccate al campo ed all'armata siano soggette alla giurisdizione del delegato, benchè per

qualche tempo siano in una città o in un altro luogo lontano dalla loro stazione militare. Perchè l'articolo terzo, dice il Zipeo, decide che quelli che non hanno domicilio ordinario ne' Paesi Bassi siano soggetti al delegato apostolico solamente finchè l'armata è in campagna, *quamdiu exercitus consistit*; e perchè a rincontro l'articolo seguente par che decida il contrario, dicendo che quelli che sono attaccati al campo siano sempre soggetti al medesimo delegato benchè siano assenti dall'armata? Ciò avviene, dice l'autore, perchè l'articolo secondo, ha luogo per gli stranieri che hanno ne' Paesi-Bassi una dimora paragonata in questa materia ad un vero domicilio, ed in questa dimora sono avvezzi a lasciare le loro mogli, i loro figli, la lor casa, il lor equipaggio allorchè partono pel campo; e là ritornano allorchè il tempo della spedizione è finito. Ma l'articolo terzo si riferisce a quelli che sono talmente attaccati all'armata, che non hanno verun'altra spezie di dimora e di abitazione: *Personæ castra sectantes & ad exercitum spectantes*. Le parole di quest'autore sono troppo importanti per non allegarle. *Si uxorem familiam, impedimenta ibi relinquunt dum ipsi in expeditionem proficiscuntur, illa finita eodem reversuri proxima domicilio est hujusmodi commoratio quasi incolatus, eoque dictus artic. secundus non simpliciter videtur tales relinquere delegato, sed quamdiu, inquit, exercitus consistit, eos autem qui sine hujusmodi la-*

Vibus extra exercitum ex causa temporalì di verant simpliciter artic. 3. Tal dunque è l'effetto della distinzione: o gli uffiziali hanno; una specie di domicilio dove sono avezzi a ritornare tutti gli anni, o non ne hanno, nel primo caso essi non sono soggetti al delegato se non che *quamdiu exercitus consistit*, nel secondo caso restano sempre soggetti alla sua autorità. La ragione di questa distinzione è un'ultima prova della sua verità. Abbiain veduto più volte signori stranieri venire al servizio del re durante la guerra: questi uffiziali non avevano domicilio in Francia, ma quasi in ogn' inverno ritornavano a Parigi, ove avevano la loro casa, ed una parte del loro equipaggio. Se la severità della nostra disciplina avesse potuto ammettere lo stabilimento de' vicarij militari, sarebbevi alcuno che ardisce dire che tali uffiziali fossero soggetti in Parigi all'autorità del delegato apostolico, e ch'egli avesse avuto un carattere sufficiente per congiugnerli in matrimonio? Concludiam dunque che i concordati s'uniscono al breve ch'essi spiegano per annichilare la giurisdizione che Carlo d'Mansfeld ha voluto usurpare nella città di Bruxelles.

Terminiamo di spiegare brevemente la seconda legge che ha qualche relazione col breve, vale a dire, l'ordinanza dell'arcivescovo di Malines. Quest'ordinanza di cui si è rilevata l'autorità non contien nulla che possa somministrare il menomo colore all'usurpazio-

ne di Carlo di Mansfeld; conciosiachè l'ordinanza non è che una semplice precauzione che l'arcivescovo di Malines è costretto a prendere per impedire le frequenti profanazioni dei matrimoni contratti dai soldati, i quali dissimulavano ai curati i loro primi impegni; ed a tal fine ordina che i curati non potran formare tali matrimoni se non che in virtù d'una permissione del vicario generale dell'armata, d'un consenso scritto del cappellano che attesterà ch'egli crede che il soldato sia libero ed in istato di contrarre impegni. E da questo si conclude che il vicario dell'armate abbia avuto il diritto di celebrare nella città di Bruxelles il matrimonio del duca di Guisa: qual conseguenza fu mai più lontana di questa?

Tutte le leggi ecclesiastiche esclamano del pari contro l'estensione che si è voluta dare alla facoltà di Carlo di Mansfeld; ma almeno la pratica sarà a suo favore, e questo è l'ultimo punto che bisogna finir di discutere. Due sorti di prove della pratica. Le une sono atti numerosi dai quali risulta che il vicario generale dell'armata abbia dato dispense dalle pubblicazioni, celebrato matrimoni, pronunziato giudizj sulla loro validità. Ma, 1. questi atti son tutti posteriori all'anno 1671, ed al nuovo breve accordato in quell'anno all'arcivescovo di Malines; e perciò non valgono a provar l'uso del 1641. 2. Questi atti non proverebbero nulla quand' anche fossero seguiti nel tempo in cui fu contratto il matrimonio; con-

ciosia che tutti questi atti ci dicono, a dir vero che il vicario militare ha assistito alla celebrazione di molti matrimonj, che ha accordato dispense, che ha pronunziato varj giudizi su molte cause matrimoniali portate al suo tribunale; ma non si vede se questi matrimonj siano stati celebrati nell'armata o in città, se contratti da persone che avessero un domicilio ed una certa abitazione, o da soldati che non avessero altra abitazione che le loro tende e le loro guarnigioni; finalmente se i curati abbiano data permissione al vicario generale, o se non glie l'abbiano data. Finchè s'ignorano queste circostanze le quali è assolutamente impossibile a conoscere, moltiplicheransi invano gli atti di possesso per parte del vicario generale: egli ha potuto celebrar matrimonj, l'uso glielo ha permesso; ma questa non è la quistione sulla quale voi dovete decidere; trattasi di decidere su quali persone, od in quai luoghi abbia potuto esercitare quest' autorità: ora ciò non si può dedurre dagli atti. Facciasi quasi la stessa riflessione sull'altra specie di prova allegata intorno all'uso, prova infinitamente più debole della prima. Essa non è composta che di attestati dei curati e degli uffiziali di Bruxelles degli anni 1687, 1698 e 1699, attestati sospetti per la qualità delle persone cui si danno, ch'è il governatore di Bruxelles; attestati inutili per le loro date per provar l'uso del 1641; attestati ancora più inutili per quello ch'essi contengono,

conciosiachè essi ci dicono che riguardansi come legittimi i matrimonj consecrati dalla presenza del vicario generale dell'armata, e ch'egli è in possesso d'accordar dispense ed anche di decidere sulla validità de' matrimonj celebrati dai cappellani militari. Quale frutto può sperare la parte difesa dal sig. Nouet da tutte queste dichiarazioni vaghe e generali? Al più al più esse confermano l'uso di cui vi parlammo tante fiate; ma c'istruiscono elleno forse sul punto essenziale della difficoltà, e ci additano forse quell'infinita estensione sui luoghi e sulle persone, che si vuole attribuire al vicario generale, contro il breve, e contro i concordati che spiegano il breve? Questo, o signori non è neppure indicato da lungi o come di passaggio dagli attestati. Coloro che gli hanno rilasciati si sono estesi sulla parte la più facile di questa causa, ma sono muti allorchè trattasi di parlare sulla vera e solida difficoltà ch'essa contiene; o piuttosto diciam meglio, che in questa occasione parla il loro silenzio. Avrebbero essi mancato di attestare che il vicario generale celebra i matrimonj degli uffiziali, anche in tempo d'inverno, anche nella capitale de' Paesi-Bassi, e sotto gli occhi de' curati, sotto quelli dell'arcivescovo, se questo fatto avesse avuto la menoma apparenza di verità, e se non avessero temuto che tutto il paese, che la notorietà pubblica, e la loro coscienza non si sollevassero contro tale testimonianza? Non si può dire ch'essi abbiano igno-

rato che in questo consistesse la principale difficoltà della causa su cui venivano consultati; mentre tra gli attestati prodotti ve n'ha alcuni rilasciati dopo che già si è principiato a trattar questa causa. Che resta egli dunque da concludere, se non che il loro silenzio è una formale confessione, ch' essi non han trovato verun uso, e neppure verun fatto che potesse appoggiare le pretensioni della parte del sig. Nouet. L' induzione di questo silenzio vien anche confermata dalla proposizione temerariamente avanzata da alcuni di loro, che i vicarij dell' armata sono in possesso di congiungere in matrimonio i soldati senza ottenere la permissione o il consenso delle giovani ch' essi sposano: proposizione inutile in questo luogo, poichè quando pur fosse vera, resterebbe sempre da esaminare se il duca di Guisa fosse della qualità de' soldati soggetti alla giurisdizione del vicario generale, ma aggiungiamo altresì, proposizione temeraria, la cui evidente falsità ripugna del pari il concilio di Trento e di Malines, al rituale di quell' arcivescovato, allo stesso uso osservato in questa causa, nella quale vedete che il Mansfeld ha creduto di dover ottenere la permissione del curato. Preterassi fede in una materia sì importante a testimonj convinti di falsità?

Ma in mancanza di testimonj degni prodotti dalle parti, siaci permesso, o signori, di ascoltare le deposizioni di uno che non può essere giustamente sospetto alla parte difesa

dal sig. Nouet, ed è lo stesso Carlo di Mansfeld che celebrò il matrimonio del duca di Guisa. Egli ha composto due trattati come per far l'elogio della sua facoltà in qualità di vicario generale, i quali sono una specie d'apologia della sua giurisdizione; il primo chiamato, *Castra Dei, sive parochia militaris*, stampato in Brusselles nel 1642, il secondo che ha per titolo, *Magisterium militare, sive de jure & jurisdictione militiae Belgicae*, stampato ad Anversa nel 1649. Esaminati da noi questi trattati, abbiain veduto che comunque grandi siano gli sforzi di Carlo di Mansfeld per prorogarvi la sua giurisdizione e per estenderla all'infinito, nulladimeno è giuocoforza confessare ch'egli è molto più saggio e moderato allorchè scrive come autore, che allorquando agisce come vicario generale. Sonovi tra gli altri tre luoghi ove ci porge armi egli stesso per distruggere l'opera fabbricata dalle sue proprie mani. Il primo luogo è quello che già vi allegammo, ov'egli dice che basta avere un domicilio, o un *quasi domicilio* in una città per non essere più soggetto alla giurisdizione militare del vicario generale allorchè si ritorna nel luogo del domicilio. Il secondo luogo è ancora più importante, e questo trovasi nel capitolo quinto intitolato, *Finis delegationis & subdelegationis*. Ivi egli stabilisce quel gran principio che basta da se solo per decidere questa parte della causa; che cessa la giurisdizione delegata ogniquale volta il ricorso

alla giurisdizione ordinaria è certamente ed evidentemente così sicuro, così facile e così utile al pubblico come potrebbe esserlo l'autorità del delegato. *Verum enim vero cum hæc delegatio præcipue data videatur ut pontificiæ potestati, ordinariorumque sollicitudini substitueretur, quia non facile ad hanc vel illam recursus militi esset; itaque dum hæc præest cessare illa videtur, nam constituendæ personæ quæ exercitui præesset necessitas ipsa est recurrendi difficultas quæ omnino cohæret sanctæ sedis constitutioni, cujus tam est sine effectu ordinatio, quam reipsa amota est illa difficultas, est enim ipsius constitutionis ratio & causa.* Il terzo luogo è non meno dimostrativo degli altri, ed è tratto dal libro intitolato *Castra Dei* al cap. 3. Carlo di Mansfeld s'opponne que' termini decisivi del breve, *Nisi in diocesi propria sit sub qua illius ordinarius jurisdictionem suam ordinariam exercere posset*, ed ecco come egli vi risponde: dice che ciò s'intende d'una possibilità morale, poichè altrimenti, soggiugne, la salute dei soldati sarebbe troppo esposta, dove si volesse pretendere che ognivolta che v'è una fisica possibilità di ricorrere all'ordinario, fosse sospesa la facoltà del delegato. Dunque egli riconosce che tal facoltà dee almeno essere sospesa allorchè avvii una possibilità morale: continua poi il suo raziocinio e distingue tra gli uffiziali ed i semplici soldati. Sostengasi pure, dic'egli, che i primi possano essere soggetti senza inconveniente agli or-

dinarj pastori quando ritornano nel luogo del loro domicilio, ma saravvi molto pericolo a stabilire la stessa cosa pei semplici soldati. Dunque ei riconosce che l'eccezione del breve ha luogo per gli uffiziali, ognivolta ch'essi sono nell'impossibilità morale di ricorrere all'ordinario. Ecco i suoi termini dopo aver adottati quelli del breve i quali contengono l'eccezione: *Verendum est ne non salva militum salute, cum effecta sit exceptio, si ad phisicam non moralem possibilitatem exercitium episcoporum reducamus, moralem autem non esse, verum sciens fatebitur, ubi recta ratio iniri non potest curandæ subditorum saluti, possunt fortassis qui cingula habent, ubi belli sors ad domicilia deduxit, pagano eique soli parochiæ juri subiecti absque damno, at quis poterit gregarius procurare.* Osservinsi quì tre cose essenziali, una ch'egli confessa che il literale della legge gli sia contrario; l'altra che procura di eluderla con una distinzione mediante la quale cede gli uffiziali all'ordinario, il che fa l'effetto desiderato; la terza, ch'egli non allega verun atto verun uso che abbia confermato la sua opinione; per lo che Carlo di Mansfeld costretto dalla forza della verità ad essere contrario a se stesso è divenuto una delle maggiori prove dell'abuso da lui commesso.

Finiamo questa lunga discussione con tre importanti riflessioni. 1. Se la qualità di vicario-generale fosse un titolo sufficiente, perchè ottenere una permissione dell'ordinario, la

quale pure sembra che Carlo di Mansfeld non avesse mai potuto ottenere senza derogare al proprio diritto, posciachè come vedete dagli attestati prodotti, una delle permissione de' vicari-generalì è di non aver mai bisogno del consenso nè della permissione de' curati? 2. Se questa medesima qualità era il titolo del Mansfeld, perchè mai non ne ha egli fatto cenno nel registro? Egli vi prende la qualità di vicario-generale ma come un semplice titolo d'onore; ed allorchè trattasi della celebrazione, dice che la eseguì come autorizzato dal curato. D'onde proviene quest'obbligo sì grande del suo interesse? ec. Solamente quindici giorni dopo la celebrazione si pensò a ricercare un attestato a Carlo di Mansfeld nel quale aggiugne ch'egli celebrò il matrimonio in qualità di vicario-generale, e non solo in virtù della permissione del curato; attestato che non ha altro oggetto se non che di dare un nuovo pretesto al matrimonio per coprire la mancanza della permissione, ma quest'attestato non serve ad altro se non se a far vedere che si è riconosciuta la mancanza, e che non si è potuto ripararla; attestato altresì che si dee rigettare come una carta informe, sia perchè non fu mai deposto in verun pubblico registro, sia perchè non fu mai consegnato se non che alla contessa di Bossu. 3. Finalmente la stessa Ruota la decisione della quale si è voluto far passare come opera del papa, interpretando il breve di delegazione, la Ruota

stessa come ha ella considerato quest'appoggio. Basta leggere il luogo della sentenza ove se ne parla, e vedrete, o signori, la timida diffidenza con cui viene proposta. Dopo essersi molto estesa sulla permissione del curato che risguardavasi come la principal difesa della contessa di Bossu, aggiugnasi finalmente: *Addebant aliqui ex doctoribus, quod cum dux Guisæ tempore contracti matrimonii militaret in Belgio in exercitu regis catholici, subiacebat in spiritualibus eidem a Mansfeld vicario generali. Addebant aliqui*; opinione particolare d'alcuni dottori, così esprimesi una sentenza seguita in contumacia, e nella quale si poteva inserire tutto ciò che si voleva ec.

Facciam passaggio ad esaminare la seconda qualità di Carlo di Mansfeld, e veggiamo se la qualità di sacerdote incaricato dal curato sia stata per lui un titolo più solido di quella di commissario suddelegato dall' arcivescovo di Malines. Suppongansi tre principj. 1. Che *licentia tacita non sufficit nisi forte adsit parochus & subscribat. Expressa requiritur*. Su questo punto van d'accordo tutti i dottori; ed anche quegli che vi fu citato con tanto elogio; ed ambedue le parti riconoscono egualmente la verità di questa massima. 2. Che vi sono due sorti di permissioni, una generale, e l'altra particolare: la prima attribuisce a quello lui viene concessa una giurisdizione inseparabile dalla qualità della giurisdizione; conciosiachè il delegato non solamente ha il di-

ritto di celebrare il matrimonio, ma ha altresì le facoltà d' esaminarlo e d' entrare in cognizione di causa; ed essendo delegato generale del curato dee fare quanto farebbe il curato se le sue occupazioni gli permettessero d' agire da se stesso: la seconda ristretta a certe persone non suppone veruna cognizione, verun esame, veruna cognizione di causa in quello che la riceve, presumendosi che il curato abbia adempiuto a ciò ch' è di giurisdizione, e non abbia lasciato al suo incaricato se non che ciò che riguarda la cirimonia esteriore. 3. Queste condizioni osservate che siano non v' è forma essenziale per tali permissioni, ed in Francia basta solamente che siano scritte. Il concilio di Trento, nè l' uso de' Paesi-Bassi non avendo stabilito nulla su questo punto, pare che la prova dovrebbe farsi nello stesso modo per la pubblica tranquillità; ma non trattasi di questo, poichè nel caso nostro vi è una licenza scritta.

Premessi questi principj generali facciam passaggio ad esaminare particolarmente la permissione di cui si tratta. Tre ragioni la rendono assolutamente nulla; la sua incertezza, la sua applicazione ad ogni sorte di persone; la sua frode mediante la quale potrebbero essere deluse le leggi le più sante. E cominciando dall' incertezza della permissione, egli è un principio generale che ogni atto incerto è nullo di sua natura, soprattutto allorchè richiede cognizione di causa; principio stabilito

dal diritto che ben lungi dall'ammettere la minima incertezza negli atti solenni, non tollererebbe mai che vi si aggiugnesse un tempo od una condizione: *Actus legitimi... vitiantur per temporis & conditionis adjectionem*, dice la legge *Actus 71 ff. de divers. regul. juris*. Ora cos'è un atto legittimo? E' quello che dee farsi agli occhi della giustizia con una certa solennità prescritta dalla legge: tali erano l'emancipazione d'un figliuolo la creazione di un tutore, l'adizione di un'eredità. Tra tutti questi atti ve n'ha forse alcuno che si possi paragonare alla celebrazione di un matrimonio? Come dunque l'incertezza che distrugge gli uni non vizierebbe l'altro? Seguiamo ancora questo confronto: suppongasì che un'emancipazione sia concepita in questi termini, *io emancipo uno de' miei figliuoli*, senza additare quale; che una creazione di tutore si faccia in questa guisa, *un certo cavaliere romano sarà tenuto ad addossarsi la tutela*; che un'adizione d'eredità si scriva così, *io accetto l'eredità di un cert' uomo morto quaranta giorni sono*: chi non risguarderebbe tutti questi atti come derisorj? Vi sarebbe forse alcuno che si proponesse di sostenerli agli occhi della giustizia? Eppure questo è ciò che si fa oggidì nell'atto il più importante della civile società. Aggiungavisi l'esempio delle disposizioni testamentarie incerte. Cosa direbbesi di un legato concepito in questi termini, *lascio la mia casa ad un certo ufziato dell'armata de'*

de' Paesi-Bassi. Su questa materia il jus canonico va perfettamente d'accordo col jus romano. Se un vescovo concede lettere dimissoriali ad una certa persona in generale senza dinotarla; il vescovo cui saranno dirette le lettere potrà egli ordinarla legittimamente? E per riunire il jus civile al jus canonico, se un giudice sia incaricato di un certo affare che verte tra certe persone, chi ardirà dire ch'egli abbia una facoltà sufficientemente spiegata? Ma intorno a ciò noi ci trattenghiamo a malincuore.

Esaminiamo adesso se sia vero che la permissione fosse applicabile ad ogni sorte di persone. Non è egli effetto naturale e conseguenza necessaria dell'incertezza, che ciò che non conviene a nissuno in particolare convenga a tutti in generale? Qual verità fu meglio applicata di questa alla causa presente? Ci si dica come si potesse determinare singolarmente al duca di Guisa ed alla contessa di Bossu la permissione ottenuta da Carlo di Mansfeld. Ci è noto che spesso, *demonstratio nominis vice fungitur*, ma fa di mestieri che sia un indizio sì caratteristico che non vi ci si possa prendere sbaglio. Ma nel caso presente quali sono gl'indizj? *Un nobile militare, una dama della parrocchia di s. Gudula*, son questi gl'indizj che stanno in luogo del nome della persona. Eravi forse un solo nobile dell'armata del re di Spagna, o una sola dama nella parrocchia di s. Gudula? Eppure ciò sarebbe necessario affini-

chè l'indizio fosse valido. Spieghiamo vieppiù questo pensiero. Ogni permissione particolare è nulla, inutile, abusiva, allorchè quegli che la concede, que' che l'ottengono, quello cui viene diretta non possono mostrare colla stessa permissione, che conoscono le persone ch'essa riguarda. Ora come mai il curato potrà egli provare che dalla permissione aveva conosciuto il duca di Guisa e la contessa di Bossu? In qual guisa il duca di Guisa e la contessa di Bossu han potuto persuadere altrui ch'erano indicati in quella dispensa? Finalmente come ha potuto conoscerli Carlo di Mansfeld? Non doveva egli rigettare quella permissione indeterminata e dire; che siccome essa conveniva del pari al duca di Guisa che ad ogn'altra persona, esso non poteva avere veruna autorità finchè il curato non l'avesse spiegata? Cosa dunque si dee dire di quest'opera di tenebre ove l'accecamento sembra sparso egualmente e sopra il curato che accorda la permissione, e sopra coloro che l'ottengono, e sopra quello che la riceve? Che direbbesi di un matrimonio celebrato da un sacerdote incaricato da un curato sotto il nome vago ed indefinito di certo sacerdote?... *Cuidam præsbitero damus licentiam*. Che decidereste, o signori, di una celebrazione, in cui non si avesse detto altro se non che vi assistettero certi testimonj senza nominarli? Le persone dei contraenti saranno elleno più incerte e più dubbiose dei testimonj? Vi può essere forse

un abuso maggiore contro le leggi le più sante? Questo punto è così provato ch'è inutile l'estendersi. Di fatti il concilio desidererebbe invano una permissione del curato, se con una finta esecuzione della legge si trovasse il mezzo di deluderla impunemente. Conciosiacchè finalmente, se questa permissione può esser utile al duca di Guisa lo può essere del pari a tutti quelli che possono assumere con verità il titolo di *nobilis militaris* per non cangiar nulla alle stesse parole sotto le quali fu accordata. Dunque in virtù d'una permissione, la quale però nello spirito di quello che la concede e nei termini in cui è scritta viene limitata ad un solo, si potevano formare i matrimoni di tutta l'armata, o almeno di tutti i nobili. Ma perchè mai fermarsi ad esagerare un tal abuso, se la cosa parla assai più fortemente delle più vive espressioni che si potessero usare?

Intorno a ciò furono proposte due obbiezioni, l'una in diritto, l'altra in fatto. In diritto vi fu detto, che una permissione generale è bastevole; ora in tal permissione le persone non vi possono essere indicate; dunque ec. Il principio già da noi stabilito prevenne quest'obbiezione. Evvi un' infinita differenza tra le permissioni generali e le particolari; e per isviluppare questa differenza in una maniera più sensibile, suppongasi in questo luogo ciò che non può essere posto in contingenza da nissuno, che due cose siano egualmente

essenziali rapporto al curato nella celebrazione del matrimonio, 1. l'esatta cognizione dello stato, e della condizione delle parti; 2. la sua presenza attuale alla celebrazione. A dir vero, a prima vista par che il concilio incarichi unicamente il curato di queste due obbligazioni, ma esso ne lo dispensa in qualche guisa, permettendogli d'incaricare in sua vece un altro sacerdote. Ora questo sacerdote può essere incaricato in due maniere diverse; o in tal modo ch'esso sia incaricato non pure del ministero della celebrazione ma altresì di quella specie di giurisdizione la quale consiste nell'informarsi diligentemente della qualità de' contraenti, o a rincontro in tal guisa che ogni sua funzione consista nel dare a' contraenti la benedizione nuziale. Nel primo caso ch'è quello delle permissioni generali, il vicario rappresenta assolutamente il vero pastore; ed in quel caso egli è il vero curato e per l'esame dello stato de' contraenti e per la celebrazione del matrimonio. Le leggi della chiesa, il pubblico interesse, tutto è in sicurezza; ed ecco il perchè in quel caso non è necessario che il curato sappia il nome delle persone che vogliono impegnarsi coi vincoli del matrimonio, mentre presumesi che le sappia mediante l'organo del suo vicario con cui divide il peso della cura pastorale. Ma non avviene lo stesso nelle permissioni particolari; quando queste non contengano una clausola espressa la quale commetta altresì al sacerdote delegato l'es-

fine dello stato de' contraenti; e se non v'è clausola, al sacerdote incaricato compete il solo ministero della benedizione. Presumesi sempre che il curato abbia adempiuto alla più importante delle sue funzioni ch'è quella che riguarda la qualità dei contraenti; ma come ha egli potuto farlo se non li conosceva? Una parte essenziale, integrante, diciamlo pure, la parte principale di tali permissioni vi manca assolutamente, vale a dire l'esame e la cognizione. Il curato non l'ha avuta e la permissione nè forma una prova incontrastabile. Carlo di Mansfeld non aveva nissun carattere per esercitare questa specie di giurisdizione, poichè la permissione del curato non gli accordava se non che il diritto di assistere alla celebrazione del matrimonio e non già d'esaminarlo. Dunque niun esame, niuna cognizione di causa, e per conseguenza niuna permissione, poichè essa non può essere legittima che su quest'unico fondamento. Gli esempi rischieranno vieppiù questa verità. Se un vescovo permetterà ad un altro vescovo di ordinare tutti i chierici che gli si presenteranno nella sua diocesi, allora non vi sarà bisogno di espressione nè d'indicazione particolare, perchè in questo caso tal vescovo esercita non solamente la potestà dell'ordine ed il ministero dell'imposizione delle mani; ma con questa specie di delegazione gli viene affidato altresì l'esame delle persone: dunque è inutile lo specificarle in particolare, conciosiachè deg-

giono essere conosciute non dal delegante ma dal delegato. A rincontro, suppongasì che un vescovo non accordi che una permissione particolare ad un altro vescovo di consecrare uno de' suoi cherici, basterà egli che gli mandi tal cherico sotto il nome equivoco di *un certo cherico della mia diocesi*? Se un giudice sarà delegato per decidere tutte le quistioni che nasceranno nell'estensione di un certo territorio sarebbe inutile ed impossibile il dinotarle tutte separatamente. Ma se s'incaricherà questo giudice per un solo affare singolare, basterà egli il dire che viene incaricato per decidere una causa che s'agita tra due persone additate da un nome così incerto qual è quello di *Quidam*? E per non dipartirsi dal caso presente, suppongasì che la quistione del matrimonio del duca di Guisa fosse stata delegata dall'arcivescovo di Malines a Carlo di Mansfeld, avrebbe egli bastato, per dargli un potere legittimo, il dirgli, imitando lo stile del curato di s. Gudula, che viene incaricato per giudicare sopra la validità di un matrimonio contratto tra un certo nobile dell'armata ed una certa dama della parrocchia di s. Gudula; e se sul fondamento di quest'assurda delegazione avesse giudicato sul matrimonio del duca di Guisa, si troverebbe egli alcuno che ardisse di sostenere tal giudizio? Tollerereste, o signori, che per difenderlo vi si dicesse, che nelle delegazioni generali non essendo indicate le persone, si può fare lo stesso anche nelle delegazioni par-

ticolari, come se non fossero distinte da una differenza essenziale? Andiam più avanti, e diciamo altresì ch'egli è impossibile il fissare la natura e la qualità dell'atto che esaminiamo. E' esso una permissione generale? Ma vi resistono i termini in cui è scritto; mentre trattasi di un solo matrimonio della celebrazione del quale viene incaricato Carlo di Mansfeld: trattasi di un nobile dell'armata, e d'una dama della parrocchia di s. Gudula; dunque la permissione non può essere generale. E' esso una permissione particolare? Ma esso non dinota, non determina, non caratterizza i contraenti, e può applicarsi egualmente ad un numero infinito di persone. Quest'atto adunque non è una permissione nè generale nè particolare; eppure ogni permissione dee riferirsi all'una od all'altra di queste due qualità. Cos'è dunque se non che un atto incomprendibile, un atto che non si potrebbe definire, un atto che non è che errore, illusione, accecamento, ma un errore essenziale, un'illusione criminosa, un accecamento sacrilego il cui scopo ed il cui fine sono stati la profanazione del sacramento.

Seconda obbiezione in fatto. Egli deesi presumere che il curato di s. Gudula fosse perfettamente instrutto della qualità delle parti. Ma come si può provarlo? Forsechè colla permissione? Ma se questa permissione vi resiste apertamente. Forse con congetture estranee? Ma primieramente, il pubblico interesse non sof-

fre che si presti loro ascolto: di fatti dovrà egli dipendere da un curato l'annullare a suo grado o il far sussistere un impegno? Il destino de' contraenti è fissato dal momento della celebrazione: se il matrimonio è legittimo ogni terrena potestà non potrebbe scioglierlo; se è abusivo ogni terrena potestà non potrebbe renderlo valido. Si presta fede al curato allorchè nellè funzioni del suo ministero sostenendo il carattere di persona pubblica, onorato dalla fiducia degli ordinarij, e soggetto ai canoni, attesta un fatto seguito in faccia all'altare. Ma alloraquando comincia a riassumere il carattere di persona privata, e vuole con dichiarazioni posteriori riparare un vizio essenziale, le stesse leggi che l'ascoltano come ministro, lo rigettano come particolare. Secondo, dov'è poi in questo luogo la dichiarazione dei curati? Qui non se ne allega veruna. Dicesi che alcuni testimonj esaminati alla Ruota faccian presumere che il curato sapesse ciò che faceva allorchè accordò la permissione; ma ove sono le deposizioni di questi testimonj? E perchè non si producono presentemente? Esamineremo incontanente la forza e l'autorità dell'attestato dell'arcivescovo di Malines. Terzo, in mancanza di vere prove possono elleno supplire le congetture? Dicesi, qual apparenza vi può mai essere che il curato ignorasse il nome di coloro cui accordava la permissione, mentre ordinò egli stesso che dopo la celebrazione i loro nomi

fossero scritti sotto la permissione? Voi conoscete, o signori, la debolezza di questo raziocinio, il quale fa d'uopo unirlo a quello che si è dedotto dai registri fatti per mano del curato o del vicario. Se questo registro fosse stato fatto come si credeva fin da principio, e come presunse la Ruota, nel giorno e nel momento stesso della celebrazione, fa di mestieri confessare che questa congettura sarebbe di un gran peso; in tal caso la permissione e l'atto di celebrazione sarebbero troppo vicini per poter presumere che il curato avesse conosciuto il nome delle parti in un atto; e l'ignorasse nell'altro; con tutto ciò questa presunzione non sarebbe infallibile. Ma nel caso nostro il giorno in cui fu fatto il registro è dubbioso, e fa d'uopo accordare che il matrimonio celebrato il giorno sedici di dicembre non fu registrato nel pubblico deposito che ai 20. Dunque vi furono quattro giorni d'intervallo durante i quali si è potuto sorprendere la semplicità del curato; e ricorrendo a quel mezzo comune che s'impiega cogli spiriti deboli, è cosa facile che gli si sia dato ad intendere, che essendo già consumato l'affare non bisognava pensare ad altro se non che a ripararne le nullità ed i difetti adottando l'opera di Carlo di Mansfeld. Aggiungiamo una riflessione importante che non fu toccata. Chi può sapere se la permissione abbia preceduto la celebrazione del matrimonio? Questa permissione non può aver data che per l'atto di

celebrazione; ma questa non può aver altra data che quella dei 20; dunque non è certo che la permissione sia stata accordata li 16 piuttosto che li 17, e gli altri giorni che han seguito la celebrazione, ma che han preceduto l'iscrizione ne' registri. Finalmente se in questo luogo facesse di mestieri esercitare l'ingegno colla sottigliezza delle congetture, si può dire che vi sia quasi una spezie di dimostrazione dell'ignoranza in cui era il curato della qualità delle parti. Se fosse vero che le avesse conosciute, perchè si sarebbe espresso in termini sì vaghi, sì incerti. sì assurdi? Non si fa gratuitamente un atto sì contrario a' buoni costumi ed alla ragione naturale; nè si è potuto fare che per celare una celebrazione che noi più volte abbiain chiamata, a ragione, opera di tenebre. Ora a chi mai pretendesi celarla in un atto secreto qual era la permissione di cui si tratta, perciocchè finalmente quest'atto seguiva tra il curato e Carlo di Mansfeld. Volevasi forse celare ai contraenti che l'ottenevano il loro nome e la loro qualità? Oppure intendevasi di celarle a Carlo di Mansfeld confidente e ministro della loro passione? Dunque non si poteva celarla ad altri che al curato. E chi potrà mai rispondere a quest'argomento?

Ma finalmente vi fu detto, che consultato il superiore approvò egualmente e la condotta di Carlo di Mansfeld e quella del curato di s. Gudula, facendo una dichiarazione che con-

tiene una spezie di giudizio . Esaminiamo adunque e la forma, e la sostanza, e l'autorità di quest' attestato . Primo nella forma, non è che una semplice opinione dell' arcivescovo di Malines, il quale *ultra & sponte*, senza che nissuno ne lo chiegga, crede opportuno di rilasciare un attestato non già sopra un punto d' uso, ma sopra una quistione importante il cui giudizio era già portato alla Ruota . Secondo, quest' attestato è dato dopo che il duca di Guisa aveva abbandonato il partito, in un tempo in cui nissuno poteva esprimere la sua maniera di pensare, essendo che la casa di Berghes era troppo potente nei Paesi-Bassi . Terzo, questo attestato fu rilasciato da persona sospetta che fin dal principio s' era dichiarata apertamente contro il duca di Guisa: e questo è un fatto che fu esposto dal duca di Guisa nella sua supplica presentata al papa, ove egli gli rappresenta che non gli è possibile di sperare giustizia a Bruxelles, perchè l' arcivescovo di Malines si è dichiarato apertamente contro di lui . Quindi si vede che l' arcivescovo di Malines fin dall'anno 1644 aveva già preso partito in un affare sopra cui doveva sospendere il suo giudizio, conciosiachè egli n' era il giudice naturale o per se stesso o pel suo ufiziale . V' era forse bisogno d' altra ragione per ricusarlo ? E quest' attestato precoce, quest' ambiziosa dichiarazione non sarebbero state forse una giusta causa di suspizione contro di lui ? Come dunque oggidì potrassi far pas-

sare per un giudizio quest' attestato, che avrebbe bastato da se solo per impedire al suo autore d'esser giudice? Esaminandolo poi in merito, primieramente, al più al più non è che l'opinione dell' arcivescovo di Malines; e quest'opinione sarebbe assai più forte se fosse consegnata in una sentenza autentica; ma se anche fosse tale, forsechè non ne ammettereste voi l'appellazione come d'abuso, e non la dichiarareste abusiva del pari che la celebrazione del matrimonio, se anche questa, come l'attestato, sembrasse spoglia di ogni legittimo fondamento? Secondo, per appoggiate tal'opinione non fu addotta veruna ragione. Terzo, l'arcivescovo si fonda unicamente sulle circostanze che dice d'aver intese dal curato, da Carlo di Mansfeld e dalle stesse parti; ma egli non ispiega quali siano tali circostanze: oltre di che non è ella cosa molto possibile, che nel disegno che si aveva di far sussistere questo matrimonio ad ogni costo, siansigli esposte false circostanze, o si siano taciute le vere? Come si potrà trarre una conseguenza certa da un fatto così incerto qual è quello dell'esposizione fatta all' arcivescovo di Malines? Quarto, chi sa altresì se l'arcivescovo di Malines sia stato consultato sopra una quistione totalmente diversa da quella di cui si tratta? Vedeste, o signori, che primieramente si aveva voluto impugnare il matrimonio del duca di Guisa sotto il pretesto ch'egli avesse contratto un primo impegno colla principessa An-

na di Mantova; e chi sa forse, lo ripetiamo di nuovo, che l'arcivescovo di Malines non abbia rilasciato il suo attestato rapporto a questa prima quistione? Ma sarebbe troppo il trattenerci più oltre sopra una prova sì debole (*).

Ma se questo matrimonio considerato in se stesso e nel suo principio non è che una manifesta profanazione del sacramento; se nel suo cominciamento le leggi civili e canoniche non possono risguardarlo che con indignazione, si lasceranno elleno disarmare da riflessioni di favore e d'equità? Saranno elleno vinte dalla forza del possesso, e dalle pubbliche approvazioni che i più gran nomi dell' Europa han date a questo matrimonio? Quanto ha seguito la celebrazione avrà la forza di distruggere le nullità che l'accompagnano? Questo, o signori, è ciò che ci resta a spiegare in brevissime parole sulla quistione del vincolo e della validità del matrimonio. Quattro diverse conferme meritano di essere attentamente discusse. Di tutte le parti della causa non ve n' è alcuna che sembri favorire più di questa in una maniera più luminosa le pretensioni della parte difesa dal sig. Nouet; e fa di mestieri confessare che se la causa è difficile lo è principalmente per questo aspetto. La prima spe-

(*) Qui il d'Aguesseau ricapitolò quanto riguarda il difetto essenziale, e riassunse la riunione degli appoggi particolari.

cie di conferma è la pubblica coabitazione e la fedeltà perseverante del duca di Guisa dal mese di novembre 1641 fino al mese d' aprile 1644; consistente in quasi due anni e mezzo: la seconda è il suffragio della casa reale e di quella di Lorena: la terza riguarda gli onori ricevuti dai re stranieri: la quarta concerne l'approvazione data alla sua qualità dal re e dalla regina reggente. Comunque forti rassembrino tutte queste approvazioni attenghiamoci non pertanto ai gran principi che deggiono decidere dello stato degli uomini, e non lasciamoli rovesciare da ragioni d'equità, ammesse le quali, renderebbonsi arbitrarie tutte le decisioni della giustizia. Opponghiamo dunque due sorti d'argomenti alle conferme dello stato della contessa di Bossu; gli uni generali e comuni ad ogni specie di diverse approvazioni; gli altri particolari ed addatti ad ogni specie singolare di conferma. Argomenti generali. 1. E' principio certo di diritto che lo stato degli uomini non può mai essere che opera della legge. Le lettere, le dichiarazioni, i riconoscimenti de' particolari non valgono a rendere legittimo ciò ch'è nullo nel suo principio, ma fa di mestieri sempre ricorrere alla verità: la stessa legge imputa rare volte questa specie di riconoscimenti a quelli che li fanno, essendo che possono provenire da un errore probabile, ma la verità riconosciuta li fa cadere da se stessi e li dissipa assolutamente. Fa egli d'uopo citarvi di nuovo quelle leg-

gi famose di cui la vostra udienza risuona ogni giorno: *Non epistolis necessitudo consanguinitatis, sed natalibus, vel adoptionis solemnitate conjungitur. Non nudis asseverationibus, nec e mentita professione (licet utrique consentiant) sed matrimonio legitimo concepti; vel adoptione solemnii filii civili jure patri constituuntur.* 2. Distinguiamo, come facemmo, due sorti di nullità, le une relative a certe persone; le altre assolute. Le prime si cancellano sovente per lunghezza del tempo, pel possesso, pel silenzio, o per l'approvazione di quelli che potevano reclamare nel principio del matrimonio: quindi un giovine sedotto nella sua minorità può reclamare contro il suo impegno; ma s'ei vi persevera per lungo tempo; se la maggiorezza non gli apre gli occhi, in tal caso dopo molti anni di possesso il suo matrimonio si consolida, nè è più possibile distruggerlo. Nella stessa guisa se un padre lascia passare un tempo considerabile senza reclamare sul matrimonio contratto senza di lui saputa da suo figliuolo minore, se lo approva espressamente o tacitamente, *quod ab initio non valet tractu temporis convalescit.* Ma non segue lo stesso delle nullità assolute, nè il tempo, nè il possesso, nè l'approvazione d'un'intera famiglia possono imprimere ad un matrimonio il carattere di sacramento e di contratto civile, caratteri che del pari gli ricusano la chiesa e la legge. Ora la mancanza della presenza del proprio curato è una di quelle nullità vitto-

riose del tempo contro le quali è quasi sempre aperta la via a reclamare. 3. Allorchè trattasi di riparare i vizj di un matrimonio per un lungo e favorevole possesso, è sempre necessario che questo possesso abbia tutti i caratteri per renderlo legittimo, vale a dire, che sia libero e volontario, lungo e perpetuo per un gran numero d'anni, pubblico e noto ad ognuno, approvato da quelli che hanno vero interesse ad opporvisi ed approvato solennemente, finalmente non mai interrotto da una seria contestazione. Se tutte queste considerazioni non sono riunite a favore di quello che allega il possesso, bisogna ricorrere al titolo e decidere la causa colle regole generali. Premessi questi principj, deesi esaminare particolarmente ogni caso di conferma. 1. Coabitazione col duca di Guisa, e testimonianze reiterate della sua perseveranza per due anni. Ma in questa coabitazione sonovi due difetti: primo il possesso è breve per riparare ad una nullità essenziale; secondo il possesso fu poco libero: di fatti come mai il duca di Guisa poteva egli spezzare que' vincoli che l'attaccavano alla contessa di Bossu finchè egli conservava ancora qualche impegno colla Spagna? Faceva di mestieri che ritornasse francese avanti di poter cessare di parer marito della contessa di Bossu. Dunque non si può dedurre quasi nissun vantaggio dai riconoscimenti del duca di Guisa se non che dopo il suo ritorno in Francia; ma in tal caso resterebbero appe-

appena dieci mesi di possesso ; e questo tempo sarà egli bastevole per autorizzare un matrimonio condannato egualmente dalla chiesa e dallo stato ? 2. Approvazione d'una parte della casa reale e della casa di Lorena . Ma primieramente da quali persone fu approvato . Certamente fa d' uopo stralciare da questo numero il duca di Lorena ed il duca Francesco suo fratello i quali non avevano nissun interesse ad esaminare tal matrimonio , ed i quali forse si facevano un dovere di politica di approvarlo , per riunire il duca di Guisa colla Spagna e per renderlo nemico della Francia . Stralcisi pure il duca e la duchessa d' Orleans , i quali non erano gli eredi presuntivi del duca di Guisa . Stralcisi anche il principe di Condè . Dunque non resta che madamigella d' Orleans , la quale aveva una qualità molto più importante come quella ch' era nipote al duca di Guisa . Ma il di lei suffragio sarà esso più forte di tante leggi che reclamano contro tal matrimonio ? Madama sua madre , madamigella di Guisa , il sig. di Joyeuse l' hanno eglino forse approvato ? Ma trattasi dell' eredità di madamigella di Guisa : dunque bisognerebbe allegare i di lei riconoscimenti . Secondo in quali atti si fecero questi pretesi riconoscimenti ? Forse che in divisioni , in contratti di matrimonio , in creazioni di tutori , in una parola , in atti di famiglia ? Mai no , anzi unicamente in lettere scritte alla contessa di Bossu , o a sua madre , sul-

la falsa persuasione in cui erano que' che le scrivevano che il matrimonio fosse legittimo. Ed in che guisa esprimersi ella la legge su tal sorte di riconoscimenti? Essa dichiara espressamente che non vi si dee avere verun riguardo: *Sive quasi ad sororem... epistolam emisisti*, dice la legge 3. del cod. *de probatio. fraternitatis questio per hæc tolli non potuit*; legge che par fatta pel caso presente: conciosiachè finalmente il maggior vantaggio che la parte del sig. Nouet possa trarre dalle lettere allegate è di mostrarvi che la contessa di Bossu sia stata onorata da madama del nome di sorella, e di quelli di zia da madamigella; eppure cosa dice la legge? *Sive quasi ad sororem. epistolam emisisti*. Dunque questi riconoscimenti non han pur uno degli essenziali caratteri per produrre un possesso legittimo; sia perchè non sono scritti in atti di famiglia, sia perchè non sono fatti, per la maggior parte, che da persone che non avevano nissun interesse ad impugnare il matrimonio del duca di Guisa. In quali circostanze ed in quai tempi seguirono essi? In mezzo a' turbamenti che la contessa di Bossu provava sul suo stato. Tutte le lettere suppongono questo turbamento; e poichè le principesse che le hanno scritte consigliano alla contessa di Bossu di far confermare a Roma il suo stato, esse non possono approvarlo se non che condizionatamente vale a dire, supponendo che sarà confermato. Dunque in questo caso manca anche l'ultimo

carattere ch'è quello di essere pacifico. 3. Finalmente chi può sapere quai motivi secreti fan nascere tai sorti di riconoscimenti nelle case più illustri? 4. I re stranieri, la Spagna, l'imperadore; ma essendo eglino uniti di politica, non è ella cosa naturale che dovessero sostenere una loro suddita contro uno straniero, ed uno straniero che aveva abbandonato il re di Spagna contro la promessa fattagli di non dimettere le armi che con lui. 5. Lo stesso re e la regina, ma regina reggente; oltre di che il fatto è incerto. S'arroe che i re non agiscono sempre da legislatori, nè tutte le loro parole son leggi, se non che quando il vogliono espressamente: ciò si prova coll'esempio de' matrimonj i cui contratti erano stati sottoscritti dal re; e malgrado la regia approvazione si è permesso di sostenere la diseredazione pronunziata dal padre. Per quanto poi riguarda i fatti allegati, quello dello sgabello è incerto, l'altro del passaporto è inutile. E primieramente che atto è questo? Segui pendente la quistione. *Si non licet in medio litis preces offerre*, quanto meno sarà permesso travestire un passaporto in giudizio?

Dopo tutte le osservazioni fattevi sul vincolo del matrimonio considerato in se stesso; e sulla santità o piuttosto sulla profanazione del sacramento; è forse inutile l'entrare nell'esame del medesimo matrimonio considerato rapporto alle sue conseguenze ed agli effetti civili che può avere nel regno. Ma siccome non ci spetta di penetrare nell'interno de' vostri

giudizj, e l'onore che noi abbiamo d'accostarci più degli altri al santuario della giustizia dee ispirarci maggior rispetto pel mistero delle vostre deliberazioni, crediam nostro dovere l'esaminare questa seconda quistione con non minore esattezza di quella che ci sembrasse assolutamente necessaria per formare le conclusioni che l'ordine pubblico ci obbliga a prendere in quest'affare. Ma per risparmiare gli ultimi momenti della vostra attenzione e delle nostre forze ci contenteremo di proporvi semplicemente e senza veruna spiegazione i fatti ed i principj con cui può essere decisa quest'ultima parte della causa. Cominciamo primieramente dal mettere in tutta la sua luce lo stato della quistione. Due sorti di diverse incapacità possono servire di ostacolo all'esecuzione del contratto del matrimonio del duca di Guisa. La prima incapacità è tratta non solo della condanna pronunziata contro di lui ma anche dallo stesso delitto; conciosiachè tale è la natura del delitto di lesa maestà che previene la condanna, o piuttosto tal è l'orrore che la legge ha per quest'attentato ch'essa non attende l'offizio del giudice per assoggettare il colpevole a quella spezie d'interdetto ch'è la prima pena del suo delitto. Qui non ci fermeremo perancora nella spiegazione di questa massima, la quale è sì certa che non abbisogna di prova; con tutto ciò saremo costretti ben tosto ad esaurirla esaminando la quistione che presentemente ci contentiamo di proporre. La seconda incapacità può essere

stabilita o sul disprezzo dell' autorità del re, il quale non fu consultato sul matrimonio di un pari di Francia e del capo della casa di Guisa; o sulla qualità di straniera, o finalmente su quella di nemica, qualità che aveva la contessa di Bossu al tempo che fu contratto il matrimonio. Ora tutte queste incapacità o certe o dubbiose hanno elleno potuto essere talmente cancellate, talmente annichilate con lettere d'abolizione, che si debba supporre per una favorevole finzione, che non abbiano mai sussistito? In una parola le lettere d'abolizione hanno esse un effetto retroattivo? S'estendono elleno egualmente e sul passato e sull'avvenire? Quest' è l' importante quistione che voi dovete decidere. Suppongansi primieramente due proposizioni generali che possono sgombrare una parte delle difficoltà di questa quistione, e rinchiuderla ne' suoi legittimi confini. Prima proposizione. Quì non trattasi di esaminare scrupolosamente, come si è fatto, se quella legge famosa tante volte citata in questo tribunale, *Indulgentia principis quos liberat notat*, sia ammessa dalle nostre costumanze; se la grazia del principe cancelli perfino il menomo vestigio di quella vergogna ch' è inseparabile dal delitto; o se rimettendo la pena non sia in suo potere di riparare l' attacco mortale che il colpevole ha ricevuto per sua colpa. Se facesse d'uopo spiegare la nostr' opinione su questo punto, non solamente abbraccieremo con piacere quell' uso favorevole

attestato dal Papone, da Dionisio Gotifredo e dal Bugnion, uso che in questo regno temperò l'estremo rigore di quella legge romana; ma anderemmo ancora più avanti, e sosteneremmo, che nello stesso romano diritto il giudizio di questa quistione dipendeva unicamente dalla maniera e dai termini con cui il principe aveva spiegata la sua volontà. S'egli non aveva accordato che una remissione ed un'indulgenza imperfetta, vale a dire, se pareva, che avesse voluto far grazia della sola pena civile, la pena naturale che non è altro che l'infamia sopravviveva alla restituzione. Ma allorchè l'imperadore aveva concessa un'intera assoluzione, l'onore, la dignità, la riputazione del colpevole erano ristabilite nel loro primo stato. Nè in ciò v'è bisogno d'altre prove se non che la celebre diffinizione di quella specie di perfetta indulgenza che troviamo nella prima legge del codice *de sententiam passis & restitutis. Ut autem scias quid sit integrum restituere honoribus & ordini tuo, & omnibus cæteris te restituo*, formola osservabile. La stessa idea si trova anche nell'ultima legge dello stesso titolo §. 4. *Ut deportationis ipsum per se nomen rerum omnium spoliatio est, ita indulgentia restitutio bonorum ac dignitatis suo nomine ammissorum omnium fit recuperatio*, di modo che la legge vuole che, *tantum ad restitutionem indulgentia valeat, quantum ad correctionem sententia valuit*. Ma tali dissertazioni sono inutili in questa causa, ove non

trattasi di sapere se sia rimasta sulla persona del duca di Guisa qualche impressione di quella nota che aveva adombrato la sua riputazione. Nissuno può dubitare nè del potere, nè della volontà del re: il primo è scritto nel cuore de' sudditi, e la seconda è chiaramente espressa nelle lettere d'abolizione per potere essere posta in dubbio. Seconda proposizione. Generalmente si possono distinguere due sorti di restituzioni, le une di giustizia e l'altre di grazia; e questa distinzione s'applica a quelle che ristabiliscono i condannati nel possesso del loro stato. Le prime sono restituzioni accordate dalla stessa legge a coloro che vengono a giustificarsi d'innanzi la giustizia; e sono piuttosto abolizioni che restituzioni e prove dell'innocenza del suddito e non già dell'indulgenza del sovrano. Le seconde all'opposto sono vere grazie, marche luminose della bontà del principe, il quale come legge vivente ha il diritto di far cessare in certe occasioni il potere delle leggi generali, e di sospendere il corso della sua giustizia per segnalare la sua clemenza. Tal è la differenza che distingue queste due spezie di restituzioni, che nell'una non si dubita che l'effetto non sia retroattivo, mentre attacca il fondamento ed il principio dell'incapacità; e tosto che risulta l'innocenza non solamente sono cancellate *pleno jure* tutte le conseguenze del delitto, ma si giudica altresì che non abbiano mai avuto sussistenza; ed in questo caso il ministero del

giudice non dà l'innocenza ma la dichiara, ed impropriamente pure dicesi che un giudizio d'abolizione abbia un effetto retroattivo, conciosiachè dovrebbesi dire che l'innocenza fu oscurata per quel solo tratto di tempo che sussistette la condanna per contumacia, avendo essa patito una spezie di eclissi, ma non avendo perduto nulla la sua purezza interna: e ben lungi che convenga ricorrere alla finzione per distruggere per il passato l'effetto della condanna, si può dire a rincontro che bisognerebbe ammettere una spezie di finzione per riputar colpevole colui che fu sempre innocente. Ma è egli facile nello stesso modo di dare un effetto retroattivo all'altra spezie di restituzione che non deriva dall'innocenza di quello che l'ottiene ma dalla clemenza del principe che l'accorda? Noi perancora non diciamo ch'essa non possa avere un effetto retroattivo, ma ella almeno è una grandissima quistione che bisogna tosto esaminare e più compendiosamente che ci sarà possibile. Ma prima di tutto cominciamo dall'allontanare il pretesto che si è voluto spargere in questa causa, facendo passare la restituzione del duca di Guisa per una di quelle restituzioni favorabili che la giustizia pronunzia a favore di coloro che si presentano entro i cinque anni dopo essere stati condannati per contumacia. Noi non diciamo ch'ei si sia presentato, e sappiamo che il re ne lo dispensò, ma quello ch'è decisivo si è che non vi può mai essere

stata differenza tra la condanna per contumacia e la condanna in contraddittorio in materia di delitto di lesa-maestà, quando il delitto è così pubblico e così certo com'era quello del duca di Guisa. Ciò è deciso non solamente dalla legge famosa *Post contractum*, ma v'è una legge più precisa, ed è la legge 31. §. 4. del digesto *de donatio. Ratæ donationes esse non possunt post crimen perduellionis contractum cum heredem quoque teneant, etsi nondum postulatus vita decesserit*. Il momento che il re se colpevole di tal delitto è il tempo dell'incapacità espressa dalla legge 6. del cod. *ad legem Juliam majestatis*, §. 1. *Qui incidit in hoc crimen neque vendere potest, neque manumittere, neque ullo modo alienare, nec recte ei solvit debitor*. La legge 8. dello stesso titolo ripete la medesima decisione. Premesso questo principio, osserviamo primieramente che nissuno dubita che il re non abbia il potere di dare quell'estensione che gli piace alle sue grazie: la giustizia ha i suoi limiti; ma la regia bontà non ne conosce veruno: dunque il re può dare un effetto retroattivo alle sue grazie purchè ciò non sia in pregiudizio di un terzo. Conciosiachè accordando un beneficio ad uno de' suoi sudditi, il re non toglie altrui il diritto che può avere. Ma fa di mestieri che questa volontà sia dinotata dalle stesse lettere, e quando il re non vi si è spiegato precisamente sugli atti stipulati mentre durava l'incapacità, qual regola deesi seguire? Questo è

molto malagevole a decidersi in una materia in cui troviamo poche guide nelle leggi, e nei giudizj, e negli scritti de' dottori.

Procuriamo non pertanto di scoprirne i veri principj e distinguiamo due casi diversi nei quali si può dimandare se la grazia del principe confermi tutti gli atti che sono situati nell'odioso intervallo dell'incapacità. Primo caso. Allorchè l'atto è valido in se stesso e non ha altro difetto che l'incapacità risultante da un delitto precedente senza che si possa risguardarlo come un nuovo delitto. Secondo caso. Allorchè l'atto è difettoso non solamente pel tempo in cui è seguito, ma aumenti altresì il delitto prodotto dall'incapacità. Il primo caso può sembrare difficilissimo; mentre dall'un lato si può dire, primieramente che l'incapacità è una parte della pena; e che la legge estinguendo la pena col delitto, non si può fare che ne sussista una parte contro l'intenzione del principe; secondo che le lettere d'abolizione, e soprattutto quelle del duca di Guisa contengono una clausola espressa, con cui viene ristabilito nel possesso e godimento de' suoi beni, *come ha fatto o potuto fare prima che seguissero le procedure e condanne, e come se non fosse avvenuto nulla*; parole sì forti che sembrano decidere chiaramente la quistione. 3. Finalmente che non si potrebbe mai dare troppa estensione a tali sorti di grazie, poichè secondo l'osservazione del Cujacio, ad esse s' applicano quelle parole della legge 3. ff. de

Constitutionibus principum, Beneficium imperatoris . . . quam plenissime interpretari debemus.

Da un altro lato si può rispondere, primo che la pena non è nè cancellata, nè rimessa, nè abrogata se non che per l'avvenire e non già pel passato; e poichè si vuol risguardare l'incapacità come una parte della pena, si dee concludere che l'incapacità non cessa se non che dal giorno delle lettere d'abolizione: secondo ch'è un principio generale che le lettere d'abolizione non abbiano effetto se non che per ciò ch'è espressamente contenuto nella grazia del principe; ed allorchè non vi è parlato del passato non si dee far violenza ai termini delle lettere, per dar loro un'estensione che non è compresa nell'intenzione dei re: oltre di che, que' termini, per goderne come avanti la condanna, e come se non fosse avvenuto nulla, han sempre relazione al passato. Della qual cosa vi sono pure due prove scritte nel caso presente: una nel decreto di registro, che ordinò che il duca di Guisa non fosse obbligato ad emenda. E potevate mostrare più espressamente, o signori, che non avete creduto che si possa dare un effetto retroattivo alla grazia del principe; e che bastava pel duca di Guisa ricuperare il suo primo stato rapporto all'avvenire, senza farlo rivivere rapporto al passato; e che finalmente il ben pubblico e la salute dello stato esigevano che rimanesse sempre qualche traccia di quella giusta severità con la quale avete punito.

to la ribellione di un pari di Francia contro il suo re? L'altra prova è nelle stesse lettere d'abolizione. Allorchè trattossi di far rivivere i titoli del ducato e del principato che il re aveva estinti nel tempo della lontananza del duca di Guisa, e di ritornare il dono ch'era stato fatto de'suoi beni a madama sua madre, si credette forse che bastasse l'attenersi a quelle clausole generali che si sono ripetute con tanta diligenza, o non giudicossi egli necessario l'inserire nelle lettere d'abolizione una clausola speciale? Dunque il principe che accordò la grazia non ha creduto ch'essa avesse di pien diritto un effetto retroattivo, e soprattutto sopra ciò che non era se non se una conseguenza della condanna, conciosiachè le cose non sussistevano più nel loro primo stato ed erano state consumate nel tempo dell'incapacità. Terzo, non vi dovrà essere differenza tra un innocente assolto dalla giustizia, ed un colpevole assolto per grazia del re? E' vero che il re può eguagliare l'uno all'altro; ma non fa egli d'uopo che se lo vuole lo dichiari? (*) Quarto, dee esservi qualche differenza tra un suddito fedele che dopo essere stato prigioniero di guerra dei nemici dello stato

(*) Quì il d'Aguesseau provò la sua proposizione colla differenza che passa tra le lettere di naturalità e quelle di dichiarazione, tra la legittimazione per subsequens matrimonium, e quella per rescriptum principis, e poi proseguì così.

ritorna in Francia a godere del diritto di *postliminium*, ed un suddito cui il principe fa grazia per un eccesso d'indulgenza: e siccome la legge forma facilmente delle favorevoli finzioni allorchè trattasi del primo, così essa ricusa di farne pel secondo, *Transfugæ nullum postliminium est, nam qui malo consilio & proditoris animo patriam reliquit, hostium numero habendus est.* L. 19 §. 4. ff. *de captivis & postliminio*. Nè deesi presumere che la legge faccia una finzione a favore di un colpevole; e perchè ciò seguisse farebbe d'uopo ch'essa l'avesse spiegato espressamente. Quinto, che il diritto romano c'insegna che non si dà un effetto retroattivo alle lettere d'abolizione contro gli atti consumati durante l'incapacità di chi è condannato. A dir vero, un padre ricupera per indulgenza del principe il diritto della patria potestà che aveva sui suoi figliuoli avanti la condanna; ma tutto ciò che i figliuoli han fatto durante la di lui incapacità, è confermato dalla legge, e perfino il loro testamento, riguardo al quale però non si può dire che il beneficiato vi abbia acquistato un diritto, per paura dice l'ultima legge §. 1. cod. *de sententiam passis & restitutis*, che per una strana assurdità non avvenga che si giudichi che il figliuolo sia stato nello stesso tempo padre e figliuolo di famiglia, sciolto e soggetto alla patria potestà. *Ne eorum rescisio efficiat (quod est maximè absurdum) eodem temporis nec in patris nec in sua fuisse potestate.*

Diciam quì la stessa cosa. Non è egli egualmente impossibile il presumere che il duca di Guisa sia stato nel tempo stesso capace ed incapace di contrarre un matrimonio legittimo? Capace se si esamina il suo domicilio attuale ne' Paesi-Bassi, il quale lo assoggettava al curato di Bruxelles; incapace se si ammette l'effetto retroattivo che si vuol dare alle lettere, poichè in tal caso farà d'uopo supporre che il suo domicilio sia stato sempre in Francia, e perciò non potesse trovare un pastore legittimo ed un vero curato. Dovrassi dividere la grazia del principe? ec. Sesto; anche il nostr' uso conferma l'autorità del jus romano; conciosiachè è massima incontrastabile che le eredità scadute dopo la condanna o dopo il delitto, quando trattasi di un delitto di lesa-maestà, non vengono rese al condannato, allorchè il principe lo assolve. (*) Settimo, i trattati di pace parlando di quelli che posseggono beni nel regno, o che han seguito il partito d'uno dei due re, non li rimettono in possesso che per riceverè i beni nello stato in cui sono. Questi esempi possono ammettere un'opposizione la quale consiste in questo, che

(*) *L'avvocato generale estese quest'argomento coll'esempio delle condanne per contumacia per la diversità della giurisprudenza del parlamento di Parigi e del parlamento di Tolosa; e poi continuò così.*

per tutto trattasi *de jure alteri quæsito quod principis gratia auferre non potest*. Ma, primieramente, non basta egli questo solo che *interim alteri jus revocabile quæri potuit*, per mostrare che la legge non ha mai pensato a dare un effetto retroattivo alla grazia del principe? Secondo, la ragione del diritto romano *supra* 5^{to}. è indipendente. Terzo, bisognerebbe dunque far vedere che negli altri casi ove non trattasi di pregiudicare ad un terzo, siasi dato un effetto retroattivo all'abolizione, ma non si è allegato verun esempio. Tali sono tutte le ragioni di quest'opinione, ragioni le quali almeno sono tanto forti quanto quelle dell'opinione contraria. Noi confessiamo che il nostro spirito resta quasi sospeso tra i due partiti; ma per togliere questo dubbio sembra che faccia d'uopo passare al secondo caso che proponemmo fin dal principio.

Il secondo caso riguarda un atto criminoso in se stesso indipendentemente dalla qualità del suo autore. Pretendesi trovare tre sorti di delitti in un solo. Matrimonio d'uno de' più gran signori del regno, d'un pari di Francia, d'un possessore di molti feudi che l'assoggettavano egualmente al re e come vassallo e come suddito, senza aver ottenuto il regio consenso prima di contrarlo. Matrimonio con una forestiera. Matrimonio con un'inimica. Esaminiamo se queste tre circostanze riunite bastino per render l'atto criminoso. E supposto che non si possa dubitare che quest'atto non con-

tenga un nuovo delitto aggiunto a quello della ribellione del duca di Guisa, basterà solo dedur conseguenze giuste e precise da questa verità per finir di spiegarvi il nostro parere sul matrimonio che da sì lungo tempo esaminiamo. Prima circostanza: matrimonio d'un pari di Francia, e d'uno de' più gran signori dello stato senza il consenso del re. Questo non è il luogo d'internarsi nella grande e celebre quistione che sembra rinchiusa nell'esame di questa prima circostanza. Una quistione sì importante dimanderebbe nuove forze ed un intero discorso: o piuttosto, diciamo che questa quistione fu sì dottamente trattata, e sì sapientemente discussa nel nostro secolo da opere che sono tra le mani d'ognuno, che questa materia sempre grande e sempre illustre in se stessa è divenuta comune per le dissertazioni che l'han rischiarata, e che l'han quasi esaurita. Contentiamoci dunque d'osservare in generale, che i matrimoni de' principi di sangue ed anche de' gran signori sono sempre stati risguardati come un'azione che ben lungi dal restringersi nella loro famiglia porticolare, interessava tutto lo stato. Si decise ch'essi appartenessero alla loro patria ed al lor principe in una maniera ancora più ristretta e più singolare del resto de' cittadini; e che tutte le loro azioni dovendo avere per iscopo il bene e la gloria dello stato, toccasse allo stato più che a loro stessi ad esaminare se la loro alleanza potesse essergli vantaggio-

raggiosa. Finalmente, che i re essendo riguardati come i padri, i tutori, i custodi, ed i protettori de' principi di sangue, e di quelli che dalla loro nascita sono innalzati alle prime dignità dello stato, commettevano un vero delitto allorchè disprezzavano tanti titoli e tante qualità riunite a quella di sovrano, maritandosi senz'aver ottenuto la permissione del re. Che anticamente questo diritto era proprio non solo dei re e dei sovrani, ma che anche i semplici signori l'esercitavano sui loro vassalli, e che la stessa chiesa riconobbe quest'autorità nel secolo ottavo, conciosiachè con un canone del concilio di Compiègne dell'anno 757 dichiarò assolutamente nullo il matrimonio di un vassallo, perchè l'aveva contratto senza il consenso del suo signore. Che dipoi, quest'obbligazione essendo rinchiusa nella persona dei re, fu rinnovata di tempo in tempo da espresse convenzioni che non deggiono essere risguardate come leggi particolari, ma come una semplice conferma della legge generale. Che coloro che hanno ardito violare quest'impegno e spezzare questo nodo che dee sembrare tanto specioso ai signori del regno, come quello ch'egli unisce sì strettamente alla persona del re, sono stati sovente risguardati, perseguitati, puniti come rei d'una specie d' attentato contro l'autorità del sovrano. I famosi esempi del conte d'Armagnac e del conte d'Alençon sotto Carlo VII, e senza risa-

lire più alto, l'esempio del maresciallo di Biron, ne sono prove luminose. Finalmente, noi possiamo aggiugnere, che sebbene in quest'ultimi tempi siansi talvolta dissimulati tali matrimonj rapporto ai gran signori, come si è voluto provarlo dalla risposta della nobiltà alla proposizione fatta da Enrico III nell'assemblea di s. Germano per ristabilire quest'uso; nulladimeno fa d'uopo confessare che la ragione di stato che sussiste sempre, e le circostanze che accompagnano tali matrimonj, possono dar luogo a' giudici di risguardarli o come tollerabili, o come assolutamente criminosi. Ma per restringerci, attesa la lunghezza della causa, ci limiteremo a queste due massime. L'una che il matrimonio de' principi di sangue è assolutamente nullo anche *quoad fœdus*, e che questa legge è ancora nel suo pieno vigore, come lo prova l'esempio di fu monsignore. L'altra che riguardo a' signori, atteso il lungo uso in contrario, la cosa non è la stessa; ma che questi matrimonj sono soggetti a pene arbitrarie secondo la gravità delle circostanze. Ora tra le pene, qual pena avvi più dolce e più proporzionata della privazione degli effetti civili? Ora quali sono queste circostanze? Questo è ciò che necessariamente ci conduce all'esame di due ultimi gradi che possono rendere questa colpa più inescusabile.

Seconda circostanza, matrimonio con una

forestiera (*). Ma egli è sempre certo che tal matrimonio è un delitto, *quando rege inconsulto alienigena uxor ducitur*; ed in fatti fu quasi sempre in questo caso che anticamente si esclamò contro i matrimonj contratti da' gran signori ec.

Terza circostanza, matrimonio contratto con una nemica. O bisogna abolire ogni vestigio di quell' uso antico uniforme alla ragione naturale ed alla pubblica utilità, o fa di mestieri confessare che non vi fu mai maggior motivo di riservarne almeno alcuni rimasugli rapporto agli effetti civili. Un duca di Guisa unirsi ai nemici dello stato, e sigillare la sua unione con un matrimonio che lo lega strettamente ad una delle più potenti case del Brabante ec. Se come dice il sig. Bret, è proibito a' gran signori l'equipaggiare vascelli, l'aver case forti ec.; *quanto magis* l'unirsi col più inviolabile di tutti gl'impegni coi nemici dello stato? Questo delitto che parve sì gran-

(*) L'avvocato generale nel suo manoscritto indica che non citerà il *jus romano* in forza di cui il matrimonio esigea la qualità di cittadino romano. *Justas nuptias inter se cives romani contrahunt. Inst. de nupt.*, e neppure il *jus romano* nell'ultima età della repubblica quasi interamente abolito su questo punto, e che per conseguenza non parlerà nè di Cleopatra, nè di Berenice e poi ripigliando il suo testo continuò così.

de a' nostri padri, diverrà esso leggiero per essersi obbliate le antiche massime, e perchè si presenta rare volte l'occasione di punirlo? Anzi a rincontro, appunto perch' è raro sembra che faccia d'uopo cogliere l'occasione di sostenere con fermezza l'interesse dello stato. Ciò supposto, puossi dire che le lettere d'abolizione abbiano confermato un tal atto? Se fosse innocente in se stesso, la quistione sarebbe difficile, ed il rigore del diritto sarebbe contro del matrimonio ec. Ma l'atto è criminoso, e già accennammo tre diversi gradi di colpa in un solo delitto. Come dunque si potranno applicare a questo delitto lettere d'abolizione che non ne fanno parola? Primieramente le lettere non si riferiscono che ai fatti che vi sono annunziati, comunque generali esse sembrino; ora questo fatto non vi è espresso. Secondo il Damohunder ed altri pratici sono di parere, che l'ommissione o la reticenza d'un delitto rende surrettizie ed inutili le lettere pel delitto che vi è spiegato, come avviene nelle provvigioni della corte di Roma ec. Nè nel caso nostro si può presumere che il re abbia avuto intenzione di comprenderdevelo; conciosiachè, primo, se avesse avuto quest'intenzione non avrebbe ommesso di esprimerlo, ed i difensori del duca di Guisa son tropoo abili perchè si possa dubitare che siano caduti in questa negligenza. Secondo, si è pur presa la precauzione di scrivere che le lettere avrebbero un effetto retroattivo

rapporto alla confiscazione ed al ristabilimento della dignità; eppure il ristabilimento è un effetto molto più naturale della grazia del principe; poichè dunque si è ommesso di parlare del contratto? Terzo noi rileviamo da un fatto singolare che non è cosa nuova il far menzione di questa specie di delitto nelle lettere di abolizione; essendovi nominatamente espresso nelle lettere da Carlo VII accordate al conte d' Armagnac, e registrate nel parlamento di Tolosa l'anno 1446. Quarto finalmente, qual differenza vi sarebbe tra un matrimonio contratto in Francia con una francese col regio aggradimento, ed un matrimonio contratto durante la guerra con una straniera e con una nemica dello stato; e ciò pure senza che sia vi verun possesso in Francia, il che si dee molto notare perchè è un bel possesso quello del passaporto. Se vi fosse stato un possesso dello stato pubblico e certo in Francia, potrebbesi dire che il re l'avesse approvato, e che la legge avesse tacitamente confermato il matrimonio quanto agli effetti civili; ed in tal caso si esaminerebbe se questa specie di ratifica risalisse fino al contratto, o se in fatti non avesse luogo che dal giorno delle lettere d'abolizione; ma nel caso nostro non avvi nulla di simile (*).

(*) Il manuscritto indica in compendio che in questo luogo il d'Aguesseau concluse che il matrimonio del duca di Guisa è indegno del pari d'esse-

Sull'appellazione come d'abuso tanto delle procedure della Ruota, che della celebrazione del matrimonio decidasi che vi fu abuso, ed in conseguenza si rigetti la parte del s. Nouet da tutte le dimande formate in esecuzione del contratto dei 16 novembre 1641, e sul resto delle dimande sia dichiarato che le parti non sono ammissibili, quando la corte non ami meglio accordare una dilazione alla parte difesa dal s. Nouet per produrne i titoli originali e le carte giustificative de' suoi pretesi crediti.

Il giudizio fu conforme alle conclusioni sui primi capi e sull'ultimo concernente le dimande incidenti, ed ordinò che le parti intentassero la loro azione.

Fu pronunziato li 5 gennajo 1700, avvocati, il Robert di St. Martino pel duca d'Orleans, pel principe di Condè e per madama d'Hanover, ed il Nouet pel principe di Berghes.

re riguardato come legittimo nello stato, che come sacramento nella chiesa, e che in seguito ricapitolò e spiegò le dimande incidenti, e proseguì come segue.

DISSERTAZIONE

Sulla necessità della presenza o del consenso del curato d' amendue i contraenti affinchè il matrimonio sia valido.

La presenza del proprio curato viene oggi considerata come una solennità che nel tempo stesso è ecclesiastica e politica; quindi per giudicare della sua necessità fa di mestieri consultare del pari i canoni e le leggi. Si può dire altresì che in queste materie i canoni possono meritare un'attenzione maggiore delle stesse leggi, conciosiachè avendo queste adottato sopra tal punto la disposizione de' canoni, sembra che per ben intendere le leggi bisogni ricorrere ai canoni che ne sono stati la sorgente, il fondamento ed il modello.

Non si conosce nissun concilio che abbia stabilito chiaramente e formalmente la necessità della presenza del proprio curato, prima del concilio di Trento, adottato in questo punto dall'ordinanze del regno. Dunque dai termini del decreto di questo concilio deesi decidere se sia stata intenzione della chiesa di rendere la presenza del proprio parroco talmente necessaria alla validità de' matrimonj, che senza di essa siano assolutamente nulli.

Ma prima di entrare in quest'esame è necessario premettere che tra gl'impedimenti chiamati derimenti dai canonisti ve n'ha di due

sorti: gli uni hanno la forza di render nullo il matrimonio di nullità assoluta, e ciò ha luogo in ogni caso e riguardo ad ogni sorte di persona; gli altri non producono che una nullità relativa, la quale non attacca il matrimonio se non che in certe circostanze e relativamente a certe persone. Così, per esempio, l'impedimento del sangue e della parentela è seguito da una nullità assoluta anche riguardo ai contraenti, e senz'attendere che contro quest'impedimento reclamino altre persone interessate ad impugnare la validità del matrimonio. Ma non è lo stesso della mancanza del consenso de' genitori, e della mancanza delle pubblicazioni; conciosiachè è cosa certa secondo lo spirito dell'ordinanza e la giurisprudenza de' giudizj, che queste mancanze non producono che una nullità relativa, vale a dire, che il loro effetto si restringe al caso del matrimonio de' minori, ed allorquando reclamano i padri o le madri, ed i tutori.

Premessa questa distinzione, fa di mestieri esaminare di qual genere sia la nullità fondata sulla mancanza della presenza del proprio curato, vale a dire, se sia assoluta secondo il concilio di Trento, o solamente relativa. Questa quistione può essere trattata in due casi diversi; il primo, allorchè nissuno dei curati dei contraenti non celebrò il matrimonio; il secondo, quando vi assistette almeno uno dei curati senza che risulti che l'altro abbia approvato o permesso la celebrazione del matri-

monio. Nel primo caso, le parole del concilio di Trento non sembrano suscettibili di veruna difficoltà. *Qui aliter quam præsente paroco vel alio sacerdote de ipsius parochi sui ordinarii licentia, & duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, & hujusmodi contractus irritos & nullos esse decernit.* In queste espressioni non v'è nulla che non istabilisca una nullità assoluta, non essendovi nè condizione, nè restrizione. La legge non è fatta in favore di certo genere di persone, cosichè l'espressione ne modifichi, nè limiti, e ne determini la sua applicazione; e non vi è fatta menzione nè di minori, nè di maggiori, nè di padri di famiglia, nè di quelli che sono soggetti all'altrui potestà; anzi a rincontro il concilio vi dichiara in termini generali ed assoluti, che tutti quelli che contraranno un matrimonio senza la presenza del proprio parroco, avranno contratto invalidamente, e che i loro contratti saranno nulli ed inutili.

Se l'intenzione del concilio potesse essere dubbiosa considerandosi i soli termini della sua disposizione, sarebbe facile mostrare dal preambolo, e da quello che segue che non vi si può dare diversa interpretazione. In fatti in tutto ciò che precede e segue tal disposizione vedesi che lo scopo del concilio fu d'impedire i matrimonj clandestini, e che per questo motivo stabilì la necessità della presenza del pro-

prio curato. Ora essendo vero che il vizio di clandestinità può infettare il matrimonio di un maggiore come quello di un minore, non si può dubitare che non sia stata intenzione del concilio di comprendervi amendue nella sua disposizione: e molto meno se ne potrà dubitare quando si voglia riflettere alla differenza stabilita dai padri del concilio tra le pubblicazioni e la presenza del proprio curato; avendo risguardato la prima come utile e non già come necessaria, e perciò han lasciato la libertà all'ordinario di concederne la dispensa in certi casi; laddove la mancanza dell'altra porta un'assoluta incapacità nei contraenti, ed una nullità essenziale nel contratto. Non è più tempo di dire, come fu detto altre volte, che questo decreto non doveva essere ricevuto nel regno, poichè il concilio aveva esteso la sua autorità sul contratto, invece di regolare solamente ciò che riguarda il sacramento unicamente soggetto alla potestà della chiesa; conciosiachè le ordinanze del regno han riconosciuta sì utile questa regola che senza abbattere alle espressioni in cui è concepita, ed entrando nel merito sì salutare della cosa, esse, per così dire, han purificata la disposizione adottandola, e prestandole in tal guisa il soccorso della potestà secolare di cui questo regolamento abbisognava: di fatti alla potestà secolare spettava il decidere sulla nullità del contratto, ed essa il fece mediante le ordinanze che hanno adottata regola sì utile. Quindi

dopo queste leggi, e dopo l'editto del 1697, non risulta che si sia più dubitato, che un matrimonio anche tra maggiori non fosse nullo, allorchè era stato celebrato senza la partecipazione di veruno dei curati de' contraenti, e senza la permissione del vescovo.

Dunque il solo secondo caso può formare materia di una vera difficoltà, vale a dire, il caso di un matrimonio celebrato da un parroco senza la permissione dell'altro. Questo caso può avvenire in tre maniere; perciocchè o le pubblicazioni sono state fatte in amendue le parrocchie, ed allora è certo che sebbene non siavi l'espressa permissione per parte del curato che non celebrò il matrimonio, il semplice attestato da lui rilasciato delle pubblicazioni ha la forza di un formale consenso prestato alla celebrazione del matrimonio; oppure non vi è stata pubblicazione, ma questa mancanza fu riparata da una dispensa del vescovo ed in questo caso siccome il vescovo è il pastore delle due parti qual primo curato della sua diocesi, quando amendue vi abitino, e siccome allorchè le ordinanze hanno stabilito la necessità della permissione del curato dei contraenti, vi han sempre aggiunto ad esempio del concilio di Trento l'alternativa della permissione del vescovo, si può sostenere che in questo caso s'abbia sufficientemente adempiuto allo spirito del concilio e dell'ordinanze, e deesi presumere che il proprio curato dei due contraenti abbia approvato la ce-

lebrazione del matrimonio: o finalmente non v'è pubblicazione in nissuna delle due parrocchie, nè dispensa del vescovo, e questo è il vero caso della difficoltà che si forma sull'interpretazione del concilio e dell'ordinanze in questa materia.

Per internarvisi solidamente fa d'uopo osservare, primieramente che la legge che stabilisce la necessità della presenza o del consenso del proprio curato ha potuto avere due motivi diversi; il primo fondato sull'opinione di molti teologi, che risguardano il curato non solo come testimonio necessario, ma altresì come ministro del sacramento del matrimonio; il secondo tratto dalla necessità di prevenire l'abuso ed i grand'inconvenienti de' matrimonj clandestini. Se il primo motivo fosse il solo fondamento della legge, la quistione sarebbe decisa dallo stesso principio della legge; perciocchè avendo la chiesa dichiarato dall'un lato che non vi può essere sacramento senza ministro, se dall'altro avesse deciso che il proprio curato dei due contraenti è il ministro del sacramento del matrimonio, ne seguirebbe, senza veruna difficoltà, che ogni matrimonio alla celebrazione del quale non fossero concorsi i due curati, sarebbe essenzialmente nullo riguardo alla chiesa per l'assenza del ministro; e siccome le leggi civili in questo punto hanno imitato le leggi ecclesiastiche non volendo riconoscere tra i cattolici per veri matrimonj se non se quelli che sono innalzati al-

la dignità di sacramenti, tali matrimonj sarebbero nulli anche rapporto allo stato. Ma si può dubitare che questo primo fondamento abbia servito di motivo alla legge, poichè la chiesa non ha per anche deciso assolutamente ed espressamente che il curato sia il ministro del sacramento del matrimonio: molti teologi lo considerano per tale, ma altri a rincontro sostengono che non si debba risguardare che qual testimonio necessario. Disputasi continuamente su questo punto che non viene considerato che come un' opinione sulla quale i teologi possono esercitare liberamente la sottigliezza delle loro controversie; e se facesse d'uopo giudicare dell' opinione de' prelati che han assistito al concilio su questa quistione, dai termini con cui sono concepiti i loro decreti, sembrerebbe che non avessero considerato il curato che in qualità di testimonio necessario. Questo pure è ciò che pare che sia stato supposto nelle sue decisioni della congregazione de' cardinali stabilita per interpretare il concilio di Trento; per riconoscere quanto diciamo basta scorrere le sue decisioni: e benchè i decreti di questa congregazione non siano di vera autorità nel nostro regno, essi però possono servire a far conoscere in qual maniera l' hanno inteso, e l' eseguiscano coloro che sono più attaccati di noi alle decisioni del concilio di Trento in materia di disciplina. Non si può dunque mettere in contingenza che il secondo motivo da noi accennato non sia stato

in fatti la vera ragione che determinò il concilio a far questa legge; conciosiachè i padri del concilio l'han sì chiaramente espresso nel loro decreto, ch'è inutile il fermarsi a provare una verità chiara ed evidente. Essi han avuto per oggetto d'impedire la clandestinità de' matrimonj; ed han creduto che non vi fosse mezzo più sicuro per giugnervi quanto lo stabilire la necessità della presenza del proprio curato. Ora la clandestinità del matrimonio ha due caratteri diversi; primieramente, essa porta con seco un difetto di forma e di solennità; secondo, per questo difetto di forma e di solennità reca sovente un pregiudizio notabile ad un terzo, che aveva interesse che il matrimonio fosse pubblico per potersi opporre. Dunque è necessario esaminare se la presenza d'uno dei due curati senza la partecipazione dell'altro rimedj a questi due inconvenienti; poichè se fa quest'effetto purga sufficientemente il vizio di clandestinità; all'opposto se no lo fa, siccome questo difetto si troverà sempre nel matrimonio, esso sarà sempre giustamente soggetto alla pena di nullità pronunziata dalla legge. Ora si può forse dire che non siavi verun difetto di forma o di solennità allorchè uno dei due curati celebrò il matrimonio senza che l'altro ne sia avvertito? Per ben deciderlo bisogna esaminare quale sia stato lo spirito del concilio allorchè stabilì la solennità della presenza del proprio curato. Con tal mezzo volle che la chiesa

fosse instrutta dell' impegno delle parti, poichè secondo l'antica dottrina contenuta in quel passaggio di Tertulliano, *Nuptiæ non prius apud ecclesiam professæ juxta mæchiam periclitari periclitantur*; e perciò bisognerebbe che regolarmente i matrimonj si facessero d'innanzi l'assemblea della chiesa; ma siccome ciò sarebbe impossibile, fa d'uopo almeno che il pastore d'ogni chiesa particolare a cui i fedeli deggiono render conto di loro condotta, sia testimonio de' loro impegni, e vi rappresenti, per esprimerci così, tutto il corpo de' fedeli di cui egli è il pastore. Invano vorrebbe pretendere che la chiesa sia sufficientemente rappresentata dal curato della chiesa in cui si celebra il matrimonio, mentre questo curato non può rappresentare che la greggia di cui egli è il pastore, ma non potrebbe rappresentare quella pecora ch'è sotto la condotta di un altro guardiano; e per isviluppare vieppiù chiaramente questo pensiero, si può dire che le due parrocchie de' contraenti, ciascuna delle quali è rappresentata dal proprio pastore sono le depositarie essenziali e necessarie del matrimonio; e perciò quando l'uno dei curati non è instrutto, avviene lo stesso come se un atto la cui solennità dipende dalla sottoscrizione di due testimonj, fosse stato sottoscritto da un solo testimonio. Quello de' conjugi che si marita in un'altra parrocchia non è meno soggetto dell'altro alle leggi della chiesa, e perciò dee dichiararle il suo matrimonio, ed ot-

tenerne la di lei approvazione; ma non lo fa quando il proprio curato ignora l'impegno che vuol contrarre, e perciò il matrimonio dal di lui canto manca della più essenziale formalità in genere di sacramento, vale a dire, della cognizione e della approvazione della chiesa.

Anticamente quando il solo vescovo esercitava le funzioni di pastore nella sua diocesi, siccome egli era sempre il proprio curato d'amendue le parti, la solennità era sempre adempiuta riguardo ai due contraenti, i quali gli dichiaravano il loro impegno; ma la moltitudine de' fedeli avendo obbligato i vescovi a dividere il peso della cura pastorale tra molti curati, è necessario che i due curati che non rappresentano che un solo vescovo facciano ciò che il vescovo anticamente faceva da se solo, altrimenti la chiesa non conoscerebbe il matrimonio che da un solo lato, vale a dire, rapporto ad una delle parti; ed il non conoscere un atto ch'è essenzialmente il vincolo e l'impegno di due persone che rapporto ad una sola, è un non conoscerlo rapporto a nissuna; ed in fatti l'esperienza ci addita ogni giorno, che la cognizione del solo curato che celebra il matrimonio, è sovente quasi tanto inutile nel caso che si voglia ingannarlo, quanto se non conoscesse veruna delle parti. Dunque egli è evidente che il primo carattere della clandestinità il quale consiste in una mancanza di solennità non è abbastanza riparato dalla presenza d'uno dei due curati senza la parte-

partecipazione dell' altro , poichè in questo caso si può sempre dire che una delle due chiese cui dee esser noto il matrimonio col mezzo del suo pastore , assolutamente lo ignori .

Ma se questo primo carattere di clandestinità si trova anche in tali sorti di matrimonj , il secondo n' è vieppiù inseparabile , conciosiachè è cosa certa che la presenza d' uno dei curati non impedisce che coloro che avrebbero interesse ad opporsi al matrimonio , non siano non solo sorpresi , ma altresì in un' impossibilità morale di non esserlo . Infatti egli è impossibile l' esigere che i padri e le madri , i tutori ed i curatori , in una parola tutti quelli che possono opporsi ad un matrimonio , vegliano del pari sopra tutte le parrocchie del regno ; e questa è la ragione per cui si giudicò che nulla fosse più salutare della necessità della presenza del proprio curato , perchè , stabilita questa regola basta vegliare sopra una sola parrocchia per essere certi di non essere ingannati . Ora questa precauzione sì utile , sì necessaria sarà continuamente delusa , dove vengano autorizzati i matrimonj fatti colla partecipazione d' uno solo de' curati de' contraenti ; perciocchè qual è il padre o il tutore che possa essere tanto felice per iscoprire la dimora di una giovine che vorrà contrarre un matrimonio ineguale e forse vergognoso con un figlio di famiglia ? Quindi , se ci allontanassimo da questa regola , ne seguirebbe , che una legge che non fu ammessa nello stato che

per l'onore e per la sicurezza delle famiglie sarebbe assolutamente inutile; per l'espedito sempre sicuro d'andar a celebrare il matrimonio nella parrocchia ove la figlia volesse acquistare il domicilio, senza farne parte al curato di quello che venisse a sposarla senza saputa della di lui famiglia. E questo raziocinio parve sempre sì forte, che non si dubita in foro, che nel matrimonio di un minore la mancanza della presenza o almeno della cognizione del curato cui egli è soggetto, non produca una nullità assoluta; e similmente pur si decideva anche avanti l'editto del mese di marzo 1697, il quale su questo punto contiene una disposizione più precisa delle precedenti ordinanze.

Ma tutta la difficoltà cade sul matrimonio de' maggiori, sopra il quale molti son d'avviso che la mancanza del consenso d'uno dei due curati non sia una nullità. Essi si fondano sopra due ragioni che meritano d'essere esaminate. La prima, che ognuno conviene che la mancanza delle pubblicazioni non è una nullità essenziale nel matrimonio de' maggiori; ora siccome in pratica il curato della parrocchia ove non si celebra il matrimonio non esprime il consenso ch'egli presta al matrimonio che coll'attestato delle pubblicazioni fatte nella sua parrocchia, ne segue che la mancanza delle pubblicazioni e del loro attestato rinchiuda altresì la mancanza del consenso del proprio curato d'uno de' coniugi: dal che si conchiude, che avendo deciso i giudizj che il primo di questi difet-

ti non rendeva nullo il matrimonio di un maggiore, han deciso tacitamente che anche il secondo non doveva essere riguardato come una vera nullità. La seconda ragione si è, che l'interesse di coloro che avrebbero potuto opporsi al matrimonio non dee essere considerato se non che allorquando opponendovisi avrebbero potuto frapparvi un ostacolo insuperabile. Ma allorchè l'opposizione sarebbe stata inutile, riesce indifferente rapporto alla validità del matrimonio considerato in se stesso, che ne siano stati avvertiti o no. Quindi, quando trattasi del matrimonio di un minore è giusto che per l'interesse di un padre che reclama su tal matrimonio l'autorità de' giudici, faccia ammettere il motivo dedotto dalla mancanza della presenza del proprio curato, conciosiachè se il padre fosse stato avvertito del matrimonio del figliuolo prima che si celebrasse il matrimonio, la di lui opposizione sarebbe stata valida ad impedirlo assolutamente. Ma allorchè il figliuolo è maggiore siccome l'opposizione del padre sarebbe stata inutile, non si dee neppure ammettere l'appoggio ch'egli trae dalla mancanza della presenza del proprio curato, perciocchè quand'anche il curato fosse stato avvertito di tal matrimonio, o il padre l'avesse saputo per se stesso, non avrebbe avuto la necessaria autorità per impedirne la celebrazione: altrimenti la mancanza di una precauzione che non è stabilita se non che per dare al padre un appoggio per opporsi alla ce-

celebrazione, avrebbe un effetto maggiore della stessa opposizione e potrebbe spezzare quel matrimonio già contratto da suo figliuolo, la celebrazione del quale non potrebbe impedire, quand'anche vi si fosse opposto allorchè le cose erano nel loro primo stato. In una parola, la mancanza della solennità stabilita principalmente in favore de' padri dee avere effetti proporzionati alla patria autorità, e nulla sembra più naturale quanto il decidere che questa mancanza avrà l'effetto d'annullare il matrimonio allorchè il padre avrebbe avuto la facoltà d'impedirlo se ne fosse stato avvertito, e che all'opposto questa stessa mancanza non sarà valida ad attaccare un matrimonio allorchè il padre non avrebbe avuto il potere d'impedirlo quand'anche ne fosse stato avvertito.

Ecco quanto si può dire di più forte per sostenere quest'opinione che si crede essere stata autorizzata da alcuni giudizj. Ciò non pertanto vi si possono fare molte risposte che non sembrano suscettibili di veruna buona replica. 1. Non si può dedurre veruna conseguenza dalla massima ammessa dal nostro uso che la mancanza delle pubblicazioni non sia una nullità essenziale nel matrimonio de' maggiori; imperciocchè, sebbene il curato della parrocchia in cui è celebrato il matrimonio non esprima ordinariamente il suo consenso che coll'attesto delle pubblicazioni, non ne segue per questo che non siano due formalità distinte e separate, l'una di far seguire le

pubblicazioni, e l'altra d'aver la permissione del curato. La prima può benissimo non essere riguardata come indispensabile, senza che si possa conchiuderne che sia tale anche la seconda; e se in alcuni giudizi non si sono distinte con esattezza sufficiente queste due cose, sebbene siano diversissime, non si può stabilire coll'appoggio di questi giudizi che quasi sempre sono seguiti sopra circostanze singolari, una giurisprudenza certa ed inalterabile.

La seconda obbiezione che suppone che la facoltà di quelli che hanno interesse ad opporsi al matrimonio sia la sola misura dell'effetto che dee avere la mancanza del consenso de' due curati, o d'uno dei due, pecca manifestamente nel principio, poichè si è fatto vedere, che indipendentemente da questo interesse, a non considerar che il matrimonio in se stesso, il consenso dei curati era una solennità essenziale al sacramento. Finalmente quand'anche l'interesse delle famiglie fosse stato uno de' principali motivi della legge che stabilisce la necessità della presenza del proprio curato, non sarebbe cosa strana che la mancanza di questa solennità avesse maggiori conseguenze di quelle che avesse potuto avere l'opposizione de' genitori; e non è cosa nuova che la mancanza di formalità distrugga un atto, che la parte reclamante non avrebbe potuto impedire se vi si fosse opposta prima che seguisse? Due soli esempj scelti tra molti altri rischian

reranno questa verità. Se una donazione non è insinuata, gli eredi del donatore hanno il diritto di farla dichiarar nulla; eppure sareb-
besi loro prestato ascolto se avessero voluto impedirla. Se la procedura sulla quale segue un giudizio è contraria all'ordinanza, se si trovano nel giudizio altre vie a dimanda civile, non è egli necessario distruggerlo, sebbene si prevegga che coloro in favor de' quali lo si distrugge non potrebbero forse impedire che se ne renda un altro consimile? In questi due esempj che potrebbonsi facilmente moltiplicare, avviene che ciò che non poteva impedire la cosa prima che seguisse, ha nullaostante la facoltà di distruggerla allorchè essa è fatta. Non dee dunque recare stupore se in un matrimonio accade pure, che un padre che, a rigore, non avrebbe potuto impedire a suo figliuolo di maritarsi, possa riuscire mediante il soccorso della forma a far annullare quello stesso matrimonio che non avrebbe potuto impedire. Ma ciò che nell'altre materie succede unicamente per la fatalità della forma, e sovente dà luogo ad inconvenienti opposti al bene della giustizia, nella materia de' matrimoni è infinitamente vantaggioso a tutte le famiglie. Conciosiachè, sebbene, in rigore un padre non possa opporre un ostacolo insuperabile al matrimonio del suo figliuolo maggiore, può almeno ritardare, e porgere in tal guisa al figlio il tempo di rientrare in se stesso, ed in una parola approfittare del beneficio del

tempo , che spesso conduce seco i più impre-
visti sviluppi negli affari i più disperati . Ora
ciò stesso è un bene sì grande che non si po-
trebbe essere zelanti di troppo per procurarlo
a' padri di famiglia ; ed ecco nullaostante ciò
ch'essi perdono dove vengano autorizzati i ma-
trimonj de' maggiori celebrati senza la permis-
sione d' uno dei due curati delle parti , poi-
chè in tal guisa si privano le famiglie dell'ul-
timo rimedio che loro resta per far cadere col
tempo la seduzione che affascina del pari gli
occhi de' maggiori e de' minori .

E' inutile il dire che in questo caso il pa-
dre può diseredare suo figliuolo ; conciosia-
chè le leggi debbono risparmiargli , per quanto è
possibile , la necessità di ricorrere a quest' ul-
timo rimedio ; e questa è la ragione per cui
è importantissimo il riparare l' effetto di un
matrimonio clandestino , che toglie al padre
la facoltà d' impedire il male , e non gli las-
cia che la trista consolazione di punirlo . Ed
appunto considerando tutti questi motivi seb-
bene le ordinanze del regno abbiano adottata
a stento la disposizione del concilio di Tren-
to , non han fatta però veruna distinzione tra
maggiori ed i minori in ciò che riguarda la
necessità della presenza dei propri curati ; e
questa è l' ultima considerazione che finisce di
determinare lo spirito in una quistione suscet-
tibile d' altronde di dubbj e di difficoltà . In
fatti vedesi , che allorchè si tratta del ratto
di violenza o di subornazione , e della man-

canza del consenso de' genitori, le ordinanze han detto espressamente, o con termini equivalenti ch'esse avevano per oggetto i minori, come si può vedere negli articoli 40, 41, 42 e 43 dell'ordinanza di Blois, nell'artic. 25 dell'editto di Melun, nell'artic. 169 dell'ordinanza 1629, negli artic. 1, 2, 3 della dichiarazione del 1639, e negli artic. 2, 4 e 5 dell'editto del mese di marzo 1697. Ma allorchando le nostre ordinanze han parlato della necessità della presenza del proprio curato, non han usato veruna espressione che possa dinotare, che fosse loro intenzione di restringere questa disposizione ai soli matrimonj de' minori; anzi esse sono concepite in termini sì semplici e sì generali, ch'è cosa evidente che hanno avuto intenzione di stabilire una nullità assoluta indistintamente per ogni sorte di persone. Senza parlare in questo luogo della ordinanza del 1629, ch'è la prima che abbia stabilito questa regola ne' matrimonj, per persuadersi di questa verità basta pesare i termini della dichiarazione del 1639. *Facciamo espressissima proibizione a tutti i sacerdoti secolari e regolari di celebrare verun matrimonio fuori delle loro parrocchie senza la permissione scritta del curato delle parti o del vescovo diocesano.* Nè v'è distinzione tra i maggiori ed i minori, e ciò che rende vieppiù forte quest'osservazione si è, che non si può dire che si abbia obbliato in questo luogo di parlare de' minori, poichè nel medesimo atto se ne fa

menzione alcune righe prima, rapporto al consenso de' genitori. Perciò la differenza di queste due condizioni è chiaramente espressa nello stesso articolo come l'ultima; vale a dire che il consenso de' padri e de' tutori non è necessario che rapporto a coloro che sono soggetti all'altrui potestà, e non vi è stabilita che a loro riguardo: ma siccome la seconda è necessaria riguardo ad ogni sorte di persone indistintamente, lo stesso articolo l'esige pure in termini generali senza far veruna distinzione tra maggiori e minori.

Ma siccome si potrebbe dire che questa dichiarazione non pronunzia espressamente la pena di nullità, è necessario l'aggiugnervi l'editto del mese di marzo 1697, il quale non lascia verun dubbio su questo soggetto. Il preambolo comincia con queste parole. *Avendo prescritto i santi concilj come una delle solennità essenziali al sacramento del matrimonio la presenza del proprio curato de' contraenti...* Dunque secondo questo preambolo tale solennità è essenziale al sacramento. Dunque secondo lo stesso preambolo essa non consiste nella sola presenza del curato d'uno di que' che si maritano, ma fa d'uopo che il *proprio curato dei contraenti*, vale a dire, i curati d'amendue le parti, siano presenti, o almeno si presuma che vi siano mediante la loro permissione. Dunque quì non si dee fare veruna distinzione, poichè dall'un lato trattasi di una

solennità essenziale al sacramento, e dall'altro essa è essenziale per gli contraenti.

Il dispositivo poi deli' editto non è men forte del suo preambolo. *Vogliamo che le disposizioni de' sacri canoni, e le ordinanze de' re nostri precessori concorrenti la celebrazione del matrimonio, e particolarmente quelle che riguardano la necessità della presenza del proprio curato de' contraenti siano esattamente osservate.* Dunque la presenza dei due curati è di necessità; dunque il matrimonio è nullo se manca questa solennità necessaria; dunque questa necessità è generale poichè vi vengono assoggettati tutti li contraenti.

Benchè dopo quest'editto si possa dire che non manchi nulla alla pienezza della legge sopra questa materia, nulladimante sembra che la dichiarazione dei 15 giugno seguente vi abbia aggiunto ancora un ultimo grado di luce e d'evidenza. Il re non si contenta nel preambolo di questa dichiarazione di trattar quai profanazioni i matrimoni contratti innanzi ad altri sacerdoti *fuorchè i proprj curati de' contraenti*, ma ingiugne in seguito ai parlamenti ed agli altri giudici ed uffiziali, *che allorchè decideranno cause o processi in cui si tratterà di matrimonio celebrati innanzi ad altri sacerdoti fuorchè i proprj curati de' contraenti, senza averne ottenuto le necessarie dispense, obblighino coloro che pretendono d'aver contratto matrimonio in tal guisa, a ricorrere dal loro*

arcivescovo o vescovo, per riabilitarli secondo le formole prescritte dai sacri canoni ec. Di queste espressioni non ve n'ha pur una che non confermi ed autorizzi pienamente il principio che abbiamo assunto di stabilire in questa dissertazione.

Per terminarla basta rispondere ad un' ultima difficoltà che nasce talvolta in questa materia. Veggonsi persone le quali dopo aver contratto un matrimonio in una parrocchia straniera senza permissione del loro curato o del vescovo diocesano, dopo aver vissuto molti anni assieme come marito e moglie nel pacifico possesso e pubblico del loro stato, si disgustano l'una dell'altra, e risalendo fin all'origine del loro impegno vogliono approfittare della nullità stabilita dalle ordinanze per recuperare la loro libertà senza che il padre o la madre dell'uno dei coniugi, nè verun'altra persona che vi abbia interesse impugni la validità del loro matrimonio. In questo caso si può giustamente dubitare se debba essere permesso agli stessi contraenti, quando non vi fu nè violenza, nè seduzione da nissun lato, il reclamare contro i loro vincoli, per non aver ottenuto la permissione del loro curato per maritarsi in una parrocchia straniera ad amendue, o ad un solo de' contraenti. Dall'un lato par che non si debba prestare ascolto a coloro che allegano la propria turpitudine, e che cercano di farsi un titolo per annullare il loro matrimonio di un delitto di cui sono col-

pevoli. Ma dall' altro lato si può rispondere, ch' è bensì vero, ch' essi sono mal maritati per loro colpa, ma non è men vero che il loro matrimonio sia nullo; e se bra difficile il sostenere che per forma di pena si possa confermare un impegno ch' è nullo per la mancanza d' un' essenziale solennità. In mezzo a queste difficoltà par che su questo caso non si possa stabilire una regola generale per ogni sorte di casi; ma se vi sono alcune circostanze forti secondo le regole del governo per chiudere la bocca alla mala fede ed all' incostanza di coloro che su tal fondamento reclamano contro un consenso libero e confermato da un lungo possesso, fa d' uopo almeno, in questo caso, che sembri che la giustizia non si determini che per i motivi di non prestare ascolto ai reclamanti, e che rigettando le parti ciò sia senza pregiudizio ch' esse si rivolgano al vescovo, per riabilitarvi, se occorre, il loro matrimonio.

Dispiace al traduttore di quest' opera di non poter mostrare pubblicamente la sua gratitudine all' amico che gli regalò il volgarizzamento della seguente aringa.

A R I N G A LVIII.

Nella causa delle Religiose Orsoline di Castel-Sarazzino, appellanti: contro Guglielmo-Gabriel di Carron, citato, e Giovanni di Charvon interveniente in giudizio.

Quando pure si ponga mente alle nuove circostanze singolari e quasi incredibili di questa causa, non si sa ciò che deggia recare maggior maraviglia, o l'ingordigia delle religiose, se vero pur fia che con odiosi artifizj, con criminosa industria, e con una turpe impostura abbiano desse abusato della leggerezza e della credulità della loro benefattrice, o la trascuratezza degli eredi che potendo riporre in chiaro la verità di que' gravi ed importanti fatti, ch'essi ci offrono, sofferirono che la serie degli anni quasi ne dileguasse la rimembranza, e che la lunghezza del tempo ne rivolgesse altresì a pro delle religiose tutto il favore su cui nel cominciamento della procedura sembravano poggiare i diritti e le pretensioni degli eredi di sangue. Anzichè proporre le riflessioni nostre sopra un dubbio di cotanto valore, e prima di vedere se fia possibile di accusare d'ingordigia le religiose, o di negligenza gli eredi, o all'incontro, scoprendone quelle innocenti si deggia commendare il lungo silenzio di questi, e non biasimare altrimenti che le nuove loro direzioni, ci converrà, o signori, rac-

cogliere brevemente questa lunga serie di fatti che si riputarono essenziali a decidere codesta questione. Onde ispianarveli con ordine e semplice, e naturale non meno, li ridurremo a due principali oggetti, e come a due punti fissi intorno a cui s'aggira la contestazione delle parti. Due testamenti formano il titolo delle religiose; testamento del marito e testamento della moglie: nel primo fideicommissarie della metà: nel secondo eredi del totale de' beni: l'uno e l'altro soggetto di liti che dopo il corso di anni 60 resero la successione del marito, e quella della moglie dubbiosa ed incerta egualmente. Rischiariamo primieramente i fatti che riguardano il testamento del marito, ed indi passeremo a que' che concernono il testamento della moglie.

A codeste due idee semplicemente ridurremo tutto il soggetto della contestazione.

Parte prima. Fatti che risguardano il testamento del marito.

Francesco Testa marito di Gabriela di Charon fa il suo testamento nell'anno 1632: instituisce sua moglie universale erede con facoltà di godere; e *disporre de' suoi beni tutti a piacere*. Sopraffrui egli anni dodici interi alla sua disposizione, morendo quindi nell'anno 1644: apresi 'l testamento: la di lui moglie si pone al possesso di tutti i suoi beni.

Appena ne cominciò ella pacificamente a go-

dere che venne turbata dalle pretensioni di Francesco Bernard nipote di suo marito. Sostenne egli che l'instituzione ancorchè libera in apparenza fosse in vero gravata di fideicommisso per la metà de' beni di Francesco Testa. Il testamento non gli porgeva congettura veruna della volontà del testatore: ma per difetto di prove scritte si rivolse ei alle prove per testimonj, e l'uso periglioso seguendo delle provincie che si reggono col diritto scritto richiese permissione di formare una prova con testimonj della verità del fideicommisso verbale onde si pretendeva che l'esecuzione rimessa ne fosse dal testatore alla buona fede e prudenza di Gabriela di Charron sua moglie, ed erede. Fu prodotta la di lui dimanda innanzi'l Podestà di Tolosa. Gabriela di Charron comparve a quel giudice, e richiese di essere udita ne' fatti contenuti nella dimanda di Francesco Bernard. La interroga il giudice, e la costringe a dichiarare se Francesco di lei marito gravata l'abbia della metà de' suoi beni verso Francesco Bernard. Non risponde ella direttamente a codesta questione: ma bensì dichiara che la gravò il marito morendo di fideicommisso universale a favore delle religiose orsoline della città di Castel-Sarrazzino che avverar si dovea dappoi la sua morte: ne spiega in progresso il dettaglio de' carichi, che il testatore ne impose alla sua liberalidade. Il valore della metà degli stabili impiegarsi dovea a costruire una chiesa, ed

un collegio ch' assumer dovesse il nome del Testatore, nel qual collegio vi si dovea istituire una classe destinata ed affetta per l'istruzione delle povere fanciulle di Castel-Sarrazzino al che fare le religiose vi si potessero da' consoli obbligare. Il valore dell'altra metà sarà impiegato in contratto di livello a profitto delle religiose: ma a condizione, di far celebrare due messe per settimana: di fare tutti gli anni un elemosina di venti soldi ne' giorni tutti di venerdì, e sabbato di ciascuna settimana dopo il principio di dicembre per fino gli ultimi del mese di maggio. Finalmente (ciò che più è da notare) con condizione ch'esser vi deggiano quattro luoghi di religiose destinati per la famiglia di Francesco di Testa, e di Gabriela di Charron: due per ciascuna famiglia, luoghi gratuiti ove ricever si deggia senza dote, senza pensione, e senza diritto d'entrata.

Tali furono l'asserzioni fatte da Gabriela di Charron dell'ultima volontà del marito: asserzione di molto sospetta e rievocata da lei stessa in progresso: ma che sebbene sospetta forma nondimeno li titoli delle pretensioni delle religiose orsoline.

Sopra il fine di codesta dichiarazione intervengono desse nella causa che pendea già innanzi l'Podestà di Tolosa, e richieggono di formar prova sopra il fideicommisso verbale che dovea un dì apportar loro la successione di Francesco di Testa. L'appellazione di una

sen-

sentenza preparatoria ne recò l'affare al parlamento di Tolosa. V'interviene una nuova parte. Giovanni di Testa nipote del testatore aggiungendo a codesta qualità il vantaggio di portare il di lui nome, riprese la medesima via che le altre parti onde pretendere alla successione: allegò egli pure non altrimenti che quelle l'importante fatto di un tacito fideicommisso onde pretendeva che Gabriela di Charron fosse gravata a di lui favore. Il parlamento di Tolosa con una prima sentenza avocò il principale, e permise alle parti di formare la prova dei loro fatti: e con un secondo giudizio pronunciato sopra le prove di cadauno, giudicò della metà de' beni a favore di Francesco Bernard, onde goderne dopo la morte dell'erede sustituito; e decidendo sopra la dimanda delle religiose orsoline, ordinò che l'altra metà de' beni stessi appartenesse loro dopo la mancanza di Gabriela di Charron dietro la dichiarazione da lei fatta e le condizioni da lei spiegate in codesta dichiarazione. Ancorchè il parlamento di Tolosa abbia eguagliato Francesco Bernard alle religiose e le abbia admesse in concorso alla porzione de' beni del testatore, la condizione loro nondimeno fu ben differente come il successo l'ha già dimostrato. Era mortale Francesco di Bernard ma le comunità non soggiacciono alla morte altrimenti, così ciò che non riusciva che di frale speranza nella persona del Bernard ne formava dal canto delle religiose

una sicurezza infallibile e perfetta. Francesco Bernard morì prima di Gabriela di Charron instituita, e perdette a cagione della di lui morte il diritto che sostenere poteva sopra la metà de' beni di Francesco di Testa. Gli eredi suoi vollero indarno seguita la di lui morte, e quella di Gabriela di Charron ripetere il rilascio di un fideicommisso che a cagione della premorienza del fideicommissario divenne caduco: la pretensione loro contraria essendo alle norme del diritto scritto fu condannata con un giudizio del parlamento di Tolosa seguito l'anno 1615. Abbiamo quì intralciato l'ordine delle date, onde non troncane la serie de' fatti che risguardano il testamento del marito. Fu tale la condizione sua; e'l suo destino: rechiamoci al nostro sentiero spiegandovi con egual esattezza quale fosse la forma, la disposizione, ed il successo del testamento della moglie, cioè di Gabriela di Charron.

Primieramente passiamo ad osservare per una serie naturale di fatti già riferiti, come appaja che Gabriela di Charron, o sollecita del solo titolo di benefattrice, od ispirata da sentimenti vieppiù sublimi di una pietà soda ed innocente abbia tenuto per fermo di voler porgere alle orsoline de' chiarissimi segni della di lei affezione. La vedeste già nell'anno 1644 senza esserne altrimenti costretta, fare autentiche dichiarazioni a di loro favore; dichiarazioni riputate false dal parlamento di Tolosa per la metà de' beni, perocchè senza avervi ri-

guardo veruno ammise, e mantenne il Bernar-
nel fideicommisso della metà della successio-
ne. Dichiarazioni, che colei che le fece ri-
conobbe non vere per l'intero de' beni: e lo
potrete veder tosto nella spiegazione del di lei
testamento.

Non è mestieri di proceder più oltre onde
riporre in chiaro l'eccesso della di lei bene-
volenza per le orsoline. Ben apparisce che
non ascondeva fra se che la diffidenza e l'ab-
borrimento per Istefano di Charron suo frate-
lo, cioè per colui che per ordine di natura,
e di legge dovea esser suo erede. Ancorchè
come ministro fosse da lei tenuto nella cura
e direzione de'suoi affari più gravi, non lasciò
nondimeno dell'anno 1647 di protestare con-
tre atti alle donazioni che potea richiedere da
lei il fratello: essa pure lo accusa in tali atti
di aver ingannato la facilità sua per cogliere
da lei delle cessioni ed impadronirsi di una
parte de' suoi averi. Era tale la condizione di
Gabriela di Charron dall'anno 1646 perfino
all'anno 1655. Per tal modo ricolma di affe-
zione verso le orsoline, e di avversione per
il fratello formò un testamento che dubitar
non ci lascia de' suoi sentimenti. Tutto è im-
portante in questo atto, e le forme della di lei
disposizione non si deggiono considerar meno
che le disposizioni stesse: si ravvisa appieno
nella forma esteriore ciò che può rendere un
testamento sacro e solenne. Testamento scrit-
to, e firmato dalla testatrice: fornito della

forma solenne de' testamenti *mistici*: sette testimoni vi si soscrivono e lo avvalorano col loro sigillo. Nella sostanza si possono considerare tre parti. 1. Legati pii quasi tutti a favore de' parenti più vicini ma legati di poco valore che montano alla somma di L. 2500: 2. L'istituzione. Sono le religiose le uniche eredi di Gabriela di Charron: se pure fa ella menzione di suo fratello, questo le fa manifestare ch'ella lo priega a voler compiacersi di ciò che lasciato gli venne dappoi la sua vedovanza per la somma di lire quindici milla, e di cui lo fa ella suo erede. 3. La spiegazione della dichiarazione fatta nell'anno 1644 a favore delle religiose. Gabriela di Charron ben riconosce che il marito le avea dato tutti i suoi beni senza verun vincolo di fideicommissario: che per disciorsi dalla persecuzione di Francesco Bernard fu costretta a dichiarare che l'animo di suo marito era che le religiose orsoline fossero elleno l'eredi de' beni suoi abbenchè non ne l'avesse egli obbligata giammai nè con parole, nè per iscritto, avendole anzi lasciati tutti i suoi beni perchè ne disponesse a piacere. Aggiunge ella di aver fatto un voto coll'assenso del marito d'instituire una fondazione di religiose orsoline, e che il marito suo al momento della sua morte confermò questo voto, e l'offerse a Dio: Alla fine affermò ella nuovamente la dichiarazione 1644 quanto a' carichi che ingiunse alle orsoline: un solo ne riforma, ed ove ella ordina che esser vi deggiano quattro

luoghi destinati per la famiglia de' signori di Testa, e per l'altra di Gabriela di Charron obbliga semplicemente le orsoline ad accogliere gratuitamente nel loro monastero due delle congiunti sue ch'ella accenna. Per tal modo nell'anno 1655 palesa l'ultima disposizione. Tredici anni di un lungo silenzio seguirono questo testamento, nel giro de' quali non ci è dato di rinvenire verun cangiamento di volontà. Ultimo: nell'anno 1668 Gabriela di Charron si riduce al monastero delle religiose orsoline. Qual esser può la cagione di tale ritiro? L'attribuiremo noi a que' vani timori onde si tiene che le orsoline sapessero rinvenire il modo di riempire lo spirito della testatrice? O non ne rintraccieremo il motivo che nella pietà di Gabriela di Charron, che divenendo più fervente a tenore che il fine della vita se le appressava le facea bramar di morire in fra le braccia di una comunità la virtù della quale era da lei cotanto apprezzata? Questo è ciò appunto che più oltre esamineremo. Sufficiente ci fia ora di notare che Gabriela di Charron entrò nel monastero delle orsoline gli 8 dicembre 1668, e che vi morì ella sei settimane appresso li 28 Gennaio 1669. In questo frattempo forma ella un codicillo che pose l'ultimo sigillo alle di lei disposizioni.

Cangia ella in codesto codicillo un legato particolare contenuto nel suo testamento, oltracciò aggiungendo di voler che fosse compiutamente eseguito. Manca ella co' tai senti-

menti: le orsoline raccolgono la successione: Stefano di Charron fratello della testatrice si oppone al testamento.

Ei sostiene ch'è nullo per l'attrappamento ond'è frutto: adduce fatti, e richiede di formarne la prova: sentenza del 1675 che commette la produzione dell'allegazione in dritto senza ordinare la prova provigionale.

Stefano di Charron ne interpone l'appellazione li 6 febbrajo 1675, siegue un silenzio di 23 anni questa appellazione, e frattanto sembra che gli eredi di Gabriela di Charron abbiano interamente obbliate le loro ragioni. Manca di vita Stefano di Charron lasciando tre figliuoli, Guglielmo Leonardo, e Giovanni. Eredi del silenzio anzichè delle ragioni del padre non si curarono per lunga pezza di procedere a niun modo. Leonardo di Charron fu il primo ad agire non per impugnare il testamento di Gabriela di Charron sua zia ma per richiedere che due figlie sue fossero gratuitamente accolte nel monastero seguendo la dichiarazione 1644. Ricusarono le religiose di soggiacere a tal legge per cui metà de' beni di Francesco di Testa fu a di loro favore decisa. Pretendono elle che il testamento di Gabriela di Charron le abbia disciolte da quella condizione onerosa a cui le aveva obbligate la revisione categorica de' conti. Per la sentenza de' 12 di Giugno seguita in contraddittorio, si condanna l'ingiusto rifiuto delle religiose, si ordina ch'esser deggiano tenute di ammettere nella loro comunità due del-

le figlie di Leonardo di Charron esaminata che ne sia la vocazione dal vescovo diocesano.

Allora egli avvenne che Guglielmo di Charron comincia ad uscire dal sonno in cui avvolto sembrava per cotanti anni, o punto dall'ingratitudine delle religiose, o indotto dallo scoprimento di nuove prove. Riasumendo l'istanza di appellazione abbandonata dal padre nel 1675 richiede che mentre si attende il giudizio si formi prova de' fatti allegati dal padre. Prima sentenza che unisce la sua dimanda all'appellazione de' dì 9 Aprile 1698. Seconda sentenza che dichiara estinta l'appellazione con riserva di proseguire con nuova azione. Egli procede per la via che la sentenza additata gli aveva. Citazione per li 16 Aprile 1698 innanzi l'podestà di Tolosa. Giovanni di Charron suo fratello si unisce a lui li 2^o maggio. Li 5 produce dimanda onde egli propone tre fatti. 1. Le orsoline colsero le due fanti della testatrice: fecero desse un grande romore per tutta l'intera notte: riferirono le fanti di aver veduta l'ombra del marito che diceva che era ella tenuta a lasciare la sua facoltà alle orsoline, che altrimenti facendo egli avrebbe affogato alcuno de' nipoti della testatrice. 2. La testatrice fattesi coricare presso a se le fanti, il sindaco delle religiose alloggiò in una casa vicina a quella di Gabriela di Charron di notte scendeva una bassa muraglia accorrendo a fare lo stesso romore. 3. Finalmente le religiose obbligarono la testatri-

ce a ridursi nel monastero loro ove fece il codicillo dei 11 dicembre 1668. Li 17 maggio 1698 sentenza del podestà di Tolosa che ordina l'allegazione in dritto, permette nondimeno di formarne la prova. Le religiose appellano li 16 con un semplice atto, e li 24 presero lettere per procedere sull'appellazione. Li 28 maggio sopra una dimanda non comunicata al parlamento di Tolosa promulga un editto con cui dichiara senza pregiudizio dell'appellazione di non voler turbare la prova provvigionale innanzi 'l primo giudice, o real magistrato richiesto. Li 31 maggio, Guglielmo di Charron richiede al giudice reale di trasferirsi sopraluogo ad udire i testimoni. Fatto seguito li 10 giugno: il sindaco delle religiose comparisce, professa, e parte. Li testimoni prestarono il giuramento e furono esaminati li tre e li 4 giugno; le religiose ottennero un'atto di avocazione sopra il parentado di Guglielmo di Charron. Si procede al consiglio. Concorde partito delle parti la porta alla corte. Appellazione delle religiose, e dimanda per avocazione del principale: editto che permette d'eseguir la sentenza ne' capi che riguardano la prova e tutto ciò che si ha conseguentemente operato.

Sono tali le circostanze della causa, ed i mezzi de' contendenti. Causa difficile e singolare non meno. La negligenza degli eredi e l'ingordigia delle religiose procedono egualmente del pari. A termine tale son giunte le cose che quando si odono le religiose non si

ta comprendere altrimenti qual esser possa la speranza degli eredi che vogliono distruggere un testamento il quale sembra che un possesso di 30 anni avvalorì; ed all' incontro quando si odono gli eredi ci reca maraviglia come osino le religiose prodursi a richiedere dalla giustizia il prezzo dell' insidia loro, e la mercede della loro frode. Accingiamoci nondimeno a determinarci in una questione cotanto dubbiosa. Disgiungiamola in due parti. 1. Non ne esaminiamo che semplicemente la forma. E' ella procedibile? 2. Procediamo indi ad esaminare il merito, e consideriamo il testamento in se stesso. Può giammai esser nullo per suggestione? Sono forse le religiose immeritevoli a conseguirne l' effetto per le turpi vie che usarono onde impedirne la revocazione?

Primo. Forma, o motivi dell' irregolarità in ordine. Possonsi ridurre a quattro parti principali. 1. La sentenza onde le orsoline furono preservate in possesso. 2. La presunzione con altre sentenze fu decisa. 3. La scadenza del tempo. 4. L' esecuzione già compiuta da uno degli eredi del testatore oggi impugnata dall' altro.

Trascorriamo brevemente i motivi tutti di non ammettere. 1. Sentenze onde furono preservate le orsoline nel possesso loro.

Se distinta si avesse la successione del marito da quella della moglie non si avrebbero rilevate indarno parecchie sentenze che porgono ottimi titoli alle religiose quando si vorrà

levare la successione del marito; ma che riescono mezzi estranei interamente riguardo alla successione della moglie. Ripigliamo il fatto. Sentenza del 1646 che conferma il Bernard, e le religiose, cadauna nel diritto alla metà de' beni. Ma siccome questo diritto non poteasi avverare a favore del Bernard che a cagione della premorienza di Gabriela di Charron, non ne ebbe che una pura speranza che seco lui è perita. Da poi la sua morte insorse una vana pretesione degli eredi la quale fu condannata dal parlamento di Tolosa. Questo giudizio non riguarda altrimenti che la metà attinente al Bernard se fosse egli sopravvissuto. Ben è vero che le religiose usarono la destrezza di fare inserire una clausola generale per cui furono elle mantenute in possesso della totalità de' beni; una clausola inutile perocchè non si trattava che di ciò che il Bernard potea richiedere, e quanto a questa metà erano privi di qualità gli eredi rimanendo estinto il fideicommisso per la sua morte. Spieghiamolo ancor più chiaramente. Due sorti di persone possono richiedere questa metà: gli eredi del Bernard ma senza verun fondamento: gli eredi di Gabriela di Charron a' quali ella appartiene senza opposizione se il testamento di cui si tratta rimane distrutto. Si fa decidere la causa con li primi: vincita facile: ma non si citano gli ultimi co' quali avrebbe convenuto discutere la validità del testamento. Dunque riguardo agli ultimi *res inter alios acta*. 2. Peren-

zione. Ripigliamone pure i fatti. Sentenza del 1675 che ordina la produzione delle allegazioni, appellazione, interruzione di proseguimento riassunta nel 1698. Appellazione scaduta col giudizio de' dì 11 Aprile 1698; Ora dicesi la perenzione dell'appellazione seco porta la confermazione della sentenza onde è confermato l'atto di produzione delle allegazioni del 1675. D'uopo era di riassumere questa prima istanza anzichè ripigliarne una nuova. Ma: primo il giudizio in contraddittorio del parlamento di Tolosa decise all'incontro: salvo di poter proseguire con nuova azione. Queste espressioni riescono importanti. Dunque giudicossi che tutto era perito, e l'appellazione, e ciò che appellato si era. Ora questo giudizio sussiste, non è altrimenti impugnato, nè può esserlo a niun modo. 2. Questo giudizio si conforma a due altri giudizi del 1603, e del 1607 che decisero, il termine dell'appellazione di una sentenza interlocutoria o preparatoria non impedire la confermazione altrimenti della sentenza: ma che all'incontro tutto era perito, e l'appellazione, e la sentenza assieme.

Due motivi di questa giurisprudenza. 1. Nelle sentenze definitive non evvi cosa che si deggia imputare al citato, potrà egli rimanersi tranquillo anzichè esser costretto di procedere nel giudizio sull'appellazione perocchè dal tempo semplicemente può la causa parecchie volte rimaner giudicata. Non il medesimo av-

viene nell'appellazione di una sentenza interlocutoria: il diritto è per anco pendente: dunque può il citato procedere non altrimenti che quegli che appella. 2. Nel caso delle sentenze definitive non v'è istanza principale, il che non avviene nel caso di una sentenza interlocutoria: ha dunque il citato dovuto procedere come l'appellante. Se l'appellazione non era sospensiva dovea egli agire ond'ispianare questo ostacolo: non avendo agito ne dovrà seguire che la perenzione proceda contro di lui, e contro l'appellante egualmente. 3. La scadenza del tempo. In due modi può essere considerata o per averne estinta l'azione; o per averla resa poco favorevole. Non, per averne estinta l'azione, perocchè non trascorsero i trent'anni. Per averla resa men favorevole? Questo appunto è ciò che non si può negare. Non trattasi ora che de'motivi di non ammettere. 4. L'esecuzione fatta da uno degli eredi. Ripigliamo: la revisione de' conti ordina il mantenimento di quattro donzelle; il testamento le riduce a due e per una semplice volta. Ciò posto non v'è motivo veruno di non ammettere. 1. Leonardo di Charron che ha agito non era altrimenti erede. 2. Quando egli pure stato lo fosse procedeva ei in vigore di revisione non del testamento. Oltracciò le religiose opposero il testamento come quello che derogato aveva alla revisione. Distinguiamo sempre la succession della moglie da quella del marito. Li quattro luoghi des-

tinati per la famiglia erano un carico della successione del marito ciò essendo una parte delle condizioni espresse nella revisione; dunque niuna esecuzione; ma più, ciò che Leonardo sosteneva era contrario direttamente al testamento. Riasumiamo... e concludiamo non esservi motivi di non ammettere capaci d'estinguere l'azione.

Due motivi in merito o validità del testamento. Onde trattare questo secondo assunto assai più importante ed astruso che il primo consideriamo questa causa in due aspetti ben differenti, oppure, ch'è il medesimo distinguiamo due tempi. Il primo immediatamente dappoi la morte della testatrice; il 2. dopo la serie degli anni decorsi. Esaminiamo ciò che si avrebbe deciso se giudicata si avesse la causa dopo la morte di Gabriela di Charon. Esaminiamo indi se il tempo trarcorso può tramutare l'aspetto di codesta causa, e renderne la decisione interamente diversa da ciò che stata ella sarebbe. Primo tempo, dopo la morte della testatrice. Anzichè esaminare quale stato sarebbe il giudizio di questa causa in quel tempo forz'è di proporre alcuni principj generali. Gli uni riguardo alla prova de' fatti di artificio, e di suggestione; gli altri riguardo la qualità degli eredi.

*Motivi di non ammettere contro
un testamento.*

Primo principio... *voluntas in Testamentis*

dominatur: tutto ciò che toglie o scema la pienezza della libertà la legge lo detesta ed abborre. Secondo principio. Si agitò altra volta la quistione per sostenere se l'editto di Moulins potea influire ne'fatti per cui si potea impugnare il testamento *post magnas dubitationes perpetua & constans sententia per testes admitti*.

Due ragioni. Primo, la legge non si fece che pei fatti di cui cogli atti se ne può trarre la prova: quelli che non hanno fatto convenzioni in iscritto deggiono a se stessi ascrivere tal negligenza. Ma la legge non intese di ridurre gli uomini all'impossibile giammai: ora siccome quello che si lagna della suggestione non ha potuto costringere l'accusato ad offrirgliene una prova in iscritto, egli è fuori assolutamente dello spirito dell'editto di Moulins ec. 2. Ovunque avvi delitto *cessat lex*, non *est malitiis hominum indulgendum*, e la legge non tende a francheggiare i delitti chiudendo alla società la via per cui si possono scoprire: su di ciò avvi gran copia di sentenze, gli autori nostri le riportano, e ne convengono le religiose. Terzo principio. Ancorchè la prova sia ammissibile di rado si ammette: non si deve di leggieri riporre la sorte delle ultime volontà nella fede parecchie volte sospetta, e costantemente incerta de'testimonj. Quarto principio: molto meno ancora in un testamento olografo, *unde exulat omnis suspicio*. Quinto principio: ancorchè si abbia confuso la prova

della suggestione con quella che a null' altro tende che a dar a vedere, che il testatore non fu libero di revocare il suo testamento, sono queste due prove nondimeno differenti oltremodo. L'una vale *adversus scriptum*. Il testamento sembra serbare in se una prova contraria alla suggestione allegata. L'altra all'incontro non impugna il testamento ma ha ella per iscopo un fatto estraneo, e indipendente dal testamento: non fa ingiuria al senno, ed alla fermezza del testatore. Dunque la prova dell'una deesi più agevolmente ammettere che quella dell'altra. Sesto principio. Ma in qual caso si può giammai provare, *Testatorem impeditum quominus revocaret?* *Hoc in genere statuere periculosum est*. Nulla avvi di più certo che seguire le regole seguenti. 1. esaminare la qualità dell'erede instuito col testamento, e vedere se il di lui carattere ci porge veruna presunzione. 2. Bilanciare la qualità, e l'importanza de' fatti. 3. Giudicare con questo esame se la violenza o l'artificio dee portarsi troppo lungi onde stabilirne un impedimento reale di modo che il testatore stato sia in una spezie d'impossibilità morale di revocare il di lui testamento. 4. Aggiungervi un altro grave fatto, cioè a dire, che egli apparisce che il testatore intento fosse a revocare ec. *Bonifacio, Basset, Mainard*, ed altri autori. 5. Esaminare la data del testamento *si a lungo tempore quod decennium excedat facilius animus re-*

vocandi præsuntur. Arg. duct. ex l. 6. cod. Theod. de Testam. &c. ex lege Sancimus cod. de Testam. &c. Sentenza del 1596 leg. Ricard. Settimo principio. Tutto ciò che fin ora si è detto, dovrà singolarmente valere ne' paesi ove osservasi il jus comune, ove la prova vieppiù agevolmente si ammette. L'esistenza del testamento, la soppressione, il fideicommisso secreto, si provano coi testimonj. Vedi Cambolas, Mainard, e gli altri. Tali sono li principj che riguardano li fini che oporter si possono ad un testamento.

Principj che riguardano la qualità degli eredi.

1. Comunità religiose cotante volte rigguardate come incapaci a cogliere gli effetti di un'istituzione generale. Oggetti di stato, bene delle famiglie: nondimeno la giurisprudenza annuendo a favore dell'equità ha soferite anzichè approvate simiglianti disposizioni finchè non è piaciuto al re di vietarle. 2. Ma ancorchè sofferte, furono nondimeno costantemente poco favorevoli: e quando erano eccessive, o *pravis artibus quæsita*, allora il zelo del pubblico bene deve animare li giudici a fare in un caso particolare ciò che i motivi particolari, ciò che il legislatore dovrebbe fare ne' casi tutti, e per delle particolari cagioni.

Di codesti principj quale ne sarebbe mai stata

stata l'applicazione se la causa portata si avesse innanzi a voi già trenta anni. Due oggetti principali avrebbero colpiti gli animi vostri. 1. La qualità, e la condotta degli eredi. 2. La natura, e l'importanza de' fatti.

Qualità, e condotta degli eredi. Qualità. Comunità religiosa poco favorevole in generale, e molto meno in particolare: e ben si vede che dapoi ottenuta la metà de' beni del marito vogliono esse cogliere il rimanente de' beni che tengono desse confusi nella successione della moglie. Condotta. Tre tratti che riescono ad esse pregiudiziali nella questione della prova. Primo tratto: convinte di aver fatto fare una falsa dichiarazione onde impadronirsi de' beni di Francesco di Testa. Ripigliamo i fatti. Rendimento de' conti dichiarato falso per una metà dal giudizio 1646, falso per l'altra metà per il testamento. Nè quì dicano le religiose che la testatrice abbia potuto nuocer loro ec. 1. Desse sostengono il testamento in cui la testatrice si dichiara colpevole di questa falsità. 2. Elle hanno riputato di trarne profitto da codesta dichiarazione nel processo che ebbero desse sostenuto contro Leonardo di Charron. Quindi *cui prodest scelus is fecit*. Esse furono appunto che han parlato per bocca di Gabriela di Charron nel 1644. . . ec. Ora, *semel malus semper præsuntur malus in eodem genere mali*. Chi ha potuto dettare una falsa dichiarazione nel 1644 ha potuto insinuare un testamento nel 1655, ed

impedire di revocarlo nel 1668. 3. La testatrice manca fra le loro braccia, ed in loro potere. Sappiamo che il testamento fu fatto molto tempo prima: ma il testamento è un atto imperfetto che la morte ha soltanto diritto di chiudere con eterno sigillo. Quindi si considera lo stato de' testatori nel punto singolarmente della morte ec. Qui si accusa non tanto le religiose di avere insinuato il testamento, quanto di averne impedito la revocazione. Ora in qual tempo la testatrice avrebbe ella potuto naturalmente, e seguendo l'ordinario costume revocare il suo testamento quando ciò non avveniva al tempo della morte? Ma a quel punto era assediata dalle religiose. 3. tratto. Ingratitudine delle religiose: insidia nella condotta loro. Nel 1644 onde rendere favorevole la loro causa approvarono il fidei-commisso che si reputano in diritto di esigere, d' infinite condizioni onerose. Nel 1655 poi ch' ebbero ciò che addomandavano si fecero col testamento disciogliere dalle condizioni più dure: e finalmente nell'anno 1697 patiscono contro l'erede della loro benefattrice, e ne sono condannate. Questa sola ingratitudine potrebbe giungere per fino a renderle indegne ec.

Natura ed importanza de' fatti. 1. La testatrice rinchiusa nel monastero, ridotta ad una morale impotenza di cangiare il suo testamento. 2. Non si può dubitar punto ch' ella non avesse in pensiero di revocarlo singolarmente quando si consideri le vie di cui

si valsero onde assediarela . 3. Finalmente questi fatti tutti nella causa di un testamento fatto più di dieci anni prima della sua morte , formano una circostanza che favorevole apparisce a primo aspetto alle religiose ma che contro esse può esser rivolta . Che si adduce contro questi fatti ? Primo , o diconsi immaginarj ... *somnia nugæ ægrotantis animi informis partus* . Ma si dee distinguere : 1. La quistione onde sapere se pur fia certo che vi siano delle veraci apparizioni , e se tutto ciò che si racconta è l'effetto della credulità , e dell'impostura , o di un inferma immaginazione . 2. La questione , se gli spiriti degli uomini in generale sieno tocchi da questa opinione , Ora chi ne può dubitare ? Le storie sono ripiene di prove di tale persuasione . L'istoria romana , Dione , l'istoria della chiesa , il papa Glesentino , Bonifacio VIII. Chi può ignorare quale spavento metta negli animi la più picciola apparizione ? Unisconsi tutte le circostanze . Femmina attempata , femina religiosa perfino alla superstizione , femina debole e conseguentemente credula oltremodo . Quindi fatti non privi di verisimiglianza . Ma per quale ragione rintracciare la verisimiglianza ove si può attingerne il vero ? Si ripiglino i fatti dell'inquisizione . Grandissimo romore già sentito tutte le intere notti presso l'abitazione della testatrice a tal che si raunavano i fanciulli . 2. Niun romore quando gli estranei si riduceano in quella casa . 3. Una delle serventi ha dichiarato

che le religiose le commetteano di fare questa
 to romore promettendo di darle marito e ne
 la maritarono veramente. Il marito ha rice-
 vuto la dote delle religiose. 4. Gabriela di
 Charron fece fede ella pure di una grande in-
 quietudine, e disse che costretta era di riti-
 rarsi nel monastero delle orsoline. 5. Il romo-
 re di codesta apparizione fu grande per modo
 che non si favellava di altra cosa a Castel-Sa-
 razzino. 3. Le religiose donarono del grano
 alla fante perchè non ne favellasse, e la ten-
 nero custodita per tre giorni nella loro abita-
 zione.

Noi esamineremo tosto ciò che si oppone
 alla prova nell'ordine della procedura. Con-
 tentiamoci di osservare il valore de' fatti: ne
 concludiamo che se la causa si fosse portata
 innanzi a voi tosto dopo la morte della testa-
 trice non avreste potuto, ragguagliando la con-
 dizione degli eredi a quella de' fatti, rifiutare
 una prova favorevole e legittima non meno:
 ma il tempo semplicemente avrà soppresso le
 voci degli eredi? Questo è ciò appunto che ci
 rimane a esaminare. Due punti ad esaminare
 Primo la regolarità della procedura. 2. Lo
 spazio del tempo. Procedura. Primo quì me-
 no si cerca di stabilire sopra la prova fatta,
 che di sapere se la prova sia ammissibile. 2.
 Punto di nullità. L'appellazione non è sospensiva,
 non trattandosi di processo; e solo per un di
 più, e per far uso del giudizio del parlamen-
 to di Tolosa s'impetrò un atto di *pareatis*.

Ma ciò che abbonda non vizia altrimenti.
2. Il giudice di Barac era competente poichè il parlamento ne aveva incaricato il primo giudice che ne venisse richiesto. 1. Distanza di luoghi, suspizione che si può far valere... 2. La dilazione del tempo. — Convien confessare che quì è il nodo di tutta la difficoltà. Nondimeno è d'uopo osservare. Primo che il tempo può ben far nascere delle presunzioni forti e veementi, che i fatti non sono tali altrimenti quali sono sostenuti dagli eredi di sangue: senza questo come avrebbero quasi abbandonato le loro *istanze*? Ma tale è la natura delle presunzioni che elle cedono ad una prova certa: elle formano una verisimiglianza ma questa verisimiglianza si dilegua al primo albore del vero. Dunque se li fatti sono provati, è vano il cercare perchè gli eredi non gli hanno provate più presto. 2. Mille ragioni estranee, indifferenti hanno potuto sospendere l'azione degli eredi: ne segue egli per tale motivo che sia male appoggiata? 3. Quando non vi è prescrizione l'azione non è estinta altrimenti: e se non è ella estinta non bisogna deciderne per quanto riguarda la sua intrinseca giustizia? 4. L'interesse pubblico supplisce quì ai difetti ch'essere vi potrebbero nella condotta de' particolari. Soffrirassi giammai che alla vista della giustizia una comunità religiosa s'impadronisca per vie criminose di tutta una successione? La purità de' nostri costumi, l'onestà pubblica, il bene dello

stato, l'interesse delle famiglie, tutto qui reclama contro l'odiosa condotta delle orsoline. Per quali gradi pervennero desse alla successione del marito, e della moglie? Falsità, artifizj, ciò ch' elle chiamano pia fede, ferme d' opinione che la santità del fine renda sacri i mezzi per quanto esser possano perniciosi. V' è tempo per anco al rimedio, la prescrizione non è altrimenti compiuta. Nuova ragione particolare al parlamento di Tolosa dove si ha giudicato parecchie volte che le successioni *quæ ut indignis auferuntur*, appartengano al fisco seguendo la norma del diritto: così Mainard, giudizio del 1674. Quindi siccome non avvi per anco prescrizione contro il re cessano tutti codesti mezzi. Dunque per restringere il tutto in breve, forse ora ci sono appoggi bastevoli per giudicare, sia per la condotta delle religiose, sia per li fatti dell' informazione. Nondimeno è via più certa il confermare semplicemente la permissione di formarne la prova e la procedura che la segue. Gli eredi di sangue non richiegono l'avocazione del principale. 2. Le religiose non hanno potuto riprovare li testimonj, nè formare una contraria prova durante l'appellazione; perciò è giusto il permetterla loro.

Fu deciso secondo l' opinione del d' Aguesseau.

Fine del Tomo XI.

INDICE

A R I N G A LV.

Nella causa di GIACOMO LE RICHE e GIOVANNI
DE FORCEVILLE.

Trattavasi d'una cappella in una chiesa collegiata, il titolato della quale credevasi che fosse stato assassinato dai ladri, senza che vi fossero prove certe della di lui morte. E la quistione consisteva in sapere, se si dovesse dare il godimento provvisoriale del beneficio a colui che l'aveva impetrato in corte di Roma, come vacante per morte, o a quello che n'era stato provveduto dall'ordinario sulla presentazione del capitolo come vacante per assenza o abbandono del titolato.

Pag. 3

A R I N G A LVI.

Nella causa del sig. di Sant-Gobert e suo figliuolo
e di ENRICO DEI MARETS cantore.

Trattavasi di due quistioni insorte sopra rispettive querele.

1. *Se il ratto di seduzione sia un delitto meno grave del ratto di violenza, o s'esso meriti d'essere perseguito con egual rigore?*
2. *Se si debba aver riguardo ad un'accusa recriminatoria d'un preteso assassinio premeditato, formata in vista di preparare difese a colui che ha commesso un altro delitto?*

14.

A R I N G A LVII.

Nella causa dell'erede della contessa di Bossu,
e degli eredi del duca di Guisa.

Le due principali quistioni di questa causa consistevano in sapere, se il matrimonio del duca di Guisa con la contessa di Bossu fosse valido come sacramento, e se in Francia potesse produrre gli effetti civili.

A queste due quistioni generali univansi incidentemente altre quistioni, sull'autorità del tribunale della ruota; sulla forza delle usanze de' paesi bassi; sulla potestà del re ne' matrimonj de' gran signori del suo regno; sulla capacità o incapacità degli stranieri e dei nemici dello stato; sull'interpretazione delle grazie del principe; sull'effetto delle lettere d'abolizione ec.

54

D I S S E R T A Z I O N E


Sulla necessità della presenza o del consenso del curato d'amendue i contraenti affinchè il matrimonio sia valido.


264

A R I N G A LVIII.

Nella causa delle Religiose Orsoline di Castel-Sarrazzino, appellanti: contro Guglielmo-Gabriel di Charron, citato, e Giovanni di Charron interveniente in giudizio.

285







il destino di un matrimonio dubbioso ed incerto da più di 60 anni, renderete alla contessa di Bossu, il suo stato, i suoi beni, e ciò che dee essere ancora più prezioso al di lei erede, il suo onore e la sua riputazione. Tali sono tutti gli appoggi propositivi d'ammendue le parti, appoggi sì speciosi e sì apparenti, che dopo averveli spiegati brameremmo che

silen
dec

Fi
sion
ques
circo
part
dei
organi
noi oggi
ch'è la
e che
ti,
del
sent
nostr
folla
nita
la pe
segue



Quello che ha di più sacro la religione, di più importante l'ordine pubblico, e di più malegevole il jus delle genti, è soggetto oggidì al vostro giudizio. La dignità di un sacramento augusto, l'eminente autorità del tribunale della Ruota, la forza delle pratiche de' Paesi-Bassi perpetuamente confrontate in questa causa e sovente opposte alle nostre usanze; il potere del re sui matrimoni de' gran signori del

